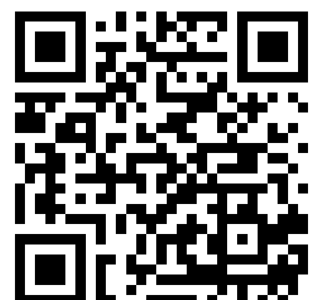
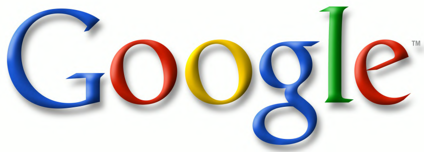
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com





Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`







Digitized by Google

Att: Acc. 55
DONO

Dono

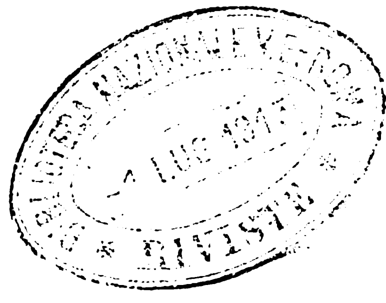
ANNALI

DELLE

UNIVERSITÀ TOSCANE

TOMO TRENTADUESIMO





Digitized by Google

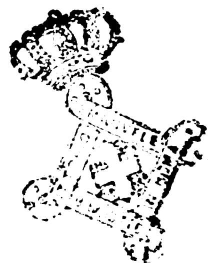
Digitized by Google

ANNALI

DELLE

UNIVERSITÀ TOSCANE

TOMO TRENTADUESIMO



PISA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO TOSCANO
1913.

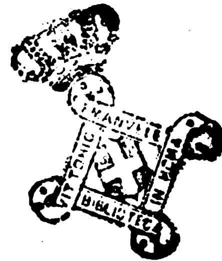
Digitized by Google

Proprietà letteraria

Digitized by Google

ORDINE DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME



Digitized by Google

Digitized by Google

F. BUONAMICI

NUOVO STUDIO

DI UN ARGOMENTO DI DIRITTO ROMANO

DEL VERO SIGNIFICATO E DELLA ISTORIA DELLA SERVITUS ALTIUS TOLLENDI

Digitized by Google

Digitized by Google

NUOVO STUDIO
DI UN ARGOMENTO DI DIRITTO ROMANO

Del vero significato e della istoria della servitus altius tollendi ([1])

I.

Della esistenza e del giuridico riconoscimento di una *servitus altius tollendi* nel diritto classico romano non è possibile dubitare. Fra tutti gli scrittori, antichi e moderni, ricordiamo in prova il Donello, grande maestro, che lo afferma con le stesse parole da noi usate, e lo sostiene con le leggi delle Pandette, che noi pure esamineremo ([2]). Si debbono però, prima di ogni altra indagine, richiamare due luoghi di Gajo. Comm. II. 31. *Sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem et in jure cessionem recipiunt: alioquin*

([1]) La bibliografia in proposito è assai ricca. Si può vedere in Lipenio, *Bibliotheca juridica*, Vol. II. Lipsiae 1757 e nei Supplimenti. Parimente *nel Comm. di Glück. Traduz. ital.* con ampie e dotte Annotazioni del prof. Brugi. *Libro VIII, Milano 1900.* Noi, tralasciando i Trattati generali delle Pandette, ricordiamo soltanto alcune importanti monografie. Bauer, *Dissertatio de servitutis altius tollendi vera notione.* Lipsiae 1762. Crell, *Dissertatio servitutem altius tollendi in usucapione libertatis consistere.* Estor, *Comm. continens observat. varias de altitudine aedium Romanorum, deque civium multitudine ad illustrandam servitutem altius tollendi et non tollendi.* Lipsiae 1736. Cohn, *Nell' Archiv. per la pratica civile* (tedesc.) *Vol. 64, n. 8.* Busse, *De servit. altius tollendi vel non tollendi.* Lipsiae, 1834.

([2]) Il Donello osservava inoltre la difficoltà di spiegare questa parte di romana istoria. *Comm. juris civil. Tom. III. Lucae 1773. Lib. XI, Cap. 5.* Il Brissonio, *De verb. signif. Tom. I. Lib. I* nota circa alla nostra servitù: *summa iuterpetrum dissentione certatur.* Il Dernburg, *Diritti reali. Trad. ital.* Torino 1907, § 244 dice sullo stesso punto, cominciando a trattarne. Questo ed altri punti sono enigmi.

Digitized by Google

in provincialibus praediis, sive quis usumfructum, sive jus eundi, agendi, aquamve ducendi, vel altius tollendi aedes, aut non tollendi ne luminibus vicini officiatur etc. Comm. IV. 3. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut jus aliquod nobis competere, velut utendi, aut utendifruendi, eundi, agendi, aquamve ducendi, vel altius tollendi, vel prospiciendi etc.

Fermandoci un momento su questi passi di Gajo, facile è il comprendere che egli presenta una servitù vera e propria, detta *altius tollendi*, pari alla *servitus eundi, agendi, aquamve ducendi,* cioè una servitù attiva, sopra un fondo soggetto per la utilità di un fondo dominante, alla quale è poi concessa un'*actio in rem* (certamente *rem alienam*) come nella *servitus* o nell'*jus quod nobis competit aquam ducendi* o nell'*jus agendi etc.* La parificazione risulta evidente. Se non s' intendesse così, ossia se non s' intendesse di una servitù attiva ora descritta, bisognerebbe intendere dell' inalzamento del proprio edifizio, che non è certo servitù, mentre Gajo parla di effettive servitù. In ogni modo ne verrebbe questo che la *cessio in jure* o la *mancipatio* ivi supposta non avrebbe luogo per la parte del libero proprietario, come negli altri casi esemplificati da Gajo.

Vero è che qui trattasi in genere di *jura praediorum ;* ma certamente non si hanno in vista che i diritti acquistati colle servitù ; come *nelle Instit. De rebus incorporal.* (II. 2.) *In fin.* e nella *leg. 86. De verb. signif.* (L. 16.).

Da Gajo passando ai frammenti delle Opere dei giureconsulti, raccolti nelle Pandette, ove si fa cenno *della servitus altius tollendi*, non dissimuliamo l' oscurità, e l' incertezza delle espressioni di queste leggi; forse dovuta al bisogno di aderire alle nuove teoriche delle scuole bizantine [1] o al fatto che non si riconosceva più, come poi vedremo, una categorica servitù *altius tollendi;* sebbene nei frammenti dell' epoca classica se ne conservassero le memorie. Eccone alcune prove.

---

[1] Il Riccobono ha specialmente studiata la parte che ebbero nell' Opera dei Compilatori le scuole Bizantine. *Traccie di dir. rom. classico nelle Collez. Bizant.* Palermo, 1906. Ivi il Riccobono riporta l' opinione di Zacharia e di Ferrini che i riassunti e i manuali delle scuole d'Oriente molto sussidio prestarono ai Compilatori.

Digitized by Google

Leg. 1. De servit. urb. praed. (VIII. 2.) *Si intercedat solum publicum .... neque itineris, actusve, neque altius tollendi servitutes impedit.* Qui si conferma una *servitus altius tollendi,* ma non si spiega affatto come si effettua. Il *quia coelum liberum esse debet* si riferisce soltanto *al solum publicum* (²). La spiegazione di questo difficile frammento, che nella Glossa è l'ultimo del Titolo precedente, può esser la seguente. Se intercede fra due edifizi una via pubblica, non è impedita, come accade di altre, la servitù d'inalzare, diversamente dal caso di un terreno intermedio privato, che non serve: siccome si dichiara *nella leg. 7, § 1, in fin.* (VIII. 3). Or questi due edifici sono certamente, uno dominante, l'altro servente per *la servitus altius tollendi;* vale a dire per la servitù di alzare un muro o una parete a prò del fondo che è al di quà della via publica.

Nella *leg. 2. eod.* di Gajo è scritto: *Urbanorum praediorum jura talia sunt: altius tollendi et officiendi luminibus vicini, aut non extollendi.* Dove riesce chiaro non parlarsi che della facoltà di alzare la propria casa, anche con danno del vicino, come *nelle leggi 9, 10 e 24* (VIII. 2). Quindi si può notare che in questo luogo l'espressione *jura praediorum* dà luogo a quella confusione di espressioni che notammo già per le Pandette; e non significa diritti di servitù ma diritti di proprietà; assumendola i Compilatori delle Pandette in questo doppio valore, come anche Gajo.

Da rammentare è dipoi *la leg. 17, § 2, eodem* nella quale si dichiara che alcuno o alzando o abbassando la casa propria, non può nuocere alle finestre del vicino, ove, per ripercussione di raggi, venisse nell'edifizio del vicino stesso o luce o calore. *Vel pressura quadam* come si esprime il testo. E ciò per il titolo di servitù in tal modo costituita, od anco da costituire, alzando l'altrui muro per uno speciale patto. Quindi come si può abbassare quel muro, così può ottenersi la servitù di alzarlo, se questo fatto giovi.

Notevole in modo particolare ci pare *la leg. 2 Rusticorum praediorum* (VIII. 3) (³) ma di non facile interpretazione. Eccone le parole:

(²) Vedansi i diversi Commentatori in SCHULTINGIO, *Notae ad Pandectas. Ad hanc legem.* Vol. II, Lugdun. *Batav,* 1809.

(³) SCHULTINGIO, *Op. cit., Ad hanc leg.* L'osservazione nostra peraltro non è comune.

Digitized by Google

Rusticorum praediorum servitutes sunt licere altius tollere et officere praetorio (casa o villa elegante) *vicini, vel cloacam habere per vicini domum etc.* A parer nostro Nerazio qui ha voluto, parlando di servitù rustiche, osservare che in campagna è lecito di alzare quanto si vuole la propria casa senza obbedire alle prescrizioni imperiali di una misurata altezza, publicate per la città. Delle quali prescrizioni parleremo in seguito. Ma intanto notiamo il valore specialissimo di questa legge e del *licere*.

Leg. 10 (VIII. 2). La famosa legge *Binas aedes* (¹). Dove si ripete il diritto *dell' altius tollendi e dell' obscurare lumina legatarum aedium*, ma colla limitazione *ut non penitus lumen recludatur.* Quì però non trattasi che dell' *altius tollendi* sul proprio e non di servitù.

Potrebbero anche essere osservate, secondo il nostro intendimento, *la leg. 21.* (VIII. 2.) ove si discute della libertà concessa a chi soffre sul suo tetto la servitù di stillicidio, e, sulla stessa sua casa, l'altra *ne altius tolleretur;* libertà concessa, dicemmo, di alzare la propria casa; *altius tollendi.* Il che si giudica lecito: *si non impediantur stillicidia mea.* Ed eziandio ricordasi per il nostro scopo *la leg. 26. De except. rei judicatae.* Anche qui peraltro non è in questione *che un' actio* contro chi pretende invano d' impedirmi per causa di servitù di alzare il mio edifizio.

In conclusione, dalle citazioni ora fatte, e da altre che si potrebbero fare, risulta che una *servitus* ovvero un *jus altius tollendi* fu riconosciuto nel diritto romano, e che ne fu mantenuto il nome anche nell'epoca delle Compilazioni, sebbene con vario significato. Del resto, prescindendo nelle varie leggi dal diverso valore della frase *jura praediorum*, è noto che tutti gli scrittori di diritto romano ammettono una vera *servitus* attiva *altius tollendi*, e si adoperano a spiegarla.

II.

Per altro è qui necessaria una grave osservazione, che non è stata giammai proposta, ma da noi poco fa accennata. Se ritorniamo invero alle leggi delle Pandette, sopra richiamate, e ad altri testi romani del-

---

(¹) Il Riccobono la crede interpolata. *Rivista ital. per le scienze giuridiche Vol. XXI, 1896.*

Digitized by Google

l'epoca giustinianea, una vera e singolare *servitus altius tollendi,* o urbana o rustica, non s'incontra più.

Nelle Istituzioni Giustinianee non abbiamo per il nostro proposito che al Titolo *De servitutibus* (II. 4.) il passo della *Servitus* (fra le urbane) *ut vicinus onera vicini substineat..... et ne altius tollat quis aedes suas ne luminibus vicini officiatur.* E nel Lib. IV, Tit. 6, § 2, si soggiunge: *Ejusdem generis (in rem) est actio de jure urbanorum praediorum: veluti si quis agat jus sibi esse altius aedes suas tollendas.* In ambedue i luoghi evidentemente non si tratta che della servitù *non tollendi* o del libero diritto di alzare *la propria casa,* e di sostenerlo coll'azione reale di proprietà: azione detta negatoria, e, secondo le singolari distinzioni della Glossa, *negatoria espressa con parole affermative*, come *nella leg. 6, pr. e § 1. Sì servitus vindicetur* (VIII. 5).

Il punto rilevante è però questo. Mentre Gajo nel luogo citato, enumerando le servitù urbane, dice: *aquamve ducendi*, *vel altius tollendi aedes*, nelle Istituzioni Giustinianee, enumerandosi ugualmente le servitù urbane e rustiche, si pone l'*jus aquae ducendae*, ma non appresso l'*altius tollendi*, indicando poi soltanto la *servitus altius non tollendi.* La quale è una differenza assai notevole.

Nelle Pandette non crediamo di richiamare in questo luogo per il nostro intendimento che *la leg. 2.* (VIII. I.) ove, enumerandosi le servitù urbane, fra *gli jura praediorum* si pone *l'altius tollendi et officiendi lum. vicin.* Ma questo, come diremmo è un diritto del proprietario libero non una servitù. Altre leggi, che esamineremo, fanno il caso dell'inalzamento degli edifizi, ma la categorica *servitus,* della quale trattiamo, non viene enunciata.

Quanto al *Codex* meritano di essere ricordate *le Consti. 1, 5, 8, 9. De servitutibus et aqua* (III. 34.) nelle quali si decide giusta la forma antica degli edifizi da non mutare in danno altrui, pur ricercando se esiste, o no, *una vicem servitutis altius non tollendi.*

Dopo tali rilievi, dovendo eziandio richiamare i Libri Basilici, occorre notare che nel *Lib. LVIII. Tit. 2.* sono riportate puntualmente le *leg. 1. 2. Dig.* (VII. 2.) colle frasi greche significanti l'*altius tollendi,* e al n. 24 dello stesso Titolo si ripete in greco *la leg. 24 dig.* (VIII. 2.) che ha importanza per noi, siccome poi vedremo, in quanto vi si pone il caso del sopra edificare: onde nascono alcune servitù.

Digitized by Google

Heimbach, *Tom. V.* Lipsiae 1850. Negli Scolii, o nelle Note della dottrina Bizantina non si trova nulla per la nostra indagine: ma s' indicano, oltre le ordinarie, anco altre speciali servitù, come il *facere solarium*, cioè *domus pars Soli et aurae patens.*

Nell' Exabiblos di Costantino Harmenopulo Lipsiae. *1851, Trad. Reitz. Lib. II. Tit. 4.* trattasi di possibili sopraedificazioni, e perfino di chi *coenacula aedibus meis superstruxerit:* ma non si accenna affatto all' antica e singolare servitù *altius tollendi*, sebbene molte ne annoveri in questo luogo l' Harmenopulo! Ponete ad esempio quelle *De prospectu maris, De prospectu publicae picturae, De Prospectu montium, De solario sive moeniano etc.*

Da rilevare è finalmente questo che nel Brachilogus, *Lib. II. Tit. 15. De servitut praediorum urban.* (1) soltanto si pone sotto il titolo delle servitù l'*jus aedificandi vel non aedificandi.*

III.

Queste citazioni, che sole abbiamo creduto di raccogliere, crediamo siano bastevoli a dimostrare che dal tempo di Gajo e del diritto classico a quello di Giustiniano gli scritti dei giureconsulti contengono è vero, alcuni ricordi o differenze del valore giuridico e del significato *della servitus altius tollendi;* ma mentre al tempo di Gajo era quella una servitù attiva pari alla *servitus agendi, aquam ducendi*, invece ai tempi di Giustiniano, prendendo per criterio storico il testo delle Istituzioni, che sono il riassunto delle sue riforme, non abbiamo, come di già dicemmo, che queste parole quanto *alle servitutes urbanorum praediorum* (II. 3.) .... *et ne altius tollat quis aedes* SUAS *ne luminibus vicini officiatatur.* Le quali non altro significano che *la servitus altius* NON *tollendi.* E *nel Lib. IV. Tit. 6.* § *2.* non abbiamo che queste altre: *in rem actio est .... veluti si agat jus sibi esse altius aedes* SUAS *tollendi.* Il quale *jus* non è servitù, ma il difeso *jus dominii.* E finalmente le altre parole: *ut quis intendat jus non esse adversario .... altius tollendi: istae quoque actiones in rem sunt, sed negativae.* E invero tale è il caso della negatoria;

(1) *Corpus legum sive Brachylogus juris civilis. Berolini.* 1829.

Digitized by Google

cosicchè in nessuno di questi luoghi delle Istituzioni si tien conto *di un jus* che sia servitù attiva *altius tollendi* della specie di quelle *agendi*, *aquam ducendi* etc.

E così doveva essere; perchè una vera servitù attiva, come quella indicata di sopra, omai non si riconosceva più; e nella Compilazione stessa delle Pandette non se ne faceva espressa menzione; sebbene se ne conservassero in alcune leggi dei ricordi, dei cenni, e degli esempi spettanti all'epoca classica, e, di già l'osservammo, malamente scelti o riformati dai Compilatori.

IV.

Per conchiudere e scendere ora alla vera spiegazione della servitù che andiamo studiando, bisogna tornare alla storia delle servitù civili romane. La quale, come tutti sanno, è bellissima ([1]). Un fatto sicuro è questo. Le servitù private a Roma nacquero dalle necessità di un popolo spontaneamente agricolo. Furono in principio usi e patti. Dipoi poche disposizioni delle XII. Tavole. Il Perozzi con la sua solita acutezza di mente ha scritto *Sulla origine delle servitù prediali in Roma*, distinguendo le varie specie dei diritti che le genti romane adottarono in principio ([2]). Queste sono le servitù rustiche, prime a comparire nelle leggi, e riconosciute *come res mancipi*. Delle quali noi non dobbiamo parlare; bensì delle servitù urbane. Da molti scrittori è narrato che in Roma dall'*insula* e dall'*ambitus* si procedette e poco a poco alle case a più piani, all'abolizione degli *ambitus*, alla vastità e magnificenza degli edifizi, dei quali fu grande esemplare la *Domus aurea* di Nerone, e fanno anche oggi testimonianza i meravigliosi avanzi dei Palazzi di Domiziano ([3]). Or tutto questo fu a poco a poco cagionato dalla neces-

---

([1]) Vedi l'ampia Bibliografia, che è nel GLUCK, *Pandette. Trad. ital. e Comm. del* BRUGI. Fra i più recenti storici del dir. rom. conviene ricordare il KARLOWA, e, fra noi, il LANDUCCI e il COSTA.

([2]) *Studii per le feste al Prof. Scialoja*. Vol. I. Milano. 1905.

([3]) Vedasi, fra gli scrittori di questo argomento, il PITISCO, LEXICON, V. AEDES, FRIEDLAENDER, *Usi e costumi dei Romani. Trad. del Cossilla, Vol. II*, Milano, 1874. CARLE, *Le origini del dir. rom. n. 343*, 1888. JHERING, ESPRIT etc. *Trad. franc. Tom. IV.*

2

Digitized by Google

sità di fabricare case per cittadini, dal bisogno di una città nuova dopo i terribili incendi che distrussero gran parte della vecchia, dall' abolizione degli *ambitus*, che si coprirono con volte e colonnati, dall' aumento immenso della popolazione, dalla imitazione Greca ed Etrusca, e dal lusso degli edifizi, dei teatri, dei tempii e delle terme.

Or, senza fermarci su questo punto dell' antichità romana, tocchiamo soltanto un uso romano che per noi ha speciale importanza, ed è lo ampliare le case mediante aggiunte, come i *Meniana*, o il renderle più dilettevoli mediante terrazzi, colonnati, e portici, o il sovrapporre all' antico unico piano, dei piani o palchi più alti. CICERONE, *De officiis*, I, 39. Il quale trattando della magnificenza della casa dell' uomo onorato, porta l' esempio di Scauro *qui accessionem adiunxit aedibus* (1). Ma senza dilungarci a proporre molti simiglianti casi, notiamo quel che si legge in VITRUVII POLLIONIS, *De architectura libri decem cum notis. Amstelodami, 1749, Lib. II, Cap. 8, Pag. 31. In ea autem majestate urbis, et civium infinita frequentia, innumerabiles habitationes opus fuit explicare. Ergo cum recipere non posset area plana tantam multitudinem ad habitandum in urbe, ad auxilium altitudinis aedificiorum res ipsa coegit devenire ...... Ergo menianis et contignationibus variis alto spatio multiplicatis, populus Romanus egregias habet sine impeditione habitationes.*

Queste sopraedificazioni o aggiunte, e, in genere, il mutato assetto edilizio della città fu certamente cosa anteriore all' impero dello stesso Augusto, ed i giureconsulti se ne occuparono come di un fatto ordinario. Livio narra (è singolare la novella) di una casa a tre piani e di un bove ivi condotto (2). Ne abbiamo segni anco nel testo, poichè quelle novità furono considerate dai giureconsulti. Nella *leg. 20 pr.* (VIII. 2.) è scritto: *Nam si forte ex aedibus meis in aedes tuas tignum immissum habuero ...... Idem eveniet et si menianum in tuum immissum habuero.* Il che si spiega nel modo seguente. I *meniana* (parola diversa

(1) Di ciò scrisse il già citato ESTOR, *Comm. continens observat. varias de altitudine aedium Romanorum, deque civium multitudine ad inlustrandam servitutem altius tollendi et non tollendi.* Lipsiae, 1736. LUCCI, *Del dir. di Superficie. Archiv. giur.* Vol. 52, Pag. 500. COVIELLO, *Della Superf. Archiv. giur.* Vol. 49, Pag. 3.

(2) Ann. XXI, 62, 3.

Digitized by Google

da *moeniana*) erano aggiunte fatte sotto qualunque forma, in alto o in basso, alla casa; poggiuoli, terrazzi, tavolati, logge; così chiamate da Menio inventore di esse, che, narra Salmasio, le aveva fabricate per vedere egli ed i suoi posteri il giuoco dei gladiatori ([1]). Quest' aggiunta, secondo la legge citata era, notiamolo bene a proposito di servitù, *un immissum in tuum* ossia un lavoro acquistato da taluno, sotto questo titolo, sopra un altrui edifizio.

Vedasi ancora *la celebre leg. 36* (VIII. 2.) dove Papiniano propone il fatto di più case legate da una sola *contignatio*, qualche cosa di diverso da una semplice intravatura. Furono le case legate a persone diverse. Ciò ammesso, non potrà però dirsi che vi è una immissione dall' una casa nell' altra. La *contignatio* era, come si vede nelle note a Vitruvio, una *textura trabum ac lignorum;* onde si fabbricava il palco. E i palchi o piani stessi delle case si chiamavano *contignationes:* onde, come sopra dicemmo, Livio racconta del famoso bove condotto fino *in tertiam contignationem* ([2]).

Questi, ed altri, furono i modi di fabricare o di estendere le abitazioni di Roma: onde nacquero tanti nuovi rapporti di vicinanza e di servitù. Di una di queste forme peraltro cccorre di tenere conto speciale; cioè della sopraedificazione. A proposito della quale due leggi dell' epoca classica sono ancora da richiamare. *Leg. 47. De damno infecto* (XXXIX. 2) dove si narra che il padrone di due case sovrappose a quelle un Portico, e dato che ad una di queste case fosse concesso l' adito al Portico, s' intese che l' altra venduta andasse soggetta alla *servitus oneris porticus servandae.* L' altra legge è la *Leg. 3*, § 7, *Uti possidetis* (XLIII. 17.) In essa si fa il caso di un cenacolo sulle case da alcun possedute, dove sta un altro abitante, detto *quasi dominus*, o superficiario. Il che dimostra che il Cenacolo è di persona diversa dal proprietario della casa, e che il Cenacolo stesso è un opera *altius* elevata sulle *aedes* altrui. Si deduce inoltre dalla citata legge che il Cenacolo può avere ingresso separato da quello della casa. Allora la nostra conseguenza di una servitù o di una superficie riesce ancor più certa. Ed a maggiore schiarimento ag-

---

([1]) Salmasio, *in Solin. De romanis aedif.* Vitruvio, *Lib. 2, Pag. 31. Lugduni Batav.* 1749. Ivi, *De significatione vocabul. Vitruvian,* Pag. 69.

([2]) Livio, XXI, 62, 3.

Digitized by Google

giungiamo che il *Coenaculum* era d'ordinario all'ultimo piano, si dava anco in affitto, e se alcuno faceva il mestiere di ricevere ivi gente, ciò appellavasi *Coenacularium exercere Leg. 11,* § 5. *De pignorat. act.* (XIII. 7). Festo dice: *Coenacula dicuntur ad quae scalis ascenditur.* I ricchi li avevano in alto. I plebei in basso [1]. Se poi si discende ad esaminare il *Cod. Theod.* si trova, fra tante, *la leg. 1, del Tit. I, del Lib. XV,* ove è premesso alla regola il fatto che sopra gli Ergasteri di Alessandria molti cittadini fabricarono le proprie case. E nel Codice Giustin. *la leg. 1. De aedificiis privatis* (VIII. 10) apertamente così conchiude « *Et balneum, ut desideras extruere, et aedificium ei superponere potes, observata tamen forma etc.* ».

Tali sono le osservazioni che per il nostro proposito ci parve utile di fare, trattandosi della servitù che è il nostro studio. Invero questo è un cenno dei fatti di sopraedificazione e di frequenti sopraedificazioni sopra case o edifici altrui: onde dovettero nascere varie servitù urbane, e quella in specie *altius tollendi.*

V.

Ed ora se si considerano più analiticamente questi fatti dal punto di vista delle loro conseguenze giuridiche, si vede bene esser facile l'immaginare che in molti casi si trattasse di costituire delle servitù le quali in sostanza erano *oneris ferendi* consistenti in portici e in sopraedificazioni o inalzamenti di case. Fu conosciuta certo in Roma fino dal rinnuovarsi o estendersi della città la *servitus oneris ferendi,* tanto antica che alcuno la qualificò di servitù arcaica [2]. Le case e i piani delle case si addossavano li uni agli altri, e si fabricavano cenacoli e portici sulle *contignationes* e sui chiusi *ambitus* [3]. Vero che nei testi delle Pandette non si tratta che di pareti e di colonne ma queste pareti e queste colonne non sono che esempi, riportati nell'epoca giustinianea, nella quale, come già notammo e ripeteremo in seguito, la vera *servitus altius*

---

(1) Graevii, *Thesaurus antiquit. roman.* Vol. VII e Vol. XII, Venet. 1737.

(2) Cicer. *De orat.* 38.

(3) Anzi il Cuq, *Les instit. juridiques des Romains.* Tom. I, Paris 1891, opina che dalla abolizione dell' *ambitus* nascesse la *servitus oneris ferendi.*

Digitized by Google

tollendi era sparita, nè più si enumerava fra le servitù ordinariamente riconosciute.

Devesi adunque ammettere che in principio delle mutazioni accennate, quanto al sopraedificare, tutto in diritto si definisse come *servitus oneris ferendi,* ma in appresso, attesa la sovrapposizione dei piani di casa, per concessione o licenza facile a ricercarsi e ad ottenersi, potè prendere il nome speciale di *servitus altius tollendi* poichè consisteva, specialmente per comodo proprio, nel profittare del tetto altrui o della parete comune per alzarvi un Camino, un solario, o un terrazzo. Invero sappiamo da Vitruvio Pollione, da Palladio e da Salmasio che sulle colonne o sulle pareti si posavano travi e volte; o si costruivano portici e *Solaria* (1). Lo abbiamo già notato, ed abbiamo pur rilevato che ciò facilmente avvenne in Roma dopo i famosi incendi, ed allorchè diventò centro di una numerosissima popolazione (2). I piani delle case, *contignationes* e le pareti furono particolarmente considerate nelle leggi e nei testi delle Pandette. Quanto alle leggi ricordiamo la *Lex parieti faciundo* con le molte sue dichiarazioni An. U. 649 (3) e quanto ai testi il lodato scritto del Brugi, *L' ambitus e il Paries communis* (4).

In tutti questi fatti (ecco la questione nostra principale) si trova l' idea della servitù, quale l' abbiamo descritta; vale a dire un *jus in re aliena,* dove il proprietario di questa *res* non fa che soffrire, e lasciar compiere sul suo fondo un lavoro od un opera per il vantaggio del vicino? Senza dubbio. Ce ne assicurano gli esempi testuali, che sono appunto un reflesso dell' epoca classica, trasportati nelle Pandette Giustinianee, e comprovanti il riconoscimento dell' antica servitù, benchè non più nel tempo giustinianeo annoverata fra le servitù passive. *Leg. 20* (VIII. 2). *Si menianum ex aedibus tuis immissum habuero:* dove è chiara la servitù; la quale parrà *oneris ferendi* soltanto; ma se rammentasi l' uso romano di alzare sui *meniana* portici e terrazzi può pren-

---

(1) *Solarium, domus pars editior, Soli et Aurae patens.* Terrazzi, Altane, Leg. 17, (VIII. 2). *Heliocamino vel solario.*

(2) Vedasi la Monografia dell' Estor, citata nelle prime note.

(3) Haubold, *Antiquitatis romanae monumento legalia. Berolini, 1830,* Pag. 70. Ne parlano anche l' *Agostini* e il Brissonio.

(4) *Rivista ital. per le scienze giurid. Vol. IV, Fascic. 3, 4.*

Digitized by Google

dersi anco da chi ne ha la concessione come un *altius tollendi.* Un altro caso più chiaro, anzi evidente, si trova nella già qui riportata *leg. 47. De damno infecto* (XXXIX. 2.) nella quale s'immagina da Nerazio come possibile, e quindi giuridicamente ammessa una *servitus oneris porticus servandae.* E del *porticus* si dice che il primitivo padrone *superposuisse.*

Vuolsi osservare inoltre *la leg. 28* di Pomponio (XLI. 1.) dove si pone il caso del fabricare sull'altrui muro e si fa la questione a chi appartenga il fabbricato. Le opinioni dei giureconsulti sono diverse; ma il caso è schietto; vale a dire la inedificazione sulla parete altrui, anche a titolo di acquistata servitù (1).

Leg. 3, § *7. Uti possidetis* (XLIII. 17). *Sed si supra aedes quas possideo, cenaculum sit, in quo alius quasi dominus moretur.* Il quale è un terzo che ha comprato o edificato il cenacolo sull'altrui fondo, dappoichè si risolve il dubbio *col diritto di superficie;* che fa appunto supporre il lavoro di un terzo. Se questo cenacolo ha poi ingresso separato dalla casa, la questione del possesso è sciolta in altra guisa, ma il fatto d'inedificazione *a titolo di superficie* torna sempre più netto.

Leg. 8, § *1. Si servitus vindicet.* (VIII. 5). *Competit mihi actio adversus eum qui cessit mihi talem servitutem ut in parietem ejus tigna immittere mihi liceat, supraque ea tigna verbi gratia porticum ambulatoriam facere, superque eum parietem columnas structiles* (di ornamento o, anche, di cemento) *imponere, quae tectum porticus ambulatoriae substineant.* Ecco evidente in Ulpiano lo alzare con qualunque materia la parete o l'edificio altrui a titolo espresso di servitù: *cessit mihi talem servitutem.*

Nè vogliamo trascurare in ultimo la *leg. 17* (VIII, 2.) dalla qnale crediamo di poter dedurre una conseguenza che fa anche in qnesto luogo al caso nostro. Il già citato frammento infatti dà in esempio un muro o un edifizio da cui per ripercussione di raggi solari, o per alcuna concavità, viene luce alle case di alcuno. Quel muro o quell'edifizio non può, per causa di servitù, nè elevarsi, nè deprimersi. Quindi noi deduciamo questo: se le circostanze del luogo, e altre lo consentivano, pare

---

(1) Caepollae Batholom. *De servit. Cap. XL, Pag. 126. Lausannae* 1726.

Digitized by Google

che si potesse ottenere a titolo di servitù attiva che il vicino, o il meno vicino concedesse di alzare il suo muro per ottenere la reflessione di raggi calorosi a noi opportuna, o per impedire una brutta veduta, o per liberarsi da un vento, che soffia da una parte, consueto, e dannoso.

Ci rimane da fare una osservazione sui piani sovrastanti delle case. Chiamavansi come dicemmo, *Contignationes* (1). Quanto all' affetto giuridico, è noto che per diritto romano la proprietà fondiaria non si divideva che per piani verticali. Il sotto suolo e la colonna aerea soprastante erano del proprietario del suolo. Di qui il diritto assoluto di accessione (2) e certamente, ove questo vincolo di proprietà si rompesse, sorgeva una servitù *oneris ferendi* sul piano sottoposto (3). Si deve soltanto al diritto germanico l' istituto della proprietà divisa per piani orizzontali, che si contrappone al canone romano *Superficies solo cedit*, e *servitus oneris ferendi.*

Tale è precisamente la *servitus altius tollendi,* conosciuta dai romani la quale, come dicemmo, e come portano gli esempi accennati consiste in un fatto positivo, lavorando nell' altrui proprietà, come nel caso *agendi* o *aquam ducendi.*

Ed or, conchiudendo, si può dire con sicurezza che l' uso di alzare o fabricare sulle altrui case o pareti vi era nell' epoca classica del diritto nostro mediante concessione o patto e che al tempo di Gajo, quest' uso o patto si chiamò *altius tollendi,* consistente adunque non solamente nell' appoggiare un edifizio all' altrui parete, ma eziandio nell' edificare sull' altrui muro per concessione ottenuta o comprata.

Essa adunque fu, come già avvertimmo, una emanazione della *servitus oneris ferendi,* chiamata *altius tollendi* quando ebbe a scopo principale di alzare l' altrui parete, o portico, o cenacolo (l' ultimo piano della casa) per qualche nostro vantaggio.

(1) *De significat. vocabulorum Vitruvianorum* a questa parola mmmmmmm, *Plin. 36, 23, 2.* FORCELLINI alla stessa parola.

(2) FERRINI e PULVIRENTI, *Le servitio*, Vol. I, n. 321, Napoli 1908.

(3) CAEPOLLA, *De servit.* Cap. VL, Lauran. 1745.

Digitized by Google

VI.

Nè questa nostra spiegazione deve credersi nuova, o senza autorità.

Vedasi in primo luogo lo Strychyo, tanto pregevole giureconsulto, che in più luoghi, ma specialmente nell' *Usus modernus Pandectarum, Opera, Vol. XIV, Lib. VIII*, Tit. 2, § 6, dopo aver citato Lauterunch e Mansio, si addice alla opinione del Pagenstecher, antico Professore di Lipsia ([1]) il quale spiega essere la nostra servitù un *jus vicini aedes opera sumptuque nostro altius evehendi, ita ut vicinus hoc pati teneatur. Hac ratione serviens nihil facit, sed patitur dominantem quid facere in praedii dominantis utilitatem.* Quae sententia omnino admitti potest.

Viene dopo questa l' altra autorità notevole dell' Eineccio, tolta *dal Syntagma Antiquitatum romanorum. Lib. I*, Tit. 3. *Venetiis, 1737, pag. 453, n. 7*, ove dopo la risposta a proposte diverse, si conchiude *Itaque verosimilior est sententia eorum qui hir putant de eo casu actum ubi vicinus pati tenetur ut vicinus coenaculum imponere poste aedibus ejus.*

Aggiungi Voet, *Ad Pandectas. Pars prior. Lugd. Batav. 1898, Lib. VIII,* n. 5, 6, 7, ove il giureconsulto, richiamando l' opinione contraria del Vinnio, la confuta ampiamente, e dipoi sostiene che avvi la *servitus altius tollendi* allorquando per *vicinum mihi conceditur jus et facultas altius tollendi in suo ad mei praedii utilitatem ..... Non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in ejus agro muniemus: eritque ista quasi servitus in quam rem utilem actionem habemus vel Interdictum.*

Coepollae, *Tractat. de servitut. Pars I, Cap. 27.* Lausannae, 1745, dove si enumerano le varie utilità provenienti dalla nostra servitù. Nel *Tractat. II, Cap. 11,* poi si enuncia anco la facoltà di edificare nel fondo del vicino.

Finalmente citiamo il Molitor, *La possess. et les servit.* Paris 1852. *Des servitut. n. 43, pag. 356.* Ivi l' indicato autore tratta il nostro

---

([1]) Sotto il suo nome fu pubblicato un Volume di Dissertazioni, le più singolari del mondo; per esempio quella sui *Muti loquentes* della *leg. 1. Cod. De offic. Praet. Africi, in pr.* (I. 27). E un' altra: *humanae linguae genesis.*

Digitized by Google

argomento nel seguente modo. La *servitus altius tollendi*, facoltà resultante da concessione di servitù, secondo che insegna Muhlenbruch, si effettua in tre casi. Uno è degli usi e regolamenti locali che vietano di alzare le case oltre una certa misura nell'interesse e nei rapporti di vicinanza. Il fatto contrario promesso, chiesto, e concesso, crea la servitù. Che siffatte consuetudini in Roma si avessero viene attestato, fra molte prove, dalla *leg. 12, § 3, 4, e leg. 13, Cod. De aedificiis privatis* (VIII, 4). L'altro caso si può avverare allorchè, oltre il vincolo legale di tenere basso il proprio edificio, si conviene privatamente di non arrivare, fabbricando, nemmeno alla misura permessa dalle leggi. Dato ciò, se colui che soffre questa nuova ammessa servitù se ne scioglie, il diritto che acquista vale per esso un *jus servitutis*. Invero è anche questa, siccome in seguito mostreremo una singolare spiegazione. Vengono richiamate le *Leg. 21, 24* (VIII, 2), e *Leg. 20* (VIII, 3). Ma, come se il Molitor navigasse in mare non sicuro, propone un ultima forma di servitù, la quale consiste attivamente nel diritto di alzare il muro o le costruzioni del vicino. L'autore citato accenna opportunamente a questo proposito l'esempio antico e singolare della casa, la quale per causa di servitù non si può abbassare, allorchè produce una refrazione di raggi luminosi e potenti a pro' di un' altra dimora. *Leg. 17, § 2* (VIII, 2). *Leg. 7* (VIII, 5).

VII.

Non ostante tanta testimonianza che dimostra l'interpetrazione nostra non essere nè nuova, nè spoglia d'autorità, dobbiamo riconoscere che molti altri Commentatori pensano diversamente. Prima delle opportune citazioni contrarie dobbiamo però notare che si trova nel *Comm. del* GLUK, *Traduz. del Brugi, e sue egregie Note* (¹) una forte obiezione alla nostra teorica. Si dice in sostanza che ad essa sta contro il § 2. *Instit. De actionib.* (IV. 6) e dipoi il passo di Teofilo nel punto corrispondente. Il luogo opposto delle Istituzioni venne già da noi riportato ed esaminato. Quindi ora non abbiamo che da ripetere le stesse osservazioni.

(¹) *Opera cit.*, Vol. VIII, Milano 1900, Pag. 189.

Digitized by Google

Cotesto passo delle Istituzioni infatti considera due posizioni *dell' actio in rem.* Nella prima l'attore sostiene di potere alzare *aedes suas.* E certo si suppone lo faccia contro chi non vuole il suo lavoro d'inalzamento. L'azione si asserisce giustamente reale perchè lo scopo di essa è la libertà del dominio, e la dichiarazione del diritto, *come afferma proprio per questo caso* Gajo, IV, 3. Nella seconda posizione, trattasi della negatoria semplicemente. Dove è dunque una servitù dichiarata e consistente nell'*altius tollendi?* Al contrario in ambedue i supposti si esclude dall'attore ogni servitù; sia per la libertà difesa del fondo suo: *aedes suas:* sia per l'azione negativa. Non si procura che di tornare allo stato naturale delle cose contro, forse, una minaccia od una negatoria; ma non sorge alcuna servitù. Intorno a questa letterale interpetrazione, è inutile ogni argomentare che il professore illustre Biagio Brugi, traduttore del Gluk, ha fatto colla sua mente d'acutezza romana al fine di conchiudere che il passo contrasta colla opinione, che è la nostra.

Lo stesso deve dirsi della Parafrasi di Teofilo in questo luogo. Accettiamo pure quel che si dice nel Commento del Gluk e nella versione del Brugi; accettiamo cioè che ivi Teofilo abbia voluto dire: *Confessoria ago .... etiam in servitute aedium*; *veluti si ago dicens jus mihi competere in altum tollendi aedes meas.* L'interpetrazione di questo passo evidentemente non è che questa. Esiste il diritto di alzare l'edificio della casa propria in virtù della realtà di esso diritto, che faccio valere *con una confessoria.* Ora la realtà di un tal diritto, contrario alla pretesa del vicino, derivata da qualunque origine, non è, al solito, che un ritorno alla libertà naturale degli edifizi, e non mai una servitù *altius tollendi,* che non si può nemmen concepire in chi *per il suo jus* eleva il proprio muro come vuole. Si parla, è vero, *di confessoria,* ma mentre alcuno ha già detto che qui inopportunamente si richiama l'*azione confessoria*, può anche da noi spiegarsi questo richiamare la detta azione, senza pregiudicare la opinione nostra. Di fatto è noto che chiunque promuove il giudizio *della confessoria* deve provare l'offesa della sua servitù. *Leg. 10. Si ser. vindicet.* (VIII 5) come nel caso *dell' usufructuarius dejectus.* Ma deve osservarsi poi che la *Leg. 6* § *1* (VIII, 5) offre il caso di semplice contestazione, e non di vero possesso nel convenuto, per quanto in fatto di servitù, diversamente da quello della rivendicazione, qualunque ostacolo, anche senza possesso,

Digitized by Google

effettivo, può dar luogo alla confessoria, che quindi adempie indirettamente anche l'ufficio di negatoria. Per la qual cosa, mentre si deve ammettere che contro ogni dubbio o attentato di qualunque specie, possa aver luogo *la confessoria*, essa non ha per effetto che sostenere il diritto di alzare la mia casa. Or questo evidentemente è diritto di proprietà, non *servitus altius tollendi*, e dalla parte del convenuto è l'obligo di sopportare la naturale vicinanza, poichè non vi è servitù costituita.

VIII.

L' opinione prevalente peraltro, cominciando da Donello e da Cujacio è quella che fa consistere la nostra *servitus* in un diritto pel quale il mio vicino deve sopportare che io alzi la mia casa diversamente dal permesso delle leggi che ne limitano l'altezza; e ciò o per contratto o per prescrizione.

Il Vinnio dopo aver detto nel suo ampio commento delle Istituzioni giustinianee, vol. I, Titolo delle servitù, n. 4, 5, dopo aver detto che Triboniano errò allorquando definì come confessoria l'azione *altius aedes meas tollendi* mentre in sostanza è negatoria, confuta Bachovio, ed opina non essere l'*altius tollendi* una vera e propria servitù per se stessa; conchiudendo poi che in Roma era assegnata una forma ed una precisa altezza agli edifizi, ma si poteva privatamente derogare ad essa. Il che, se era convenuto, ne nasceva una vera servitù attiva dall'altra parte consistente nel far soffrire a questo vicinante per patto, la maggiore altezza della mia casa e l'oscurità conseguente delle sue finestre. 7g

Notevoli poi ci sembrarono a questo proposito le note del Claseno. Petri Claseni Lovaniensis, *De controversa servitut. materia*. Lovanii, 1622. *Conclusio VI*. Questo vecchio scrittore, comincia il suo studio relativamente al nostro punto, dal citare altri che lo precedettero; per esempio il Vesembecio e il Corasio: dipoi fa la critica della Glossa, e la compie con queste parole: *Ex quibus intelligitur quam difficilis sit hic articulus*. Scendendo alla sua opinione notiamo che egli la fonda sul fatto di leggi e usi romani imponenti modo e forma speciale agli edifizi, purchè il vicino non consenta a taluno di oltrepassare quei limiti:

Digitized by Google

nel qual caso nasce un acquistato *jus tollendi, quod non libertas sed vere et proprie erit servitus.* Quindi può aver luogo l'azione confessoria contro il vicino che dipoi ponga ostacolo a questo convenuto *jus tollendi.*

CRISTOPHORI RICCI, *Vindiciarum juris* Cap. XIV, *in Everardi Ottonis Thes. II. Trajecti ad Rhenum 1733.* Il Ricci in questa lunga sua dissertazione ricorda la magnificenza delle case di Roma pure notata dal Donello e dal Fabro, e la misura di altezza degli edifizi, stabilita da molte leggi imperiali. Dice poi il Ricci: *si vicinus istas mihi carceres aperiat;* e dopo questa concessione a me vieti l'inalzamento, io posso sperimentare la confessoria *ut patiatur me altius tollere quia semel id placuerat.*

Avvi, fra tante memorie di scrittori, anche quella di GOLTLIEB GERHARDI TITII, autore di una monografia *De servitute faciendi,* ove al n. 38 si dice: *Esemplum servitutis faciendi potest esse in servitute altius tollendi,* e vi si richiama l'opinione di Carpzovio.

Nè possiamo tacere di SCHRADER EDUARD, e del suo stupendo lavoro intorno alla edizione ed alle illustrazioni delle Istituzioni Giustinianee. Egli, annotando il già citato § 2. *De actionibus,* riflette che, seguendo per analogia quel che espone Teofilo II, 3, 1, si ottiene la vera specie della servitù in discorso, la quale analogamente può asserirsi consistere nel diritto concesso contro l'impedimento legale di alzare le case; impedimento peraltro poco osservato giusta le testimonianze di Giovenale, di Valerio Massimo, e in specie della leg. 1, § 17. *De Operis nov. nunciat.* (XXXIX. 1). Un'avvertenza però posta dall'Autore dei Commenti soggiunge: se la servitù nostra si oppone alla *servitus altius non tollendi,* non si può ammettere *una nuova servitus creata,* ma solamente la restituzione alla pristina libertà.

In ELVERS, *Servit,* pag. 65 e 345 viene insegnato che la servitù nostra non rappresenta altro che la costituzione di una servitù allo scopo di abolirne altra di contrario contenuto; costituzione che smarrì ogni significato col venir meno della *in jure cessio:* ma la servitù restò per se sola. *Appendice del traduttore italiano del Gluk* loc. cit. pag. 249. Milano, 1900. 9g

DEMANGEAT, *Cours element. de dr. romain,* vol. I, pag. 495. Paris, 1866. Egli espone l'avviso del Pothier, il quale crede che i giureconsulti con questa forma di servitù si riferiscano a quei proprietari

Digitized by Google

che in seguito a patti con i vicini inalzano la loro casa contro la misura degli Statuti locali. Al Demangeat pare difficile peraltro che essendo stati emanati in Roma ordinamenti edilizi siffatti, fosse poi permesso ai privati di pattuire il contrario. Quindi egli opina che la *servitus altius tollendi* consista nel diritto acquistato da un proprietario di elevare la sua casa sottoposta all' altra *servitus altius non tollendi;* e rammenta il caso, contemplato ad altro effetto *dalla leg. 26, pr. De except. rei judicatae* (XLIIII. 2).



ACCARIAS, *Precis de dr. com.,* vol. I, Paris, 1886, pag. 216. Ivi si dichiara non esservi davvero dubbio che il padrone della casa abbia il diritto di alzarla quanto vuole o quanto può. Si può peraltro supporre che si soffra dal medesimo una *servitus altius non tollendi* di valore assoluto, o fino ad una certa altezza. Ove avvenga che per nuovi patti si renda lecito il sopra edificare anche al di là di quella misura, ciò produce una servitù diversa dalle altre per la quale il fondo serviente dapprima, ora diviene dominante, e quello già dominante diviene obligato a soffrire.

L' Accarias, in questo luogo pone una bella Nota. Nella quale si ammette storicamente che in Roma erano pubblicati e ordinati dei limiti all' altezza degli edifici, siccome ne danno prova *la leg. 1, § 17. De oper. novi nunciat.* (XXXIX. 1), e *la leg. 1, Cod. De aedificiis privatis* (VIII. 10) e la testimonianza di TACITO, *Ann.* XV, 42, e di altri scrittori. Cotesti Regolamenti peraltro, dice l' Accarias, erano per loro natura d' interesse pubblico: onde parrebbe non si potesse convenire con patti privati del contrario. Ma non è permesso dissimulare che negli ultimi tempi della giurisprudenza romana si rendesse lecito il sottrarsi ai medesimi. Almeno sembra che ciò derivi *dalla leg. 12, § 1, 4. Cod. De aedificiis privatis* (VIII. 10).

Il DOVERI, *Istituzioni di dir. rom.* Firenze, 1866. Vol. I. *Servitù urbane.* § 153, e il SERAFINI, nelle sue *Note alle Pandette tradotte dell' Arndts.* Vol. I, § 185, ove si cita anche il Vangerow § 342, dichiarano che la spiegazione più probabile della oscura servitù sta nel supporre gli Statuti locali per l' elevazione delle fabbriche, al contrario dei quali, essendo ciò, per consuetudine permesso, si edifica una casa, e si fa quindi nascere il diritto *altius tollendi*, che per il vicino dà luogo ad una servitù passiva.

Digitized by Google

Il De Crescenzio, *Sistema del diritto civile romano*, vol. I, par. 2, pag. 526, Napoli, 1869, offre agli interpetri un nuovo concetto della servitù in discorso. Egli sostiene che l'*jus altius tollendi* si adatta alla estinzione parziale di una servitù. Poichè questa non si può parzialmente acquistare nè perdere, altro mezzo non ci è che una nuova servitù contraria, che è quella in discorso.

Puchta, *Corso delle Istituzioni. Trad. ital.* § 253, Napoli 1854. Ecco come questo scrittore spiega il dubbio. La *servitus altius non tollendi*, come altre, può essere modificata: ponete col permesso di alzare fino a venti piedi. Ciò non può avvenire con la rinuncia ad una parte della prima servitù, attesa la indivisibilità della medesima, ma può avvenire colla costituzione di una servitù nuova, per la quale il fondo dominante diviene servente, in quanto soffre il muro vicino più alto.

Contardo Ferrini, sempre da noi compianto dopo la sua morte, sia per la nostra amicizia, sia per la perdita che fece la scienza, disse nel suo compendio delle *Pandette*, Milano, 1906, *n. 375*. Ove osti la forma e lo *status* non si può aprir finestre se non acquistando una *servitus luminum*, come nel caso inverso può acquistarsi una *servitus luminibus officiendi*. Analogamente si spiegano l'*jus altius tollendi, stillicidii non avertendi, etc.* E in nota lo stesso Ferrini aggiunge: meglio è pensare alla *Vetustas* indicata nei testi, che non a presunte Ordinanze.

Finalmente vogliamo qui citare, quasi in riassunto delle opinioni esposte, Arrigo Dernburg della Università di Berlino, e il suo *Corso di Pandette, Vol. I. Trad. ital.* Torino 1907, § *241*. Egli così si esprime: Invano si cerca una spiegazione dei giuristi romani. I moderni hanno opinioni differenti. Vi sono due teorie. Una che la liberazione della *servitus altius non tollendi* sia stata concepita dai romani, non come una vera liberazione, ma come nuova e inversa servitù. L'altra, quella dal Dernburg stimata esatta, che, essendovi nei Municipii romani molte Ordinanze edilizie, anco in favore dei privati, circa all'altezza delle case; ove alcuno ottenesse di fabricare al di sopra del limite, un tal contro diritto sarebbe appunto l'*altius tollendi e il luminibus officiendi:* vere servitù le quali sorgevano per contratto o per usucapione.

Digitized by Google

IX.

La nostra teoria non ammette siffatte interpetrazioni dell'antico istituto: onde, tornando a quanto avevano detto alcuni giureconsulti, i quali furono da noi citati, preferiamo il concetto loro che la *servitus altius tollendi* rappresenti proprio il diritto acquistato di fabricare sull'altrui edifizio, parete, o colonna, per qualche nostra speciale utilità.

Invero lo stesso Dernburg esaminando le due spiegazioni, che sono anche oggi in maggior voga, viene in nostro ajuto. Di fatto dichiara, quanto alla prima teorica, che è quella che sostiene la liberazione di un antica servitù *altius non tollendi*, essere stata concepita, non come una liberazione, ma come la creazione di una servitù nuova e inversa; vale a dire una *servitus altius tollendi*, egli dichiara ed avverte, non corrispondere essa al principio romano, pel quale la servitù limita veramente la proprietà, ma nulla sottrae definitivamente ad essa. Anche dal punto di vista pratico, il sommo giurista aggiunge, produrrebbe equivoco il trattare come una servitù il diritto del proprietario del fondo, circa al fabricare come vuole, solamente perchè una volta ci fu una servitù opposta. Analogamente a questo caso *la leg. 1, § 28. De usurpat.* (XLI. 3.) decide: *Cum tibi servitutem deberem, ne mihi, puta, licere altius aedificare, et per statutum tempus altius aedificatum habuero, sublata erit servitus.*

Di siffatta interpetrazione adunque è ben certo che non si può tener conto, benchè sostenuta dal Vangerow e dal Keller (1). Ma vi è la seconda che è bene accolta dal Dernburg, quella cioè del contro diritto accordato privatamente di fabricare o alzare al di là della misura delle Ordinanze edilizie. Allora nascerebbe *la servitus altius tollendi.* Contro questa spiegazione che si vede ammessa da molti, vuolsi da noi mostrare che essa pure riesce contraria ai principii più certi del diritto nostro. E perchè poi non è in nessun modo e in nessun luogo formulata dalle leggi, non può essere facilmente interpetrata o accettata. Infatti le nostre regole statuiscono che cessata, rinunziata, annullata una servitù di diritto privato fra il padrone del fondo dominante e quello del fondo

---

(1) Per il primo Vol. I. § 342. Nota 3. Per il secondo, *Pandette*, § 173. Vedi DERNBURG, *loc. cit.*

Digitized by Google

serviente, ne risulta la piena libertà di questo, nè alcun valore resta alla servitù antica, sia pure spenta per patto o per qualsivoglia altra circostanza.

In realtà, rispondendo al Dernburg, ed agli altri che consentono nella sua opinione, ci par giusto di osservare ancora che se pur vi erano nei Municipii romani dei Regolamenti locali, che in favore dei vicini di casa, fissavano l'altezza degli edifizi, allora potevano nascere degli opposti diritti, che erano *altius tollendi,* o altri: ma quali erano questi diritti? Evidentemente per colui che pattuiva col vicino di non alzare finchè il Regolamento permetteva, era una *servitus altius non tollendi:* per colui invece che pattuiva di alzare al di là era un abolizione di servitù ed un acquisto di libertà o totale o parziale come *nella leg. 26* (XLIV. 2).

Col sussidio di queste regole assolute si toglie facilmente di mezzo siffatta opinione, professata da molti romanisti. L'opinione cioè, veramente immaginosa, di coloro, i quali ricordano le antiche Ordinanze romane che limitavano l'altezza delle case, forse anche in prò dei privati; il perchè, come dicemmo, quando si conveniva lecitamente, ponete mediante un prezzo, di alzare anco al disopra della misura fissata dall'Ordinanza, ne derivava un soffrire del vicino, ossia un *jus luminum obstruendorum* contro di lui, ossia una *servitus.* Se non che per esso ciò non consiste certo in un *altius tollendi,* e per l'altro consiste invece in un acquisto di libera proprietà. Il Dernburg. a sua giustificazione invoca l'analogia *della leg. 2, § 10. De aqua et* (XXXIX. 3.) *e 8, § 7. Si servitus vindicet.* (VIII. 5) *e 1, Cod. De servit.* (III. 34). La prima di dette leggi propone questo dubbio. Il tuo fondo serve a quello vicino e ne riceve le acque, non corre l'azione *aquae pluviae accendae* se non ne è grande e immoderato il danno. Dal che viene, dice Labeone, che se invece alcuno ha concesso apertamente un vero e privato diritto al vicino di mandare tutte le acque nel nostro fondo non può adoperare la detta azione, perchè è nata la servitù.

Apertamente questo è un nuovo patto ed una nuova servitù. Ed appunto perchè trattasi di una servitù nuova il caso non ha che fare colla libertà ottenuta di alzare, contro alle Ordinanze il proprio edifizio. Là si crea una servitù. Qui si ottiene libertà, dirimpetto alla quale non vi è servitù, ma lo stato ordinario delle cose.

Digitized by Google

Si può anco aggiungere che forse si voleva citare il § 3, della stessa legge, ove si suppone l'ordine della publica Autorità per alcune Opere dalle quali deriva il danno delle acque. Allora di nuovo si dice che manca l'azione. Ma anche in questo fatto non vi è trasformazione di servitù, come si pretende. Trattasi *di una limitazione di dominio per publica utilità come nella leg. 23 pr. eodem.*

Circa alla seconda delle leggi ora citate può osservarsi lo stesso, in quanto vi si tratta di *un fumo o vapore grave* che a titolo di speciale e nuova servitù si può fare da altri soffrire mediante *un cuniculum.* È servitù nuova. La terza legge richiamata è ancor più delle altre fuori della questione che si tratta. Eccola. Se alcuno costruì diversamente dalla forma antica dell'edifizio, e nocque alla luce delle tue finestre, tu puoi reclamare e procedere avanti al giudice; il quale esaminerà se vi sono servitù, o se vi è la consuetudine del lungo tempo. Esaminerà se vi sono: ma intanto non si sa se ci sono. Niente altro dice la legge; nè possiamo andare al di là di essa.

A noi parve sempre strana infine la spiegazione della *servitus altius tollendi* che si fonda sulle leggi romane, riguardanti l'altezza degli edifizi, e sul patto, supposto lecito, di alzare al di sopra di quella misura, oppure sulle speciali concessioni convenute nuovamente fra le parti interessate quando già esiste *una servitus altius non tollendi.*

Veramente le Ordinanze edilizie in Roma, circa l'altezza degli edifizi, e il numero dei piani sovrapposti delle case case ci furono ([1]). Ma non è proprio dei giureconsulti romani l'argomentare una servitù nuova, quasi tacita, senza che mai, nè i giureconsulti, nè i Compilatori l'abbiamo accennata. In verità questa non sembra che una ingegnosa trovata degli interpetri.

Ed inoltre è da ricordare che dove si toglie la servitù, subentra non una padronanza sull'altrui fondo, ma la libertà per il nostro; e se la diminuzione di una *servitus altius non tollendi* vien convenuta mediante patto o stipulazione, ciò per diritto romano significa che l'antica servitú indivisibile è distrutta, ed una nuova ne è fondata. La quale si prova colla stipulazione che per se sola vale a costituirla *ex integro.*

([1]) Si riferiscono ad esse *la leg. 1. Cod. De aedif. priv.* (VIII. 10) e la *leg. 1,* § 17. (XXXIX. 1) Quelle che conosciamo sono dei tempi d'Augusto e di Nerone. STRABON. V. 3, 7. TACIT. *Annal.* XV, 42.

Digitized by Google

La *leg. 30* (VIII. 2), ne dà un analogo esempio: *Si quis aedes, quae suis aedibus servirent, cum emisset traditas sibi accepit, confusa sublataque servitus est, et si rursus vendere vult, nominatim imponenda servitus est: alioquin liberae veniunt.* L'immaginare che colui che per patto lecito alza la sua casa contro la misura dei regolamenti, costituisca una servitù dominante contro il vicino, mentre non fa che tornare alla libertà naturale di proprietario, è una idea di sicuro al diritto romano non conforme.

Vi sono di più contro l'opinione oggi pur troppo da molti mantenuta, due osservazioni già esposte in una Nota dell'Accarias ([1]). In primo, così egli osseva, luogo non è cosa facile l'ammettere che certi Regolamenti d'Augusto, di Nerone, di Trojano, di Zenone, dei quali parlano gli storici Svetonio, Tacito, Strabone, e altri, per la loro indole, d'ordine publico, si potessero alterare dai privati. Nessun lo dice; ed almeno la loro inviolabilità doveva essere rigorosa al tempo della loro emanazione. In appresso *le leggi 10 e 12. Cod. De aedificiis privat.* (VIII. 10) forse lo fanno supporre: ma all'epoca di queste leggi, di una *servitus altius* non si parlava più. In secondo luogo (e questa è osservazione la quale par decisiva) la servitù in discorso appartiene all'epoca classica della giurisprudenza romana, allorquando l'abolizione dell'*ambitus* e la superedificazione era entrata nell'uso. Al tempo di Gajo, come sappiamo, vi era col semplice nome *servitus altius tollendi.* Ora se egli l'avesse compresa come una trasformazione di altra servitù, o come derivante da patti contrari a publiche Ordinanze non lo avrebbe taciuto, e, più specialmente, come già notammo, non avrebbe insegnato ([2]) che anco questa servitù *in Italicis praediis* ha d'uopo di mancipazione e di *cessio in jure:* due istituti i quali non consentono nè la detta trasformazione di servitù, nè la violazione di leggi di ordine publico. Come si farebbe in tal caso una vera *cessio in jure* contro al diritto publico?

X.

Per siffatta guisa, tolte di mezzo le immaginose spiegazioni della misteriosa servitù, torniamo, a guisa di riassunto, al nostro concetto già

([1]) Nel luogo richiamato. *Precis. de droit rom. Tom. I.*
([2]) Comm. II. 31.

Digitized by Google

descritto. In una certa epoca a cagione delle sopra edificazioni e dei piani di casa raddoppiati, *la servitus oneris ferendi* ebbe frequenti applicazioni. E fu vera *servitus attiva sull' altrui muro* a vantaggio di chi la otteneva e del fondo proprio. Se ne fa la figura *nelle leggi 3. § 7, Uti possidetis* (XLIII. 17.) e *47. De damno infecto* (XXXIX. 2). E più per una chiara inedificazione nella *leg. 8, § 1. Si servitus vindicetur* (VIII. 5). *Competit mihi actio adversus eum qui cessit mihi talem servitutem ut in parietem ejus tigna immittere mihi liceat supraque ea tigna verbi gratia porticum ambulatoriam facere, superque eum parietem columnas structiles imponere, quae tectum porticus ambulatoriae sustineant.*

Si tratta adunque di vera e propria servitù attiva, che nei testi accettati dai Compilatori non è che *servitus oneris ferendi* perchè di una *servitus altius tollendi* non si parla più. Forse questi ed altri frammenti, venuti dalle Opere delle scuole classiche nella loro interezza ne parlavano: ma al tempo dei Compilatori non si riconosce più una vera e singolare *servitus tollendi.*

Già lo sostenemmo, ed or si ripete. Le Istituzioni Giustinianee *Lib. II, Tit. 3,* facendo l' elenco delle servitù urbane pongono *la servitus oneris ferendi,* e l' *altius non tollendi,* ma non l' *altius tollendi.* Le Pandette poi *nel Lib. VIII. Tit. II. Leg. 2,* che è un frammento di Gajo, annovera fra gli *jura urbanorum praediorum* anco l' *altius tollendi et officiendi luminibus vicini;* ma questo non significa che un atto di libero proprietario, come *nella leg. 10, eodem* secondo la risposta di Marcello. Nella *leg. 21,* poi dello stesso Titolo l' *altius tollere* non vale che il ritorno alla libertà.

Nè in questi frammenti, o in altri si trova più adunque l' *altius tollendi* di Gajo mescolato alla *servitus eundi, aquam ducendi etc.* come una servitù per se stessa esistente collo scopo che tante volte noi abbiamo rilevato. Degli esempi di sopraedificazione, come tante volte avvertimmo, dedotti in leggi degli scrittori classici certo ne abbiamo, come nella *legge succitata 8. § 1.* (VIII. 5) ma col solo titolo *oneris ferendi.* Infatti in questa legge si considera solamente il caso della parete.

Il caso o l' esempio più notevole a questo proposito si mostra nei piani di una casa sovrapposti l' uno all' altro [1]. Avvi eziandio l' esem-

---

[1] *Contignationes.* Vedi sopra.

Digitized by Google

pio del *Coenaculum*, che era l'ultimo piano della casa per i ricchi; il quale, se dipendente dal diritto di un terzo, offriva, secondo le Pandette una *servitus oneris ferendi* (¹). Almeno fu così quando si cominciò a permettere in Roma di alzare le case anche per opera di terzi, come nella legge citata in nota. Invero *il quasi dominus* non può essere che un terzo il quale, o per lavoro proprio, permesso dal padrone della casa, o per compra, è venuto nella condizione di chi gode dell'altrui servitù *oneris ferendi*. Su ciò peraltro torneremo in appresso.

XI.

Or come accadde questa trasformazione d'instituti? Contardo Ferrini ci dice. A proposito dei piani sopra edificati di una casa (²), che nel diritto comune si ritenne il proprietario di tutto l'edificio da una parte, e i possessori dei piani dall'altra come godenti *jure servitutis*. Il che peraltro non fu ammesso da molti scrittori, i quali considerarono specialmente la estensione dei diritti dei quali può usare il padrone di uno dei piani di una casa. Infatti, tornando al diritto romano, noto è a tutti che la proprietà fondiaria non era divisibile che a piani verticali. Di qui il diritto assoluto di accessione, in virtù del quale il proprietario del suolo, lo è pure di qualunque costruzione, piantagione od opera fatta sopra o al di sotto del suolo stesso: *quidquid solo plantatur vel inaedificatur solo cedit.*

In seguito di tempo per altro fu riconosciuto meglio questo ampio godimento a chi aveva fatte le nuove costruzioni; prima con carattere di diritto personale, dipoi anche con carattere reale. Il che naturalmente si doveva avverare nei casi nei quali la estensione e l'importanza dell'opera richiedeva, come per i piani delle case sovrapposti l'uno all'altro, una occupazione notevole di superficie.

Questa istoria o trasformazione d'istituti accadde certamente, non solo nel diritto comune, secondo il detto del Ferrini, ma nello stesso diritto romano puro: onde si spiega e si comprende come nell'epoca Giustinianea, mentre si tratta spesso d'*immissum*, di *oneris ferendi*,

---

(¹) *Leg. 3*, § 7. *Uti possidetis* (XLIII. 17). CAEPOLLA, *De servit. Cap. XL.*

(²) FERRINI e PULVIRENTI, *Delle servitù prediali*. Nel Diritto civile italiano per cura del prof. FIORE. Vol. I. n. 321. pag. 597. Napoli 1908. CAEPOLLA *loc. cit.*

Digitized by Google

della colonna, di *paries communis* sotto varie forme (1) non si tien più conto dell' antica *servitus altius tollendi:* la quale nei casi importanti, come quello del Cenacolo, o dei piani di casa, era stata di già sostituita dal diritto di superficie. Forse furono le dottrine bizantine, delle quali tanto si giovarono i Compilatori delle Pandette, che introdussero questa novità di concetto giuridico.

Notevole cosa è che di questo s' incontra un apertissimo segno nelle stesse Pandette. *Leg. 3, § 7. Uti possidetis* (XLIII. 17) di Ulpiano. Ivi sono queste parole: *Sed si supra aedes quas possideo, cenaculum sit in quo alius quasi dominus moretur, interdicto uti possidetis me uti possit Labeo ait, non eum qui in cenaculo moretur, semper enim superficiem solo cedere. Plane si cenaculum ex publico aditum habeat, ait Labeo non ab eo possideri etc.* Dopo di che ivi non si tratta che dell' interdetto di superficie. É stato disputato il *quasi dominus*, se sia o no un *superficiarius*. Noi lo crediamo tale perchè ove non si riconoscesse di questa qualità giuridica, non si potrebbe spiegare il passo vicino: *semper enim superficiem solo cedere,* e il resto della legge esposta. Infatti nel secondo esempio la cosa è ancor più chiara. Si tratta certo di sopra edificazione di un piano di casa, dove non si osserva la *servitus oneris ferendi,* ma il possessore si chiama *superficiarius.*

La mutazione giuridica peraltro di ciò che sarebbe stato una volta l' *onus ferre* o in certi casi l' *altius tollere,* in un diritto di superficie si vede chiara in alcune Costituzioni del Codice Teodosiano e del Codice Giustinianeo.

Nel primo dei detti Codici si può osservare *la Costit. 9. De operib. publicis* (XV. 1), ove è detto: *Comperimus super Ergasteria pubblica..... plerosque sibi domos extruxisse.* Le case sono conservate a titolo di superficie, perchè nel mirabile commento del Gottofredo la legge stessa è intitolata: *De superficie seu superstructis a privatis super Ergasteriis publicis Alexandriae* (2).

Vuolsi richiamare anche la Costituzione 52 dello stesso Titolo e dello stesso Codice. *Quia plurimae domus cum officinis suis in porti-*

(1) Ad esempio vedasi la *leg. 52, § 13. Pro Socio* (XVII. 2).

(2) Questo titolo della Costituzione manca nella edizione del detto Codice curata dall' Haenel, e in quella del Mommsen.

Digitized by Google

cibus Zeuxippi esse memorantur, reditus memoratorum locorum pro quantitate quae placuit, ad praebenda luminaria et aedificia ac tecta reparandae gratia urbis hujus lavacro, sine aliqua jubemus excusatione conferri. La prestazione di cui quì si tratta non è certamente che la pensione o il canone o il salario a titolo di superficie come si dice *leg. 1* e *5. Cod. Iust. De locat. praed. etc.* (XI. 70).

Per il Codice Giustinianeo sarebbero da farsi attre osservazioni suggerite da casi particolari o dalla celebre legge di Zenone. *Cod. leg. 12* (VIII. 10) ma rammentiamo soltanto la *leg. 1. De aedificiis privatis* (VIII. 10) *Et Balneum, ut desideras, extruere, et aedificium ei superponere potes: observata tamen forma* etc. E ciò per segnalare le frequenti sopraedificazioni; le quali, se venivano ottenute da un terzo davano luogo senza dubbio a un diritto di superficie.

Invero è noto che il *gius* di superficie poteva aver luogo anche sopra un piano dall'edifizio, e ne è prova la omai notissima *leg. 3.* § *7. Uti possidetis* (XLIII. 17) ove, nel caso *Si supra aedes quas possideo cenaculum sit*, si parla di *superficiarii* (1)

E veramente è stato da qualche scrittore acutamente osservato che la regola dell'accessione *solo cedit*, e quindi della *servitus oneris ferendi*, andò a poco a poco perdendo terreno nell'accettazione dei giureconsulti, convertendosi in una superficie, con un canone, ed una indipendenza di diritto, tale quale si scorge nelle leggi sopra citate, e specialmente nelle *domus*, che certo sono di dominio separato, costruite e permesse sopra gli ergasteri o le taberne mercenarie.

Siffatto avanzamento o svolgimento del diritto si fece forse, come già supponemmo, nel diritto bizantino. Ne abbiamo notato qualche segno anche nelle Pandette; ma mentre si può dubitare dell'alterazione di alcuni testi, o della confusione dei medesimi, non è lecito il dubbio di quel che sosteniamo; cioè dell'antica *servitus altius tollendi* affatto trascurata negli ultimi tempi, e sostituita per le inedificazioni, certo le più estese, dal diritto di superficie (2).

---

(1) Coviello, *Della Superficie. Archiv. giur.* Vol. XLIX. Pag. 60.

(2) È cosa opportuna raccomandare a questo proposito uno scritto del Lucci, *Del dir. di sup.* Par. II. *Archiv. giur.* Vol. LII.

Digitized by Google

XII.

Noi diamo termine a questo studio o a questa interpretazione dell'antico diritto romano, con una breve Nota di diritto moderno. La quale viene provocata da un diritto d'inalzamento o, come ora si dice, di sopralzamento di edifizi, di che si suol trattare da qualche scrittore di giurisprudenza nella parte delle servitù prediali ([1]). L'argomento oggi ha acquistato una speciale importanza per due ragioni; meritevoli certo di considerazione, sulle quali però noi non ci tratteniamo in questo scritto, che è semplicemente uno studio di diritto romano.

Le due considerazioni di fatti moderni delle quali vuolsi qui dare un cenno sono le seguenti. In primo luogo è facile cosa il comprendere che negli usi e costumi dal tempo nuovo nostro una convenzione fra i vicini di operare l'uno sull'edifizio dell'altro, sicchè ne venga proprio *un oneris ferendi*, od una *superficie* secondo la importanza del lavoro, può trovarsi più opportuna che una volta. Vi sono, è vero, molte servitù publiche, o limitazioni di proprietà, le quali provvedono a publiche necessità: ma vi possono essere anche servitù private, a particolari interessi rivolte. Un Parafulmine permesso e consentito dal vicino sul proprio tetto a utilità dell'altro vicino o d'un Istituto scientifico, l'esempio immaginato dal Sacchi di canali per mandar fuori fumo o vapore portati, murati o alzati a comodo nostro sul prossimo tetto per servire ad una impresa industriale; forse un'alta muraglia che otteniamo di fabricare noi stessi sull'altrui fondo per apporvi avvisi ed iscrizioni commerciali, ove una causa perpetua o lunghissima si possa riconoscere; e non si vada contro il savio concetto *della leg. 8. Dig. De servit.* (VIII. 1.); una stanza o terrazzo per scientifiche osservazioni: sono esempi di questa servitù. Nè dipoi si possono mai determinare le forme che a questo proposito l'industria moderna, la scienza, l'esperienza, e il bisogno degli individui può inventare, per le quali la *servitus altius tollendi* abbia la sua prova. Nel nostro Codice possiamo notare un luogo ove si tratta proprio d'inalzamento in confronto di due privati che in ciò hanno interesse diverso. Sono gli art. 553. e 554. e 555 ([2]) che trattano di questo

---

([1]) Sacchi, *Servitù prediali.* Vol. II. Torino: 1904. Pag. 932.

([2]) De La Ville, *Trattato sintetico delle Servitù Prediali.* Vol. III. Napoli 1911. Cap. IV e Cap. XI.

Digitized by Google

caso d' inalzamento del muro comune il quale può chiaramente esser causa di *altius tollendi* o di una *servitus oneris ferendi*. Ci sembra questo proprio il caso nostro: imperocchè se, giusta l' art. 555, il vicino non acquista la comunione della parte nuovamente elevata, resta questo, che egli soffra sulla comproprietà che gli spetta, una attiva *servitus altius tollendi*, o meglio una *superficies*, che è un vero diritto consentito dalla legge con gli obblighi dell' art. 553.

Fuori del caso dell' art. 555 la *servitus altius tollendi*, date le altre circostanze degli altri relativi articoli, riesce evidente, ed è concessa al privato espressamente dalla legge. Che poi, ciò nonostante, si tratti di servitù, lo ha detto più volte la giurisprudenza (1) sebbene sia una servitù *oneris* o sia piuttosto una *superficies* consentita dall' altro comproprietario del muro comune sulla sua parte ideale.

La questione dei piani diversi di una casa, della quale abbiamo pur sopra fatto cenno oggi è trattata in un modo diverso dall' antico. Ormai vale il principio della proprietà separata e indipendente del piano di casa, e solamente son poste nei Codici delle regole di proporzione e di equità per le spese che riguardano tutto l' edifizio; ma non si tiene alcun conto delle servitù o della superficie, che pur vengono ad effettuarsi, e che possono, a modo di esempio, divenir ragione di un prezzo maggiore o minore.

La seconda considerazione, giusta il diritto moderno, della facoltà di sopra edificare, può dipendere dai Regolamenti Edilizi che i Comuni oggi hanno il dovere di publicare. Dai medesimi nascono molte servitù publiche o limitazioni di proprietà (2). Per esempio per loro mezzo si possono, all' uso romano antico, limitare le altezze ed elevazioni delle case, o stabilire le distanze, dirimpetto ad altre, e provvedere con Ordinanze o con regole imposte perfino al publico decoro e al publico ornamento.

Il Regolamento edilizio per altro ha una propria natura per cui si distingue dalle servitù così dette legali, e dalle servitù private; e servitù non sono certo, ma semplici limitazioni di proprietà, quelle forme che, per il suo scopo, esso impone.

---

(1) Vedi *Giurisprudenza sul Cod. civil.* Milano 1911. Vol. II all' art. 554. 555.
(2) Sacchi, *op. c.* loc. cit.

Digitized by Google

V. TANGORRA

PROFESSORE ORDINARIO NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

CONTRIBUTO ALLA TEORIA DELLE TASSE

PRINCIPII FONDAMENTALI DELLA DOTTRINA

Digitized by Google

Digitized by Google

LE TASSE (¹).

I.

TEORIA GENERALE.

1. — L'azione della pubblica amministrazione può manifestarsi in confronto di tre ordini di fatti: in confronto, cioè, di rapporti di vita collettiva, con riflessi sulla vita individuale; di rapporti di vita individuale, che interessano direttamente e immediatamente la vita collettiva; di rapporti di vita individuale, che interessano indirettamente, e spesso mediatamente, la vita collettiva.

In quanto l'azione amministrativa si svolge in relazione al primo ordine di rapporti, essa risulta diretta a soddisfare bisogni collettivi, e fa luogo, da parte dell'autorità, alla prestazione di servigi di utilità generale; in quanto, invece, si svolge in confronto degli altri due ordini di rapporti, si manifesta con prestazioni o servigi *speciali*, i quali

---

(¹) Per farsi un'idea della estensione diversa che è stata data al concetto di *tassa* e del modo come tale concetto venne a grado a grado delineandosi, si veggano: RAU, *Grunds. d. Finanzwissenschaft*, 5.ª ed., I, § 95-105; v. JACOB, *Die Staatsfinanzw.*, 1821, I, § 321-323, 687-689; v. STEIN, *Lehrbuch d. Finanzw.*, 3.ª ed., I, p. 269; FULDA, *Lehrbuch d. Finanzw.*, § 132 e segg.; v. MALCHUS, *Handbuch d. Finanzwiss.* 1830, I., § 31, 63, 64; I. G. HOFFMANN, *Die Lehre von den Steuern*, 1840, p. 22, 417 e segg.; UMPFENBACH, *Lehrbuch d. Finanzw.*, 2.ª ed., I, § 22-24; E. PFEIFFER, *Staatseinnahmen*, I, parte V, p. 294-351; C. v. HOCH, *Die öffentlichen Abgaben und Schulden*, 1863, § 4, 33, 34; LASPEYRES, nell'articolo *Staatswirthschaft*, nel dizionario di *Bluntschli* e *Brater*, 1867, X, 95; BERGIUS, *Lehrbuch d. Finanzw.*, 2.ª ediz., § 39, 49; EISENHART, *Die Kunst der Besteuerung*, Berlin, 1868, p. 59 e segg.; A. HELD, *Einkommensteuer*, Bonn, 1872, p. 5 e segg.; MAURUS, *Die Moderne Besteuerung*, Heidelberg, 1870, cap. V; C. WALCKER, *Die Selbstverwaltung des Steuerwesens*, Berlin, 1869, § 2; F. J. NEUMANN, *Die progressive Einkommensteuer*, Leipzig, 1874, cap. 2 e 3; WAGNER,

Digitized by Google

però interessano anche l'ente collettivo, com'è provato dal fatto stesso dell'intervento della pubblica amministrazione ne' rapporti a cui que' servigi si collegano. Ma la misura e il modo, in cui tali servigi speciali interessano l'ente collettivo, differiscono secondochè i servigi concernono il secondo o il terzo ordine di rapporti accennati: l'interesse della collettività è maggiore trattandosi dei rapporti del secondo ordine, e perciò, benchè l'attività amministrativa si concreti in prestazioni speciali nell'un caso e nell'altro, pure la natura di tali prestazioni, e gli effetti loro rispetto all'ente collettivo, risultano differenti a seconda che quelle si riferiscono all'uno o all'altro ordine di rapporti.

Il principio delle *tasse* ha per suo campo quelle *forme* dell'attività amministrativa e dei pubblici servigi, che si riferiscono al secondo dei ricordati ordini di rapporti, cioè ai rapporti di vita individuale che interessano *direttamente* e *immediatamente* l'ente collettivo; invece, agli altri due ordini di rapporti, si riferiscono rispettivamente il principio dell'*imposta* e quello della *pubblica impresa*.

L'azione amministrativa, adunque, può anzitutto riguardare esclusivamente rapporti di vita collettiva, come tutti quelli che si attengono alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione generale, ecc. Ma anche in tal caso essa si manifesta con riflessi sulla vita individuale, inquantochè le prestazioni, cui fa luogo, oltrechè *collettivamente*, giovano *singolarmente* ai cittadini, perchè ognuno di questi si avvantaggia, p. es., da' servizi

Scienza delle finanze, in Bibl. dell' econ., serie III, vol. 10.°, parte I, libro 2, § 3, e parte II, libro 3, cap. I; ROSCHER, *System der Finanzw.*, 4.ª ed., 1894, Stuttgart, 1889; EHEBERG, *Finanzw.*, 3.ª ed., Leipzig, 1908; VOCKE, *Die Grundzüge der Finanzw.*, Leipzig, 1894, 3, Abschn., cap. I; CONRAD, *Grundriss der Pol. Oekonomie*, III, Th., *Finanzw.*, Jena, 1906, p. 139, e seg.; SCHALL, *Le tasse*, in Bibl. dell' econ., serie III, vol. XIV, parte 2ª; v. HECKEL, *Lehrbuch der Finanzw.*, Leipzig, 1907, 2, Buch, § 3; DE PARIEU, *Traité des impôts*, 1866-67, 2.ª ed., III, 165; BÉSABROSOFF, *Impôts sur les actes*, in *Mémoires de l'Académie de St. Pétesburg*, n. 1, 1866 e n. 2, 1867; PLEHN, *Introduction to public finance*, 2.ª ed., 1906, parte II, cap. II; BASTABLE, *Public finance*, terza ediz., 1903, libro 2, cap. I; A. SELIGMAN, *The classification of public revenues*, in *Essays in taxation*, 1895, p. 165 e segg. Dei nostri: L. COSSA, *Primi elementi di scienza delle finanze*, 1899, p. 57 e seg.; G. ALESSIO, *Saggio sul sistema tributario in Italia*, Torino, 1887, I, cap. 2; FLORA, *Manuale di scienza delle finanze*, Livorno, 1912, quarta ed., pag. 164 e segg.; GRAZIANI, *Istituzioni di scienza delle finanze*, 2.ª ed., 1912, pagine 264-269; G. DE FRANCISCI-GERBINO, *Le tasse, ecc.*, Palermo, 1910; RICCA-SALERNO, *Manuale di Scienza delle finanze*, Firenze, 1890, pag. 137 e seg.; lo stesso, *Le entrate ordinarie dello Stato*, nel *Trattato generale di diritto amministrativo*, diretto da V. E. ORLANDO, vol. IX.

Digitized by Google

della sicurezza generale, dal buon organamento dell'amministrazione della giustizia, ecc. Tuttavia, tali prestazioni hanno questo di caratteristico: che sono fatte alla collettività, e non a singoli individui, sicchè l'attività amministrativa, da cui promanano, *mai si individualizza;* ogni rapporto, che da quelle risulta o è generato, concerne l'universalità dei cittadini, e non cittadini singoli.

Ma la vita sociale, oltre i rapporti di vita collettiva, genera, e in numero forse maggiore, rapporti di vita *individuale*. Questi possono concernere *esclusivamente* la vita individuale, ed in tal caso non fanno luogo, da parte dello Stato, ad altra attività oltre quella che potremmo chiamare « *di protezione generale* »; oppure sono rapporti di vita individuale, con riflessi più o meno accentuati sulla vita collettiva. Quando trattasi di quest'ultima specie di rapporti, lo Stato non si accontenta di farne oggetto semplicemente della sua attività di protezione generale, come nel primo caso, ma li fa anche oggetto di una protezione *speciale,* cioè di un'attività amministrativa per essi propria, riportandoli così, in tutto o in parte, nella sfera di competenza della pubblica amministrazione. In riguardo a singoli rapporti di vita, adunque, si svolge un'attività amministrativa, la quale, appunto perchè non è più quella di protezione generale, assume la forma di *prestazioni speciali;* in altri termini, l'attività predetta, caso per caso, si *individualizza* in confronto dei subbietti di que' dati rapporti. Ma tali prestazioni speciali sono, per riguardo alla natura dei rapporti di vita individuale cui si riferiscono, di due specie distinte. In una, i rapporti di vita individuale, cui le prestazioni si riferiscono, non interessano che in via *indiretta* la collettività, sicchè il vantaggio diretto arrecato dalla prestazione rimane limitato alla persona a cui quella è resa, e il servizio, nel quale la prestazione si concreta, risulta semplicemente un servigio speciale. L'interesse pubblico (della collettività) in questo caso promana dall'insieme delle prestazioni, anzichè da ogni singola prestazione, ed è un interesse di natura particolare, diverso da quello che ogni singola prestazione realizza. In altri termini, nel caso a cui ci riferiamo, l'attività amministrativa è rivolta a scopi di vita individuale, i quali nel loro *complesso* possono *generare* o *costituire* scopi di vita collettiva. — Ma i rapporti di vita individuale possono essere tali da generare immediatamente e

Digitized by Google

direttamente un interesse pubblico, perchè la collettività, per la difesa dell'interesse di quanti, pur restando estranei ai detti rapporti, possono dai medesimi eventualmente essere danneggiati, può aver motivo acchè i detti rapporti si svolgano in un dato modo, secondo date forme, con certe garanzie, ecc. Per esempio, i contratti tra privati generano molte volte l'interesse pubblico della *notorietà* di essi, la quale occorre per salvaguardare numerosi interessi di terzi; talune professioni importano l'interesse collettivo che le medesime siano esercitate senza possibilità di danno dei terzi, e quindi soltanto da coloro che abbiano dimostrato di possedere la necessaria perizia, frequentando scuole o sostenendo pubblici esami, ecc. Quindi è, che i rapporti di vita individuale, che generano queste o altre forme di interesse pubblico, legittimano l'esercizio di un'attività amministrativa, in confronto di coloro che ad essi danno vita, o ai quali si riferiscono. Adunque, tale attività amministrativa si propone in linea fondamentale di realizzare scopi inerenti alla vita collettiva, cioè l'interesse generale, e per la natura dei fini a cui attende e dei fatti che la originano, viene sempre a individualizzarsi in confronto di singole persone, e quindi a concretarsi in servigi pubblici *particolari* (prestazioni speciali). Però, tali prestazioni o servigi realizzano, in pari tempo, interessi della collettività, e ciò perchè alla protezione di questi sono essenzialmente diretti, e l'interesse del singolo, in quanto costituisca un aspetto dell'interesse collettivo.

Sintetizzando questi concetti, diremo: talune forme dell'attività amministrativa, sebbene dirette a realizzare e proteggere l'interesse generale, sono soggette a individualizzarsi, facendo luogo a utilità generali e particolari ad un tempo. Anzi, esse, intanto possono realizzare l'interesse della collettività, in quanto e perchè vengono individualizzate: senza di che, verrebbe meno la possibilità di soddisfare o proteggere quel dato interesse generale che trovasi in rapporto con quella certa attività amministrativa. Orbene, in quanto le prestazioni in discorso, oltre a realizzare l'interesse collettivo, realizzano utilità *particolari* a vantaggio di coloro presso cui si individualizzano, è possibile e lecito percepire, da ognuno di costoro, un *diritto* pel beneficio speciale che a ciascuno di essi arreca quella data attività amministrativa: tale diritto prende il nome di *tassa*.

Digitized by Google

2. — Il pagamento di una tassa, quindi, corrisponde sempre a una data prestazione amministrativa ; ma non può affermarsi l'inverso, perchè talvolta il godimento della prestazione è affatto gratuito.

L'espressione « *prestazione amministrativa* » va adoperata per designare i servigi pubblici *speciali*, in quanto trattandosi di quelli *generali* manca un vero e proprio rapporto di prestazione da parte dell'ente pubblico che li rende [1]. Le *prestazioni* possono essere di differente natura. Avuto riguardo al loro *obbietto*, possono consistere nell'emanazione di un atto amministrativo, di una concessione, di un'autorizzazione, di un ordine a persone differenti da quelle a cui la prestazione è fatta, di una pronuncia dichiarativa, e così via ; altre volte, da parte dell'ente pubblico ci può essere una vera e propria prestazione d'*opera*, come nel caso di un deposito, o se un comune fa, da proprî dipendenti (pompieri), estinguere l'incendio che minaccia la proprietà di un privato, ecc. Nel più dei casi, la prestazione amministrativa consiste nell'ammettere singole persone al godimento di un pubblico istituto (scuole, biblioteche, musei, ospedali, ecc.), o dei servigi di questo.

3. — Volendo meglio chiarire i precedenti concetti, osserveremo che la registrazione degli atti, le iscrizioni ipotecarie, le vidimazioni di qualunque natura, ecc. sono forme di attività amministrativa aventi per fine precipuo e diretto la difesa degli interessi dei terzi, cioè il vantaggio generale, ma esse in concreto si risolvono in servigi resi a individui, a cui arrecano un beneficio particolare, in aggiunta a quello di ordine generale apportato alla collettività. Senza la prestazione individualizzata verrebbe del tutto meno quella data forma di attività amministrativa, e con ciò, non soltanto il servigio speciale (utilità particolare) ma anche il servigio generale (utilità generale) : come, per es., se nessuno facesse registrare atti, o chiedesse l'iscrizione delle proprie ipoteche ecc. Gli esami, i diplomi, le iscrizioni a corsi di studio, ecc. sono parimenti funzioni amministrative dirette a realizzare un interesse collettivo ; ma chi sostiene un esame, o consegue un diploma, o si iscrive a un dato corso di studi, ricava anche un vantaggio personale, pel quale è giusto che corrisponda

---

[1] ROMANO, *Principî di diritto amministrativo italiano*, 2.ª edizione, p. 332.

Digitized by Google

allo Stato un compenso speciale (tassa). Ogni *giudizio* importa una serie di funzioni amministrative o giudiziarie, prescritte a tutela dell'interesse generale, ma che interessano anche in modo particolare chi le provoca e gli apportano un vantaggio addizionale distinto da quello che arrecano alla collettività. L'attività amministrativa, che importa ogni annotazione ne' registri dello Stato civile e il rilascio de' relativi certificati, è diretta alla difesa di interessi generali; ma intanto, in quanto fa luogo a accertamenti su richiesta di particolari, o all'emissione di certificati di nascita, di cittadinanza, di matrimonio, di stato libero, ecc., si concreta in prestazioni le quali arrecano un'utilità speciale a colui da cui il certificato o l'accertamento viene richiesto. — Sempre, adunque, in questi e simili casi, una data attività amministrativa si concreta in servigi, che sono generali e speciali ad un tempo, indivisibilmente connessi tra loro, perchè la realizzazione del vantaggio collettivo in tanto ha luogo, in quanto quella data attività amministrativa si individualizza, cioè assume la forma di prestazioni speciali, le quali, mentre raggiungono finalità di ordine collettivo, fanno sì che singole persone siano avvantaggiate in modo particolare. Si potrebbe anche dire, per meglio sintetizzare il nostro pensiero, che la realizzazione di talune utilità generali è condizionata da prestazioni individualizzate, le quali apportano anche un vantaggio addizionale, effettivo o presunto, a coloro in confronto dei quali si individualizzano: per questo vantaggio viene corrisposto un *diritto*, che prende il nome di *tassa*.

4. — Da quanto è stato detto, si deducono i seguenti principî:

a) Che tra le forme di attività amministrativa, dirette alla realizzazione di un interesse generale, soltanto a quelle capaci di individualizzarsi, e che quindi in concreto si manifestano nella veste di prestazioni personali (servigi speciali), è possibile di applicare il principio della tassa;

b) Che il principio della tassa si applica solamente a quelle forme di attività amministrativa, nelle quali l'utilità generale e ogni utilità particolare e differenziale si producono *congiuntamente*, sicchè in esse il servigio generale e il servigio speciale appaiono coesistenti e tra loro indissolubilmente connessi;

c) Nelle attività amministrative, alle quali si applica il principio della tassa, l'uso *individuale*, che si fa di quelle date attività, è pure

Digitized by Google

quello che decide del vantaggio collettivo che ciascuna di esse arreca e della estensione di tale vantaggio; cioè, il servigio generale è *condizionato* dal verificarsi di quello speciale, sebbene il primo sia lo scopo principale della prestazione resa dalla pubblica amministrazione;

d) Il principio della tassa si applica soltanto a quelle forme di attività amministrativa, che si concretano in prestazioni le quali realizzano immediatamente e *direttamente* tanto l'interesse generale che quello particolare, risolvendosi così in un unico servigio pubblico generale e speciale; invece, diverso è il caso di quelle forme di attività amministrativa, che *direttamente* e in *via principale* apportano soltanto utilità particolari, e in via *indiretta* e *secondaria* utilità generali;

e) Il principio della tassa si applica a quelle forme di attività amministrativa, presso le quali ogni singola unità di prestazione realizza *distintamente* il vantaggio collettivo e quello particolare, costituendo per certi suoi aspetti un servigio generale e per altri aspetti un servigio speciale; invece, il principio della tassa *non* si applica a quelle altre forme di attività amministrativa, dove il vantaggio collettivo non è constatabile e visibile in ogni singola unità di prestazione, ma promana dal *complesso* delle prestazioni, in guisa che in ogn'una di queste non risulta accertabile che il vantaggio particolare, cioè il servigio speciale.

Questa seconda condizione si verifica in tutti i servigi resi dalle pubbliche imprese. Per esempio, nella posta, l'utilità collettiva è un effetto del *complessivo* servizio postale, cioè dei servigi postali riguardati nel loro tutto; al contrario, se consideriamo una singola iscrizione ipotecaria, o la registrazione di un singolo contratto, ci è possibile rinvenirvi ciò che è servizio o vantaggio reso alla collettività, distinto da quello reso a colui al quale la prestazione è fatta.

f) Nelle forme di attività amministrativa, alle quali si applica il principio della tassa, l'utilità particolare della prestazione, cioè il servigio speciale, non è che un aspetto dell'utilità collettiva, cioè del servigio generale, e non qualche cosa di distinto e di autonomo. Così, per esempio, la vidimazione di un atto o di una firma serve a provare, nell'interesse generale, che il contenuto di quell'atto è vero, o che la firma è autentica, e l'utilità di quella data prestazione è pure quella di dare il mezzo di dimostrare, sempre che si presenti l'occasione, che quel

Digitized by Google

dato atto corrisponde al vero o che quella firma è autentica. Il rilascio di una laurea o di un diploma, in base alle debite formalità, giova alla collettività, in quanto garantisce che chiunque esercita una data professione lo fa dopo avere percorsi gli studi e superati gli esami prescritti; la stessa prestazione giova al diplomato, in quanto gli dà modo di provare a chiunque che egli esercita la professione avendo previamente soddisfatto alle condizioni volute dalle leggi.

Nei casi, invece, di prestazioni individualizzate, nelle quali manchi tra servigio generale e servigio speciale il legame accennato, e il vantaggio collettivo arrecato dall'attività amministrativa provenga dal complesso di questa anzichè da ogni singola prestazione, i servigi speciali, a cui quella data forma di attività amministrativa fa luogo, non sono un aspetto del servigio generale, ma un' utilità qualitativamente diversa dall' utilità collettiva. Per esempio, l' utilità che un dato servigio della posta arreca a un individuo non costituisce punto un aspetto di quella che l' istituto della posta arreca alla collettività, ma un'utilità a sè, distinta e diversa dall' altra.

h) In ogni attività amministrativa, a cui s'applica il principio della tassa, la realizzazione dell' interesse generale non avviene per effetto della semplice individualizzazione di detta attività, ma in quanto tale individualizzazione ha luogo secondo date condizioni: se queste si riscontrano, l'interesse generale sarà appagato; altrimenti, o non lo sarà, o lo sarà in misura minore di come lo potrebbe essere. Per esempio, l'interesse pubblico può richiedere che non tutti i giovani frequentino le università, ma soltanto un numero limitati di essi, trovantisi in certe condizioni di età, di capacità, di censo, di classe sociale, ecc.; che non tutti i contratti siano registrati, ma solamente quelli che superino un certo valore, o presentino date forme, o non riguardino alcune categorie di affari, ecc.

In questi casi, la prestazione speciale ha luogo esclusivamente in confronto di coloro o dei fatti, che presentino le condizioni occorrenti acchè con quella si realizzi l'interesse generale. Se trattasi, invece, di prestazioni nelle quali la realizzazione dell' interesse collettivo non si rinviene in ogni singola unità di servigio, ma proviene da tutta la massa dei servigi resi da un dato pubblico istituto, la prestazione individualizzata avviene, non in quanto essa realizzi un certo interesse collettivo,

Digitized by Google

ma unicamente perchè risponde al vantaggio del singolo che la chiede o a cui è resa: così è di tutti i servigi delle pubbliche intraprese.

i) Le forme di attività amministrativa, a cui corrispondono le tasse, sono indirizzate a far sì che certi atti della vita civile individuale si compiano colle forme e in base alle condizioni confacenti allo interesse generale o adatte a realizzare un dato interesse collettivo. Il servigio particolare, che si rende coll'individualizzazione delle dette attività amministrative, consiste generalmente nel mettere in grado il singolo di compiere un dato atto della vita sociale, alle condizioni che lo Stato ritiene necessarie nell'interesse pubblico: si paga un diritto, o più diritti, perchè lo Stato crea a vostro favore le condizioni che vi consentono, salvaguardando l'interesse collettivo, di compiere certi atti o di conseguire certi benefici. Se ne deduce, che le tasse non sempre si pagano per delle utilità dal singolo riconosciute per tali, ma spesso per autorizzazioni ricevute e alle quali lo Stato attribuisce un interesse sotto il riguardo collettivo. Quindi, esiste una notevole differenza tra le prestazioni amministrative, a cui corrispondono le tasse, ed altre prestazioni amministrative pure individualizzate, quali quelle della posta, del telegrafo, delle ferrovie, in quanto per quest'ultime il *diritto* viene corrisposto sempre per un vantaggio che tale è nel calcolo individuale.

5. — Poichè le tasse si percepiscono in occasione di rapporti della vita individuale, che interessano direttamente e immediatamente la vita collettiva, e poichè l'attività amministrativa, alla quale si riferiscono, è diretta a realizzare anzitutto interessi generali, *necessariamente* il consumo dei servigi speciali, nei quali quella data attività si traduce, deve risultare, in grado maggiore o minore, un consumo *coattivo.* Una certa misura di *coercizione* si riscontra rispetto al consumo di tutti i servigi pubblici speciali; lasciarne il consumo in piena libertà del cittadino equivarrebbe a lasciare la realizzazione di taluni interessi collettivi alla discrezione o al capriccio del singolo, o significherebbe addirittura rinunziare alla protezione di quei dati interessi della collettività, ciò che è ripugnante all'essenza stessa dello Stato. La misura della coercizione, abbiamo detto, può essere maggiore o minore, a seconda della importanza che lo Stato annette agli interessi collettivi, che una data attività amministrativa è diretta a realizzare, e può giungere sino all'*obbligo* assoluto fatto al cittadino di consumare dati

Digitized by Google

pubblici servigi. Ma in generale, il potere coercitivo si limita a prescrivere che dati rapporti della vita individuale si compiano, o conseguano certi effetti, a condizione che si provochino determinate attività amministrative da parte dello Stato e uniformandosi alle altre prescrizioni da questo stabilite (1). Se ne deduce, che l'affermazione assai frequente, secondo la quale la tassa costituirebbe un tributo volontario, perchè volontario sarebbe il consumo di qualunque servigio speciale, costituisce un principio a cui manca qualunque fondamento di verità (2).

6. — Dopo le esposte considerazioni, riesce agevole di intendere ed apprezzare il lato di vero che offrono talune dottrine correnti intorno al principio della tassa e ai limiti della sua applicabilità. Così, l'affermazione, fatta da molti scrittori, che non esiste diversità fra i servizi pubblici a cui corrispondono le tasse e quelli a cui corrispondono le imposte, ha un lato di vero in ciò: che anche le prestazioni, alle quali si riferiscono le tasse, sono dirette a realizzare l'interesse generale. Allorchè da altri scrittori non si è disposti a riconoscere una reale, netta diversità, tra le tasse e le imposte, o si rinunzia ad ammettere che essa valga per tutti i casi, ciò va attribuito al fatto che anche i servigi, a cui si contrappongono le tasse, sono prestati per la realizzazione del l'interesse collettivo, precisamente come i servizi ai quali fanno riscontro le imposte.

---

(1) ROMANO, *Op. c.*, p. 378, 338. « Avviene in determinati casi... — scrive il ROMANO — che l'interesse generale coesista con l'interesse individuale, che determina sempre tutte le prestazioni di cui è qui parola, e sia così forte da non permettere che il singolo trascuri questo suo interesse e rifiuti la prestazione medesima... (op. c., ecc., p. 337) ». « L'obbligo a ricevere una prestazione — aggiunge (p. 341) — può nascere direttamente da un comando (istruzione obbligatoria, vaccinazione, cura dei mentecatti pericolosi, ecc.), o indirettamente da un monopolio. Può darsi che esso si limiti alla necessità di subire che l'ente pubblico, spontaneamente, compia la prestazione, o che implichi anche il dovere di chiederla. Le sue sanzioni possono essere civili e penali: talvolta, pel mancato adempimento di esse, la pubblica amministrazione ha facoltà di sperimentare quei rimedi coercitivi, che sono stati accennati a proposito della attività di polizia ».

(2) Per le considerazioni svolte nel testo, si deve ritenere erronea l'opinione di WAGNER, secondo la quale i diritti sotto forma di tassa sarebbero vere imposte quando si facciano pagare per delle prestazioni amministrative il cui consumo sia *obbligatorio* pel cittadino (WAGNER, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 650, 651). Ciò può essere considerato esatto per certi casi, cioè per tutti quei casi « in cui non esiste una vera ragione *di fatto* che richiede l'istituzione » e questa sia stata creata soltanto nell'*interesse finanziaro;* ma si sa che, in non pochi altri casi, il consumo *obbligatorio* di una data prestazione amministrativa è spiegato e giustificato, non da considerazioni finanziarie, ma da ragioni di pubblico interesse, e allora i diritti che si prelevano sono vere *tasse*.

Digitized by Google

Parimenti, quando RAU [1] ed altri scrittori dicono che, perchè si abbia la tassa, occorre che i servigi promanino da *istituzioni essenziali,* o riflettano *istituzioni essenziali dello Stato,* dimostrano di avere scorto, o almeno intuito, che le attività amministrative, che generano le tasse, riguardano, in via fondamentale, scopi proprî della vita dello Stato, vale a dire fini collettivi, e che debbono distinguersi da quelle altre forme di attività, che attendono in via principale al raggiungimento di utilità particolari. La stessa osservazione si può fare in confronto di quegli autori, quali BÈSABROSOFF, ROSCHER, SCHALL, VOCKE, KAIZL, v. HECKEL, EHEBERG ed altri, i quali dicono che il concetto di tassa va limitato ai casi in cui il privato invoca i servigi di un istituto esistente per un fine vero e proprio dello Stato, cioè per un fine di diritto e di potenza, anzichè esteso a quegli altri casi in cui si domandano servigi statali di carattere economico e che potrebbero egualmente essere prestati da un'impresa privata [2]. Anche quando STEIN dice che le tasse vere e proprie corrispondono a servigi aventi per elemento « il lavoro puro di un' autorità dello Stato », e non a quelli che sono conseguenza dell' investimento durevole di un capitale da parte dello Stato [3], esprime in sostanza il concetto che la tassa sia propria dei soli servigi che realizzano l' interesse generale. Parimenti, la limitazione, fatta dal SAX e da altri autori, del concetto di tassa ai servigi resi da veri e propri *pubblici istituti* mercè i quali — si dice — è reso possibile ai singoli il raggiungimento di quelli che per essi costituiscono scopi di vita individuale, ma la cui realizzazione in determinata misura costituisce contemporaneamente uno scopo collettivo [4], lascia comprendere come i detti autori abbiano intravveduta, se pure non esattamente determinata e differenziata, la natura propria delle attività amministrative, a cui fa riscontro o si applica il principio delle tasse. Altri, infine, quali UMPFENBACH, WAGNER,

---

(1) RAU, op. c. § 227 ecc.,

(2) BÈSABROSOFF, *op. c.*, l. c.; ROSCHER, *op. c.*, Libro I, cap. V, § 22; SCHALL, *op. c*, l. c.; J. KAIZL, *Scienza delle finan e*, trad. it, 1903, Wien 1901, § 18; v. HECKEL, *op. c.*, 2, Buch. § 3; ecc.

(3) STEIN, *op. c.*, p. 250-51, 307 e seg.

(4) SAX, *Grundlegung der theoretischen Staatswirthschaft,* § 73 e segg., e tra i nostri GRAZIANI, RONCALI, RICCA-SALERNO, CONIGLIANI, ed altri.

Digitized by Google

NEUMANN, PIERSON, PLEHN (¹), riconoscono nel « pubblico interesse » o « nell' interesse politico » l' elemento caratteristico dell' attività amministrativa alla quale fa riscontro il principio della tassa, e sebbene il concetto di pubblico interesse sia stato da essi inteso in modo diverso e più o meno lato, l' averlo posto a fondamento della tassa sta a provare come essi abbiano esattamente comprese la natura essenziale di questa e le limitazioni che si convengono al suo concetto.

7. — Giusta gli esposti concetti, possiamo concludere che la tassa è il diritto che si preleva dal cittadino, in confronto del quale si individualizza una data attività amministrativa, con cui si attende a realizzare scopi di interesse pubblico; e siccome l' individualizzazione della detta attività ha luogo dietro apposita domanda, e all' attività amministrativa individualizzata si dà il nome di *servizio speciale*, così è lecito anche definire la tassa: « *il diritto che si preleva, o che è corrisposto, da chi, dietro sua domanda, ottiene dall' autorità, sotto forma di prestazione o servigio speciale, l' individualizzazione in suo confronto di un' attività amministrativa diretta principalmente a realizzare scopi di interesse generale* ».

8. — Una prima limitazione, che questo concetto di tassa apporta alla sfera di applicazione del relativo principio, consiste nello escludere dalla sfera di questo principio i diritti che si corrispondono allorchè lo Stato dà ai singoli taluni *privilegi*, o crea loro una condizione di eccezione al diritto comune. Contrariamente all' opinione comune, che vede *sempre* in tali diritti delle vere tasse (²), riteniamo che non sia loro applicabile questo concetto. Il quale, difatti, richiede che, da parte dello Stato, ci sia la prestazione di un vero e proprio servigio pubblico, diretto a realizzare condizioni rispondenti all' interesse collettivo. Ma nel caso della concessione di un *privilegio*, o della creazione, a favore di un singolo, di una condizione di eccezione al diritto comune *(dispense)*, benchè si abbia un vantaggio per il particolare, manca da parte dell' autorità la prestazione di un servigio

---

(¹) UMPFENBACH, *op. c.* (1887) 2.° libro, § 42 e seg.; WAGNER, *op c.*, § 278; NEUMANN, *Die Steuer und das öffentliche Interesse*, Leipzig, 1887, 5.° cap.; PLEHN, *op. c.*, Parte II, cap. 2.° e 9.°; PIERSON, *Problemi odierni fondamentali dell' economia e delle finanze*, Torino, 1901, p. 403.

(²) WAGNER, *op. c.*, l. c., p. 270 e seg., p. 291, nota 18.

Digitized by Google

pubblico e lo spiegamento di un' attività indirizzata a realizzare scopi di interesse collettivo. Per parte nostra, nei diritti percepiti in occasione di concessioni di privilegi o di dispense siamo inclinati a scorgere una categoria a sè di entrate, in cui si rinvengono taluni caratteri delle vecchie regalìe, in quanto le dette concessioni costituiscono una forma, e insieme un effetto, del diritto regalistico dello Stato, quale veniva concepito dagli antichi scrittori di diritto pubblico e di finanza. Va, però, eccettuato il caso in cui, coll' esenzione o privilegio concesso, si creda di realizzare l' interesse collettivo, nella quale ipotesi il diritto corrisposto è una tassa vera e propria.

9. — Talora si è voluto vedere una forma di tassa nei *tributi* o *contributi speciali*, o almeno affermare che in questi trova applicazione il principio della tassa, perchè — si dice — il tributo o contributo si paga soltanto da chi abbia ricevuto un vantaggio o un servigio, e generalmente è proporzionato all' importanza di questo per ognuno che ne sia colpito (1). Ma bisogna osservare che l' analogia, tra siffatti tributi e le tasse, è semplicemente formale, non sostanziale; tutto al più, si può ammettere che essi siano una qualche cosa di intermedio tra le tasse e le imposte, partecipando ai caratteri delle une e delle altre: ai caratteri delle tasse, per la ragione testè detta; ai caratteri dell' imposta, perchè nei limiti del gruppo di persone a cui viene resa una determinata prestazione collettiva, l' ente pubblico non ha modo, o non si cura, di accertare come avvenga effettivamente il riparto del consumo o dei vantaggi della prestazione stessa.

10. — Devonsi, infine, le tasse distinguere dai *diritti regali* (2).

Sebbene sia vero che il sistema moderno delle tasse in gran parte esce fuori dall' antico sistema dei diritti regali, è certo che la tassa, quale è stata da noi definita e si presenta oggidì, nella sua figura giuridico-finanziaria non può confondersi col diritto regale, sia che que-

---

(1) Schall, *op. c.*, l. c., p. 294; v. Heckel, *op. c.*, Libro II, § 3, n. 1; Id. *Gebühren* (in *Handw. der Staatsw.*, vol. IV, Jena, 1909, p. 513 e seg.) e *Gebühren* (in *Worterbuch der Volksw.* di Elster, vol. I); Eheberg, *op. c.*, Vocke, *op. c.*, III, Abschn., 1.° cap. § 2 e 3; Wagner, *op c.*, l. c., p. 666 e segg.; Rau, *op. c.*, I, (5.ª ed.), § 231, n. 1 e 2.

(2) Per la bibliografia sui diritti regali, veggasi la nota 19 a pag. 292 e segg. del *Trattato di scienza delle finanze* di Wagner, dalla quale nota si può anche desumere quante modificazioni il tempo abbia apportate nel concetto giuridico-finanziario dei diritti regali.

Digitized by Google

sto si riguardi nel significato e nelle forme che ebbe in passato, sia che lo si consideri nelle sue attuali sopravvivenze.

Giustamente osserva WAGNER (¹), che la somiglianza *esteriore* tra i diritti regali e le tasse non deve far dimenticare le loro differenze intrinseche e sostanziali. Sebbene, difatti, tanto negli uni che nelle altre, l'*entrata* sia collegata ad una funzione speciale dello Stato, ad esso unicamente riservata, è certo che nè la funzione dello Stato nel monopolio finanziario si propone lo stesso scopo che nelle tasse, nè il privilegio statale relativo all'esercizio della funzione riposa in entrambi i casi sulle stesse basi. « La funzione dello Stato collegata alle tasse altro non è che l'*attuazione degli scopi veri dello Stato*. Al contrario, quella che si estrinseca in rapporto ad un monopolio finanziario in altro non consiste che nel *procacciarsi dei mezzi per l'attuazione degli scopi dello Stato*. Il diritto esclusivo dello Stato serve nel primo caso al migliore *adempimento* dell' ufficio suo, e nel secondo al *conseguimento di una entrata maggiore;* là ha uno scopo *politico* (economico, civile); qui, invece, uno scopo strettamente *finanziario* (²) ». Si aggiunge che la tassa, oltrechè un istituto fiscale, è anche un istituto amministrativo, vale a dire una *condizione* che permette di conseguire finalità di ordine collettivo; invece, ogni diritto regale non è che un istituto puramente fiscale; la tassa si connette a sole funzioni vere e proprie di pubblica amministrazione, mentre il diritto regale, specialmente nelle sue odierne sopravvivenze, trovasi attuato anche sotto la veste di un diritto esclusivo dello Stato su talune forme dell'attività economica.

11. — Le tasse sono distinte dalle imposte, e fu un notevole progresso della scienza l'avere separate e differenziate queste due forme tributarie; nondimeno, alcuni aspetti rilevanti sono ad esse comuni, e la dottrina è in dovere di metterli in luce. Anzitutto, sotto il punto di vista *giuridico*, identico è il fondamento delle tasse e delle imposte, in quanto la loro applicazione si fa alla stregua dello stesso principio di diritto pubblico: la *sovranità finanziaria* dello Stato. Conse-

---

(¹) *Op. c.*, l. c., p. 293 e segg.

(²) WAGNER, *Op. c.*, l. c., § 141. Così pure in MARZANO, *Compendio di scienza delle finanze*, Torino, 1887, p. 258.

Digitized by Google

guentemente, tanto le imposte, quanto le tasse, sono entrate di diritto pubblico, differenziandosi in ciò dalle entrate *patrimoniali* (di diritto privato) e in parte anche da quelle *miste* (*proventi dalle pubbliche imprese*). Deve pure osservarsi che, sia le tasse, che le imposte, sono entrate corrispondenti a prestazioni destinate alla realizzazione di interessi generali: non vi è alcuna diversità *sostanziale* tra le prestazioni che fanno luogo alle une e alle altre, e sono semplicemente talune *modalità* loro, che offrono motivo a distinguerle. Inoltre, le tasse ci appaiono spesso nella veste di tributi *supplementari* (¹), in quanto di regola servono a coprire quella parte del costo de' pubblici istituti, alla quale non è opportuno di provvedere con imposte, e, in quanto tributi supplementari, presentano un carattere che le assomiglia alle imposte indirette, avendo quasi la medesima funzione rispetto al complessivo sistema tributario. Ancora: sebbene le tasse conservino una certa indipendenza dal potere contributivo dell'individuo, non può dirsi che la conservino in via assoluta, perchè in molti casi, per raggiungere il fine collettivo a cui è diretta la prestazione amministrativa, bisogna che si commisuri la tassa anche al potere contributivo (²). Orbene, in quanto tale carattere si ravvisa nelle tasse, e tanto più quanto più vi è accentuato, apparisce un certo legame tra le tasse e le imposte, essendo quest'ultime sempre commisurate dal potere contributivo.

12. — Contrariamente all'opinione che la sfera di applicazione del principio della tassa sia venuta sempre più restringendosi col sopravvenire dello Stato moderno, è vero invece l'opposto, e cioè che, col progredire e col complicarsi del processo sociale, i rapporti della vita individuale collegati a fini o interessi pubblici si accrescono di numero e d'importanza. È un fenomeno rispondente al processo naturale, che i rapporti della vita individuale diventino ognora più dominati dall'elemento della solidarietà sociale e che l'*io* si senta maggiormente legato al tutto a mano a mano che questo si fa più vasto,

---

(¹) Rau, *Op. c.*, I, p. 362; Schall, *Op. c.*, l. c., p. 297.

(²) Schall, *Op. c.*, l. c., p. 298, e gli altri autori che citiamo là ove parliamo del *potere contributivo individuale* come di uno degli elementi che possono intervenire a determinare l'altezza della tassa.

Digitized by Google

complesso ed evoluto. Gli è per questo che la sfera del diritto pubblico si è di tanto allargata nella società moderna, e che oggi lo Stato si interessa a un gran numero di azioni individuali che gli apparivano assolutamente indifferenti in altri tempi. Si deve trarre da queste considerazioni, che la sfera di applicazione del principio della tassa, ben lungi dal restringersi, si vada invece sempre più ampliando, e ciò senza invadere o assorbire la sfera propria di altri principî, e unicamente perchè l'evoluzione economico-sociale e giuridica importa che il legame tra i rapporti della vita individuale e quelli della vita collettiva diventino ognora più stretti e varî, e che lo Stato e gli altri enti pubblici vengano perciò esplicando la loro attività in confronto di molteplici rapporti della prima specie, altra volta sottoposti interamente ai principî del diritto privato (1).

13. — La circostanza che la tassa si corrisponde da chi ottiene, dietro sua domanda, un servizio speciale, e l'altra che per ogni singola prestazione viene corrisposto il *diritto* relativo, fecero sì che la tassa venisse da molti riguardata come un *prezzo*, e giustificata in base al principio della *controprestazione*. Ma deve subito avvertirsi che, per applicare al caso della tassa la parola « prezzo », bisogna dare a questa un significato diverso da quello che ha nell'economia privata, e sopratutto guardarsi dal dedurne tutte quelle conseguenze che se ne potrebbero trarre se alla parola prezzo fosse, in confronto de' servigi speciali, dato in tutto e per tutto il significato che le dà l'economia politica. Anzitutto, sarebbe erroneo dedurne conseguenze che riguardino l'*altezza* della tassa, perchè questa dipende da circostanze affatto diverse da quelle che determinano l'altezza di ogni prezzo economico; parimenti, sarebbe erroneo servirsi dell'espressione « prezzo » per spiegare il fenomeno della tassa in base al principio della *controprestazione*, perchè questo non è conciliabile col fine di interesse pubblico che lo Stato si propone di realizzare

---

(1) Vedi: BOGGIANO, *L'azione dello Stato nel conflitto tra interessi collettivi e individuali*; DUGUIT, *L'état, les gouvernants et les agents;* LERUY, *Les tranformations de la puissance publique;* ORLANDO, *Introduzione al diritto amministrativo* (*Primo trattato completo*, ecc., I) BODAI, *La tuteta degli interessi collettivi*, parte I. — BÉSABROSOFF, nella sua ricordata classica opera (*Impôts sur les actes*, l. c.), dimostra che lo svolgimento delle tasse segue passo passo il *formalismo del diritto*.

Digitized by Google

mercè ogni singola prestazione amministrativa individualizzata. A nostro avviso, volendo riguardare la tassa come un prezzo, bisogna tener sempre presente che si tratta di un prezzo sui generis, cioè di un prezzo *pubblico*, in quanto sulla sua altezza influiscono circostanze e fattori inerenti all'interesse collettivo, e quindi estranei al prezzo economico. Per quanto poi riguarda l'essenza del fenomeno della tassa, anzichè una conseguenza o un aspetto di un fenomeno di scambio, vi scorgiamo l'effetto di un fatto di distribuzione *di costo,* cioè di un metodo particolare adottato dallo Stato per ripartire il costo di un pubblico istituto sulla universalità dei cittadini e su coloro che ne domandano e ottengono le prestazioni.

14. — Riferendoci a quest'ultimo punto, diciamo che la tassa è l'assegnazione di una parte *differenziale* del costo complessivo di un dato pubblico istituto, a coloro che in modo differenziale fruiscono delle utilità che siffatto istituto apporta. In altri termini, poichè ogni pubblico istituto, appartenente alla categoria di quelli che esplicano nell'interesse generale un'attività amministrativa suscettibile di individualizzazione, oltre al vantaggio della collettività, arreca un vantaggio differenziale a singole persone determinate, lo Stato ritiene giusto e opportuno di far ricadere una parte del costo di detto istituto sulla generalità dei cittadini ed un'altra parte su coloro che in modo differenziale si avvantaggiano delle utilità che esso arreca. Dal riparto di questa seconda parte del costo, tra coloro che fruiscono delle utilità differenziali, promana il fenomeno della *tassa*.

Ma devesi avvertire, che l'espressione « costo del pubblico istituto » non si riferisce al solo costo dall'organo statale che presta quel dato servigio pel quale si paga la tassa (in tal caso, potrebbe talora verificarsi che l'insieme delle tasse unitarie fosse superiore al costo dell'organo), ma comprende parte del costo anche di tutti gli altri organi statali necessari affinchè i servizi resi dal primo realizzino quegli interessi generali e particolari, che intenzione dello Stato è che realizzino. Per es., il costo dei servizi ipotecarî non è soltanto quello delle conservatorie e degli uffizi delle ipoteche, ma comprende anche quote di costo di quegli altri istituti (istituti giudiziarî, ecc.), senza dei quali i servizi ipotecarî non apporterebbero i vantaggi che la legge vuole che apportino. — Inteso a questo modo il costo dei singoli pubblici istituti, pei servigi dei quali si corrispondono le tasse, mai può accadere

Digitized by Google

che l'insieme delle tasse superi, o anche soltanto eguagli, il costo del pubblico istituto corrispondente, e perciò non hanno ragione di essere i problemi, da parecchi finanzieri formulati: « *se l'altezza della tassa possa eccedere il costo del servigio corrispondente* », o « *se l'eccesso della tassa sul costo del pubblico servigio rappresenti una quota di tassa vera e propria, o sia un tributo di altra natura* ». E anche viene a perdere ogni consistenza la questione, pure frequentemente trattata: « *quando la tassa debba eccedere il costo del servizio, e quando restargli al di sotto* ». Questi sono tutti problemi, che hanno origine da una spiegazione erronea del fenomeno della tassa e da una sbagliata delimitazione degli elementi del costo di ogni pubblico istituto pei cui servigi le tasse si corrispondono.

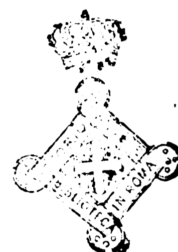
15. — Spiegato a questo modo il fenomeno della tassa, si perviene a dare una soluzione convincente anche a molti problemi, intorno ai quali si affaticò a lungo il pensiero degli studiosi, senza però riuscire a trovare per essi formule adattabili ai fatti concreti.

Anzitutto appare come, producendosi la tassa in conseguenza di un riparto di costo, e non per effetto di un fenomeno di scambio, molti concetti e teoremi proprî dello scambio economico si debbono considerare fuor di posto, se utilizzati per studiare e spiegare il fatto delle tasse. Così si comprende chiaramente come, caduto il concetto del *prezzo-tassa* parificabile al prezzo economico, vien meno ogni fondamento ai tentativi di risolvere il problema dell' *altezza della tassa* in base ai principi del valore economico, e sopratutto la possibilità di estendere al fenomeno della tassa il teorema che, in casi determinati, ragguaglia il valore al *costo*. L'inanità di quest'ultimo tentativo risulta anche dalla considerazione, che è un problema tecnicamente insolubile quello di separare, nel costo complessivo di un dato pubblico istituto, la parte di esso corrispondente all' utilità collettiva che l' istituto stesso apporta, da quella che si può attribuire all'insieme delle sue utilità differenziali individualizzate, e di accertare quale frazione di quest' ultima parte sia attinente alla porzione di utilità toccata a ciascuno di coloro, in confronto dei quali si individualizzarono le prestazioni di quel dato istituto. Si aggiunga che « *costo dei servigi resi da un determinato pubblico istituto* » è espressione che equivale a dire « costo delle utilità che apportano que' dati servigi », e tale costo, come preceden-

Digitized by Google

temente si osservò, non comprende soltanto il costo *diretto* di quel dato istituto, ma anche *quote* dei costi degli altri organi statali necessari perchè siano realizzate le utilità generali e particolari in vista delle quali sorse il pubblico istituto da cui premanano quelle date prestazioni. Ciò mostra che vi è impossibilità persino di raffrontare l'ammontare delle tasse ricavate da un dato pubblico istituto, col costo complessivo di questo, perchè se è determinabile la parte di questo costo, che concerne direttamente il pubblico istituto che si considera, non sono tecnicamente determinabili quelle altre parti di costo, che riguardano gli altri organi statali, che pure concorrono e necessitano alla realizzazione dei vantaggi che quel dato istituto apporta alla collettività ed ai singoli cittadini (¹).

16. — La verità è che la *tassa* costituisce una delle *condizioni* che realizzano le finalità di ordine collettivo, al cui raggiungimento un determinato pubblico istituto, e quindi la risultante attività amministrativa, sono diretti. Se tali finalità, in tanto è dato di raggiungere, in quanto il consumo di un servizio pubblico presenti speciali dimensioni, bisognerà adottare una misura di tassa, che consenta quella certa estensione del consumo del servizio. Se le finalità di ordine collettivo richiedono una limitata estensione del consumo delle prestazioni di un dato pubblico istituto, o che soltanto a certe classi di persone sia circoscritto tale consumo (p. es., che l'istruzione universitaria rimanga prevalentemente o esclusivamente riservata alle classi ricche), è mediante una tassa che possa pagarsi da pochi, o soltanto da quelle date classi, che le dette finalità saranno conseguite. Se si crede che il vantaggio collettivo richiede che il consumo de' servigi di un dato istituto risulti graduato e distribuito in un certo modo tra le diverse classi, o che ne siano



(¹) Il concetto che il *costo dei servigi speciali* non si possa calcolare appare già in Stein, *Op. c.*, p. 274; Koczynsky, *Das Vorbild der österreichischen Besitzveranderungsgebühr* (in *Finanz-Archiv*, XXII Jahrg, 1905, I, Bd.), e in altri autori. Il principio che « la tassa si livelli o debba tendere a livellarsi col costo del servigio cui corrisponde, o debba commisurarsi con riguardo al costo di tale servigio » viene, con varianti che non ne alterano sostanzialmente il punto di vista, accolto dalla generalità degli scrittori. È in questo senso, p. es., che risolvono il problema delle tasse Rau, Wagner, Roscher, Pfeiffer, Vocke, Conrad, Plehn, Schall, Heckel, Eheberg, nonchè quasi tutti i nostri scrittori di finanza. Tra questi, un punto di vista nuovo e, a nostro avviso, più corretto, seguono il Pantaleoni e il Barone.

Digitized by Google

beneficiati specialmente determinati gruppi di interessi, o talune forme particolari dell'attività economica, è soltanto ordinando in un certo modo, o in base a dati criterî differenziali, la tariffa delle tasse, che quegli scopi si potranno raggiungere. Se si intende che il consumo di una qualsiasi speciale prestazione debba generalizzarsi a tutti, conviene che si adotti una misura di tassa, che sia atta a permettere che anche coloro che rappresentano la più limitata capacità economica possano pagarla. Infine, se si ritiene che le prefissesi finalità di ordine collettivo si possano raggiungere, o meglio raggiungere, distribuendo in un *dato modo* il costo complessivo di un pubblico istituto tra le diverse classi di cittadini, o ammettendone alcune *gratuitamente* al consumo de' servizî, o accordando loro certe facilitazioni speciali negate alle altre, è naturale che *l'ordinamento* della tassa, corrisposta per quei servigi, abbia molta parte nel raggiungimento dei detti scopi. Quindi, anche le *esenzioni* dal pagamento di una tassa, talora accordate a talune categorie di cittadini, si giustificano in quanto lo Stato crede che le finalità di ordine pubblico, che si è proposto di raggiungere con quel determinato istituto, richieggano che per determinate categorie di consumatori dei servizi di questo sia stabilita una tassa *zero*, cioè che il costo dei servigi da essi ricevuti ricada su altri consumatori o sulla generalità dei cittadini (1).

Concludendo diciamo che, per la realizzazione delle finalità di ordine collettivo, a cui sono dirette le prestazioni di un dato istituto statale, si richiedono determinate *condizioni*, e che la tassa, che si corrisponde per quelle prestazioni, rappresenta una di tali condizioni, perchè il suo regolamento e la sua altezza possono consentire o impedire che quelle finalità si conseguano.

17. — Tale essendo la funzione della tassa, nel giuoco delle forze che conducono alla realizzazione degli scopi collettivi di un pubblico istituto, s'intende chiaramente in che senso, e con quali limitazioni concettuali, la si possa riguardare come un *prezzo*, e quali elementi par-

---

(1) Diversamente spiegano le *esenzioni* dal pagamento di date tasse il Cossa, *op. c.*, P. 2.°, Cap. I; Graziani, *op. c.*, p. 248 segg.; De Francisci-Gerbino, *op. c.*, p. 94 e segg.

Digitized by Google

ticolari intervengano a regolarne l'altezza. La tassa risulta un prezzo, non perchè sia l'effetto di un fenomeno di scambio, nè perchè abbia alcunchè di comune col prezzo *economico*, ma soltanto perchè ad ogni unità di prestazione corrisponde un'unità di tassa, e perchè la prestazione non ha mai luogo senza che sia corrisposta la relativa tassa. È, quindi, un prezzo in senzo *formale*, anzichè per i suoi elementi intrinseci e sostanziali. — Con queste riserve, la si potrà sì considerare quale *prezzo di un servizio speciale*, ma non dedurre da ciò che il processo, in base al quale se ne fissa l'altezza, presenti simiglianza o analogìa con quello che determina l'altezza de' veri e proprî prezzi. Difatti, se è vero che la tassa costituisce la conseguenza di un fenomeno di riparto del costo complessivo di una prestazione amministrativa individualizzata, le circostanze, da cui dipenderà la sua altezza, saranno i criterî a cui lo Stato volle che venisse informato il detto riparto. E come la tassa rappresenta una delle condizioni influenti sulla realizzazione, o meno, dei fini collettivi a cui lo Stato aspira mercè quella certa forma di attività amministrativa, cosí i criterî, che determineranno il riparto del costo, e quindi l'altezza dalla tassa, saranno quelli alla stregua dei quali la tassa risulterà, anche per la sua altezza, atta a consentire la realizzazione di que' dati fini pubblici. In altri termini, il prezzo-tassa sarà un prezzo *pubblico*, o *semi-politico* come lo chiama il Barone, nel senso che si troverà influenzato interamente dai fini di utilità generale che si intendono raggiungere mediante l'attività amministrativa a cui una data tassa fa riscontro, e presenta un'altezza determinata dalle condizioni diverse che consentono siano realizzate que' fini collettivi, e che perciò intervengono a dettare allo Stato i criterî in base ai quali avverrà il riparto del costo complessivo del pubblico istituto da cui promana quella data specie di prestazioni amministrative. Non esiste, adunque, una norma comune a tutti i casi, giusta la quale venga a fissarsi l'altezza della tassa; questa, invece, si troverà determinata alla stregua de' criterî più vari, cioè di tutti quei criterî seguendo i quali sarà permesso allo Stato di realizzare i fini collettivi voluti.

Concluderemo perciò, che la tassa è un prezzo *pubblico*, tanto nella sua essenza, che per quanto concerne il modo come ne è fissata l'altezza: nella sua essenza, perchè i criterî, che informano il riparto del costo complessivo della prestazione amministrativa, non sono di na-

Digitized by Google

tura economica e riguardano unicamente l'interesse pubblico; pel modo di stabilirsi della sua altezza, perchè questa viene determinata in guisa da consentire allo Stato di realizzare taluni fini di ordine collettivo [1].

Perciò, la classe sociale a cui appartengono i singoli consumatori di un dato servigio speciale, la diversa condizione economica di questi, la natura degli interessi che nella vita economica principalmente rappresentano, la quantità di prestazione che si richiede, l'importanza degli interessi per cui una data prestazione ha luogo, ecc. sono tutte *condizioni* che possono modificare il prezzo a cui si paga una qualsiasi prestazione amministrativa. Parimenti, il prezzo unitario, indipendentemente dal costo della prestazione o dal vantaggio particolare che questa arreca, può dipendere dall'*estensione* che si voglia dare al consumo di quel dato servizio speciale, dallo stato di coloro che si vuole partecipino a tale consumo o ne siano esclusi, e infine da tutte le altre circostanze che intervengono a consigliare lo Stato ad adottare un dato piano di riparto del costo complessivo di quella certa attività ammininistrativa e a far sì che con questa si conseguano taluni fini collettivi.

18. — La realizzazione dell'interesse generale, a cui si mira mercè un dato pubblico istituto, può *in fatto* talvolta essere ostacolata dal-

---

[1] Sono note le numerose discussioni che si sono fatte a proposito dell'*altezza* delle tasse, e quanta confusione abbiano generato rispetto al *concetto* di tassa. Noi ci limiteremo a ricordare: *a*) la teoria che vorrebbe commisurata la tassa all'*intera* spesa provocata dal cittadino, al quale vien resa la prestazione (WAGNER, *op. c.*, l. c., p. 619; ROSCHER, *op. c.*, § 22); *b*) la teoria che sostiene che, mediante la tassa, debba essere rimborsata soltanto *una parte* della spesa provocata (SCHÖN, *Die Grundsätze der Finanzw.*, 1832, cap. 2, p. 32 e seg.; BIERSACK, *Ueber Besteuerung, ihre Grundsätze und ihre Ausfuhrung*, 1850, 4 Abschn., § 82, p. 84-85; PFEIFFER, *op. c.*, V. Th,, I, p. 295; CONRAD, *op. c.*, l. c., I. cap. VI. p. 139; VOCKE, *op. c.*, III, Absen., 1 cap., § 2, e la maggior parte degli altri scrittori); *c)* la teoria che per alcune tasse ammette il rimborso totale, e per altre il rimborso parziale, della spesa provocata (RICCA-SALERNO, *op. c.*) *d*) la teoria che distingue le tasse che debbono commisurarsi al *costo* della prestazione, da quelle che vanno commisurate al *valore* della prestazione (SCHALL, *op. c.*, l. c., 294; HECKEL, *op.* c., libro II, § 3, n. 1 e in altri lavori; e così EHEBERG e altri autori); *e*) la teoria che ammette che la tassa, in dati casi, possa anche superare il costo della prestazione e far luogo a un'entrata netta (NEUMANN, *Die Steuer und das öffentliche Interesse*, 1887, cap. VI, p. 303 e seg.; KOCZYNSKI, *op. c.*, l. c.) *f*) la teoria che commisura la tassa al *vantaggio* arrecato all'individuo dalla prestazione amministrativa (FULDA, *op.* c., § 134; SCHÖN, *op. c.*, cap. II, p. 22 e seg., BIERSACK, *op. c.*, p. 189 e segg.; e altri autori).

Digitized by Google

l'altezza delle tasse che si corrispondono pei servigi resi dal detto istituto. Per esempio, le tasse troppo elevate, che si pagano pei servizi giudiziari, impediscono che da questi la popolazione ritragga tutti quei benefici che ne potrebbe ricavare. Orbene, in tutti i casi in cui l'altezza dalla tassa è tale, che, anzichè favorire, ostacola il conseguimento dei fini collettivi di un dato pubblico istituto — il che avviene quando lo Stato, più che preoccuparsi dell'interesse generale, che mercè un dato pubblico istituto potrebbe realizzare, si preoccupa sopratutto di fare di esso una fonte di entrata fiscale —, nel tributo, che si corrisponde pei servigi di tale istituto, si fa posto, oltrechè al principio delle tasse, anche a quello dei *diritti regali;* in altri termini, il tributo non è una *pura* tassa, ma comprende qualche cosa che arieggia al diritto di regalìa (1).

19. — Tutte le precedenti considerazioni dimostrano non essere destituita di fondamento l'asserzione, che anche nel sistema della tasse la *capacità economica* delle persone intervenga talvolta a fissare l'altezza del prezzo al quale si è ammessi al godimento di un dato servigio (2). Difatti, lo Stato, nel ripartire il costo complessivo di un pubblico istituto, può ben tener conto della diversa condizione economica delle persone, e fare su di ciascuna di esse ricadere una parte più o meno grande di quel costo, a seconda della loro comparativa potenzialità economica, ordinando la tariffa in modo che il detto intento venga raggiunto.

Schall avverte che la possibilità di tener conto, nella commisurazione delle tasse, del potere contributivo — possibilità che, del resto, rimane in limiti assai ristretti — non fa sì che le tasse assumano per ciò le qualità dell'imposta, bensì serve ad accentuare il loro carattere imposizionale e tributario (3). Ma conviene pure aggiungere, che in tal caso permane, in un dato diritto, il rigoroso carattere di tassa soltanto allorchè il tener conto del potere contribuitivo dei consumatori della prestazione rappresenti una condizione per raggiungere le finalità di ordine collettivo, che con tale prestazione si cerca di realizzare.

---

(1) Wagner, *op. cit.*, l. c., p. 279, nota 26.

(2) Jakob, *op. c.* (1821), § 689-691; Schall, *op. c.*, l c., p. 298; Alessio, *op. c.*, II, p. 679; Schimidt, *Die Tarife der deutschen Reichs-Post-und Telegraphenverwaltung* (in *Finanz-Archiv*, Jahrg. XXII, 1905, vol. 2); Graziani, *op. c.*, 1.a ediz., p. 250.

(3) Schall, *op. c.*, l. c., p. 298.

4

20. — I fattori diversi, che decidono dell'altezza della tassa, decidono pure del modo secondo cui il costo complessivo di quel dato pubblico istituto sarà ripartito in quota assegnata all' universalità dei contribuenti, la quale sarà ricoperta con imposte, e quota di coloro presso cui si individualizza l'attività amministrativa, la quale sarà ricoperta con tasse. Si dirà, pertanto, che tale riparto avverrà sempre con riguardo ai fini di ordine collettivo, che lo Stato intende raggiungere col detto pubblico istituto: sarà prescelto il riparto che meglio degli altri assicurerà il conseguimento di tali fini, che meno li contrasterà o ostacolerà; in altri termini, il riparto dovrà far luogo ad un prezzo tale, dei servigi speciali resi dal pubblico istituto, che nel giudizio dello Stato sia il più adatto a far conseguire quei dati fini di ordine collettivo. Non sono, adunque, riguardi alla condizione fatta a coloro che consumano i servigi speciali e che pagano le tasse, che determinano il riparto del costo complessivo del pubblico istituto in quota ricoperta con imposte e quota ricoperta con tasse, perchè tali riguardi non intervengono neppure a determinare l'altezza unitaria della tassa. Quindi, la massima che la quota ricoperta con imposte debba rappresentare il costo dei vantaggi generali realizzati dal pubblico istituto, e la quota ricoperta con tasse debba rappresentare il costo de' vantaggi differenziali conseguiti dai consumatori de' servigi speciali, può, tutto al più, costituire un desiderato, un punto di equilibrio ideale, anzichè ciò che avviene realmente, o qualche cosa che rispecchi esattamente il giuoco degli elementi e delle forze che intervengono a determinare il fenomeno della tassa. Al contrario, la considerazione dell' interesse collettivo, che è quella a cui lo Stato informa ogni suo atto in questa materia, può indurlo a ripartire il costo del pubblico istituto nel modo più vario tra contribuenti generali e particolari: così, p. es., a far ricadere su questi ultimi una porzione di costo del pubblico istituto assai minore di quella corrispondente alle utilità speciali da essi conseguite, e persino a non fare ricadere su di essi, in quanto consumatori di servigi speciali, alcuna quota di costo (come si verifica tutte le volte che un pubblico istituto, le cui funzioni consistono in prestazioni individualizzate, si fa passare, da taluni partiti, come di esclusivo interesse generale). Così pure, può accadere che si faccia ricadere sui contribuenti particolari una porzione, del costo complessivo del pubblico istituto, molto maggiore di quella corrispondente

Digitized by Google

al costo delle utilità differenziali che essi ne ricavano, e persino l'intero costo del pubblico istituto; ed è erroneo che in questi casi la tassa corrisposta comprenda anche una quota di imposta. Difatti, le considerazioni svolte dimostrano che il prezzo pubblico, nel quale la tassa si concreta, soltanto *eccezionalmente* è determinato o influenzato dal costo delle prestazioni, e che invece è sempre stabilito in vista di finalità di ordine collettivo dallo Stato propostesi, sicchè quando tali finalità obbligano a fissare un prezzo superiore al costo delle prestazioni speciali, non per questo quel dato prezzo viene a perdere il carattere rigoroso di tassa. Le medesime osservazioni valgono pei casi, in cui lo Stato preleva una misura di tassa, che eccede il *valore* delle prestazioni per coloro cui sono rese o l'entità del *vantaggio* che esse arrecano, e in quante nell'eccedenza si voglia vedere un'imposta anzichè una tassa (1).

21. — Da quanto è stato detto si deduce come il problema: « entro quali limiti, in un sistema finanziario, debba applicarsi il principio della tassa » non sia di competenza della scienza delle finanze, o almeno di sua esclusiva competenza, ma principalmente di competenza della scienza dell'amministrazione e della pratica amministrativa, e ciò perchè la sua soluzione dipende essenzialmente dalla specie e qualità de' fini di ordine collettivo, che lo Stato e gli altri enti pubblici intendono conseguire, e dai mezzi e dalle vie per cui ritengono, o si veggono obbligati, a conseguirli.

22. — Poichè è dato allo Stato, per realizzare l'interesse collettivo o per un'altra ragione qualsiasi, di ripartire a suo piacimento, tra l'universalità dei cittadini e i consumatori de' servigi speciali, cioè tra contribuenti generali e particolari, il costo di un dato pubblico istituto, si comprende come esso possa anche, se lo creda opportuno, e in vista di quegli intenti, ridurre a *zero* la quota di costo assegnata ai contribuenti speciali e far quindi gravare il costo del pubblico istituto interamente sulla massa dei contribuenti. Quando ciò si verifica, coloro in confronto dei quali si individualizza una data attività amministrativa, nella loro qualità di consumatori di servigi speciali (ma non in quella di contribuenti generali), godono gratuitamente delle uti-

---

(1) CONRAD, *op. c.*, p. 139 e segg.; HECKEL, *Op. c.*

Digitized by Google

lità di questi, ed il principio dell' imposta viene in tutto e per tutto sostituito a quello della tassa, come mezzo per ricoprire il costo di un dato pubblico istituto. Ciò può avvenire per diverse ragioni e in svariate circostanze. Così, allorchè il consumo di un servigio speciale si fa dalla grande maggioranza dei cittadini, o, comunque, sia molto diffuso, e la misura di esso non presenti notevole diversità tra un consumatore e l'altro ([2]), la sostituzione del principio dell' imposta a quello della tassa, nella sfera ove quest'ultimo si dovrebbe o potrebbe applicare, mentre non crea notevoli sperequazioni tra quanti si avvantaggiano dei servizi di quel dato pubblico istituto (imperocchè, per ipotesi, consumatori sono quasi tutti i cittadini, e pressochè nella stessa misura), apporta poi l'importante beneficio di realizzare un'economia notevole nella spesa complessiva cagionata da quel pubblico istituto. Ciò, anzitutto perchè si risparmiano tutte le spese occorrenti per accertare la quantità di servigio consumata da ogni singolo individuo e in genere inerenti al controllo sulle persone che prendono parte al consumo, e in secondo luogo perchè l'applicazione del principio della tassa richiede, da parte dello Stato, l' *anticipazione* di un certo capitale, e quindi accresce il costo dei servigi dell'ammontare degli interessi su tale capitale per tutta la durata dell' anticipazione ([1]).

Altre volte il principio dell' imposta viene sostituito soltanto *in parte* a quello della tassa, cioè in una *porzione* della zona dove, poichè trattasi di prestazioni individualizzate, potrebbe applicarsi quest' ultimo principio. Ciò avviene perchè talora, se in tutta la zona, ove sarebbe dato di applicare il principio delle tasse, ci servissimo realmente di questo principio per coprire il costo delle prestazioni, difficilmente si troverebbe nella capacità economica de' consumatori diretti delle prestazioni la capienza all'uopo necessaria, mentre una medesima situazione non si produce quando, in luogo della tassa, adottiamo l' imposta, perchè questa si dirige alla generalità dei cittadini, anzichè ai soli consumatori delle prestazioni speciali, e può quindi fare assegnamento su una capacità economica maggiore e più estesa che non quella su cui si potrebbe fare assegnamento nel caso della tassa. Così, p. es., se il

---

(1) PANTALEONI, *Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche*, in *Saggi*, ecc.
(2) WAGNER, *op. c.*, l. c., p, 637.

Digitized by Google

costo delle università si dovesse ricoprire con tasse, in misura adeguata al vantaggio che dall' istruzione superiore ritraggono gli studenti o al costo delle utilità che questi ne ricavano, sarebbe impossibile di farlo, anche perchè, elevandosi fortemente le tasse universitarie, il numero degli studenti scemerebbe di molto; onde lo Stato, che voglia conservare l'attuale numero di università, bisogna che ricopra con imposte una parte del loro costo, inquantochè soltanto così troverà la capacità contributiva occorrente al caso. È questo un esempio del caso in cui il prezzo-tassa viene fissato a un livello notevolmente inferiore a quello ove lo si dovrebbe fissare se costituisse un prezzo economico, e ciò per dar modo allo Stato di realizzare il fine collettivo voluto. Infine, come già è stato rilevato, talora il principio dell'imposta prende il posto di quello delle tasse, perchè intento dello Stato è di far ricadere il costo di taluni servigi speciali, o una parte di esso, su classi di persone differenti da quelle che li consumano, giudicando che sia di interesse collettivo che i servigi vengano resi gratuitamente o quasi, o perchè vuole realizzare l'intento politico, che crede rispondente al bene generale, di ripartire il costo di un pubblico istituto differentemente da come lo sarebbe se vi si provvedesse in base al principio delle tasse.

Le cause accennate, unite ad altre di indole politica o amministrativa, in passato hanno fortemente agito a trasformare gli antichi tributi, informati prevalentemente al principio della tassa, in quelli proprî dello Stato moderno, informati sopratutto al principio dell' imposta. « L'antico sistema tributario — scrive WAGNER —, che era principalmente a *forma di tassa*, si svolge a questo modo: parte di esso diventa un complesso di *vere imposte*, e un'altra parte si separa nettamente e costituisce un complesso di *tasse propriamente dette*. Per tal guisa, la prima parte del sistema tributario abbandona il principio delle tasse, da cui prima era determinato, e le *pure imposte* diventano una fonte regolare di entrate » (1). Questo processo di trasformazione va attribuito, oltrechè alla natura propria dello Stato moderno, anche al fatto che « quanto più si va affermando il carattere collettivistico nella economia nazionale, si va sempre più rendendo *eguale per tutti la ri-*

(1) WAGNER, *Op. c.*, l. c., p. 637.

Digitized by Google

partizione dei vantaggi derivanti dall'attività dello Stato e dei Comuni, e diventa sempre più difficile il giudicare chi goda più e chi goda meno di questi vantaggi, per modo che alcune tasse si vanno *restringendo* maggiormente, venendo assegnate a *certe categorie di atti* e *venendone ridotta la ragione;* altre *scompaiono* affatto » ([2]). Ciò, però, non deve far credere che il sistema delle tasse vada perdendo di importanza, oltrechè in via relativa, anche in via *assoluta*, perchè se esso perde campi che prima occupava, ne viene ogni giorno conquistando altri, forse più estesi dei primi.

23. — Alla dottrina delle tasse spetta di studiare un altro problema: quello della convenienza, o meno, di sostituire, in tutto il sistema tributario o quanto più si può, il principio della tassa a quello dell'imposta. La proposta, nella forma in cui ordinariamente si fa, importerebbe che a tutti o a gran parte de' servigi, il cui costo viene presentemente ricoperto con imposte, si dovrebbe invece provvedere col sistema delle tasse. Però, il problema è anche inteso nel senso di indagare le condizioni necessarie affinchè ad un dato servigio, a cui si fa fronte colle imposte, si possa far fronte con entrate ottenute per via di tasse.

Nella sua formulazione originaria, il problema deriva dalla simpatìa maggiore che ordinariamente riscuote il principio della tassa, in confronto di quello dell' imposta. Ciò avviene anzitutto perchè si crede che il primo realizzi meglio i principî di giustizia distributiva tributaria, cioè una più esatta rispondenza tra il sacrificio del contribuente e il vantaggio che gli proviene dai servigi che consuma; in secondo luogo, perchè nei servigi pubblici speciali, non vi è possibilità di *eccessi di produzione*, i quali invece sono frequenti trattandosi di servigi al cui costo si provvede con imposte, facendo così luogo a impieghi antiedonistici della ricchezza sociale. Ma l' esame obbiettivo e scientifico del fenomeno tributario viene a infrenare la maggiore simpatìa, che riscuote il principio della tassa, e, in ogni caso, a mostrare che tale sentimento non può mai ottenere soddisfazione; anche prescindendo dalla ragione, innanzi accennata, della maggiore economia di spese, che l'imposta fa realizzare, a paragone della tassa,

---

([2]) WAGNER, *Op. c.*, l. c., p. 633.

Digitized by Google

e per cui sarebbe, per la massa dei contribuenti, antieconomico sostituire il principio della tassa a quello dell' imposta. Difatti, il principio della tassa, intanto potrebbe realizzare, comparativamente a quello dell' imposta, una più equa corrispondenza fra carico tributario e quantità di servigio consumato, in quanto si ammette che per tutti i casi vi sia la possibilità di accertare l' ammontare di servigio consumato da ognuno ; ma tale possibilità non esiste pei servigi di utilità generale, come altrove venne dimostrato, ed esiste invece solamente per i servigi prestati dietro domanda individuale. Per cui, a meno di non voler prestare i servigi della sicurezza, della giustizia preventiva, della difesa nazionale ecc. solamente a coloro che direttamente li richiedessero e fossero disposti a sopportarne le spese — ciò che nessuno oserebbe proporre —, il principio della tassa non potrebbe affatto realizzare, in confronto de' servizi generali, una migliore rispondenza tra servigio consumato e carico tributario. Ma sopratutto importa notare, che non si è affatto liberi di applicare il principio della tassa quando si voglia, tecnicamente essendo all' uopo necessarie talune *condizioni*, che soltanto presso determinate forme dell' attività amministrativa si riscontrano. Bisogna difatti, per l' applicabilità del detto principio, anzitutto che si tratti di prestazioni *suscettibili di divisione in unità* (servigi pubblici *divisibili*), e che tale divisibilità sussista in senso materiale o *tecnico* e in senso *economico*: di che si ha ragione nei principî e nelle leggi che regolano i fenomeni della domanda e dell'offerta dei servigi pubblici. In secondo luogo, è mestieri che si tratti di prestazioni capaci di essere richieste *individualmente*, cioè *suscettibili di domanda individuale attiva;* ciò che non è dei servizi generali, che corrispondono a bisogni rispetto ai quali lo Stato si studia di creare delle condizioni che impediscano la manifestazione dei detti bisogni, o che ne consentano una manifestazione così tenue, da rendere impossibile una domanda individuale dei servigi. Di conseguenza, il principio della tassa risulterà applicabile in relazione ai servigi pubblici rispondenti alle due citate condizioni, e non sarà applicabile a tutti gli altri.

Potrà domandarsi : dal momento che le attività amministrative, cui s'adatta il principio della tassa, sono anch' esse dirette a realizzare fini collettivi, come mai possono far luogo a servigi suscettibili di divisione unitaria ? E ciò, perchè i servigi di utilità

Digitized by Google

generale non sono, per loro natura, divisibili. La ragione si è, che il vantaggio collettivo può essere l'effetto tanto di attività amministrative che non si individualizzano, ed in tal caso si hanno i cosidetti servigi pubblici generali, quanto di attività amministrative che *si individualizzano*, ed in tal caso si hanno i servigi pubblici speciali. Ora, in quanto un'attività amministrativa si individualizza, fa luogo a prestazioni che si rendono dietro domanda individuale e commisurate alla entità della domanda; ciò che significa che sono suscettibili di divisione unitaria.

24. — Nel processo dinamico della finanza, sebbene siano assai più frequenti i casi in cui l'imposta va ad occupare un campo già spettante alla tassa, non mancano esempi apposti di pubblici servigi al cui costo viene ora provveduto con tasse, mentre in passato vi si provvedeva con imposte. Come fenomeno dinamico ciò può verificarsi, anzitutto allorchè taluni servigi, prima non suscettibili di divisione unitaria e di domanda individuale, in seguito lo siano divenuti per essersi modificata la tecnica amministrativa o le condizioni tra le quali avviene la loro prestazione; ma può anche accadere che alcuni bisogni pubblici, che prima si consideravano *collettivi* perchè sentiti dalla generalità e dalla maggioranza dei consociati, perdano l' ampia base originaria e diventino bisogni di un limitato numero di cittadini, nel qual caso può convenire allo Stato di prestare il relativo servigio pubblico soltanto a coloro che lo domandano, e quindi di provvedere al costo di esso solamente, o almeno in parte, in base al principio delle tasse.

Taluni pensano che, *in via di fatto*, si abbia un passaggio dalla tassa all'imposta tutte le volte che la prima vada oltre il puro rimborso delle spese sostenute dall'ente per la prestazione resa, oppure quando la tassa venga pagata per una prestazione che il cittadino sia *obbligato* a ricevere [1]. Ma abbiamo già osservato che, quando l'eccedenza dell'altezza della tassa sul costo della prestazione rappresenta una condizione necessaria affinchè siano raggiunti i fini collettivi che mediante quella prestazione si intendono raggiungere, il tributo presenta il carattere di vera tassa, come si è pure avvertito che un certo grado di coercizione si rinviene in

---

[1] Rau, *Op. c.*, I, § 234-237; Wagner, *Op. c.*, l. c., p. 285, 288, 649 e segg.

Digitized by Google

tutti i possibili consumi di servigi pubblici speciali, sicchè l'*obbligo* assoluto del consumo non può essere ragione sufficiente per farci considerare quale imposta il diritto che per una data prestazione si corrisponde. — Senonchè, quando le alte tasse sono di ostacolo acchè siano raggiunte le finalità collettive, alle quali è diretta una data attività amministrativa, sarà lecito di riconoscervi un tributo che arieggia alla natura del diritto regale. Però, una tassa può *sostanzialmente*, in certi casi, costituire un'imposta, e ciò ha luogo: *a)* quando una data prestazione amministrativa non risponde a nessuna necessità reale, di fronte tanto all'interesse individuale, che a quello collettivo, e viene in fatto istituita unicamente per farne una fonte di proventi per la finanza (fatto che è frequentissimo); *b)* quando l'intento dello Stato sia di sfruttare, con un dato tributo, la capacità contributiva che si discopre in occasione del consumo di una data prestazione amministrativa speciale. Così, le alte tasse, che si corrispondono per ottenere la concessione o il riconoscimento di titoli nobiliari, costituiscono, per molta parte, vere imposte, perchè con esse si mira sopratutto a colpire la capacità contributiva speciale, di cui si presume fornito chi aspiri ad ottenere o a vedersi riconosciuto un titolo nobiliare. Anche in altri casi, il consumo di una data prestazione amministrativa può costituire indizio di una notevole capacità contributiva. L'uso maggiore o minore de' servizi di una pubblica impresa (posta, telegrafo, ferrovia, ecc.), la misura in cui si ricorre a istituti le cui prestazioni si connettono al movimento degli affari (registro ed uso dei libri pubblici in genere, bollo, ecc.), l'entità delle *concessioni* ottenute, ecc., sono circostanze che stanno sempre a testimoniare una certa capacità contributiva. Se ne deduce, che anche sulla base del consumo, che i singoli fanno di dati servigi speciali, è possibile di costruire, oltre un sistema di tasse, anche un sistema di imposte, e nel fatto è sovente accaduto che in questi casi la Finanza abbia riscosso, insieme colla tassa per la prestazione resa dall'autorità, anche un'imposta particolare, in considerazione della capacità contributiva che il consumo di quella prestazione stava a comprovare. È in questo senso che si può affermare, che talora certe tasse comprendono una quota d'imposta: vale a dire che si preleva un tributo, tanto per la prestazione amministrativa che il cittadino riceve, quanto per la di lui capacità contributiva posta in luce dal consumo di quella data prestazione.

Digitized by Google

Talvolta, in riguardo a talune prestazioni speciali, il principio dell'imposta viene sostituito a quello delle tasse, perchè soltanto in tal modo è dato di realizzare i fini collettivi che da un pubblico istituto s'intendono conseguire. Ciò avviene, p. es., allorchè servigi costituenti delle attività amministrative individualizzate, e ai quali non sarebbe neppure molto costoso applicare il principio della tassa, sono resi gratuitamente ai cittadini. In questi casi, spesso la prestazione gratuita non è, come a tutta prima potrebbe credersi, l'effetto dell'assoluta prevalenza che in essa l'interesse della collettivà abbia sull'interesse individuale, bensì la conseguenza del principio che l'altezza della tassa è subordinata al conseguimento di dati fini collettivi, i quali si possono ottenere solamente colla *gratuità* della prestazione, cioè con una tassa zero. Per es., le prestazioni speciali dei servigi inerenti all'esercizio del diritto elettorale sono del tutto gratuite, non perchè in esse prevalga il vantaggio della collettività su quello degli individui a cui sono rese, ma soltanto perchè a realizzare il fine dell'iscrizione nelle liste elettorali di tutti quelli che vi abbiano diritto e dell'esercizio effettivo di tale diritto da parte del maggior numero possibile di quelli che ne sono forniti, lo Stato ritiene opportuno di concedere gratuitamente le prestazioni speciali che occorrono per far valere ed esercitare il diritto elettorale.

25. — Una caratteristica della tassa, che la distingue dall'imposta, è questa: che, rispetto alla prima, il cespite, anzichè un dato reddito o patrimonio, è una determinata attività amministrativa e il fatto che questa viene *singolarmente* richiesta. È sotto questi aspetti che taluni autori hanno trovata una rassomiglianza tra le tasse e le imposte indirette [1]. Certamente, anche le tasse si pagano prelevandone l'ammontare dalla ricchezza o dal reddito individuali, ma in esse si riscontra che per lo Stato, in tanto si viene a creare quella data entrata, in quanto esso rende delle prestazioni speciali, e sempre con

---

[1] Prima di Rau le tasse venivano comprese tra le imposte indirette. Così in Jacob (*op. c.*, § 47, 49, p. 321-323, 686-88); Malchus, (*op. c.*, I, § 31, 62, 63, 65); Fuld, *op. c.*, § 132 e seg.; Schön, *op. c.*; J. G. Hoffmann, *Lehre von den Steuern* p. 22 o 417 e seg. Malchus definì le tasse « quelle imposte che vengono riscosse per l'uso e il godimento di istituzioni pubbliche generali o speciali, o a motivo di esse ». (*op. c.*, I., § 31).

Digitized by Google

riferimento alla quantità e natura di tali prestazioni; invece, l'imposta si paga perchè si possiede un dato reddito o una certa ricchezza, ed essa vien sempre riferita al reddito o alla ricchezza [1]. Perciò, l'elemento *fiscale* della tassa risponde a due concetti: al fatto che si cerca di costituire della stessa prestazione speciale un mezzo per coprire, in tutto o in parte, il costo del pubblico istituto che la rende, e inoltre alla circostanza che, in base al principio della tassa, viene ad ampliarsi la sfera dei cespiti finanziarî, venendo a esservi compresi, oltre il reddito e la ricchezza delle persone, anche le prestazioni amministrative *speciali*, alle quali lo Stato e gli altri enti pubblici attendono. Quanto più questi due fatti acquistano efficienza, tanto più l'elemento *fiscale* della tassa guadagna d'importanza rispetto a quello *demaniale*. Talvolta il primo diviene prevalente, ed allora l'altezza della tassa costituisce un ostacolo acchè si raggiungano, mediante la prestazione a cui corrisponde, i fini collettivi, o almeno la massima quantità di vantaggio collettivo, che lo Stato potrebbe conseguirne. Quando ciò ha luogo, la tassa cessa di essere per sè stessa un mezzo o una condizione per pervenire a determinati fini collettivi, e la prestazione amministrativa, sebbene faccia conseguire una parte di tali fini, sta però a rappresentare principalmente una fonte particolare di entrate, cioè un istituto proprio della finanza anzichè della pubblica amministrazione.

26. — Il caso citato indica già una degenerazione del principio della tassa, del quale però si hanno anche altre forme degenerative. Quando la prestazione amministrativa, a cui una tassa si riferisce, non risponde a un interesse reale della collettività e degli individui, ma viene istituita e resa soltanto per dar modo all'erario di percepire una nuova entrata; quando l'altezza della tassa eccede il livello che permetterebbe di conseguire il massimo vantaggio collettivo da un dato pubblico istituto; quando si percepiscono dei diritti principalmente per la capacità contributiva onde può essere indice il consumo che si fa di un dato servigio speciale reso dalla pubblica amministrazione, si hanno altrettanti tributi a forma di tassa, che però, in tutto o in parte, non sono vere tasse. Una circostanza che, in via di fatto, ha

---

[1] G. De Francisci-Serbino, *op. c.*, p. 116-17.

Digitized by Google

favorita la degenerazione delle tasse, è che queste assumono per lo più la forma di tasse *sugli scritti*, o, come pure si dice, *sugli atti*: « di qui — nota SCHALL —, ad estendere l'obbligo della tassa a tutti i documenti od atti in genere, e così anche alle scritture private, non vi è che un passo; ma questo passo è di un'importanza e di una portata capitali, in quanto per esso la tassa per le operazioni dell'autorità si sviluppa a imposta sullo scambio o movimento di beni, e ciò perchè questo movimento prende forma in documenti o scritture intorno a negozi giuridici (¹) ».

27. — Quali siano i caratteri per cui le tasse differiscono dalle imposte, meglio vedremo altrove; ma intanto per ora giova indicarne alcuni. Si dice, anzitutto, che le tasse, a parità di gettito, riescono al contribuente *meno sensibili* delle imposte, e ciò per la contemporaneità, che vi esiste e che manca in quest'ultime, tra l'onere che si sopporta dal contribuente e il vantaggio che questi ritrae dalla pubblica prestazione. Inoltre, si dice che il subbietto dell'attività finanziaria, nel fare il calcolo edonistico, si trova in condizione differente, a seconda che si tratta di servigi *speciali* o di quelli *generali*, cioè del principio della tassa o del principio dell'imposta: nel primo caso, poichè ogni unità di servigio si rende su domanda individuale, è impossibile che si commetta un grave errore nel calcolo edonico e che verifichi un eccesso dell'offerta sulla domanda dei servigi, e quando un eccesso si produce, vi è sempre la possibilità di prontamente avvertirlo ed eliminarlo, riequilibrando cosí la domanda coll'offerta dei servigi. Perciò, nella sfera propria del principio della tassa, è impossibile che si avverino impieghi antieconomici della pubblica ricchezza, o che le generazioni future vengano a sopportare gli effetti di errori nel calcolo edonico, nei quali sia incorso in passato il subbietto dell'attività finanziaria. Lo stesso non si può dire che avvenga se si tratta di servigi e bisogni appartenenti alla sfera di applicazione del principio dell'imposta, perchè qui basta che il subbietto edonistico abbia prodotti servigi in previsione di bisogni futuri che poi non si verifichino, o di una misura di bisogno superiore a quella che poi si avrà effettivamente, perchè si produca un ec-

(¹) SCHALL, *op. c.*, l. c., p. 302.

Digitized by Google

cesso nell' offerta dei servigi, e conseguentemente le venture generazioni vengano a sopportare l'onere di imposte impiegate antieconomicamente.

28. — Infine, spiccatissima è la differenza tra le tasse e le imposte relativamente alla traslazione o ripercussione dei tributi, perchè questo fenomeno presenta nelle imposte un' efficienza assai maggiore che nelle tasse, rispetto alle quali appare, se non pure eccezionale, certo di secondaria importanza ([1]). Ciò deriva dal fatto, che la base dell' imposta è, di regola, una merce o un reddito, e ogni traslazione d'imposta la conseguenza di uno scambio della merce o del reddito colpito dal tributo, mentre l' oggetto di ogni tassa è una prestazione amministrativa, la quale soltanto eccezionalmente può far luogo a un vantaggio che entra quale elemento di una materia suscettibile di scambio o effettivamente scambiata ([2]). Sempreché le tasse non si rannodino a un processo *produttivo*, non si trasferiscono: perciò non si trasferiscono, per lo più, le tasse giudiziarie ([3]), quelle pagate per l' acquisto della cittadinanza o in genere per l' intervento dell' autorità in cambiamenti relativi alla condizione giuridica del cittadino, le tasse per carte di legittimazione, quelle di stato civile, non poche fra le tasse che si corrispondono per ottenere speciali diritti, nonchè molte fra quelle di ricorso o di domanda a date autorità, per il conferimento di onori e di dignità, e in generale quasi tutte le tasse che si riferiscono a prestazioni amministrative dirette ad attuare gli scopi statali del diritto e della forza. Le tasse spesso non si trasferiscono persino se riguardano prestazioni relative a scopi di civiltà e di benessere, e così, p. es., le tasse sanitarie, per l' uso di stabilimenti pubblici, per l' istruzione pubblica e la cultura, per concessione di diplomi od autorizzazioni all' esercizio di professioni, ecc.

Altre tasse, invece, sono suscettibili di trasferimento: così, lo sono quelle di registro, per vidimazione di atti, e perfino le tasse giudiziarie se si connettono all' esercizio di industrie, di commerci, ecc., perchè in tal caso vengono dall' industriale e dal commerciante compu-

---

([1]) G. De Francisci-Gerbino, *op. c.*, p. 132.
([2]) G. De Francisci-Gerbino, *op. c.*, p. 133-134.
([3]) Seligman, *The Schifting*, etc., P. II, cap. VII, n. 5, p. 381.

Digitized by Google

tate nel costo de' prodotti; per la stessa ragione sono trasferibili quasi tutte le altre tasse inerenti ad atti d'intervento della pubblica amministrazione nella produzione e nello scambio economico-privati (tasse per l'uso di vie pubbliche, oltrechè tutte le contribuzioni che si pagano per l'uso dei diversi mezzi di comunicazione, poste, telegrafi, ferrovie, ecc., sempreché l'uso di tali mezzi di comunicazione trovi ragione nella produzione e nel commercio economico-privati; tutte le tasse della cosidetta amministrazione economica, quali quelle di verificazione dei pesi e misure, per il saggio del titolo degli oggetti in metalli preziosi, per la verificazione ufficiale della qualità dei prodotti, per la sorveglianza degli esercizi di industrie, di fabbriche; le tasse di licenza per ottenere dall'autorità il permesso di aprire e condurre esercizi, fabbriche, stabilimenti, ecc.; quelle per l'ottenimento di privative industriali, ecc.). Dunque, in molti casi, oltre le imposte, anche le tasse sono trasferibili; se non che qualche scrittore ha voluto ravvisare una differenza nel modo come avviene il trasferimento delle une e delle altre. Diversamente da quanto si riscontra nelle imposte, ove chi trasferisce il tributo continua nondimeno a godere il vantaggio de' pubblici servigi, nelle tasse — si disse (1) — la traslazione del tributo è accompagnata da quella del servigio, o almeno da quella dell' utilità che questo arreca; sicchè, mentre l'imposta può essere effettivamente pagata da chi non ne riporta vantaggio alcuno, la tassa incide sempre soltanto colui che risente vantaggio dalla prestazione amministrativa (2). Ma, come da altri fu avvertito, questa distinzione non ha valore assoluto, perchè se la tassa, come l'imposta, affinchè possa trasferirsi, richiede un aumento del valore di scambio di un dato prodotto, non importa però necessariamente un incremento del valor d'uso di esso (2). Tuttavia, neppure è esatto dire che in sostanza la prestazione speciale, resa dallo Stato al produttore che paga la relativa tassa e la trasferisce al consumatore, viene in ultima analisi data, nella realtà, al consumatore, onde la traslazione della tassa, a differenza della traslazione dell'imposta, sarebbe un'applicazione della legge dei consumi, per la

(1) Ehlers, *Die Stellung der Gebühr im Abgabensystem*, in *Finanz-Archiv*, XIII, 1896, n° 5.

(2) G. De Francisci-Gerbino, *op. c.* p. 137.

Digitized by Google

quale chi vuole appagato un bisogno deve fornire la somma di ricchezza necessaria a tale appagamento » (1). Così dicendo, si dimentica che il vantaggio che arreca ogni prestazione amministrativa individualizzata è sopratutto vantaggio della collettività o dei terzi, prima che di colui che, direttamente, o per traslazione, paga la relativa tassa.

29. — Uno dei problemi importanti, che si studiano nella teoria delle tasse, concerne i metodi di graduazione delle tasse; problema che occorre risolvere in via pratica ogni volta che viene istituita e si ordina una qualsiasi particolare tassa. Pel modo come vengono graduate, le tasse sono *fisse* e *variabili*: nelle prime la tassa presenta un ammontare costante in tutti i casi possibili in cui viene applicata; nelle altre, invece, l'ammontare della tassa unitaria differisce da caso a caso, secondochè variano i coefficienti presi in considerazione nella commisurazione della tassa. Il principio delle tasse fisse è, amministrativamente, più comodo e meno dipendioso dell'altro, e sottrae il contribuente ad ogni eventuale arbitrio degli agenti fiscali; ma razionalmente si palesa poco fondato, perchè se è vero che la tassa è uno dei mezzi con cui si raggiunge il fine collettivo atteso dalla prestazione, è assurdo ammettere che essa possa adempiere a tale ufficio se viene applicata nella stessa misura per prestazioni amministrative di diversa natura e importanza. Sicchè, generalmente, quando la tassa è fissa, deve dirsi che in essa sia prevalente, se non esclusivo, il carattere fiscale; e però, il principio della tassa fissa è compatibile soltanto per le prestazioni amministrative, nelle quali sia quasi irrilevante l'influenza che l'altezza del tributo esercita in relazione alle finalità pubbliche a cui sono dirette le prestazioni stesse. Semprechè, invece, l'altezza della tassa presenti una notevole importanza rispetto al conseguimento dell'interesse pubblico, cui si attengono date prestazioni, è il principio della tassa variabile, anzichè quello della tassa fissa, che va adottato. I fattori, in considerazione dei quali si può prestabilire la scala di variazione della misura unitaria di una tassa, possono essere diversi e di differente natura: può, cioè, una tassa farsi variare in ragione del *valore* o del *vantaggio* che la prestazione presenta per colui a cui è resa, o del *costo* che si presume questa

(1) G. De Francisci-Gerbino, op. c., p. 138.

Digitized by Google

apporti all' amministrazione, o di tutte e tre questi elementi insieme, o del *potere contributivo* di chi la riceve, o della *classe* a cui si appartiene, o di *altre circostanze* riferentisi alla *condizione personale* del consumatore, o, infine, in vista delle *finalità* a cui si attende con quella data specie di prestazioni amministrative. Quando sono parecchi di questi elementi, che debbono servire di base alla commisurazione della tassa, l'ammontare di questa, ne' singoli casi, è lasciato al libero apprezzamento dell' autorità che la applica, ma ordinariamente entro un limite minimo e un limite massimo. Le tasse variabili possono essere *proporzionali*, *progressive*, *degressive e scalari*. Nelle *scalari*, la misura della tassa cresce secondo una certa graduazione di classi o *scala*, e questa può essere ascendente o discendente. Quando la variabilità della tassa unitaria si fa dipendere dal presunto costo della prestazione, sopratutto se il lavoro dell'autorità si concreta in atti scritti, la misura della tassa viene fissata, o in base alle dimensioni dello scritto (numero de' fogli), o alla stregua del tempo richiesto dalla scritturazione. Se la tassa è commisurata al *valore* della prestazione, essa è una percentuale del valore dichiarato o attribuito all'atto, o varia in una data ragione rispetto a tale valore.

30. — L'elemento « *valore* » dell' *oggetto* a cui si riferisce o in relazione al quale ha luogo la prestazione amministrativa, *ordinariamente* interviene a determinare l' altezza della tassa, o è opportuno che v' intervenga, quando esiste un legame tra l'importanza del detto valore e quella dell' interesse sociale che mercè quella certa prestazione s' intende realizzare o proteggere (per es., l' importanza dell' interesse sociale, che si protegge con la registrazione o trascrizione di un atto concernente un trasferimento di proprietà, è tanto maggiore quanto maggiore è il valore della proprietà trasferita, o dell' oggetto a cui una qualunque convenzione, o sentenza, ecc. si riferisce), e contemporaneamente il medesimo legame corra tra l' entità del detto valore e l' interesse del cittadino a ottenere quella determinata prestazione (per es., l' interesse, che il cittadino ha a conseguire le prestazioni inerenti ad un dato giudizio civile, è proporzionato al valore dell' oggetto del giudizio). L' elemento *valore* deve pure costituire uno dei fattori, in base ai quali si forma la tariffa delle tasse, quando il *costo* delle prestazioni, per l' amministrazione, si determina anche in dipendenza del

Digitized by Google

valore dell' *oggetto* a cui le prestazioni stesse si riferiscono; allorchè, cioè, tanto più si accresce il costo della prestazione, quanto più aumenta il valore dell' oggetto per cui la prestazione è resa. Tuttavia, è raro il caso che tra *costo* e *valore* il detto rapporto si verifichi: di regola, invece, il costo della prestazione, o non varia affatto al mutare del valore, o varia secondo una proporzione minore. Ma una tariffa commisurata al valore non è detto che debba variare nello stesso rapporto in cui questo varia (tariffa proporzionale): anzitutto, perchè una tariffa proporzionale al valore, oltre un certo limite finirebbe col tramutarsi in un' imposta; in secondo luogo, perchè superando una certa misura riuscirebbe molto oppressiva; infine, perchè potrebbe talora costituire un ostacolo alla realizzazione di quel dato interesse generale, che mercè quel certo pubblico istituto lo Stato si propone di conseguire. Così, potrebbe essere proposito dello Stato che il costo di un dato pubblico istituto, affinchè al consumo dei servigi di questo possano partecipare in gran numero i meno abbienti, cada principalmenta sugli abbienti, ed in tal caso non una tariffa proporzionale al valore, ma una tariffa progressiva permetterà che *il detto* scopo venga raggiunto. Altre volte, lo Stato può proporsi di facilitare le grandi contrattazioni, per agevolare e incoraggiare il commercio o l' industria, ed allora tutte le tasse di registro o d'altra specie, a cui quelle contrattazioni siano sottoposte, anzichè in base ad una tariffa proporzionale al valore, dovranno essere regolate in base a saggi di tariffa, l' altezza dei quali andrà degradando a mano a mano che si elevi il valore dell' oggetto della prestazione a cui ogni tassa si riferisce.

31. — Il *vantaggio*, che la prestazione arreca al cittadino che l'ha richiesta, merita di costituire un elemento preminente nella determinazione della tariffa delle tasse qualora l' utilità della prestazione sia principalmente *individuale*, cioè quando l'utilità si risolve sopratutto a beneficio di colui al quale la prestazione è resa, oppure quando, pure essendovi un alto interesse sociale alla prestazione, sia parimenti notevole l' interesse individuale che ad essa si ha, o quando l' utilità individuale della prestazione si possa facilmente calcolare con una certa approssimazione, e maggiormente quando si tratti di prestazioni, nell'offerta delle quali manchi affatto ogni elemento, sia pure indiretto, di coercizione. Il principio della tariffa proporzionale, poi, trova una sfera di

Digitized by Google

applicazione per sè assai confacente quando la tassa si voglia commisurare al vantaggio individuale della prestazione, perchè si comprende chiaramente la giustizia di commisurare la tassa all'utilità che al cittadino arreca la prestazione; tuttavia è raro il caso in cui appare lecito e pratico di far dipendere l'altezza della tassa unicamente dall'utilità individuale della prestazione, sia perchè in tal caso la tariffa potrebbe divenire assai gravosa per le classi meno abbienti, sicchè costituirebbe un ostacolo al conseguimento dei fini collettivi del relativo pubblico istituto, sia perchè è tecnicamente difficile calcolare approssimativamente la detta utilità, sia infine perchè è giusto che lo Stato, nella determinazione della tariffa delle tasse, tenga sempre in qualche conto il costo della prestazione, il quale generalmente varia indipendentemente dall'utilità che le singole prestazioni apportano a coloro a cui vengono fatte.

32. — L'elemento « *costo della prestazione amministrativa* » ha molto peso nella determinazione della tariffa delle tasse — anche che non lo si voglia ricoprire interamente col ricavato di queste — allorchè vi sia la possibilità pratica di misurarne le variazioni. Ciò talvolta è possibile, in ragione del *tempo* che una data prestazione richiede (p. es., le tasse commisurate alla *durata* di una prestazione), o del *numero* delle unità di prestazioni identiche, o quasi identiche, che una prestazione *complessiva* importa (p. es. vidimazione di un dato numero di atti, o visione di un certo numero di avvisi al pubblico, ecc.), o della *lunghezza* di certi atti scritti (tasse di scritturazione, o di trascrizione, ecc., che si commisurano alle dimensioni dell'atto scritto o trascritto, ecc.), o per riguardo ad altri indici diversi del costo della prestazione per l'autorità che la rende. Allorchè, adunque, la determinazione approssimativa del costo della prestazione sia tecnicamente possibile, e invece non sia dato di accertare il vantaggio *individuale* che essa arreca, o si abbia una qualche ragione per non tener conto di tale vantaggio, oppure questo sia pressochè eguale per tutti, e in pari tempo non sia determinabile il *valore* dell'oggetto della prestazione, o tale valore sia indipendente dall'utilità individuale e sociale della prestazione, s'intende chiaramente che il costo della prestazione dovrà avere una grande importanza nella scelta dei criterî a cui sarà informata la tariffa delle tasse. Tuttavia, conviene aver presente che difficil-

Digitized by Google

mente l'importanza della prestazione aumenta o diminuisce nella stessa misura in cui se ne accresce o rimpicciolisce il costo, e inoltre che raramente questo è praticamente determinabile, sicchè soltanto in via eccezionale la tariffa prenderà unicamente, o in via principale, a base il costo del servigio reso. Di regola, invece, dell'elemento *costo* si tien conto in combinazione con altri fattori, e ciò appare giusto principalmente se si tratta di prestazioni, che il cittadino non dimanda *spontaneamente*, ma che gli sono offerte coattivamente. Talvolta, il commisurare la tassa al costo della prestazione può rappresentare un metodo ingiusto ed oppressivo pel cittadino, cioè in tutti i casi in cui le variazioni quantitative del vantaggio che la prestazione arreca siano affatto indipendenti da quelle che hanno o possono aver luogo nel costo della prestazione. D'altronde, bisogna anche tener presente che talora, il prendere il costo della prestazione a fondamento esclusivo o principale della misura della tassa potrebbe riuscire un modo di ripartizione del gettito complessivo di una data tassa troppo oneroso per le classi meno abbienti, oppure un ostacolo alle finalità di ordine collettivo che da un dato pubblico istituto si attendono. In tali casi, s'intende benissimo perchè il costo, quale criterio informatore della tariffa, debba essere messo da parte, anche se esista la possibilità tecnica di adottarlo e applicarlo.

33. — Il *potere contributivo* di chi domanda una data prestazione amministrativa costituisce una circostanza, della quale bisogna tener conto nella formazione della tariffa della tassa, anzitutto se il non tenerne conto sarebbe di ostacolo al conseguimento delle finalità di interesse collettivo, che lo Stato dalle prestazioni di un dato pubblico istituto si ripropone. Così, se lo Stato ritiene che l'interesse generale, che intende realizzare, sarà soddisfatto soltanto se il maggior numero possibile di persone domandi i servizi di un dato pubblico istituto, è impossibile che, nel graduare la tassa, non tenga in rilievo la differente potenzialità economica delle diverse classi di cittadini. Parimenti, se fa coincidere l'interesse generale col fatto che i servigi di un dato pubblico istituto siano consumati soltanto dalle classi facoltose (così, p. es., potrebbe avvenire dell'insegnamento universitario, o delle prestazioni che hanno attinenza con talune concessioni, quali le concessioni di titoli nobiliari o onorifici, ecc.), è naturale che

Digitized by Google

debba conciliare la tariffa delle tasse colla potenzialità economica delle classi che intende ammettere, al godimento di quelle date prestazioni, o che vuole ne siano escluse. In secondo luogo, lo Stato è costretto a tener conto della potenzialità contributiva dei cittadini semprechè voglia pervenire a un dato riparto del costo complessivo di un pubblico istituto, e tale riparto sia in relazione colla condizione economica dei cittadini consumatori dei servigi resi da quell' istituto. In tal caso, se voglia conseguire il riparto prefissosi, sarà obbligato a graduare la tassa con riguardo alla differente potenzialità economica delle persone che servigi domandano. Inoltre, di regola si tiene in conto la potenzialità contributiva dei cittadini che consumano le prestazioni quando lo Stato abbia modo di convincersi che quest' ultime presentano *un altissimo valore soggettivo* per coloro che le richiedono, come quando si tratta di concessione di titoli nobiliari, onorificenze, gradi civili o militari onorari, permesso di usare stemmi, concessioni di cariche pubbliche, ecc. In questi casi, si vedono adottate tariffe elevatissime per la tassa, non soltanto pel vantaggio che i consumatori delle prestazioni a queste attribuiscono, ma anche perchè costoro dispongono ordinariamente di un' alta potenzialità economica. Sarebbe assurdo dire che in siffatti casi l' altezza della tassa sia in relazione col costo del servigio reso, mentre non può essere in relazione neppure col valore di esso, poichè generalmente si tratta di servigi sforniti di valore di cambio. Merita di essere osservato, che nei casi predetti la tassa si trasforma facilmente in imposta, e ciò avviene, come precedentemente avvertimmo, allorchè il consumo di talune prestazioni speciali viene preso dallo Stato come indice di un dato potere contributivo, che si cerchi di sfruttare con l' imposta in occasione del consumo di dati servigi. Va pure osservato, che quando è principalmente il potere contributivo che interviene a fissare l' altezza della tassa, poichè però si tratta di un potere contributivo presunto e indeterminato, d'ordinario si adotta il sistema della tassa *fissa*, perchè mancherebbe ogni modo per adottare quello della tassa graduale. Ciò risulta ovvio anche considerando che, di regola, alle prestazioni, nella tassazione delle quali si tien conto del potere contributivo di coloro a cui sono rese, sia per sè stesse, sia per l' oggetto cui si riferiscono, non corrisponde alcun valore, in base al quale la tassa dovrebbe venire graduata. Nondimeno, non mancano esempi di

Digitized by Google

tasse graduate, nell'ordinamento delle quali si sia avuto riguardo al detto potere contributivo, e cioè in molte delle tasse commisurate al *valore*, colle quali si sia voluto far ricadere il costo di un pubblico istituto in misura più forte sulle classi fornite di elevato potere contributivo.

34. — Gli stessi concetti svolti a proposito del potere contributivo, quale fattore determinante la tariffa delle tasse, si possono, con qualche lieve modificazione, applicare alla « *classe* » a cui appartengono i consumatori delle prestazioni amministrative. È naturale, del resto, che allorchè si tratta di prestazioni, che lo Stato vuole siano consumate soltanto da talune classi di persone, o dal consumo delle quali intende escludere talune classi, è necessario che si adottino i mezzi all'uopo opportuni, e fra questi quella tariffa della tassa, che consente di raggiungere quei determinati risultati voluti. I quali, talvolta si possono anche conseguire col prescrivere che una data prestazione non possa essere resa, se non a coloro che si trovano in date condizioni esplicitamente indicate. Ma il principio della tariffa *di classe* viene sopratutto adottato in vista di un certo riparto del costo di un dato pubblico istituto, al quale è intento dello Stato di arrivare.

35. — Ma concludendo diremo essere difficile che, nell'ordinamento della tariffa di una data tassa, lo Stato tenga conto di un solo fattore: generalmente tien conto di parecchi fattori, dando la prevalenza all'uno o all'altro, a seconda dello scopo che si propone di conseguire da determinate prestazioni che rende ai cittadini.

36. — La tassa, nella sua odierna figura, è un tributo di diritto pubblico, e ciò significa pure che, quale ora ci si presenta, si può considerare come un prodotto del processo storico e dell'evoluzione giuridica. In altri tempi, essa costituiva o un *diritto di regalia*, e ciò specialmente durante il periodo della cosidetta *finanza regalistica*, oppure un'entrata di diritto privato, e ciò per tutto il periodo dello *Stato patrimoniale*. Tanto nell'uno, che nell'altro periodo, essa costituiva semplicemente un istituto fiscale, cioè soltanto un mezzo per procurare allo Stato una pubblica entrata: certi rami dell'attività amministrativa, sia che li si considerasse alla stregua e alla luce del principio de' diritti regali, o come altrettanti elementi del patrimonio dello Stato o del Sovrano, venivano adattati a certe finalità fiscali, che con

Digitized by Google

essi si potevano realizzare, e riguardati e trattati come semplici cespiti finanziari. Bisognò che si compisse tutta una profonda trasformazione nella natura dello Stato e de' suoi rapporti giuridici di fronte ai sudditi, perchè venisse a perdere ogni terreno il principio delle regalìe, o almeno a restringersi in una sfera limitatissima, e l'esplicazione dell'attività statale a vantaggio di singoli individui si trovasse compresa nella sfera propria del diritto pubblico, anzichè in quella del diritto privato patrimoniale dello Stato. Come conseguenza di siffatta evoluzione giuridico-politica, le tasse cessarono di essere un puro istituto fiscale, acquistando *anche* il carattere di istituto della pubblica amministrazione; in pari tempo, da entrate regalistiche e di diritto privato, si trasformarono in entrate di diritto pubblico.

Quando diciamo che le tasse costituiscono entrate di diritto pubblico, ci riportiamo a diversi concetti, e a diversi caratteri di esse. Vogliamo, anzitutto, significare che vengono corrisposte per prestazioni amministrative, la cui ragione fondamentale è di ordine pubblico, anzichè di ordine individuale e privato; in secondo luogo, che lo Stato le applica in base allo stesso principio di sovranità finanziaria, per cui sottopone i cittadini alle imposte e a qualunque altra forma di contribuzione; inoltre, che ogni tassa viene ordinata e graduata in modo da farne una condizione e un mezzo per realizzare dati interessi collettivi, e infine, che il rapporto giuridico, a cui la tassa fa luogo, tra lo Stato e la persona che è tenuta a corrisponderla, costituisce un'obbligazione di diritto pubblico. Ora, in quanto si afferma che la tassa genera un'obbligazione di questa natura, viene ad escludersi che il rapporto, che essa implica, e il nesso di essa con la prestazione amministrativa a cui corrisponde, abbiano carattere contrattuale. In tal modo la tassa viene anche *giuridicamente* a distinguersi dal prezzo e da ogni altra rimunerazione che agli enti pubblici fosse corrisposta pei loro negozi di puro diritto privato (1).

37. — Per essere la tassa un tributo di diritto pubblico, e un rapporto di diritto pubblico quello che si crea tra l'ente che fa la prestazione e colui che la riceve, viene a mancare, in quelli che sop-

---

(1) Romano, *op. c.*, 2.a ed., p. 326 e seg.

Digitized by Google

portano il costo di un dato pubblico istituto, il diritto a pretendere che vengano esclusi dal godimento dei servigi del medesimo coloro che non pagano la relativa tassa: ciò, invece, non si verificherebbe se il rapporto predetto fosse di diritto privato. Se ne deduce che non basta la semplice disposizione del cittadino a pagare la tassa, perch' egli possa senz' altro ottenere la prestazione corrispondente; bensì è necessario che a quella dispozione vadano congiunte le altre condizioni, che l' ente pubblico, con legge o regolamento, abbia stabilite in riguardo a coloro, a cui la prestazione sarà o potrà essere effettivamente resa.

38. — Dal fatto che l' elemento caratteristico e prevalente nelle tasse è quello *demaniale* — in base al quale esse rappresentano un mezzo, una condizione, che permette allo Stato di realizzare un interesse collettivo mercè una data prestazione amministrativa, — consegue che le tasse, nello stesso tempo che sono un istituto finanziario, rappresentano, come già si osservò, un istituto della pubblica amministrazione in generale, inquantochè la loro attitudine a funzionare da mezzo pel conseguimento e soddisfacimento di dati interessi della collettività si esplica in confronto di fatti e interessi, ai quali attendono tutte le diverse branche dell'amministrazione. In questo senso Wagner ha ragione di affermare che la teoria delle tasse non forma oggetto della scienza delle finanze se non in via meramente accessoria; che la connessione tra le tasse e l' amministrazione è tale, che per scrivere la loro storia, bisognerebbe scrivere quella di tutta l' amministrazione, e infine che i principî, che governano, o debbono governare, la giustizia e l' amministrazione, sono pur quelli che decidono in quali casi e con quali criterî si debbono applicare le tasse [1]. Diversamente va detto per le *imposte*, le quali, meno che ne' casi in cui le si fa servire da strumenti per conseguire taluni fini politico-sociali o economico-sociali, costituiscono esclusivamente degli istituti finanziari. Perciò, mentre i principî informatori del sistema giuridico delle imposte sono, di regola, quelli del sistema finanziario, i principî, che informano il sistema giuridico delle tasse, veggonsi attinti alle zone più varie del diritto pubblico amministrativo.

---

[1] Wagner, *op. c.*, l. c., p. 631-32.

Digitized by Google

39. — Il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge tributaria — principio che governa il sistema delle imposte — viene meno rispetto al sistema delle tasse. Nelle tasse, la fonte e l'oggetto del tributo sono costituiti dalle prestazioni amministrative rese, anzichè dal reddito o dalla ricchezza di coloro che le ricevono, e quindi il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge tributaria dovrebbe per esse significare che tutti coloro, che ricevono una stessa prestazione, siano trattati tributariamente alla medesima stregua. Al contrario ciò non ha luogo, perchè la ripartizione del costo complessivo di un pubblico istituto, tra coloro che direttamente si avvantaggiano delle sue prestazioni, si fa in base a criterî discrezionali della pubblica amministrazione, sicchè mentre possono esservi persone che ottengono gratuitamente le prestazioni, coloro poi, che le hanno dietro pagamento, possono ottenerle in base a misure differenti di tassa. Ciò ha fatto dire a qualcuno, che la tassa costituisca *sempre* un tributo *personale*, mentre è più corretto dire che il trattamento *personale* inerente a ogni tassa deriva dalla necessità, in cui si trova lo Stato, di non potersi attenere a condizioni puramente obbiettive o di non poter prescindere dalla condizione delle persone, per realizzare i fini che da un dato pubblico istituto si sia proposto di ottenere.

40. — Le tasse promanano dall'intervento della pubblica amministrazione ne' rapporti della vita iudividuale, e conseguentemente il loro sistema, nelle sue diverse parti, sarà più o meno sviluppato, secondochè si tratti di rapporti rispetto ai quali più o meno pronunziati appaia l'attività degli enti pubblici. Ma intanto si nota, che tale intervento si manifesta *principalmente* in due diversi modi: o per ottenere, nell'applicazione del diritto privato e pubblico, la difesa degl'interessi collettivi, o per regolare lo svolgimento del processo dell'economia privata. Sono queste, perciò, le due direzioni fondamentali, per le quali si è messo e sviluppato il sistema delle tasse.

Rispetto alla prima delle due direttive accennate, devesi osservare che l'attuazione del diritto privato non avviene indipendentemente dalla pubblica amministrazione; ma *sempre* e *necessariamente* in concorso dell'azione di questa: in altri termini, per l'attuazione delle leggi di ordine privato, l'attività individuale si svolge parallelamente a quella pubblica, e l'una e l'altra rappresentano due fattori elementari neces-

Digitized by Google

sari per l'attuazione del diritto positivo. Senza l'intervento della potestà pubblica, ben poche leggi di ordine privato troverebbero esecuzione o le necessarie garanzie di esecuzione. Ma intanto, nella compagine delle leggi di ordine privato numerose disposizioni si trovano, che si possono considerare di ordine pubblico, in quanto si propongono la difesa di interessi collettivi, e per l'attuazione di esse, che tanta parte sono del sistema giuridico privato, l'intervento dei poteri pubblici si presenta affatto naturale. Assai più chiara ed evidente appare la necessità dell'intervento degli enti pubblici nell'attuazione del diritto positivo, quando si tratta di leggi di puro diritto pubblico: qui il concorso della pubblica amministrazione costituisce la nota dominante. — Si deduce, da tutto ciò, che quanto più complicati e sviluppati sono il sistema giuridico in generale e il *formalismo* giuridico; quanto più si tratta di interessi privati, che si connettano o possano connettere a interessi pubblici, e di norme giuridiche che a tali interessi si riferiscono, e infine se la costruzione generale del sistema giuridico, o di talune parti di esso, sia tale da lasciare adito all'intervento continuo dei poteri pubblici affinchè le leggi abbiano piena ed intera esecuzione, tanto più sussisteranno le condizioni occorrenti ad un ampio sviluppo del sistema delle tasse. Perciò, le sfere dell'ordine giuridico più propizie al principio delle tasse, ed ove questo maggiormente potè svolgersi, sono quelle che comprendono le disposizioni di diritto positivo, che regolano il *movimento degli affari*, e sopratutto il *possesso*, gli *scambi* e la *destinazione dei beni*, nonchè quelle altre cui è informato lo *stato delle persone*. La maggior parte delle tasse, che derivano dall'attuazione del diritto positivo, è a codeste due branche del sistema giuridico, e ai corrispondenti rapporti di vita individuale, che si riferiscono. Guardando il sistema giuridico sotto i due indicati aspetti, si scorge che esso fa luogo a continui, frequenti, innumerevoli contatti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, e l'effetto di tali contatti è un marcato sviluppo del sistema delle tasse nelle due direzioni su accennate. Numerose tasse si collegano alla *documentazione scritta* di atti giuridici riflettenti i negozi economico-privati, e tali tasse dovettero grandemente svilupparsi, tanto per l'accrescersi del formalismo giuridico, quanto per l'incremento ricevuto dalla vita economica. Difatti, esse sono largamente sviluppate « nei paesi assai progrediti, dove

Digitized by Google

la popolazione è fitta, intensi gli scambi, grandissima la divisione del lavoro, molto avanzate le istituzioni municipali, vigorosa l'industria ed attivissimo il commercio interno ed esterno » [1]. Ma, oltre a quelli indicati, l'attuazione del diritto positivo privato e pubblico genera molti altri contatti tra i cittadini e l'amministrazione, i quali rappresentano il modo *abituale* di concorso di quest'ultima nell'attuazione del diritto, che si estende a tutte le possibili branche del medesimo: orbene, da tali contatti traggono esistenza numerose tasse, e specialmente gran parte di quelle che alcuni autori chiamano tasse *amministrative*. Ma lo Stato moderno ha trovato un larghissimo campo di estensione della propria attività in tutte le manifestazioni di vita sociale, che riguardano la civiltà, la coltura, il benessere: è da questo lato che le sue funzioni si sono maggiormente sviluppate e che meglio si ravvisano i caratteri per cui quello si distingue dallo Stato dell'ancien régime. La *difesa dell'interesse pubblico* si presenta, in questo campo, come una delle note distintive dell'odierna amministrazione. Quanto più la civiltà e la vita economica divennero complesse, tanto più ai rapporti della vita individuale privata si trovarono collegati importanti interessi pubblici, e perciò tanto più si affermò la necessità dell'intervento dell'amministrazione ne' predetti rapporti. Conseguentemente, le funzioni amministrative riferentisi a scopi di civiltà, di coltura, di benessere divennero una fonte, a cui l'attuale sistema delle tasse attinse largamente: è per questa via che il suo sviluppo si va maggiormente affermando.

41. — La riscossione delle tasse avviene, o col metodo della percezione *diretta*, nel quale speciali pubblici ufficiali, e generalmente coloro stessi che rendono le prestazioni amministrative, riscuotono i diritti corrispondenti alle prestazioni rese; o col sistema della percezione *indiretta* mediante il *bollo*. Del primo metodo si conoscono due forme: quelle delle *sportule*, corrisposte agli stessi funzionari a cui la prestazione è richiesta e che essi trattengono quale compenso dell'opera loro e in aggiunta allo stipendio che possono anche eventualmente percepire; e la forma in cui i diritti *riscossi* da dati pubblici ufficiali, anzichè trattenuti da

(1) Wagner, *op. c.*, l. c., p. 632, nota 1.

Digitized by Google

questi, affluiscono alle casse erariali come qualsiasi altra entrata, e trovano collocazione nel bilancio dello Stato. Di queste due forme, la prima è la più antica, sebbene ora abbia ovunque fatto luogo alla seconda, che è più razionale e cagiona minori inconvenienti. Circa la percezione eseguita mediante il *bollo*, ci limiteremo a osservare che essa, oltre a talune tasse, si applica a numerose imposte sui trasferimenti di proprietà o sugli affari in genere. Il bollo può essere — e ciò giova a meglio chiarire taluni concetti svolti in precedenza — *proporzionale, graduale* e *fisso*. È *proporzionale*, se stabilito in una ragione di quantità costante, ossia di un tanto per cento, o di un tanto per mille, in rapporto al valore preciso, accertato o presunto, che l'affare rappresenta e su cui è dovuto il diritto. Il tributo riscosso col bollo proporzionale è quasi sempre un' imposta, e così i tributi riscossi col bollo *graduale*. In quest' ultimo caso sono percetti in ragione di una data quantità o somma fissa per ciascuna categoria di somme o valori, a cui l' atto o scritto si riferisce: perciò per le somme o valori compresi nella stessa categoria il diritto è fisso; è proporzionale in rapporto a più categorie di valori, e varia pel passaggio da una categoria all' altra. Finalmente, il bollo *fisso* è quello stabilito in una misura invariabile in rapporto a ciascun atto, o scritto, o carta, senza riguardo alla somma o al valore che l' atto o l' affare rappresenta. Tuttavia, in questo terzo sistema talora varia l' ammontare del tributo per un atto o scritto della stessa natura, a seconda della sua maggiore o minore importanza, come accade pei certificati, gli atti giudiziari, le domande e ricorsi a seconda del grado dell' autorità a cui sono diretti, ecc.; ma è da avvertirsi che il legislatore ha considerati gli atti e scritti, che si trovano in simili condizioni, quali atti distinti fra di loro, a seconda del valore che rappresentano, e come tali il tributo è fisso per ciascun atto o scritto della stessa importanza. Varia talvolta, parimenti, il diritto *fisso* di bollo secondo le dimensioni della carta (*bollo a dimensioni*) su cui è scritto l' atto, ma ciò rientra nella natura del diritto fisso, che per lo più è ragguagliato ad una data superficie della carta occorrente per la scritturazione. I diritti fissi colpiscono gli atti, gli scritti, le carte, e non si applicano mai agli *affari* per sè stessi, e perciò, ordinariamente, le vere e proprie *tasse,* che vengono riscosse mediante il bollo, sono quelle a forma di diritti *fissi*. I diritti di bollo,

Digitized by Google

qualunque ne sia la natura, si corrispondono in *modo ordinario*, o *straordinario*, o *virtuale:* — in modo *ordinario*, quando l' atto o lo scritto è redatto sull' apposita carta bollata o filigranata all'uopo emessa dallo Stato; — in modo *straordinario*, ne' casi permessi dalla legge, mediante l' applicazione di apposite *marche da bollo*, o coll' impressione di un *bollo speciale* (*straordinario*), o coll' apposizione del *visto per il bollo*, secondo i casi, sulle carte di qualunque specie destinate agli atti o scritti soggetti al tributo; — infine in modo *virtuale*, se vengono riscossi direttamente dagli uffici incaricati, senza l' impiego di carta bollata, nè della materiale applicazione od apposizione di marche, di bollo, o di visto per il bollo ([1]).

42. — Nei riguardi della riscossione, ha una certa importanza la distinzione tra tasse *singolari* e tasse *complessive* o *globali*, e tra le tasse *pure* e quelle *conglobate* o *miste*. Quest' ultima distinzione si connette al fatto che talvolta la tassa, che si percepisce in occasione di un certo atto, o fatto, o prestazione, oltre l' ammontare di tassa specifica per quella determinata prestazione, comprende anche qualche altro diritto diverso, oppure un' imposta. Così, talvolta la tassa per la registrazione di un atto comprende quella di scritturazione o trascrizione; la tassa di autenticazione di un atto può talora comprendere quella di scritturazione o di rilascio del medesimo, o la tassa di permesso, e via dicendo; in molti altri casi, e sopratutto trattandosi di regi-

---

([1]) Ai modi *ordinario* e *straordinario* rispondono promiscuamente i diritti *graduali* e quelli *fissi;* al terzo modo (*virtuale*), rispondono tutti i diritti proporzionali, e taluni diritti fissi, che talora conservano il loro carattere, quali sono le tasse sugli atti giudiziari prenotate a debito, quelle sulle bollette di dogana e diritti marittimi, sui manifesti, sui registri dello stato civile, ed altre molte; tal' altra volta si svestono del loro carattere di diritti fissi, per convertirsi in diritti proporzionali. Sul bollo, come metodo di percezione di talune tasse e imposte, si consultino i diversi trattati complessivi di scienza finanziaria, e specialmente quelli di A. Wagner, W. Roscher, G. Cohn e di A. Graziani, o quanto alla trattazione estesa dei diritti di bollo, si veggano: A. Meyer, *Ueber Stempelsteuern;* W. Besabrosoff, *Impôts sur les actes*, in *Mém. de l' Académie de Saint Pétersbourg*, 1886-87; R. Friedberg, *Zur Theorie der Stempelsteuern*, nei *Jahrbücher f. Nationalök. und Statistik*, 1870; Wahll, *Traité de droit fiscal*, Paris, 1900; Vignali, *Le tasse di bollo*, Napoli, 1902; De Benedetti, *La nuova legge 23 gennaio 1902, modificativa delle tasse di registro e di bollo*, Roma, 1902; F. Pezzi, *Trattato sulle tasse di bollo*, Torino, 1887; Calamandrei, *Manuale teorico-pratico del registro e del bollo*, Firenze, 1902; De Benedetti, *Commento della legge 23 aprile 1911 sulle tasse sugli affari*, Roma, 1912. Del resto, su questa parte, la letteratura è estesissima.

Digitized by Google

strazione di atti o convenzioni d'ogni sorta, insieme colla tassa di registrazione vien corrisposta un'imposta sul trasferimento della ricchezza. Il sistema, onde discorriamo, è raccomandabile dal punto di vista della semplicità di liquidazione e percezione delle tasse; tuttavia, non manca di far luogo a taluni inconvenienti nella fissazione dei criterî in base ai quali si commisura l'altezza del diritto da riscuotersi, e costituisce un incentivo ad applicare in sempre più larga scala il sistema di percepire delle imposte in occasione della prelevazione delle tasse, ciò che, oltre a fare facilmente degenerare il sistema delle tasse, può condurre a effetti non sempre da approvarsi. Con ciò, però, non s'intende di condannare il metodo, oggi ovunque adottato, di riscuotere talune imposte collo stesso sistema col quale vengono riscosse alcune tasse.

La distinzione tra tasse *singolari* e *complessive* sorge in confronto del numero delle prestazioni singole, per le quali è percetta un'unica tassa. Quando la tassa percetta corrisponde a un gruppo organico di prestazioni; quando, cioè, una data tassa viene pagata per un dato numero di prestazioni distinte costituenti un gruppo organico, allora dicesi « complessiva », vale a dire rispondente a un *complesso* di prestazioni ottenute; allorchè, invece, per ciascuna delle prestazioni, costituenti quel dato complesso, è corrisposta una tassa distinta, questa dicesi « *singolare* ». È chiaro che il primo dei citati sistemi, che talvolta può riuscire molto comodo tanto al contribuente che all'amministrazione, è praticabile solo quando le prestazioni siano tra loro indissolubilmente connesse, in guisa che ognuna perde qualsiasi utilità se da tutte le altre prestazioni *necessarie* sia scompagnata, sicchè chi riceva la prima delle prestazioni occorrenti per un dato risultato è costretto a richiedere tutte le altre che a tale scopo necessitano. Qualche scrittore è di avviso che la tassa complessiva sia quella che meglio d'ogni altra risponde al principio della tassa in genere, e che il progresso naturale in materia di tasse stia nella successiva trasformazione delle tasse singolari in tasse complessive. Senza volere indagare il fondamento, o meno, di quest'ultima previsione, riconosciamo che gli arbitrî dell'amministrazione e le vessazioni a danno del cittadino sono certamente assai minori nelle tasse complessive, che non nel sistema delle tasse singolari; inoltre, che le prime importano un'amministrazione assai più semplice delle seconde, e infine che rispondono anche a mag-

Digitized by Google

giore giustizia, perchè il cittadino, nel suo calcolo utilitario, pone sempre a raffronto la tassa che corrisponde ed un dato risultato concreto a cui intende pervenire, sicchè il detto calcolo, a cui la dottrina finanziaria non può non assegnare molta importanza, è possibile in occasione di una tassa complessiva, ma non lo è se il contribuente sia costretto a pagare una tassa speciale per ognuna delle singole prestazioni necessarie al conseguimento di un dato risultato.

Capitolo II.

GRUPPI E SPECIE DI TASSE.

43. — Le tasse, come abbiamo detto, trovano la loro origine nell'intervento della pubblica amministrazione in atti e rapporti della vita individuale, e perciò, volendo esaminare i singoli gruppi di tasse — cioè quanto taluni autori poco correttamente chiamano « *sistema delle tasse* » (¹), si dovrebbe, a voler procedere razionalmente, aver riguardo alle specie

(¹) Alle tasse, assai meno che alle imposte, si può applicare la parola « *sistema* ». Il loro processo di formazione storica non poteva, evidentemente, portare al formarsi di un sistema qualsiasi, perchè le fonti del tutto diverse, e con tanta frequenza mutabili, da cui si originarono le odierne tasse, dimostrano che queste non furono mai istituite collo scopo di pervenire ad un « sistema di tasse ». Ma anche riesce estremamente difficile concepire *teoricamente* un sistema di tasse, mentre ciò non può dirsi delle imposte: bisognerebbe, all'uopo, supporre che i fini di ordine pubblico, ai quali attendono le prestazioni amministrative a cui le tasse corrispondono, possano costituire un sistema, oppure che lo possano formare le prestazioni mercè le quali quei fini sono raggiunti; ma ognuno comprende quanto tale ipotesi sia lontana dalla realtà. Non è dato parlare di *sistema* neppure in confronto delle tasse di un singolo ramo di amministrazione: così non si può dire che le tasse dell'amministrazione della giustizia, o dell'amministrazione dell'interno, costituiscano un sistema, perchè in uno stesso ramo di amministrazione *principî* e *criterî affatto diversi* presiedono alla istituzione e all'ordinamento delle tasse. Tutto al più, è dato di ammettere che i singoli *gruppi* di tasse possano costituire de' sistemi di tasse: per es., si potrà riconoscere la possibilità di costituire un sistema di tasse sulle *concessioni governative*, o sui *libri pubblici*, o sui *servigi della giustizia*, ecc.; ma ciò diciamo in via di semplice esempio, e non per affermare che ciascuno di tali gruppi di tasse sia realmente un sistema. Bastano queste considerazioni a far giudicare al suo giusto valore un'espressione — « sistema delle tasse » — da gran tempo accolta ne' trattati di scienza finanziaria.

Digitized by Google

dei rapporti in confronto dei quali si spiega l'intervento della pubblica amministrazione. Infatti, i criterî e i principii, a cui le singole tasse o gruppi di tasse risultano generalmente informati, sono sempre fissati con riguardo alla figura, all'indole, alla natura dei rapporti di vita individuale, che offrono motivo all'intervento dei poteri pubblici. Ma il classificare le tasse in gruppi, alla stregua della natura dei rapporti di vita individuale e collettiva, a cui le prestazioni amministrative si riferiscono, presenta moltissime difficoltà. Più semplice, invece, riesce una classificazione, in cui si abbia riguardo alla figura e alla specie delle prestazioni, raccogliendo nel medesimo gruppo le tasse che rispondono a prestazioni sufficientemente omogenee sotto l'aspetto *formale*. D'altronde, una classificazione, che parta da questo punto di vista, ha il merito di tener conto della nomenclatura concreta delle tasse, essendo noto che ogni tassa viene sempre denominata e distinta dalle altre, in base ai caratteri esterni della prestazione amministrativa a cui corrisponde.

È naturale, poi, che, dato il criterio a cui la nostra classificazione è improntata, potrà accadere che, in qualche caso, una medesima tassa trovi posto e appaia collocata sotto diversi gruppi; ciò che non può meravigliare, poichè spesso l'aspetto formale, estrinseco, di una data prestazione, non è *unico,* ma duplice o multiplo.

Ciò premesso, ecco la classificazione delle tasse, alla quale preferiamo di attenerci, e in base alla quale procederemo ad esaminare alcune tasse speciali.

44. — Pertanto, avuto riguardo alla natura esterna delle prestazioni amministrative a cui corrispondono e per le quali vengono pagate, le tasse possono distinguersi in:

a) tasse di *registrazione*, *scritturazione*, *trascrizione* in o da *registri pubblici;*

b) tasse di *copia* o di *scritturazione;*

c) tasse di *statistica;*

d) tasse di *pubblicazione,* o per *annunzi* o *inserzioni* in *atti* o *bollettini ufficiali;*

e) tasse di *iscrizione;*

f) tasse di *ammissione* o di *entrata* in *pubblici stabilimenti;*

g) tasse per l'*uso di vie pubbliche* o di *istituti* che alla *viabilità* si connettono;

Digitized by Google

h) tasse di *custodia* o per altre *prestazioni d' opera;*

l) tasse per l' *accertamento contenzioso di diritti a favore di individui* o di *enti;*

m) tasse di *certificazione*, *attestazione* o *constatazione;*

n) tasse di *deliberazione* nelle cose amministrative o giudiziarie;

o) tasse di *ispezione*, di *controllo*, di *vigilanza*, di *accertamento;*

p) tasse di *abilitazione* o per l' *accertamento di una data capacità;*

q) tasse per l' *esecuzione* di *deliberazioni* o di *provvedimenti dell' autorità;*

r) tasse per l' *assistenza dell' autorità negli atti della vita giuridico-privata dei cittadini;*

s) tasse di *legalizzazione* o di *convalidazione* di *atti* o *fatti* della *vita giuridico-privata;*

t) tasse di *esenzione* da determinati *servigi* od *obblighi*, o di *dispensa;*

u) tasse per *licenze*, *permessi*, *autorizzazioni;*

v) tasse di *concessione;*

x) tasse di *ricorso* e di *domanda;*

y) tasse per la *commutazione*, *modificazione*, o *sostituzione* di *atti* o *provvedimenti amministrativi;*

z) tasse di *protezione;*

y') tasse *sanitarie* o per la *tutela della sanità pubblica;*

z') tasse per *ordini* di qualunque natura.

È probabile che non tutte le principali figure di prestazioni amministrative siano comprese nella nostra classificazione, ma è certo che a quelle da noi indicate si riferiscono le tasse più comuni ed importanti. È, inoltre, da avvertire che la nostra classificazione è collegata al concetto qui accettato delle tasse e a tutta la dottrina precedentemente svolta; onde si comprende perchè in essa non trovino posto le cosidette tasse di circolazione (tasse postali, telegrafiche, ferroviarie, telefoniche), da noi riguardate quali proventi di pubbliche intraprese, nè le tasse di assicurazione e altri particolari diritti, che la maggioranza degli scrittori quali tasse riguarda.

45. — Altri autori hanno adottate differenti classificazioni delle tasse. Così Wagner le divide in due grandi categorie: le tasse *giudiziarie ed amministrative* e le tasse *di civiltà e benessere*, suddistinguendo le prime in tasse dell' amministrazione *interna* e tasse dell' amministrazione della

Digitized by Google

giustizia, e le altre (tasse di civiltà e benessere) in tasse dell'amministrazione interna e tasse della amministrazione *economica* (¹). SCHALL, ROSCHER, PLEHN (²) ed altri autori dividono tutte le tasse in due grandi categorie: tasse giudiziarie e tasse amministrative; HECKEL le distingue in tasse giudiziarie, tasse generali d'amministrazione e tasse speciali di amministrazione (³); STEIN (⁴), seguito da KAIZL e da altri, ha classificate le tasse in tanti gruppi distinti, quanti, a parer suo, sono i rami fondamentali della pubblica amministrazione (esteri, guerra, finanze, giustizia e interni; quest' ultimo ramo suddistinto in amministrazione della vita fisica, intellettuale, economica e sociale).

Questi ed altri sistemi di classificazione, intorno ai quali sarebbe agevole di fare dell' erudizione, hanno in comune il grave difetto di non dire nulla sulla natura e sulla figura delle singole tasse, e di non rappresentarcele neppure in via di mera approssimazione. Quando, difatti, noi sappiamo che una tassa rientra fra quelle dell' amministrazione interna, o degli esteri, ecc. che cosa conosciamo di preciso o di approssimativo sulla natura e figura di codesta tassa? È notorio, difatti, che le tasse corrispondenti ad un medesimo ramo di amministrazione sono tra di loro diversissime sotto molteplici aspetti, e sovente è maggiore la rassomiglianza tra talune tasse riferentisi a differenti rami di amministrazione, che non la simiglianza tra tasse riguardanti una stessa branca dell' amministrazione.

Noi, pertanto, diciamo che le tasse meglio si classificano e studiano, se si ha riguardo alla figura esterna delle singole prestazioni amministrative cui corrispondono, avvertendo però che, una volta classificatele in base a questo criterio, si deve riconoscere che tasse comprese nel medesimo gruppo, o nella stessa categoria, possono riguardare prestazioni rese da diversi rami dell' amministrazione.

Passiamo ora a trattare, in modo sommario, delle tasse appartenenti ad ognuno dei singoli gruppi precedentemente indicati.

(¹) WAGNER, *Op. cit.*, l. c. p. 652 e seg.
(²) SCHALL, *Op. cit.*, l. c. p. 315 e seg.; PLEHN, *Op. cit.*, P. II, cap. II; ROSCHER, *Op. cit.*, § 23.
(³) HECKEL, *Op. cit.*, Libro II.
(⁴) STEIN, *Op. cit.*; KAIZL, *Op. cit.*, § 19.

Digitized by Google

46. — *a*) *Tasse di registrazione, scritturazione, trascrizione* in *o* da *registri pubblici.* Questo ramo di tasse è antichissimo, perchè il principio che determinati atti della vita giuridico-privata debbano essere ricordati o trascritti in libri pubblici, è di data remotissima ([1]). La tutela di molteplici pubblici interessi, come pure quella di interessi individuali, richiede frequentemente che degli atti della vita giuridico-privata resti traccia in registri pubblici: ciò si verifica tutte le volte in cui a tali atti siano, o possano essere, collegati interessi di terzi. Si comprende, quindi, in tal caso, l'opportunità dell'intervento della pubblica amministrazione, diretto a far sì che coloro, che possono essere eventualmente offesi ne' loro interessi da quei dati atti, siano in grado, quando lo vogliano o ne' casi dalla legge consentiti, di venirne a conoscenza, ciò che sarà permesso solo se di quegli atti rimanga traccia o memoria in *libri pubblici.* Da ciò l'obbligo della registrazione, o trascrizione, degli atti stessi in detti libri, e le corrispondenti prestazioni di registrazione o di trascrizione da parte dell'autorità. Con che non solo viensi a difendere l'eventuale interesse dei terzi, ma anche a giovare direttamente agli *autori* degli atti, perchè oltre a dare loro il

---

([1]) Il principio venne applicato fin dall'epoca *preromana:* per esempio, lo troviamo adottato nell'antico Egitto, ove i contratti erano soggetti ad una doppia registrazione (LETRONNE, in *Journal des savants,* anno 1827, p. 614 e 622, e anno 1828, p. 102, 111; BRUNET DE PRESLE, *Notices et extraits,* tom. XVIII, parte 2.ª, p. 357). Anche presso i Greci esisteva la *registrazione.* TEOFRASTO, nel suo libro sulle leggi, fra le formalità prescritte per la pubblicità delle vendite, annovera la registrazione e la trascrizione. Che il diritto romano abbia accolto e largamente applicato il principio della registrazione degli atti, le prove abbondano: così, sotto l'impero, per testimonianza di SAVIGNY (*Storia del diritto romano,* I, c. 2, n. 27) si usava di far trascrivere gli atti, qualunque fossero, sopra registri (*acta* o *gesta*) dinanzi alle pubbliche autorità (si vegga, in proposito, anche MARQUARDT, *De l'organ. fin. chez les romains,* l. c.). La registrazione degli atti si diffuse ancora di più nel periodo barbarico, a scopo puramente fiscale; lo stesso può dirsi del periodo medioevale, come dimostrano moltissimi statuti, specialmente italiani. (Veggasi CIBRARIO, *Economia politica del medio evo,* I). Fuori d'Italia, la registrazione degli atti era in uso, fin dall'antichità, persino presso i *Galli* ed i *Germani.* Inoltre, nella legge dei *Burgundi,* nel breviario dei *Visigoti* e nella *Interpretatio* di Alarico, si trova frequentemente menzionata la registrazione. Per più ampie notizie storiche sulle tasse di registrazione, vedi E. BESSON, *Traité pratique de l'enregistrement,* Paris, 1896-97; BONETTI, *Le leggi sulle tasse di registro studiate nella teoria e nella pratica,* Milano, 1904-905; CHAMPIONNIÈRE e RIGOUT, *Traité de l'enregistrement,* Bruxelles, 1852-58; DEMANTE, *Principes de l'enregistrement,* Paris, 4.ª ed., 1888-89; E. NAQUET, *Traité théorique et pratique des droits d'enregistrement,* Paris, 1881; NOBLET, *Traité des droits d'enregistrement, de greffe,* ecc. Paris, 1846; PRINCIVALLE, *Le tasse di registro,* Torino, 1898-99; TENDI, *Trattato teorico-pratico delle tasse di registro,* Firenze, 1904.

Digitized by Google

modo di riparare in caso di smarrimento dei medesimi, sovente sono attribuite notevoli conseguenze giuridiche alla registrazione o trascrizione degli atti in libri pubblici. L'iscrizione di taluni fatti od atti della vita giuridica in libri pubblici serve ad attestare un fatto e ad assicurare un diritto, e mentre risponde all'interesse generale della comunità, in quanto soddisfa il bisogno che il diritto sia garantito, che vi sia una legalità formale negli atti dei cittadini, ecc., serve pure agli interessi speciali dei privati, i quali nel caso concreto vi ricorrono per gli atti della loro vita giuridica (¹). — Dalle su accennate prestazioni amministrative traggono origine e giustificazione le *tasse* di *registrazione*, o di *iscrizione*, o di *trascrizione,* in tutte le loro svariate forme, e conseguentemente anche quelle di *scritturazione* o di *copia* dai detti registri. In quanto i *diritti* in discorso vengono applicati unicamente con riguardo alla prestazione di registrazione, o di trascrizione, o di scritturazione, ecc. e all'interesse pubblico e individuale che mercè tali prestazioni s'intende proteggere, costituiscono delle tasse vere e proprie; invece, quando l'obbligo della registrazione o scritturazione ecc. sia diretto a scoprire una speciale capacità contributiva che si ha in mente di colpire, allora il tributo, che si paga in occasione delle dette prestazioni amministrative, non è più una tassa, ma una vera imposta. I libri pubblici, ove si prescrive che avvenga la registrazione o trascrizione degli atti della vita giuridico-individuale, possono riguardare gli atti d'ogni natura, o una data categoria di atti secondochè si riferiscono alla proprietà fondiaria, o ai diritti reali, o al debito ipotecario (registri delle ipoteche), o alle privative e privilegi, o alla vita commerciale o industriale in genere o in particolare. Pertanto, in questa materia ci incontriamo colle cosidette *tasse di registro* vere e proprie, e inoltre con le tasse per la registrazione, iscrizione o trascrizione di atti in libri pubblici speciali riguardanti la *proprietà fondiaria*, (*registro dei terreni*, *registro dei fabbricati*), i *diritti reali* in genere, le *ipoteche*, le *società industriali e commerciali* (*registro delle società* o di date forme di società), le *società cooperative* (*registro delle società cooperative*), i *contratti commerciali* e i *commercianti* (*registro dei commercianti*), le *privative* e i *pri-*

(¹) Wagner, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 669.

Digitized by Google

vilegi, (*registro delle privative e privilegi*), gli *autori* (*registro dei diritti di autore*), i *modelli di fabbrica* (*registro dei disegni e marchi di fabbrica*), le *navi* (*registro delle navi*), ecc. Altri libri e registri, che pure danno luogo al pagamento di tasse di registrazione, sono gli albi di professionisti in generale, il registro ufficiale degli uomini di mare, il registro ufficiale delle miniere, quello dei prestiti nazionali, il libro di registrazione degli atti dei giudici di pace; il registro delle pronunzie, sentenze, controversie ed accordi nei giudizi civili e commerciali; i libri di registrazione dei testamenti ed atti di apertura e pubblicazione dei medesimi, i registri dello stato civile, i libri delle tutele, dei protesti cambiarî, ecc. ecc. Entrano in questo medesimo ramo di tasse i diritti di *protocollo*, quelli di *copia* o di *estratti* di atti iscritti in libri pubblici, quelli per le *trascrizioni da un libro ad un' altro*, e in generale per tutte le operazioni e prestazioni accessorie relative ai detti libri: vale a dire, oltre la registrazione, anche i trapassi di registrazione, il ritiro della registrazione, la modifica nei dati specifici della registrazione; la rettifica, cessazione o annullamento di atti registrati, ecc. Vi si possono anche comprendere, senza soverchio sforzo, le tasse per *dichiarazioni* di qualunque specie ricevute da qualche pubblico ufficiale. Non è giustificata l' opinione (1) che le tasse di registrazione debbano riguardarsi quali imposte allorchè la registrazione o iscrizione in libri pubblici, anzichè chiesta *spontaneamente*, sia fatta *obbligatoria* dalla legge: purchè tale operazione sia comminata nell' interesse pubblico, invece che per accertare e colpire una data capacità contributiva, il diritto, che per essa si paga, conserva sempre il carattere di tassa. Bensì è vero, che, in molti casi, i diritti riscossi *in occasione* della registrazione o scritturazione di atti in libri pubblici sono delle vere imposte; ciò, però, avviene quando la prestazione amministrativa sta a rappresentare, non la giustificazione del tributo che si percepisce, ma l' occasione in cui si scopre una data capacità contributiva e la si sottopone ad imposta.

---

(1) A. Wagner, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 650-52, p. 652, nota 1. Del resto, pare che il Wagner si dimostri della nostra opinione a p. 669 670. Rau, (*Op. c.* I, § 234-237) riconosce il carattere di imposta alle tasse di registro in quasi tutti i casi.

Digitized by Google

Tra le tasse, che veniamo esaminando, spesso trovano posto alcune che corrispondono a prestazioni dell' amministrazione giudiziaria, e sopratutto a prestazioni relative alla giurisdizione volontaria.

Le tasse di registrazione, scritturazione, trascrizione, ecc., per una parte sono diritti *fissi*, e come tali corrispondono, o dovrebbero corrispondere, alle spese per l' istituzione, o rappresentare un contributo a tali spese; per un' altra parte sono diritti graduati secondo il *valore* dell' oggetto (p. es., nei trasferimenti di proprietà in genere, nelle ipoteche, ne' diritti reali, ecc.), ritenendosi così di avere un certo riguardo al vantaggio che la prestazione amministrativa arreca al cittadino, e insieme al modo come la spesa dell' istituzione è equo che sia ripartita; tuttavia, è bene ricordare che i diritti graduati secondo il valore dell' oggetto, comunque lo siano, il più delle volte sono, o si trasformano, in imposte vere e proprie.

L' altezza delle tasse appartenenti a questo gruppo, in quanto si tratti di vere tasse, si deve cercare che sia il più che si può *moderata*, tanto per impedire che vi sia un forte incentivo a evadere al tributo, quanto perchè grandissima parte del vantaggio apportato da questo genere di prestazioni amministrative si concreta nella protezione del pubblico interesse, e non nel beneficio personale di coloro che le prestazioni richiedono.

La legislazione sul *registro* è complicatissima, e ciò palesa un inconveniente grave di questo ramo di tasse: vi manca la *semplicità*, la *sicurezza* e la *precisione* del tributo, nella cui applicazione perciò grandissima parte è fatta all' arbitrio, agli errori, all' azione dello spirito fiscale. Si tratta, ordinariamente, di un ramo di legislazione che tocca le più varie condizioni giuridiche dei privati, e che perciò risulta di difficile applicazione per gli stessi agenti della pubblica finanza. Onde Troplong ebbe a dire, che « la legge sul registro è pei legisti la più nobile, o per meglio dire, la sola nobile tra tutte le leggi fiscali. Quando il fisco vuole percepire un diritto di registro.... quasi è necessario che esso si faccia dottore in leggi, all' intento di penetrare nell' infinita varietà degli atti della vita civile » [1]. Lo sviluppo dei diritti

---

(1) Vedi: Block, *Dictionnaire de l'administration francaise*, p. 760.

Digitized by Google

di registro, oltrechè dal grado di progresso raggiunto dalla vita economica di uno Stato, dipende anche, e sopratutto, dal formalismo del diritto privato, ossia dalle disposizioni di ordine formale sulla validità dei contratti o su certi vantaggi giuridici che conseguono da una data condizione di forma e dalla constatazione dei pubblici ufficiali (1).

In Italia, le leggi sulle tasse di registro sono raccolte in un testo unico, approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, al quale fa riscontro il regolamento approvato con regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549 (2). Il detto testo unico comprende le disposizioni tutte, riferentisi alla materia del registro, che si trovano disseminate anche in leggi estranee alle tasse. Devesi, però, avvertire che altre leggi speciali regolano le tasse che riguardano le iscrizioni e trascrizioni di atti in altri speciali registri pubblici, e che il citato testo unico contempla sia le tasse vere e proprie di registro, sia le imposte sotto forma di tasse di registro (3).

47. — *Tasse* di *scritturazione* o di *copia*, di *statistica*, di *iscrizione*. — Tra le prestazioni più comuni della pubblica amministrazione, molte consistono in copie di atti iscritti in pubblici registri, di documenti conservati in archivi pubblici, in rilasci di certificati di qualunque natura, oppure nel riportare in libri o registri pubblici taluni atti e do-

---

(1) WAGNER, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 682, nota 1.

(2) Le modificazioni posteriori parziali più notevoli al testo unico 20 maggio 1894, n. 217, sono contenute nella Legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C, che riformò alcune disposizioni del registro e che introdusse il principio di progressività nella imposta sulle donazioni e successioni. Altre modificazioni si contengono: *a*) nella legge 23 aprile 1911, n. 509, colla quale furono introdotte riforme nel regime del registro, del bollo e sulle concessioni governative; *b*) nella legge 13 luglio 1911, n. 720, sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(3) Sulle tasse di registrazione, trascrizione, scritturazione, ecc., si consultino specialmente le seguenti opere: A. MEYER, *Op. c.;* W. BESABROSOFF, *Op. c.*, l. c.; R. FRIEDBERG, *Op. c.*, l. c.; W. HAUSMANN, *Verkehrssteuern*, etc., Berlin, 1878; e per ciò che concerne il diritto positivo; DALLOZ, *Repert. de Iurisprudence*, voce *Enregistrement;* e quanto al diritto italiano, le opere del GORI, CLEMENTINI, AVEZZA, MACAGNO, FADINI, BRUNI, PRECCHIA, CALAMANDREI, MICHELOZZI, UBERTAZZI, ACCAME e MAGGIONCALDA, BONETTI, DE BENEDETTI, FABRIS, e specialmente quelle del VIGNALI (*Tasse di registro*, nella *Enciclopedia giuridica*, vol. XIV, p. I), del PRINCIVALLE, *Op. c.*, e del TENDI, *Op. c.* Tra gli scrittori francesi, si consultino, oltre il citato DALLOZ; BESSON, *Op. c.;* CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, *Op. c.;* DEMANTE, *Op. c.;* NACQUET, *Op. c.;* NOBLET, *Op. c.;* PRIMOT, *Traité théorique et pratique des taxes fiscales*, Paris, 1891; WAHL, *Op. c.*

Digitized by Google

cumenti della vita giuridico-privata. In questi casi, di solito, oltre la tassa particolare alla natura dell'atto (p. es., tassa di attestato, o di diploma, o di registrazione, o di trascrizione, ecc.), si può riscuotere un diritto quale compenso del lavoro richiesto dalla scritturazione o copia dell'atto o documento di cui si tratta. Onde si vede che questa categoria di tasse — che si denominano, appunto, tasse di *copia* o di *scritturazione* e talvolta di *trascrizione* — è propria di qualunque ramo dell'amministrazione, perchè tutte le diverse amministrazioni sono abilitate a rendere quelle date prestazioni. Esempi di tasse di scritturazione sono quelle corrisposte per estratti di atti o documenti da libri pubblici, per estratti notarili, per copia di diplomi di ogni natura, per trascrizione di atti da un libro pubblico ad un altro, e i numerosi diritti di *copia* (distinti dai diritti di *originale*) che si incontrano nella nomenclatura delle tasse giudiziarie. Quando, poi, la prestazione amministrativa consiste nella iscrizione di una data persona in albi speciali (albi di professioni, albo nobiliare, albo dei commercianti, ecc.), può essere talvolta percetto un *diritto* particolare per l'operazione della inscrizione in sè in quel dato albo, distinto dalla tassa che si deve corrispondere per l'acquisto dell'abilitazione (tassa di diploma, o di licenza, in certi casi) a esercitare quella data professione. Anche talora si parla di *tassa di iscrizione* (accensione) di *un diritto reale su dati beni,* o *di iscrizione* (annotazione, registrazione, ecc.), di *un diritto reale in appositi libri pubblici* (p. es. iscrizione del diritto reale d'ipoteca nei registri ipotecari), ma in tali casi si tratta di un concetto diverso e di una prestazione d'indole differente. Si possono anche riguardare, in tutto o in parte, quali tasse di iscrizione, le tasse per le annotazioni o registrazioni nei libri dello stato civile, le cosidette tasse consolari [1] le tasse per registro di cittadinanza (tassa di acquisto o di abbandono della cittadinanza), i cosidetti diritti di anagrafe, la tassa che si corrisponde

---

[1] In Italia le tasse per iscrizioni, scritturazioni, ecc. sui libri dello Stato civile sono regolate dal R. D. per l'ordinamento dello Stato civile 15 novembre 1865, n. 2602, e sono tasse di spedizione di atti, di attestati di nascita o di morte; per gli atti del matrimonio, di cittadinanza, di domicilio o residenza; di trascrizione di atti, ecc. Anche le cosidette tasse consolari riguardano ordinariamente prestazioni per stato civile, oppure sono tasse sugli atti giuridici. Quest'ultime, presso di noi, sono fissate dalla tariffa annessa alla legge 16 luglio 1871, n. 206, all. C.

Digitized by Google

per l'iscrizione di una causa a ruolo, quella per l'iscrizione nel libro degli *autori* o in quello dei *modelli* e dei *marchi* di fabbrica, o in qualunque altro libro o registro dell'autorità e per qualsiasi titolo.

La prestazione corrispondente alle cosidette « *tasse di statistica* » può consistere nella formazione della statistica ufficiale o di una speciale statistica ufficiale, e le tasse di statistica dovrebbero appunto servire a coprire il costo di cosiffatto servizio; ma in tal caso, più che di vera tassa, si tratta di un'imposta o contributo speciale. In questi precisi termini si è per il « diritto di statistica », stabilito in Francia dall'articolo 3 della legge 22 gennaio 1872, il quale si fa servire a coprire le spese della statistica commerciale, e che, oltre che in Francia, lo si trova anche altrove. Così, talvolta l'amministrazione, per *ricevere le dichiarazioni* occorrenti a raccogliere e preparare gli elementi per una data statistica, si fa pagare dal dichiarante un determinato diritto (*tassa di dichiarazione*); tuttavia, anche in questo caso è assai dubbio che si tratti di una vera e propria tassa. La quale invece si ha, o si può avere, nel più rigoroso senso della espressione, quando si fa pagare un *diritto* speciale a colui che si rivolge all'amministrazione per ottenerne dati o notizie statistiche, che gli occorrono ai fini di un suo commercio, o di una sua industria, o per una ragione qualsiasi. Ma di una tassa di statistica in questo senso è raro che s'incontrino esempi concreti.

Di regola, si consiglia di mantenere in limiti moderati l'altezza di questi diritti, a meno che non si tratti di tasse per l'iscrizione nel libro della nobiltà, o nel libro delle privative, e persino negli albi di *talune* professioni, nel qual caso la percezione di diritti abbastanza elevati sembra che sia consentita dalla natura stessa della prestazione, o dal vantaggio che con questa si arreca a colui al quale è resa. Le tasse di scritturazione e di copia si commisurano ordinariamente alla *durata* della prestazione, la quale, alla sua volta, si misura dall'estensione della scrittura (numero dei fogli scritti). Lo stesso va detto delle tasse di protocollo, di trascrizione di atti, ecc. Talvolta, l'altezza della tassa si fa dipendere anche dalla natura dell'ufficio presso il quale la scritturazione, o il protocollo, o la trascrizione viene compiuta, o da quella del documento a cui tali prestazioni si riferiscono.

48. — Tasse di *pubblicazione*, o per *annunzi* o *inserzioni* in *atti* o *bollettini ufficiali*. — Numerosi atti della vita giuridico-individuale,

Digitized by Google

affinchè producano l'effetto voluto e sia nel contempo garantito l'interesse collettivo, devono essere *pubblicati* a cura della stessa autorità che li compie e emana, o a cura dell'autorità pubblica in generale (p. es., pubblicazione di sentenze, di ruoli di cause, di bilanci di società, di atti di costituzione o di scioglimento di società, ecc.). In tal caso, è generalmente richiesto, a colui nell' interesse o dietro richiesta del quale la pubblicazione ha luogo, un diritto (tassa di *pubblicazione*) per la speciale prestazione che gli si rende dall' amministrazione. Di regola, l'espressione « *tassa di pubblicazione* » è riservata alle pubblicazioni *obbligatorie* per legge; altre volte si parla di *tassa di inserzione*, colla quale espressione si indica il diritto prelevato per le pubblicazioni *volontarie*, fatte per conto di privati, di atti o documenti, in bollettini o gazzette *ufficiali*, o per la semplice *notizia* che ivi se ne dà; ma, a rigore, in quest'ultimo caso si tratterebbe di proventi di pubblica intrapresa (intrapresa di pubblicità), più che di tasse. Quando, come spesso è avvenuto e in qualche caso tuttora avviene (p. es., pubblicazione di manifesti), il permesso di pubblicare un'opera, o un manifesto, o uno scritto qualsiasi, è subordinato al pagamento di un diritto (ora, nel caso di manifesti al pubblico, si paga un diritto di bollo), deve in questo riconoscersi piuttosto il carattere di imposta o di entrata regalistica, che non quello di tassa; se non che, quando ogni pubblicazione era sottoposta a revisione preventiva, il diritto in discorso poteva ritenersi percetto a causa del *lavoro di revisione* che si cagionava all'amministrazione, e costituiva una vera tassa; come oggi non è per nulla erroneo riguardare il diritto di bollo, prescritto per la pubblicazione dei manifesti, come una vera tassa, pei casi in cui la legge prescriva il consenso e, quindi, la revisione preventiva dell'amministrazione, per le dette pubblicazioni (¹). Nei due ultimi casi esaminati, si tratta di una tassa che va compresa nella categoria delle tasse per permessi o autorizzazioni (permesso di pubblicazione).

(¹) La tassa per gli *avvisi al pubblico* è, presso di noi, regolata dalle leggi 14 luglio 1866, n. 3122, e 14 luglio 1887, n. 4762, ed è sotto forma di un diritto fisso di bollo. Per l'ordinamento di questa tassa in altri Stati, si vegga: « *Gli avvisi al pubblico e le tasse di bollo* », in *Bollettino di legisl. e statistica comp.*, anno III, fas. IV, p. 686 e segg.

Digitized by Google

49. — Tasse di *ammissione* o di *entrata* a *pubblici stabilimenti.* — In molti casi, la prestazione, che l'amministrazione rende al cittadino, consiste nell' ammetterlo a partecipare al godimento di istituzioni, che lo Stato mantiene, nell'interesse collettivo, per l'uso pubblico o di determinate categorie di persone. Così, si possono avere istituzioni di coltura, o per la conservazione di memorie nazionali, o per promuovere l'arte ed educare il senso estetico del popolo (istituti d'istruzione, biblioteche, archivî di Stato, istituti di belle arti, musei, pinacoteche, teatri, monumenti, collezioni archeologiche, ecc.), essendo ovvio che lo Stato ha il massimo interesse al raggiungimento dei fini collettivi e individuali, che mediante le citate istituzioni è dato conseguire. È naturale che, per l'ammissione nei detti istituti, o per l'autorizzazione a goderne personalmente i vantaggi, venga prelevata una tassa: da ciò le tasse scolastiche d'ogni natura; quelle di entrata nei musei, nelle gallerie e pinacoteche, nei teatri di Stato, per visitare monumenti e collezioni archeologiche, e talvolta perfino le tasse di ammissione in biblioteche pubbliche e in archivi di Stato [1]. — Tra gli istituti statali vanno compresi anche taluni stabilimenti destinati alla beneficenza (ospedali, ospizi, ecc.), e sovente anche per godere personalmente i vantaggi di tali istituti è prescritto che si debba pagare una tassa, che per lo più va a favore di enti locali (comuni, provincie). Nei paesi, ove la chiesa dipende dallo Stato e il culto costituisce una funzione statale, anche l'ammissione al godimento dei servizî di istituzioni ecclesiastiche fa luogo al pagamento di tasse (tasse ecclesiastiche). — Infine, ricorderemo che pure altri stabilimenti pubblici danno origine a tasse particolari, per l'uso che di essi si faccia da singoli cittadini. — Sotto un certo aspetto, le tasse di cui discorriamo si possono riguardare come pagate per permessi, autorizzazioni, concessioni dell'autorità, e perciò comprendersi tra le tasse che a tali prestazioni corrispondono.

---

(1) In Italia, le tasse di ingresso ai musei, gallerie, luoghi di scavi archeologici sono regolate dalla legge 27 maggio 1875, n. 2554 e dal relativo regolamento approvato con R. D. 11 giugno 1885, n. 339, serie 3.ª; le tasse per la ricerca e copia di documenti negli archivi di Stato sono regolate dal Regolamento generale degli archivi di Stato, approvato con R. D. 9 settembre 1902, n. 442

Digitized by Google

Questo gruppo di tasse si va ognora più sviluppando, perchè è costante l'incremento delle specie di istituzioni di pubblica coltura e di stabilimenti d'ogni natura, che da privati diventano pubblici.

Circa l'altezza da assegnarsi a cosiffatte tasse, data l'indole delle finalità delle dette istituzioni e stabilimenti, si comprende come sia opportuno di mantenerla assai moderata.

A questa regola, se può farsi eccezione per le tasse di ammissione a teatri pubblici o ad altri stabilimenti della stessa natura, sarebbe erroneo credere che si possa fare eccezione anche per le tasse di ammissione ad istituzioni di alta coltura, specialmente estetica (p. es., tasse di ammissione a musei, pinacoteche, ecc.), in quanto tale coltura è propria generalmente soltanto delle classi abbienti. È chiaro, difatti, essere supremo interesse della Stato di popolarizzare e facilitare il godimento pubblico dei proprï tesori artistici ed archeologici, senza di che questi resterebbero allo stato di beni privi di grande utilità. In realtà, la tendenza odierna è di valorizzare socialmente tali beni quanto più è possibile, senza nocumento dell'interesse collettivo, e ciò col prescrivere che in taluni giorni si possa essere ammessi a visitarli senza pagamento di alcuna tassa. — Quanto alle tasse, che si corrispondono per essere ammessi a fruire dei vantaggi degli istituti di coltura (tasse scolastiche), se è vero che specialmente quelle relative all'istruzione superiore tendono ad elevarsi, ciò accade perchè si crede essere interesse sociale di porre un freno al continuo accrescersi del numero di coloro che si danno all'esercizio delle professioni liberali, preferendosi piuttosto favorire l'affluenza alle industrie e ai commerci.

A proposito delle tasse scolastiche, va osservato che ancora si conserva l'antico sistema di devolverle in parte direttamente a vantaggio degli insegnanti o del personale di segreteria degli istituti d'istruzione; ma tale sistema, che si mantiene in vigore specialmente per le tasse universitarie e che altrove (Germania) è assai esteso, va perdendo ogni giorno più la sua giustificazione, allo stesso modo che quello delle *sportule*, al quale si rannoda e di cui rappresenta quasi un avanzo (1).

---

(1) Per quanto concerne le tasse scolastiche, è nei regolamenti che concernono i diversi rami e gradi di pubblico insegnamento che se ne trova prescritto l'ordinamento.

Digitized by Google

50. — II. Tasse per *l'uso di vie pubbliche* o di *istituti che alla viabilità si connettono.* — Tra le tasse, da comprendersi in questo capo, quelle conosciute sin da antichi tempi sono i diritti di *pedaggio* e le tasse *stradali* o *diritti di via*; ma anche si possono indicare le tasse *di transito* o *di passaggio*, le tasse *per la navigazione fluviale* o su *canali* e *laghi*, dette anche « *dazi d'acqua* »; i diritti di *faro, portuali*, di *tonnellaggio*, di *segnalazione*, di *ancoraggio*, di *carico* e *scarico*, di *magazzinaggio* o di *deposito*, le tasse per *l'occupazione di spazio pubblico*, ecc. È noto che le prestazioni amministrative in materia di strade, ponti e navigazione s'incontrano persino nell'ordinamento primitivo della pubblica amministrazione, e come nell'amministrazione moderna esse si vadano sviluppando sempre più, in numero e specie.

Parecchie fra le tasse citate provengono dall'antico sistema delle regalìe finanziarie, ciò che spiega come potessero altra volta presentare un'altezza molto superiore a quella attuale[1]. La forma di tributo più comune e importante, a cui dette luogo la « regalìa stradale », è la *tassa di pedaggio*, corrisposta in taluni casi, e talora sempre, da coloro che usano di una via o di un ponte. Ma raramente col gettito di cosiffatta tassa si mirò a coprire tutta la spesa di costruzione e di manutenzione di una via o di un ponte; di regola, si cercò di arrivare a coprire le sole spese di manutenzione e conservazione, lasciando che a quelle di costruzione venisse provveduto col metodo dell'imposta. Talvolta, però, il diritto di pedaggio venne stabilito in misura tanto elevata, da pervenire, dopo qualche tempo, al completo reintegro anche del capitale impiegato nella costruzione della strada o del ponte. — La tendenza moderna è di abolire tutti i diritti di pedaggio, ritenendosi dai più che le vie soddisfino a un bisogno generale, e perciò che ad esse si convenga il principio dell'imposta, anzichè quello della tassa; dove non vennero aboliti, si preferì di passarli alla finanza degli enti locali[2]. Ma anche dato lo sviluppo attuale dei commerci e delle comu-

---

(1) Wagner, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 698, nota 40.

(2) Così, in Austria, i pedaggi erariali, già regolati dalla legge 26 agosto 1891, R. D. I. numero 140, vennero aboliti nel 1902, e soltanto in parte ceduti per l'esercizio alle corporazioni autonomi e alle imprese private interessate. Anche presso di noi si riscontra talora che un diritto di pedaggio possa trovarsi compreso tra le entrate comunali o di intraprese private.

Digitized by Google

nicazioni, non si può negare che una parte del vantaggio arrecato dalle strade assume la forma di utilità a beneficio di particolari, diguisachè in astratto non si presenta irrazionale neppure oggi che ad una parte delle spese, a cui il sistema stradale fa luogo, si provveda mediante il ricavato di appositi diritti di pedaggio. In altri termini, gli interessi economici particolari, che si connettono alle vie in genere, fanno sì che una strada costituisca per alcune date categorie di persone un *servizio*, del quale altre categorie di persone sono prive o non godono nella stessa misura: da ciò la legittimità di un diritto di pedaggio su coloro che si servono della via e a cui quegli interessi particolari si riferiscono, mentre quegli altri, che sentono *indirettamente* i vantaggi che la strada o le strade arrecano, contribuiranno al costo di esse mediante l'imposta.(1). — Però, quanto più sviluppasi il sistema stradale e delle comunicazioni, e con esso il sistema degli scambi, tanto più l'utilità generale delle strade tende a prevalere su quella particolare, e conseguentemente tanto più, in questa materia, perderà terreno il principio della tassa relativamente a quello dell'imposta. In ciò deve ricercarsi la spiegazione del fatto, già accennato, che i diritti di pedaggio siano andato ovunque scomparendo, o divenendo una mera eccezione, a mano a mano che si affermava l'economia moderna.

Quanto all'altezza dei detti diritti, generalmente si ritiene che essa debba essere stabilita con riguardo al *vantaggio*, che i singoli ritraggono dall'uso della strada, e alla *spesa* a cui danno luogo per il logoro della via (2). Lo stesso va detto a proposito dei diritti di pedaggio che si riscuotano per l'uso dei ponti e di canali artificiali. — Circa la questione, altra volta assai dibattuta, dell'abolizione di siffatti diritti, va risolta con riguardo alla natura delle singole strade, alle condizioni finanziarie dello Stato o dell'ente a cui la strada appartiene e che vi deve provvedere, e tenendo in considerazione le altre forme che il diritto stradale vigente ammette pel concorso degli interessati nelle spese della viabilità.

---

(1) Per questa parte, si veggano, in ispecial modo, RAU, *o. p.*, l. c. I, § 131, 240 e seg.; E. SAX, *Die Verkehrsmittels*, vol. I, 4, 131 e seg., e 137 e seg., Vienna, 1878; WAGNER, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 698 e regg., § 305, 304.

(2) RAU, *o. p.*, l. c., I § 242; WAGNER, *Scienza delle finanze*, l. c. § 306; SAX, *ibid*, I, 144.

Digitized by Google

Una soluzione, in questa materia, applicabile a tutti i casi, non può darsi, e a ragione fu detto che, col domandare l'obolizione incondizionata dette tasse di pedaggio, viensi a rendere a omaggio ad un falso comunismo, a causa del quale i grandi oneri della viabilità spesso si vedono ripartiti ingiustamente. Non vuolsi, tuttavia, neppure risolvere la questione in base all'erronea dottrina, che le condizioni attuali siano altrettanto confacenti, quanto quelle di altri tempi, al principio del pedaggio: ciò che, invece, risponde allo stato presente della viabilità e della economia generale, è che l'applicazione del detto principio debba pur sempre costituire, non la regola, ma l'eccezione.

Devesi, infine, ricordare che per la costruzione e la manutenzione delle strade, de' canali, de' ponti, ecc., il principio della *tassa* viene, il più delle volte, collegato con quello del *contributo speciale* (contributi consortili, contributi dei proprietari confinanti con le strade, ecc.); anzi, quest'ultimo trova presentemente un'applicazione più larga che non il primo, almeno trattandosi di vie *comunali* o *private*.

Le altre specie di tasse, che si riscontrano in questo campo, riguardano le *vie fluviali* e la *navigazione*. Anche qui le tasse sono legittime in via di principio, perchè è giusto che coloro che si servono delle vie navigabili, per le quali ingenti spese sostiene generalmente la pubblica amministrazione, concorrano a coprire tali spese in misura maggiore che non la generalità dei cittadini. Quando, come oggi avviene, l'autorità cerca di *assistere* sempre più l'economia privata in quanto ha relazione colla navigazione, e sempre nuove forme di prestazioni si vedono sorgere in questa materia, i diritti marittimi e fluviali trovano le condizioni per un notevole sviluppo, non soltanto pel gettito fiscale che se ne può attendere, ma anche per le forme molteplici che possono assumere. Comunque, affinchè il commercio non trovi ostacolo in tutti codesti diritti, è necessario che questi si mantengano moderati, e che, sia per la loro natura e pel loro numero, come per gli accertamenti che rendono necessari, non creino inceppi agli scambi.

Nella formazione della tariffa delle tasse per l'uso delle vie pubbliche e degli istituti connessi alla viabilità, ordinariamente sono diversi gli elementi che si prendono in considerazione: la lunghezza del percorso, il tempo medio che vi si impiega, la natura del soggetto o dell'oggetto (persone, animali, cose) che usa della strada o del-

Digitized by Google

l'istituto onde si tratta, e, se trattasi di cose, talvolta anche il volume e il peso, ecc., nonchè diversi altri elementi.

51. — III. Tasse di *custodia* e per altre *prestazioni d' opera.* — La pubblica amministrazione può avere ragione che taluni documenti, o valori, o merci siano custoditi in un dato modo o con certe garanzie, suggeriti dal pubblico interesse, o dall'interesse di essa amministrazione come fisco, e persino dall' interesse privato. Può essere prescritto, ad esempio, che *in certi casi* i testamenti e altri atti o documenti siano custoditi dalla pubblica autorità o da altri pubblici ufficiali (notai); che presso l'amministrazione siano depositati, o dati in custodia, determinati valori (p. es., depositi giudiziali, cauzionali, deposito di oggetti sino a che siano terminate talune contestazioni giudiziali che li concernono, depositi a garanzia della esecuzione di contratti, ecc.); infine, che merci o derrate vengano depositate, per un certo tempo ed in attesa di taluni provvedimenti, in stabilimenti pubblici (depositi franchi, altri magazzini dello Stato, ecc.). In questi casi, è naturale che, per il servizio di custodia e per le spese che esso cagiona, venga chiesta una tassa a colui al quale è reso il servizio (tasse per la custodia di *testamenti* o di *atti* o *documenti* di qualunque natura, o di *cose* e *valori;* tasse d'*archivio*, tasse per *depositi presso notai*, diritti di *deposito* o di *magazzinaggio*, ecc.). Altre volte, la pubblica amministrazione si assume, nell'interesse collettivo, taluni servizi, che però presta occasionalmente anche nell'interesse di particolari. Così, i servizi preventivi occorrenti per la estinzione degli incendi sono quasi sempre prestati dalla pubblica autorità, ed essi, quando vanno a vantaggio di singoli, sono cagione di una prestazione d'opera, che fa luogo, da parte di colui al quale è fatta, al pagamento di una tassa (tassa per *estinzione d' incendio*). Oppure, la prestazione amministrativa può consistere in servizi diretti a salvare i privati dai danni delle inondazioni, o da altri possibili danni di diversa natura, e anche in questi casi la prestazione d'opera importa che colui, al quale viene fatta, si sottoponga al pagamento di una tassa. La giustificazione di cosiffatti diritti non può parer dubbia, perchè è vero che gl'istituti diretti a impedire e prevenire gli incendi o le inondazioni o altri simili fatti sorgono sempre nell'interesse collettivo, ma è vero pure che essi determinano spesso vantaggi differenziali pei singoli, i

Digitized by Google

quali perciò saranno tenuti a rifondere una parte delle spese che quelli cagionano all'autorità.

Però, poichè nei servizi su accennati prepondera fortemente il vantaggio della collettività su quello di singoli cittadini, giustizia vuole che i diritti, che per essi si pagano, siano molto moderati, eccettochè non si possa in via di fatto dimostrare, che grande è il beneficio che ne ritraggono singolarmente coloro a cui vengono resi.

52. — 1.° Tasse per l'*accertamento contenzioso di diritti a favore di persone o di enti;*

2.° Tasse di DELIBERAZIONE *nelle controversie amministrative o giudiziarie;*

3.° Tasse per l'ESECUZIONE *di deliberazioni o di provvedimenti dell'autorità.*

Le suindicate tre classi di diritti costituiscono, nel loro complesso, le « tasse *giudiziarie* », e di esse la prima comprende il maggior numero di tasse che vanno sotto questo nome. Ordinariamente gli scrittori riguardano quali tasse giudiziarie anche le *penalità pecuniarie* e *patrimoniali* (1), ma il concetto di *pena* esula completamente da quello di tassa, e il fatto che tanto in un'ammenda come in una tassa troviamo sancito l'obbligo di corrispondere una certa somma o dei beni non autorizza a ritenere che le ammende, o qualsiasi altra penalità del genere, si debbano parificare alle tasse.

Le tasse giudiziarie comprendono quelle relative alla giurisdizione contenziosa in materia *civile, commerciale* ed *amministrativa;* quelle per la giustizia *penale*, e infine quelle per la *giurisdizione volontaria.* Molte di esse vengono riscosse col sistema del *bollo,* o assumono la forma di tasse di registro; ma mentre è del tutto erroneo riguardarle in qualunque caso come *tasse di bollo* (essendo il bollo una pura forma di percezione), non è ingiustificato considerarle come vere e proprie tasse di registro ne' casi, e per la parte, in cui sono richieste perchè

(1) WAGNER, *Scienza delle finanze,* l. c., p. 673. Così in RAU, HOCH (*Finanzen Frankreich's,* p. 250) e in quasi tutti gli altri scrittori di finanza. STEIN considera le multe e le ammende come una categoria particolare di diritti, ma anche le sue conclusioni non sono rigorosamente corrette (*op. c.,* ed. c., p. 228). Veggasi, per idee alquanto più corrette, LASPEYRES, articolo: *Staatswirthschaft,* in *Staatswörterbuch* di BLUNTSCHLI, X, 104.

Digitized by Google

per determinati atti, necessari per l'amministrazione della giustizia, sia prescritto che debbano essere registrati in libri pubblici. È noto, difatti, che molti atti e documenti, per potere essere prodotti in giudizio, debbono venire preventivamente registrati, e in tal caso i diritti che si pagano, benchè concorrano a costituire l'insieme delle tasse richieste per quel dato giudizio e siano quindi tasse giudiziarie vere e proprie, sono in pari tempo tasse di registro, stando a compensare, almeno per una parte loro, l'operazione in sè della registrazione.

Anche le tasse giudiziarie altra volta appartenevano al gruppo dei diritti di *regalìa;* anzi, esse costituirono uno dei campi ove maggiormente si affermò e sviluppò il principio regalistico, e divennero vere tasse soltanto sotto l'influenza delle medesime condizioni sociali e giuridiche, che trasformarono in tasse quasi tutti gli altri diritti regali. Merita di essere ricordato che, specialmente nella finanza medioevale, molte tasse giudiziarie, o quote di esse, anzichè affluire alla cassa dello Stato, erano corrisposte, sotto forma di *sportule,* ai funzionari che amministravano la giustizia; sistema che, in misura limitatissima, si conserva tuttora per le prestazioni rese dal personale di cancelleria delle corti e tribunali (1). Sebbene le tasse giudiziarie abbiano perduta l'antica natura di diritti regali, si può tuttavia dire che il loro ordinamento risponde in parte al principio regalistico ogni volta che il loro saggio sia tanto elevato, da rappresentare un ostacolo per quanti sentano la necessità di ricorrere ai servizi degli istituti giudiziari. In questi casi, esse, più che presentare un elemento d'imposta, come taluno ha sostenuto, contengono un elemento regalistico, che, senza giovare gran cosa alla finanza, riesce di notevole danno all'amministrazione della giustizia. Devesi, infine, notare che, poichè lo sviluppo e il moltiplicarsi dei servizi giudiziari sono in relazione col crescere del formalismo nel diritto, la tendenza e i caratteri del diritto moderno debbono necessariamente favorire lo sviluppo di questa specie di tasse.

In merito alla *giustificazione* delle tasse in esame, si osserva che, sebbene gli istituti giudiziarî giovino a tutti i cittadini, compresi quelli

---

(1) Si consultino, in merito al sistema delle sportule giudiziarie e al suo lento decadere, Gneist, *Engl. Verwaltungsrecht,* 2.e ed., II, p. 1216, 1224, 1353; Rau, *op. c.,* I; Wagner, *Scienza delle finanze,* l. c., § 291 e segg.

Digitized by Google

che non hanno occasione di ricorrervi — ciò che spiega perchè ad una parte del loro costo si provveda colle imposte —, è certo che essi arrecano un benefizio differenziale a coloro che domandano, in proprio confronto, l'esercizio della loro attività. Costoro, quindi, è giusto che vengano assoggettati al pagamento di tasse, per le spese che occasionano all'amministrazione e pel vantaggio particolare che ritraggono, o sperano di ritrarre, dai suoi servigi.

Ma taluni scrittori negarono la *legittimità* delle tasse giudiziarie, o perchè si disse che le controversie giudiziarie derivano dalla imperfezione delle leggi e da difetto di protezione sociale da parte dello Stato (¹); o perchè si riconobbe che coloro, che maggiormente si avvantaggiano delle istituzioni giudiziarie, anzichè quelli che vi ricorrono e che pagano le tasse e le imposte all' uopo occorrenti, sono invece quelli che non vi ricorrono, e che corrispondono soltanto le imposte (²); o perchè si afferma che le dette tasse riescono troppo gravose, in quanto colpiscono l'individuo nel momento in cui meno è adatto a sopportarne l'onere (³); o, infine, perchè si dice che esse gravano specialmente sulle classi povere, che sono quelle che più frequentemente sentono il bisogno di invocare la protezione degli istituti giudiziari (⁴).

Ma se è vero che queste osservazioni dimostrano la necessità di mantenere assai miti le tasse giudiziarie e l'onere di esse, ora certamente assai gravoso, esse però non potrebbero accettarsi nelle loro rigorose conseguenze senza portarci a infirmare l'applicazione del principio della tassa nel maggior numero dei casi in cui è adottato, imperocchè quegli stessi argomenti, o taluni di essi, si potrebbero addurre contro diverse altre specie di tasse. Perciò essi sono da respingersi, e si possono valutare sullo stesso piede con quelli che si portano a sostegno dell'altra tesi estrema, secondo la quale l'intera spesa cagionata dagli istituti giudiziari dovrebbe essere ricoperta con tasse corrisposte da co-

---

(¹) Kaizl, *op. c.*, I, p. 101, II, § 18, p. 101; Pfeiffer, *op. c.*, I, p. 305 e seg.

(²) Garnier, Cf. la sua traduz. di A. Smith, ed. 1802, libro V, p. 316.

(³) Bentham, *A protest against Law Taxes* (in Works, Edinburgh, 1839, p. 753 e seg.).

(⁴) Maurus, *Die Moderne Besteuerung etc.* Heidelberg, 1870, 1ª Abth, 5º cap., § 2. p. 126-129; Hoffmann, *Die Lehre von den Steuern*, Berlin, 1840, p. 432.

Digitized by Google

loro che a tali istituti ricorrono [1], e non anche mediante le imposte generali.

Ben si disse, a sostegno delle tasse giudiziarie, specialmente se concernenti la giustizia civile, che esse rispondono anche all'esigenza pratica di porre un freno alle liti infondate; le quali, quando l'amministrazione della giustizia fosse del tutto gratuita, prenderebbero uno sviluppo indefinito e servirebbero allo sfogo di privati rancori o ad altre mire più o meno antisociali. Anche presentemente è dovunque assai notevole il numero delle liti intentate in base a domande non fondate su valide ragioni: si pensi quanto si accrescerebbe tal numero se la giustizia fosse resa gratuitamente. Inoltre, non bisogna dimenticare, che quando la legge processuale adotta il principio di porre le spese a carico della parte soccombente, l'istituzione delle tasse giudiziali può riguardarsi come una legittima sanzione del torto avuto dalla parte stessa nell'intentare o nel contestare una lite infondata. Questo principio è accolto da tutte le legislazioni moderne, che l'ammettono come norma generale salvo casi speciali, e taluna anzi (regolamento germanico di procedura) come regola assoluta.

Le tasse giudiziali comprendono due gruppi principali e fondamentali: quelle relative all'esercizio della giustizia *civile* e quelle attinenti alla giustizia *penale;* ma vi si debbono comprendere anche i diritti relativi all'esercizio della giustizia davanti a speciali *giurisdizioni* amministrative, finanziarie o contabili.

Le tasse giudiziarie civili sono remotissime: abbastanza sviluppate nell'antica Grecia, lo furono poco nella Roma repubblicana; Roma imperiale ne fece largo uso; nel diritto giustinianeo, in quello barbarico e durante tutto l'evo medio appaiono sviluppatissime.

Le spese, a cui l'amministrazione della giustizia fa luogo, riguardano la retribuzione del personale e il funzionamento degli uffici, oppure l'istruttoria dei giudizi. Le prime stanno per lo più a carico dello Stato, il quale se ne rivale in parte colle tasse giudiziali; le altre, cioè quelle per l'istruzione delle cause — spese per accessi, perizie, indennità a testimoni, onorarî, ecc. — sono, da tutte le legislazioni,

---

(1) EISDELL, *Principles of National Economy and Taxation*, II, 1849.

Digitized by Google

poste direttamente a carico delle parti, perchè altrimenti l'arbitrio dei cotendenti potrebbe dare all'istruttoria maggiore o minore espansione, ciò che sarebbe pericoloso per la finanza dello Stato.

È superfluo avvertire che, sebbene alle spese di giustizia sia possibile di provvedere, in tutto o in parte, colle tasse giudiziarie, non bisogna però confonderle con queste. Per esempio, sono vere e proprie tasse giudiziarie quelle di sentenza, i diritti di copia o di registrazione della sentenza, la tassa per l'iscrizione della causa a ruolo, le tasse per istanze d'ogni natura avanzate al magistrato; quelle per la trascrizione degli atti giudiziali, per la spedizione di ordinanze, sentenze e simili, quelle per verbali di conciliazione, i diritti di cancelleria, quelli di bollo e di registro degli atti di procedura, ecc. Invece, si riguardano quali spese di giustizia quelle per accessi giudiziali, perizie, onorarï di avvocati, testimoni, postali, telegrafiche, ecc.

Nel sistema italiano, le tasse giudiziarie civili comprendono i diritti di bollo pagati per tutti gli atti giudiziarî di qualunque natura, le tasse di registro corrisposte per gli atti sottoposti a preventiva registrazione, i diritti di *originale* dovuti all'erario, i diritti di copia e altri diritti spettanti ai cancellieri; infine, talune tasse per determinati atti giudiziali, specialmente di volontaria giurisdizione o d'usciere; e invece non sono da considerarsi come tasse giudiziarie quelle che colpiscono i trasferimenti di ricchezza risultanti da sentenza o da altri atti giudiziali. Sebbene siano regolate da leggi speciali, si debbono comprendere tra le tasse giudiziarie pure quelle relative ai procedimenti davanti alle diverse magistrature speciali (Corte dei conti, Consiglio di Stato, Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di prefettura, lodi di arbitri, ecc.).

Le tasse per la giurisdizione in materia civile (e anche per la giurisdizione in materia commerciale e amministrativa), quando le spese giudiziarie non siano dal giudice dichiarate compensate, restano tutte a carico della parte soccombente in giudizio, la quale è tenuta a rifondere anche quanto venne speso e anticipato dall'avversario. Le sole esenzioni, ammesse dal diritto positivo, riguardano le persone in condizione di assoluta povertà, oppure dipendono dalla natura delle controversie (p. es., nei giudizi in materia elettorale), o dall'essere, uno o entrambi i contendenti, persone giuridiche con speciali requisiti o finalità.

Digitized by Google

Ordinariamente le tasse per la giurisdizione civile vengono graduate secondo l'estensione e la difficoltà dell'opera del giudice, la natura del procedimento, il grado del giudizio o del magistrato adìto, e anche con riguardo al valore della causa; onde si vede che la loro tariffa si stabilisce con riferimento al *lavoro* che la soluzione della controversia cagiona al giudice e al *vantaggio* che il servigio prestato dall'autorità arreca a chi lo richiese. Qualcheduno, dal fatto che le tasse per la giurisdizione civile e commerciale sono generalmente graduate anche in base al *valore* della causa o, in genere, al valore dell'oggetto della controversia, ha erroneamente dedotto che, in quanto tali tasse si facciano dipendere dal detto elemento, costituiscono delle imposte piuttosto che delle vere tasse.

Le tasse giudiziarie civili colpiscono, di regola, tutti gli atti e stadî del procedimento, cominciando dall'atto che l'inizia (citazione, ricorso, ecc.), sino a quello che lo definisce (sentenza, decisione, deliberazione), e per tali atti per lo più si hanno altrettante tasse singole, e quindi: tassa di ricorso, di notificazione, di procura, di ammissione o di richiesta di prove, d'istanza, di registrazione de' documenti del giudizio o di iscrizione di taluni di essi in speciali libri pubblici, tassa per fissazione d'udienza, di iscrizione della causa a ruolo, di dibattimento, di deliberazione interlocutoria, di abbandono del giudizio, ecc., e poi le tasse per l'esecuzione della sentenza definitiva o interlocutoria, le quali sono differenti e di diversa natura (tassa di copia e di pubblicazione della sentenza, di iscrizione ipotecaria, tassa d'incanto, tasse di aggiudicazione di beni, ecc.).

Presso di noi, le tasse per la giustizia civile, commerciale, amministrativa, sono regolate dalle leggi sul *registro* e sul *bollo*, i cui testi unici sono quelli precedentemente indicati, e quindi vengono percette, o imponendo la preventiva registrazione degli atti e documenti prodotti in giudizio, o prescrivendo che essi debbano venire redatti su carta col bollo. Per le singole tasse e prestazioni, le leggi prescrivono l'ammontare del diritto di registrazione o la specie di carta bollata su cui debbono essere scritti gli atti (1).

---

(1) Avvenuta la proclamazione del Regno d'Italia, gli atti giudiziarî civili restarono assoggettati al pagamento di tasse di registro e di bollo in conformità alle rispettive leggi organiche

Digitized by Google

Le tasse per la giustizia *penale* non si devono confondere colle pene pecuniarie che sovente colpiscono i giudicabili (1), perchè le prime hanno semplicemente compito di risarcire l'erario, in tutto o in parte, delle spese sopportate pel giudizio penale a cui taluno ha dato occasione. Che le tasse per la giustizia penale siano giustificate, e che costituiscano vere tasse quando si tratti di reato d'azione privata e l'intervento del magistrato sia provocato ad istanza di parte, si comprende chiaramente; tuttavia, anche la rifusione delle spese giudiziali nei giudizi per reati d'azione pubblica fa luogo, in senso lato, al pagamento di tasse, sebbene si possa riconoscere un certo carattere di *pena* nella sanzione che pone le spese di giustizia penale a carico di chi sia stato dimostrato autore di un dato reato. La verità è che, in linea di principio, nulla vieta che tutte le spese della giustizia penale, o una parte di esse, siano ricoperte mediante tasse (2); se non che in pratica tale principio incontra necessariamente notevoli limitazioni, dovute allo stato di povertà di una grande quantità dei giudicabili poveri, i quali sono quindi incapaci di addossarsi le spese del giudizio. Ma è opportuno avvertire, che quando i diritti, che in simili occasioni l'erario percepisce, si stabiliscono, come avviene in Germania, con riguardo alla qualità e gravità dei reati o delle trasgressioni, all'entità della pena inflitta, ecc., piuttosto che tasse, si possono considerare come accessorî della pena. Gli è quando l'ammontare dei detti diritti si stabilisce con riguardo alla specie del tribunale e al grado del giudizio, al numero e al costo delle singole prove testimoniali addotte e degli

---

del 1862, seguite da altre di riforma del 1866, tutte trasfuse nei testi unici del 13 settembre 1874, n. 2076 e 2077 (serie 2a), ed inoltre al pagamento di diritti d'originale allo Stato e di diritti di copia al cancelliere, giusta la tariffa approvata con R. D. 23 dicembre 1865, n. 2700, in esecuzione all'incarico dato al governo con la legge 2 aprile stesso anno, n. 2215. Le altre leggi concernenti le tasse giudiziarie civili sono quelle 23 dicembre 1875, 29 giugno 1882, 10 aprile 1882, 19 giugno 1892, n. 261, 2 luglio 1903, n. 259, ed altre di minore importanza.

(1) Sono di diverso avviso Bésabrosoff, *op. c.*, p. 54; Wagner, *Scienza delle finanze*, pagina 673. Sono della nostra opinione Neumann, *Die Steuer*, ecc, cap. IV; De Francisci-Gerbini, *Le tasse*, p. 220, ed altri autori.

(2) Gli scrittori, di regola, ammettono che il rimborso delle spese della giustizia penale non possa, a rigore, far luogo all'applicazione della tassa. Vedi De Francisci-Gerbino, *op. c.*, pagina 218 e segg.; Alessio, *Saggio sul sistema tributario*, II, cap. X; Graziani, *Istituz. di scienza delle finanze*, 1a ed., p. 258.

Digitized by Google

altri accertamenti che per la prova furono necessari, al numero e grado dei giudici, alla durata dell'istruttoria o del dibattimento, alla circostanza che l'imputato ebbe una difesa d'ufficio, o pur no, o che si tratti di giudizio contumaciale, o di revisione, ecc., che si può dire che i diritti in parola siano delle vere tasse. Non si può, però, qualificare per tassa il *deposito,* che talora viene prescritto per potere adire una data magistratura (p. es., deposito occorrente per ricorrere in Cassazione), perchè in tal caso il legislatore ebbe piuttosto in animo di ostacolare i *ricorsi temerari,* col prescrivere una penalità per coloro che li avanzassero; tanto è vero che, generalmente, la somma depositata viene restituita quando colui, che fece il deposito e avanzò l'istanza giudiziale, risulti vincitore nella causa intentata.

Altra volta, in Italia, le tasse per la giustizia penale comprendevano taluni diritti di cancelleria, cioè quelli di copia, di estratti, di certificati di penalità, d'indennità d'assistenza; ma questi diritti furono soppressi con legge del 1882, e i condannati non restarono soggetti che al rimborso delle spese proprie della causa, cioè alle indennità ai testi e periti, ai diritti spettanti agli uscieri e simili. Attualmente, le tasse per la giustizia penale trovansi ridotte alle sole *tasse fisse sulle sentenze*, commisurate al semplice criterio del grado dell'autorità giudicante e della qualità del reato secondo che si tratti di delitto o contravvenzione. Le tasse fisse sulle sentenze si aumentano della metà se sono due i condannati da una stessa sentenza, e si raddoppiano quando siano tre o più. Nelle cause penali, la *parte civile* è assoggettata al pagamento di diritti di bollo per tutti gli atti e istanze, che faccia in istruttoria per l'escussione di testi e di periti, e per tutte le memorie scritte che presenti a dimostrazione del proprio assunto, perchè è giusto che essa, intervenuta a far valere ragioni di interesse pecuniario, venga a trovarsi, quanto alle spese del giudizio e alle tasse, nella identica condizione degli altri contendenti per ragioni civili. Difatti, l'azione spiegata dalla parte civile rappresenta in sostanza l'innesto di un'azione civile (che potrebbe svolgersi anche in separata sede) nel processo penale, e deve quindi essere trattata alla stregua delle controversie civili.

Caratteristico è il sistema *germanico* delle *tasse* e *spese* attinenti alla giustizia civile e penale. Esso merita di essere conosciuto per la

Digitized by Google

sua originalità, essendo quello ove trova maggiore sviluppo il gruppo delle tasse inerenti alla giustizia penale.

Principio fondamentale, tanto nella materia civile che in quella penale, è che, oltre le *tasse* stabilite dalla legge, non abbia luogo alcun'altra riscossione sotto forma di diritti di bollo o di imposte di qualunque natura; e perciò i documenti, dei quali deve farsi uso nel corso della procedura, sono soggetti al bollo unicamente in quanto debbano essere bollati indipendentemente da tale uso, mentre gli altri documenti restano soggetti alle ordinarie disposizioni sulla riscossione dei diritti di bollo od altri, soltanto qualora il loro contenuto vada oltre l'oggetto della procedura.

Nelle vertenze *civili,* le tasse si corrispondono con riguardo al valore dell'oggetto controverso, e perciò numerose prescrizioni sono dalla legge date per determinare•tale valore nei singoli casi.

Un'apposita tariffa *graduale* è stabilita per l'applicazione delle tasse: essa è degressiva sino alla 18.ª classe, oltre la quale si accresce di una somma costante (10 marchi) ad ogni incremento di 2000 marchi dell'oggetto controverso. È fatto obbligo, a chi promuove l'azione, di *dichiarare* il valore della controversia, sebbene la sua dichiarazione possa essere rettificata.

L'intera tassa portata dalla tariffa è riscossa: 1° per la discussione orale in contradittorio *(tassa di discussione);* 2° per l'ordinanza con cui si ammette l'escussione di una prova *(tassa di prova);* 3° per ogni altra decisione *(tassa di decisione).* La legge ha cura di stabilire quando è che si riscuotono queste tre tasse, indicando anche taluni casi in cui non sono applicabili, e quando le tasse non debbono essere percette per intero, ma soltanto in parte.

Ciascuna delle suindicate tasse è dovuta una sola volta in ogni grado del giudizio, relativamente a ciascuna parte dell'oggetto controverso. Se per uno stesso atto sarebbero dovute la tassa intera e una frazione di tassa a riguardo dello stesso oggetto, si riscuote soltanto la prima, cioè la tassa intera. La legge ha pure cura di indicare in quali casi differenti procedimenti si debbono riguardare complessivamente come un unico grado del giudizio agli effetti dell'applicazione delle tasse. Allorchè più procedure di esecuzione riguardino lo stesso oggetto, la tassa si percepisce una volta sola. Inoltre, il legislatore ha tassativa-

Digitized by Google

mente indicati per quali controversie, pure facienti luogo ad una discussione e ad una sentenza o ordinanza, non vengono percette nè tassa di discussione, nè tassa di sentenza, all'intento di non aggravare soverchiamente la posizione del cittadino contribuente. In grado di *appello,* le tasse si aumentano di *un quarto;* in quello di *revisione,* di una *metà.* Per un'ordinanza di prova o per l'assunzione di una prova in grado di appello, quando essa si basi soltanto su fatti emessi nel primo grado del giudizio, non si riscuote una nuova tassa di prova se questa è già stata pagata in prima istanza per lo stesso oggetto in contestazione.

Per le *procedure di fallimento* si hanno disposizioni speciali, applicandosi ad esse non poche prescrizioni concernenti le tasse le procedure civili. Di regola, però, in questa materia la tariffa delle tasse giudiziali è più *elevata.* La tassa è commisurata all'ammontare della massa per l'attivo, dedotte le spese e i debiti; se la massa dell'attivo supera quella del passivo, la tassa si commisura a quest'ultima. Le tasse si elevano per le procedure in grado di appello. Vengono percette tasse anche per la decisione con cui si respinga la domanda di apertura d'un fallimento e per la relativa procedura preliminare, per ogni speciale udienza di verificazione e per la gestione o la vendita forzata, da parte del curatore, di un oggetto appartenente alla massa del fallito; e infine si riscuotono tasse per la riassunzione della procedura di concorso, per l'emanazione di un'ordinanza per provvedimenti cautelativi, per l'ordinanza di prestazione di cauzione, ecc.

Nelle *materie penali,* la pena applicata serve di misura per la determinazione delle tasse giudiziali nei diversi gradi di giurisdizione, e se un processo riguardi più imputati, la tassa si liquida separatamente a carico di ciascuno di essi, prendendo a base la pena a ognuno inflitta.

Nella procedura di primo grado si riscuote, nel caso di una pena pecuniaria o corporale, una tassa, il cui minimo è di marchi 5 ed il massimo di marchi 300, e che è tariffata a seconda dell'entità della pena. Qualora vi sia condanna alla riprensione giudiziale, o se la condanna è alla perdita dei diritti civili o di alcuni di essi, si applica una misura speciale di tassa. L'ammontare della tassa è una *data frazione* della tassa intera in dati casi particolari: p. es., trattandosi di ordinanze speciali emesse d'ufficio, quando la pena viene inflitta *de jure,* senza apposito procedimento; oppure se il gravame interposto contro

Digitized by Google

l'ordinanza penale sia rigettato per la contumacia dell'imputato; o, infine, quando non siavi stata precedente istruttoria, nè si sia fatto luogo ad assunzione di prove durante il dibattimento.

Nei giudizi d'appello o di revisione, la tassa è dovuta per intero se abbia avuto luogo il dibattimento e il gravame non sia stato dichiarato inammissibile; la tassa invece costituisce *una frazione* di quella intera in altri casi indicati dalla legge. Una misura particolare di tassa, che varia secondochè si tratti di procedimento per contravvenzione, delitto, o crimine, è stabilita per il caso in cui le spese del giudizio siano dalla legge penale poste a carico del denunziante. Nelle procedure a querela di parte, la misura della tassa varia: *a*) se la procedura cessa dopo il principio del dibattimento; *b*) se la procedura abbia termine con sentenza, ma senza escussione di prove; *c*) se la sentenza venga emanata dopo la escussione di una o più prove. La tassa si riscuote per le procedure in primo grado e per quelle in grado di appello o di revisione; per la contro querela non è dovuta alcuna tassa. Tasse speciali addizionali si corrispondono pel rigetto di querele, di gravami da sentenze, e in altri casi; si paga, inoltre, una tassa distinta pel recesso da una querela prima che cominci il dibattimento. Se in un processo più persone agiscono come querelanti privati o come imputati nello stesso grado di giurisdizione, è dovuto il doppio delle tasse, senza riguardo al numero delle persone. Allorchè sono poste a carico di un querelante accessorio le spese dei rimedi giuridici da lui provocati, sono riscosse le tasse che sarebbero dovute se egli avesse agito come privato querelante. Qualora una istanza, un'opposizione o un gravame siano ritirati prima della decisione intorno ad essi, o qualora si receda da un appello o da una domanda di revisione prima dell'inizio del dibattimento, sono dovuti $3/_{10}$ della tassa che sarebbe stata dovuta per una sentenza di rigetto. Quando viene ordinata la riassunzione della procedura, se la precedente sentenza rimane ferma, si riscuotono le tasse del nuovo procedimento in base alle stesse norme del primo; se invece la nuova procedura porta alla riforma della precedente sentenza, essa deve considerarsi, agli effetti della riscossione della tassa, come costituente colla prima un solo grado di giurisdizione.

La legge germanica distingue nettamente, dalle *tasse*, le *spese* giudiziali, le quali sono costituite: dalle tasse di scritturazione, postali e te-

Digitized by Google

legrafiche; dalle spese per l'inserzione di avvisi nei fogli pubblici; dalle indennità da pagare a testimoni e periti; dalle spese di viaggio e dalle diarie spettanti ai funzionari giudiziari; dalle competenze spettanti ad altri funzionari o impiegati ovvero agli avvocati; dalle spese pel trasporto di persone; dalle spese di carcere secondo le norme localmente vigenti per lo stato d'arresto.

Nelle controversie civili, l'attore deve, in ogni grado di giurisdizione, effettuare l'anticipazione della tassa più elevata dovuta per quel dato grado di giurisdizione; nel caso che la domanda venga ampliata, l'antipazione dovrà estendersi al di più rispetto alla domanda principale. — Trattandosi di procedura di fallimento, l'attore deve effettuare l'anticipazione della tassa nel caso: *a*) di domanda d'apertura di fallimento; *b*) di presentazione d'istanza di concorso dopo passato il relativo termine; *c*) di domanda diretta a fare ordinare la prestazione di cauzione. L'anticipazione deve essere di importo eguale all'ammontare della tassa da pagarsi. — In materia penale, deve eseguirsi l'anticipazione di 10 marchi per ogni grado di giurisdizione, dal querelante privato ovvero da colui che come querelante privato interponga appello o domanda di revisione o chieda la riassunzione del procedimento, nonchè dal querelante accessorio che proponga appello o domanda di resivisione. Oltre alla detta anticipazione, l'attore, in ogni caso di richiesta di un provvedimento qualsiasi che possa dar luogo a spese in contanti, deve eseguire un'altra anticipazione sufficiente a coprire le sole spese stesse d'obbligo; l'anticipazione, in materia penale, si limita alle sole procedure a querela di parte e per il querelante accessorio che si valga di un determinato rimedio giuridico. — Gli stranieri, che agiscono come attori, debbono eseguire l'anticipazione in misura tre volte maggiore.

Le tasse e le spese sono poste a carico di colui, al quale colla sentenza siamo state addossate le spese dal procedimento, ovvero che se le sia addossate con una dichiarazione resa innanzi al magistrato. In mancanza di altro debitore, è tenuto al pagamento delle tasse e delle spese colui che ha iniziato il procedimento.

Molte volte l'autorità giudiziaria, anzichè essere chiamata a definire un *giudizio*, interviene a curare o salvaguardare interessi di un particolare (p. es., intervento di essa in materia testamentaria, di tutela e di

Digitized by Google

curatela, di naturalizzazione e legittimazione di figli, di adozione), o a legalizzare certi atti e documenti, o per dichiarare determinate situazioni giuridiche individuali (p. es., separazione di coniugi), o per altre cagioni. Le occasioni che cagionano siffatto intervento sono numerose, di natura diversa, e dipendono dal maggiore e minore formalismo del diritto vigente. L'intervento del potere gindiziario fa luogo, anche in questa materia, a molteplici tasse, e queste sono quelle conosciute quali *tasse per la giurisdizione volontaria,* tra le quali si possono ricordare quelle corrisposte per la nomina di un tutore, per il cambiamento nella persona del tutore, per la nomina di un curatore, per l'apertura e lettura di testamenti, per le divisioni ereditarie, per la revisione dei conti di tutela e curatela, per la legittimazione e adozione di figli, ecc. Molte di queste tasse sono regolate dalla legge del registro. I diversi sistemi di diritto privato hanno qui introdotto principî differenti, ed occorre ricordare che l'intervento del potere giudiziario ora è obbligatorio, ora è facolta tivo. A seconda dei principii adottati, questa categoria di tasse riceve, nei diversi paesi, un maggiore o minore sviluppo.

Implicitamente, parlando dalle tasse giudiziarie, abbiamo anche detto delle tasse di *deliberazione* nelle controversie amministrative e giudiziarie e delle tasse di *esecuzione* delle deliberazioni o provvedimenti, in quanto le tasse di sentenza o decisione e per l'esecuzione delle sentenze e decisioni sono pur sempre comprese tra quelle giudiziarie. Se non che, talvolta la deliberazione può essere d'indole amministrativa (*atto o provvedimento amministrativo*), e l'esecuzione può quindi non riguardare un'autorità giurisdizionale. Orbene, conviene ricordare che anche in questi casi talora è prescritto il pagamento di una tassa, o di determinate tasse, in vista delle funzioni che esercita l'amministrazione col prendere, o eseguire, un dato provvedimento.

53. — Tasse di *certificazione, attestazione o constatazione.* — Questo ramo di tasse trova riscontro in tutti i diversi campi della pubblica amministrazione. Le occasioni, che possono questa indurre a certificare un qualche fatto o ad attestare una data condizione di fatto, o situazione giuridica, morale, di capacità ecc., sono infinite, e così quelle che possono consigliarla a *constatare*, su richiesta privata, le predette circostanze. Difatti, la pubblica amministrazione, per la sua natura e per le sue finalità, è in grado di conoscere o di fornire notizie ed elementi

Digitized by Google

riguardanti le più complesse e varie condizioni di fatto o di diritto in cui si trovano, o possono trovarsi, i singoli cittadini, o i loro averi, e d' altra parte è essa stessa che spesso crea ai singoli quelle date condizioni di fatto o di diritto. Per altro, si sa che le certificazioni e attestazioni, per la natura dell' ente che le fa, acquistano un' autorità ed inspirano una fiducia, che sono necessarie e utilissime nei rapporti della vita individuale: ciò spiega perchè è domandato con tanta frequenza l' intervento della pubblica amministrazione in una infinità di casi, per certificare, attestare, constatare una qualche cosa, o una qualche condizione di fatto o di diritto. Le prestazioni di questa natura non giovano soltanto a coloro a cui sono rese, ma anche, il più delle volte, alla generalità dei cittadini, e sono sempre rese nell' interesse pubblico, perchè dirette a far sì che dati fatti o rapporti della vita individuale si svolgano senza possibile offesa degli altrui interessi e del bene collettivo, e con tutte quelle garanzie e cautele che l' interesse della generalità richiede. Nondimeno, poichè dalle dette attestazioni, certificazioni, constatazioni risulta sempre anche un vantaggio a colui che chiede la prestazione, si intende benissimo perchè costui si possa sottoporre, per ogni particolare prestazione di quella natura, al pagamento di una tassa.

Le tasse per attestazioni e certificazioni sono, ad un tempo, « tasse di constatazione », perchè per attestare o certificare una qualche cosa conviene prima accertare (constatare) ciò che si intende dichiarare. Si dicono anche tasse *di dichiarazione*, ed in parte, cioè nella misura in cui rimunerano il lavoro per la scrittura materiale dell' attestato o certificato, sono anche tasse di scritturazione. Talvolta vanno congiunte alle tasse *di domanda* o di *ricorso* (e in qualche caso ne sono assorbite), e ciò quando per ottenere un attestato o un certificato occorra presentare formale citanza, e questa importi il pagamento di una tassa (tassa d' istanza). Invece, le tasse di *constatazione* si pagano o per il lavoro che si cagiona all' autorità che *direttamente*, ma su richiesta privata, compie ne' suoi uffici, o a mezzo di suoi funzionari, qualche accertamento nell' interesse di un particolare, o per l' autorizzazione che si dà a un privato di constatare, sui libri e registri della pubblica amministrazione, un fatto, o una data condizione di fatto o di diritto (p. es., autorizzazione a fare ricerche in registri pubblici): in quest' ul-

Digitized by Google

timo caso, le tasse di constatazione risultano anche tasse per *permessi, autorizzazioni,* ecc.

Le tasse di certificazione o di attestazione generalmente assumono la forma del bollo impresso sulla carta su cui si stendono gli attestati e i certificati; ma altra volta, oltre il diritto di bollo, si è tenuti a corrispondere una tassa speciale per l'operazione di ricerca e di scritturazione, che il rilascio del certificato richiese. L'ammontare della tassa si fa d'ordinario dipendere da varie circostanze: dal *grado* e dalla *natura* dell'autorità che esegue la prestazione, dall'*indole* dell'attestazione o certificazione, dall'*importanza* del *lavoro di ricerca* e di *scritturazione* che questa richiede, e persino dall'*importanza* dell'*interesse* che è oggetto dell'attestazione o al quale questa si riferisce o connette. Parimenti, le tasse di constatazione dipendono, per l'altezza loro, dalla natura e grado dell'autorità che deve eseguire la constatazione, dall'indole di questa e dalla importanza del vantaggio che essa arreca a colui che la richiese e nel cui interesse è fatta.

La pratica amministrativa, però, anche in questa materia ha introdotto il sistema delle *tasse fisse*, specialmente pei pubblici attestati, le dichiarazioni e simili; ma la tassa fissa spesso si fa variare con riguardo alla *natura* dell'atto e all'*autorità* che lo rilascia. In Italia, gli *attestati, dichiarazioni, certificati* di qualunque specie devono rilasciarsi su *carta da bollo*, il cui prezzo varia secondo la natura del documento e dell'autorità che lo rilascia ([1]). Le leggi spesso stabiliscono *esenzioni* dal pagamento delle tasse in discorso, e ciò con riferimento allo scopo, a cui l'attestato deve servire, e alla condizione economica della persona a cui viene rilasciato, o in vista di altre considerazioni (esenzioni stabilite pei certificati di povertà, e per quelli di vita, di identità personale, di stato e di residenza, se occorrono per riscuotere una pensione, ecc.). Le tasse di certificazione o attestazione non si applicano, di regola, ai certificati di citazione, intimazione, notificazione ed altri che gli scrivani ed i segretari redigono nei procedimenti giudiziali, nè a quelli che gli uscieri debbano rilasciare nel disimpegno delle loro funzione nell'attestazione

---

([1]) Cf. art. 19, § 4, e art. 20, § 6, del Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414.

Digitized by Google

di stima dei beni mobili, ai certificati di sostanza quando non eccedono un certo valore, talvolta ai certificati di morte, ecc., e la loro altezza spesso varia secondo la materia del certificato (trattandosi, p. e., di certificati attinti al registro penale).

Tra i diritti, che rientrano in questo capo, ricordiamo, in via d'esempio, quelli pel rilascio di attestati o dichiarazioni di ogni specie, le tasse di verbalizzazione (verbali di ogni specie), di vidimazione o autenticazione di firme, per atti di notorietà, per il rilascio di carte di legittimazione e autenticazione di ogni natura, le tasse per l'autenticazione ufficiale di certi fatti o atti, le tasse di diplomi ed abilitazioni, le tasse di quietanza, talune tasse notarili, ecc.

54. — V. — Tasse di *abilitazione e per l'accertamento ufficiale di una data capacità o qualità.* — Molta analogia havvi fra queste tasse e quelle, di cui si è or ora trattato, corrisposte per certificazioni, attestazioni e constatazioni. Difatti, l'accertamento di una qualsiasi capacità, da parte della pubblica amministrazione, oltre a importare una *constatazione* del grado, o meno, di una data capacità, importa anche l'attestazione, mediante certificati o diplomi o abilitazioni ufficiali, della esistenza di siffatta capacità. Che poi la pubblica autorità debba continuamente intervenire a accertare e testimoniare determinate capacità individuali, si comprende appena si rifletta che l'accertamento della attitudine a esercitare *talune* professioni è richiesta nel pubblico interesse, come p. es., trattandosi delle professioni di medico, farmacista, avvocato, notaio, insegnante, ingegnere, e persino di altre più umili (p. es., macchinista, fuochista, conducente di vetture pubbliche ecc.). In questi e simili casi, però, l'intervento dell'autorità, mentre serve a salvaguardare interessi della collettività, giova anche in particolare a colui in confronto del quale l'accertamento ha luogo, perchè non solamente egli viene abilitato all'esercizio di una professione od arte, o ad essere ammesso a gradi di studi, ma dall'attestazione ufficiale della sua capacità viene a riportarne un beneficio morale, che per lui si converte generalmente in profitto materiale. Si comprende, quindi, come sia più che giustificato che dei diritti vengano prelevati da coloro, in confronto dei quali è accertata una data capacità, e ciò tanto in compenso del lavoro che essi cagionano alla pubblica amministrazione, quanto pel vantaggio che loro arreca l'accertamento ufficiale della capacità e infine,

Digitized by Google

per le autorizzazioni che spesso ne conseguono. Le tasse di esame d'ogni specie, quelle di diploma, sotto certi aspetti anche le tasse di licenza, le tasse talvolta prescritte per l'ammissione a pubblici esami di concorso, quelle pure talora stabilite per colui che, dopo un periodo di alunnato in un dato impiego, passa in pianta stabile, ecc. sono sempre dei diritti che entrano nella categoria di quelli pagati per prestazioni amministrative dirette ad accertare una data capacità. Le cosidette tasse scolastiche, che rientrano in questo titolo, sono tasse di immatricolazione, di iscrizione, di esame, e di diploma o licenza, e le tasse di abilitazione comprendono tanto quelle per diplomi rilasciati in seguito a esami, quanto le tasse di assunzione a taluni impieghi o cariche che importano il rilascio di un apposito diploma (tasse per diplomi professionali d'ogni sorta, id. per l'ammissione in istituti di istruzione o a dati corsi dei medesimi; id. di diploma d'approvazione e ratifica di statuti sociali d'ogni specie; id. per diplomi di nomina regia o governativa; id. per diploma di pubblico funzionario o di nomina a qualunque pubblico impiego stipendiato o no; id. per decreto di collocamento a riposo o di trattamento di pensione; id. per diplomi e brevi ecclesiastici di qualunque natura; id. per diplomi di nobiltà e di altre onorificenze; id. per diplomi di ordini militari d'ogni grado, ecc.).

In taluni casi, anche i predetti diritti vanno congiunti con tasse sotto forma di bollo (bollo sui diplomi di abilitazione, sui certificati di studio, lauree, ecc.), ma effettivamente si tratta di tasse di natura diversa, perchè il bollo sui diplomi, certificati, ecc. viene per lo più applicato quale tassa di scritturazione o di attestazione, ma non a titolo di compenso per l'opera spiegata dall'amministrazione nell'accertare la *capacità* di colui a cui il diploma, l'abilitazione, ecc. è rilasciato. In altri casi, il diploma o l'attestato di capacità va sottoposto alla formalità della registrazione, e allora la relativa tassa assume la veste di un diritto di registro.

55. — Tasse di *ispezione*, di *controllo*, di *vigilanza*, di *accertamento*. — L'interesse collettivo esige che la pubblica amministrazione eserciti numerose funzioni di sindacato; in gran parte, anzi, l'amministrazione è controllo, vigilanza, complesso di mezzi di accertamento; tuttavia qui ci riferiamo a speciali forme di sindacato, cioè a quelle esercitate in confronto di determinati individui, enti, industrie, aziende

Digitized by Google

commerciali, particolari professioni, ecc. affichè siano salvaguardati interessi collettivi o di terzi. L'amministrazione, ad es., deve vigilare quelle speciali situazioni giuridiche dei singoli, alle quali siano collegati importanti interessi altrui, per impedire che questi possano restarne offesi: così, essa non può rimanere indifferente di fronte al modo come sono esercitate talune professioni e deve assicurarsi che coloro, che le esercitano, abbiano la necessaria capacità e prestino le altre garanzie richieste dal pubblico interesse (sindacato sulle *capacità* professionali e sull'*esercizio* delle professioni). L'amministrazione deve, inoltre, curare che l'igiene e la sanità pubbliche siano salvaguardate, e tal fine è naturale che importi numerose funzioni di sindacato da parte dell'autorità (ispezione delle farmacie, dei luoghi ove si tengono infermi di malattie infettive, sull'igiene delle fabbriche, nelle scuole ed istituti di educazione, sulla qualità di taluni prodotti, sugli esercizi pubblici, ecc.). Dovere della pubblica amministrazione è anche quello di assicurare l'applicazione e il rispetto, da parte degli intraprenditori, delle leggi sociali, e che gli scopi di queste non restino frustrati; ma è chiaro che tutto ciò potrà conseguirsi soltanto quando l'autorità eserciti una rigorosa vigilanza sul modo come ogni singola legge sociale viene applicata (ispezione e vigilanza sulle fabbriche, sull'esercizio delle miniere, su talune imprese private, ecc.). Un attributo fondamentale dell'amministrazione è quello di far di tutto perchè nel commercio e nella vita economica in genere non siano *facilitate* le frodi; se non potrà conseguire che non se ne commettano, dovrà almeno prestare i servigi che valgano ad impedire *talune* frodi: così, ad essa è agevole di impedire che le frodi trovino origine nel sistema dei pesi e misure, nella qualità dei metalli preziosi, nell'ordinamento e funzionamento della circolazione monetaria e bancaria, e via dicendo. Da ciò un'altra serie multiforme di funzioni di vigilanza e riscontro (sindacato sui pesi e misure, sul marchio dei metalli preziosi, sulla coniazione delle monete, sugli istituti di emissione ed altri istituti di credito). Inoltre, per la difesa dell'interesse collettivo l'autorità ha il dovere di vigilare non poche altre manifestazioni dell'attività economico-privata; p. es., l'esercizio della *caccia* e della *pesca*, il modo come vengono tenute e gestite le *foreste* private, il fondamento, o meno, delle richieste di dichiarazione di *privative industriali*, ecc.

Digitized by Google

Orbene, in tutte le prestazioni amministrative ora ricordate, mediante le quali l'autorità pubblica adempie ai suoi doveri di vigilanza e sindacato, notasi questo di particolare: che esse vengono esercitate in confronto di singole persone, o industrie, o aziende, e ciò permetterà che al loro costo si possa provvedere, in tutto o in parte, con tasse, vale a dire obbligando al pagamento di una tassa ogni persona, o esercente di industria, fabbrica, miniera, in confronto di cui è eseguito il riscontro, l'ispezione, la vigilanza, ecc. da parte dell'autorità. È ben vero che, generalmente, tutte le predette funzioni sono espletate, non nell'interesse di coloro a carico dei quali ricade la tassa, bensì nell'interesse dei terzi, o dell'universalità dei cittadini; ma ciò non rende illegittima l'applicazione del principio della tassa, sia perchè questo si fa ordinariamente servire a coprire soltanto una parte del costo complessivo delle prestazioni amministrative, sia perchè *talune* tasse, a cui le dette prestazioni fanno luogo, vengono effettivamente trasferite su coloro a cui vantaggio vanno le prestazioni.

Tra le tasse, che si possono comprendere in questo titolo, si citano tutte quelle di *constatazione* e per l'accertamento di determinate *capacità*, delle quali abbiamo già fatto parola; quelle per vidimazione e autenticazione di firme, le tasse di monetazione o diritti di conio, quelle per la verificazione dei pesi e misure, sul marchio dei metalli preziosi, per la verificazione ufficiale della qualità di taluni prodotti messi in vendita, per l'ispezione delle farmacie e altre particolari tasse sanitarie, per la verificazione di macchine, opifici, fabbricati ecc. agli effetti dell'incolumità pubblica; le tasse di diversa natura per la sorveglianza sulle miniere, sulle fabbriche e altri stabilimenti industriali, sugli esercizi privati, sulle foreste private, ecc., quelle per la caccia e per la pesca, per l'ispezione agli istituti di emissione e agli altri istituti di credito, per la verificazione ufficiale di oggetti privativa, ecc. ecc. In questa materia, il gruppo di tasse, che tende ognora più a svilupparsi, è quello in dipendenza delle prestazioni dirette a salvaguardare interessi economici, di sanità, di educazione, ecc., e ciò a causa del crescente intervento dell'attività statale nell'economia privata, sopratutto in difesa della classe lavoratrice.

Delle diverse pubbliche entrate, a cui può far luogo la coniazione delle monete, soltanto il diritto che si percepisce per la *coniazione a*

Digitized by Google

conto di privati ha carattere di tassa, sia perchè rimunera un servizio speciale dall' amministrazione reso a chi lo dimanda, sia perchè il servigio della coniazione pubblica del metallo privato è rivolto sostanzialmente a salvaguardare interessi collettivi, oltrechè a produrre un vantaggio diretto del proprietario del metallo coniato. Di regola, si raccomanda di mantenere assai bassi i diritti di coniazione, appunto perchè il beneficio della prestazione amministrativa resa va sopratutto a vantaggio della generalità dei cittadini. Taluni autori, anzi, sostengono la convenienza dell' abolizione totale di siffatti diritti, non soltanto per ragioni di giustizia, ma anche in considerazione di alcuni inconvenienti che apportano nella sfera dell' economia privata.

Il sindacato che l' amministrazione esercita sugli istituti di credito, nell' interesse generale e di coloro che sono in diretti rapporti coi detti istituti, e le frequenti ispezioni a cui fa luogo, giustificano la percezione di tasse speciali a carico degli istituti assoggettati a vigilanza o in confronto dei quali si compiono le ispezioni. Tali tasse debbono andare a ricoprire *in parte* la spesa che sopporta l' amministrazione per l' esercizio del detto sindacato o vigilanza. Considerando i fini di speculazione degli istituti di credito e che coloro, che con essi hanno rapporti di affari, sono ordinariamente persone facoltose, si può di regola ammettere, per le tasse in esame, una misura alquanto elevata.

Le tasse per la *verificazione dei pesi e delle misure* richiedono un saggio mite, perchè si trasferiscono sui consumatori e per lo più agiscono a guisa di un' imposta sui prodotti. V' ha, anzi, chi ritiene che, costituendo la verificazione dei pesi e delle misure una prestazione esercitata *interamente* nell' interesre pubblico, alle spese di essa si debba esclusivamente provvedere col ricavato di imposte (1). Gli stessi concetti si estendono alle tasse pel saggio ufficiale del *titolo* dei metalli preziosi e degli oggetti che di questi sono composti, osservandosi anche, per siffatta categoria di diritti, che, quando non si voglia abolirli, come forse sarebbe giusto di fare, bisogna però adottare per essi una

(1) Si vegga, su questa specie di tasse, Hock, *Offent. Abgaben* etc p. 256; Wagner, *Scienza delle finanze*, l. c. p. 128.

Digitized by Google

misura assai mite, e riscuoterli soltanto se la prestazione dell' autorità sia resa a richiesta di privati [1].

Pure assai moderate vuolsi che siano le tasse per l' accertamento ufficiale della *qualità dei prodotti* e quelle tutte per le *ispezioni* e *i riscontri* di ogni specie nelle *fabbriche*, *industrie*, *esercizi*, *miniere*, ecc., perchè tali tasse, se pure non vengano trasferite sul salario dei lavoratori, finiscono quasi sempre, elevando il costo dei prodotti, col determinare il rincaro dei prezzi.

Poco giustificate appaiono le tasse percepite per la sorveglianza dell' autorità sulla gestione delle *foreste private,* inquantochè tale sorveglianza non avvantaggia in nulla il proprietario del bosco, nè è prestata su di lui richiesta, e si propone esclusivamente di proteggere l'interesse che ha la collettività alla conservazione e buona gestione dei boschi. Comunque, ove tali tasse vengano percepite, l' equità vuole che siano moderatissime. In alcuni paesi vige pure « un tributo pei rimboschimenti », il quale non devesi confondere coi diritti di cui parliamo, inquantochè costituisce un' imposta con destinazione *speciale*, anzichè una tassa, nè è corrisposta dai soli proprietari di foreste o di beni fondiari, ma anche da altre categorie di persone.

La tassa sulle *privative*, in parte è tassa per la *concessione* di una privativa industriale, ma in parte viene applicata per il lavoro e le spese cagionate all' autorità che deve esaminare la domanda di privativa, riconoscerne il fondamento, accordare il brevetto richiesto e sostenere le altre spese occorrenti per la concessione. Affini alle tasse sulle privative sono le tasse pel riconoscimento dei diritti di autore di opere letterarie, musicali, artistiche, le tasse sui marchi di fabbrica e di commercio, sui modelli e disegni di fabbrica, per la protezione del nome industriale e commerciale, sulle insegne, ecc. Anche qui la tassa sta a rappresentare il corrispettivo della protezione che la legge accorda agli autori, industriali, commercianti, e il risarcimento delle spese che le formalità di accertamento e di esame cagionano. Piccolo, di regola, è il gettito, in tutti i paesi, della tassa per diritti di autore, la quale

---

(1) In merito alle tasse sul marchio dei metalli preziosi, si vegga A. v. STUDNITZ, *Gesetzl. Regelung des Feingehalts von Gold-und Silberwaaren*, 1872.

Digitized by Google

costituisce un tenue diritto per la registrazione del diritto, talvolta neppure richiesta. Per le privative industriali si esigono generalmente tasse più elevate. Principio dominante è che la tassa sia in misura fissa ed uniforme, qualunque sia l' importanza dell' invenzione. Di regola, una tassa di domanda o deposito deve anche pagarsi all' atto della presentazione dei documenti, in base ai quali la privativa è domandata (1).

56. — Tasse per *l' assistenza dell' autorità negli atti della vita giuridico-privata dei cittadini.* — Numerosi atti della vita giuridico-privata richiedono l' assistenza dell' autorità. Questa interviene per legalizzare, convalidare, facilitare, garantire l' esecuzione di tali atti, o per custodire documenti o valori, o per nominare persone sotto la cui guida e tutela quegli atti devono eseguirsi, o per sostituire tali persone, esaminare o vigilare la loro opera, o per autorizzare che taluni atti amministrativi o di gestione di beni si effettuino, o per assicurare che certi atti della vita giuridica abbiano luogo secondo la legge, o conseguano taluni effetti, o siano circondati da date garanzie, ecc. ecc. In materia di tutela, curatela, successione testamentaria, divisione di beni, amministrazione del patrimonio di pupilli, ecc., si ha una sfera di atti della vita giuridico-privata, ove continua e estesissima è l' assistenza dell' autorità. Per le prestazioni, a cui siffatta assistenza fa luogo, gli interessati sono per lo più tenuti a pagare alcune tasse, delle quali gli esempi più comuni sono quelle per la custodia o la lettura di testamenti; le tasse di tutela o di curatela, per la divisione giudiziale di beni, le molteplici tasse di omologazione di atti riflettenti la materia della tutela, curatela e testamentaria, per l' esame dei conti resi ad autorità amministrative e giudiziarie, le tasse di custodia di documenti e valori, ecc. Si possono comprendere, sotto

(1) In Italia, le leggi regolatrici di questo gruppo di tasse sono: 1. per le privative industriali, la legge sarda 30 ottobre 1859, n. 3731, estesa alle altre provincie del Regno colla legge 31 gennaio 1864, n. 1657; 2. pei marchi e segni di fabbrica, la legge 30 agosto 1868, n. 4577, e i regolamenti 7 febbraio 1869, n. 4860, e 10 febbraio 1895, n. 50; 3. pei disegni e modelli di fabbrica, la legge 30 aprile 1868, n. 4578, e il regolamento 7 febbraio 1869, n. 4861; 4. pei diritti di autore, il testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2237; 10 agosto 1875, n. 2652 (serie 2.a) e 16 maggio 1882, n. 756 (serie 3.a) emanato con R. D. 19 settembre 1892, n. 1012 (serie 3.a).

Digitized by Google

questo titolo, anche le tasse per la protezione dei diritti degli autori o inventori, dei disegni e marchi di fabbrica, ecc., di cui abbiamo parlato nel titolo precedente; nonchè quelle per l'aggiudicazione di beni e diritti immobiliari a mezzo di qualsiasi magistrato. Si scorge da ciò, che parecchi dei citati diritti si possono egualmente comprendere in qualche altro dei titoli precedentemente indicati.

57. — Molto affini alle tasse ora esaminate sono quelle per la *legalizzazione* o *convalidazione di atti o fatti della vita giuridico-privata.* L'intervento dell'autorità, per legalizzare o convalidare atti o fatti della vita giuridico-privata, è frequentissimo, e si riscontra nelle sfere più diverse della vita individuale e dei rapporti sociali, ma specialmente in ciò che riguarda i rapporti di famiglia (matrimonio, legittimazione, adozione, separazione coniugale, divisione di beni fra coniugi, ecc.). Le tasse più notevoli, che s'incontrano in questo campo, sono quelle per la promessa o celebrazione del matrimonio, per convenzioni matrimoniali di ogni specie, per l'adozione, per la legittimazione di figli naturali (tasse pel decreto che di adozione o di legittimazione), per la legalizzazione e convalida dell'atto di separazione coniugale, per la separazione dell'amministrazione de' beni dei coniugi, per cambiamenti di nome, ecc. ecc., e non poche fra le tasse che vanno sotto il nome di « *tasse sui negozi giuridici* » (tasse per risoluzione di contratti, per costituzione di dote, per rinunzie a successioni o a legati, e in generale le tasse per tutti gli atti giuridici che risultano investiti di taluni effetti in conseguenza di un intervento qualsiasi dell'autorità). Talune fra le tasse comprese in questo titolo si possono anche classificare tra quelle giudiziarie; altre, tra le tasse di registrazione di atti in libri pubblici; *in parte* esse assumono anche la forma di *diritti di bollo.* Tra le tasse di legalizzazione è lecito comprendere quelle per la legalizzazione o vidimazione delle firme apposte ad atti o documenti (1).

58. — Tasse per *l'esenzione da determinati servigi o obblighi* o di *dispensa.* — In questo capo gli autori ordinariamente comprendono i tributi che si corrispondono per ottenere il permesso di *omettere* o di *non fare* ciò che la legge generale prescrive, e ne citano quali esempi

---

(1) Le tasse per legalizzazione di firme sono contemplate dal Testo unico delle leggi sulle *concessioni governative.*

Digitized by Google

il diritto che si preleva in occasione dell' esenzione totale o parziale dal servizio militare da coloro che, ai sensi di legge, a tale servizio sarebbero tenuti. Anche vi si possono comprendere i diritti riscossi per *dispense di qualunque natura*, come, p. es., per la dispensa dalla minore età nel contrarre matrimonio, dalle pubblicazioni matrimoniali, ecc. Ma circa il tributo corrisposto per ottenere l' esenzione dal servizio militare, giusta le considerazioni svolte nella teoria generale delle tasse si deve ammettere che soltanto per una parte minima costituisca una tassa, cioè per quanto riguardasi come compenso del lavoro compiuto dall' amministrazione affine di constatare se sussistano nei singoli casi le condizioni per accordare l' esenzione e per rilasciare il certificato di dispensa; per tutto il resto, il detto tributo costituisce un' *imposta speciale*. In tutti gli altri casi possibili di dispensa, conviene esaminare se l' istituto della dispensa, onde si tratta, sia stato dalla legge previsto e preordinato per realizzare un pubblico interesse, oppure per un fine semplicemente fiscale: solamente nel primo caso il tributo corrispondente costituirà una tassa; invece, ove il detto istituto abbia un semplice intento fiscale, il tributo, a cui esso fa luogo, sarà un' imposta o una qualche cosa che arieggia al diritto regale.

Affini alle tasse che si corrispondono per la dispensa da obblighi di ordine generale sono quelle che si pagano per ottenere la facoltà di fare qualche cosa che il diritto comune non permette, o permette soltanto in base all' intervento dell' autorità, o che di regola proibisce (tasse per ottenere privilegi, come quello della emissione dei biglietti di banca; tasse per talune determinate concessioni, per privative industriali; tasse per permessi di emigrare o di immigrare, allorchè siano in generale vietate l' emigrazione o l' immigrazione, ecc.). Però, è da avvertire che, anche in questa materia, di vere tasse si potrà parlare solamente quando si tratti di privilegi, concessioni, permessi, che dalle leggi siano contemplati e previsti solamente col fine di realizzare un pubblico interesse, e non invece in quegli altri casi in cui si miri a creare a taluno una posizione privilegiata con offesa al diritto comune, senza che sia giustificata dall' interesse della collettività.

Tra le tasse vere e proprie, che si possono classificare in questo titolo, si devono anche indicare quelle per concessione di *grazie*, *indulti*, per esenzioni da *divieti* di ogni sorta, ecc.

Digitized by Google

59. — Tasse per *licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni.* — Affini alle tasse per dispense o per esenzioni da dati obblighi, ma distinte da esse perchè concernono una facoltà di ordine più generale riconosciuta all'autorità, sono le tasse per licenze, permessi, autorizzazioni o concessioni, delle quali si riscontrano molte specie ne' diversi campi dell'amministrazione. Questa, difatti, per la tutela dell' interesse collettivo, non può permettere che numerosi atti della vita individuale si compiano senza che essa si sia preventivamente assicurata che non nè verrà danno all'interesse dei terzi o della generalità, o che essi si compiano con vantaggio pubblico, o almeno col vantaggio di coloro in relazione ai quali quegli atti hanno luogo. Da ciò la necessità, per parte dell'autorità, di eseguire indagini, prestabilire condizioni, accordare permessi, licenze, autorizzazioni; ciò che le cagiona un lavoro e una spesa, e quindi giustifica, per parte di essa autorità, la prelevazione di una tassa da colui a cui venga accordata una licenza, un permesso, un' autorizzazione. Inoltre, l' amministrazione spesso fa *concessioni* di diversa natura, e cioè tutte le volte che ammette privati all'esercizio di forme di attività intimamente legate coll' ordine pubblico, e che perciò cadono sotto la diretta vigilanza dall' autorità e sono sempre subordinate ad un' esecuzione che salvaguardi determinati interessi collettivi: in questi casi, oltre a rendersi un vantaggio a colui al quale la concessione è fatta, l' amministrazione è costretta a eseguire indagini per accertarsi che la concessione è fatta con la salvaguardia degli interessi della generalità, e deve compiere un' opera di controllo durante il tempo in cui la concessione viene sfruttata. Ciò dimostra giustificata la percezione di tasse a carico di coloro, a cui le concessioni sono accordate.

Fra le tasse, da assegnarsi a questo capo, si citano quelle per permessi di *estratti di atti ufficiali* di qualunque natura e quelle per *iscrizioni in albi professionali*, le quali comprendono una parte che costituisce un diritto di copia, o di scritturazione; le tasse per permessi di *visita* o di *ammissione* a *stabilimenti pubblici* di qualunque specie (musei, pinacoteche, raccolte artistiche ed archeologiche, monumenti di Stato, biblioteche, teatri ecc., e poi anche stabilimenti ecclesiastici, ospedali, manicomi, cimiteri, ecc.); le tasse per autorizzazioni a esaminare o a prendere visione di libri o registri pubblici, o di dati documenti posse-

Digitized by Google

duti dall'autorità; le tasse per permessi di emigrazione o di immigrazione, di passaggio, di domicilio o residenza o dimora, pel rilascio di passaporti, per l'acquisto o l'abbandono della cittadinanza, per permessi di caccia o di pesca, per porto d'armi, per cambiamento di cognome, le tasse di licenza o di autorizzazione a esercitare un'industria o un commercio o a tenere un qualsiasi esercizio; le tasse per l'uso, da parte dei privati, di stabilimenti od istituti pubblici destinati ad alcuni rami della produzione morale, e infine le tasse che si corrispondono per le concessioni governative di ogni natura (concessione di emettere biglietti di banco, di costruzione ed esercizio di una linea ferroviaria o tranviaria, per essere ammessi a usare della proprietà collettiva di un comune, per essere autorizzati a creare dati istituti di pubblica coltura, a esercitare certe imprese o ad aprire dati esercizi, ecc., e poi le tasse per concessione di titoli onorifici, accademici, di nobiltà, le tasse per concessione di uso di stemmi, per la licenza di accertare e portare decorazioni straniere, per l'autorizzazione ad esercitare l'insegnamento privato, per talune concessione di indole ecclesiastica, per la licenza di fabbricare e costruire in certi luoghi, di esercitare e impiantare tranvie, ferrovie, ecc. Le tasse in esame sono di diversissime forme, presentano anche una natura assai varia, e tendono a svilupparsi a mano a mano che l'amministrazione interviene sempre più a vigilare, indirizzare, regolare l'economia privata. Talune di esse, altra volta assai usate, andarono gradatamente perdendo terreno, e qualche volta furono abolite del tutto: così è dei diritti di emigrazione, di immigrazione, di transito, di residenza, di dimora, ecc. (1). Alcune tasse per permessi, licenze, concessioni, ecc. si percepiscono sotto la forma del *bollo*, l'ammontare del quale si fa dipendere dalla durata del permesso, licenza, concessione, ecc., dalla natura di questa, dal grado dell'autorità che la rilascia, ecc. Le tasse per concessione dell'esercizio di industrie ed imprese sono per lo più commisurate in ragione del valore, della durata e della natura della concessione. Le tasse per concessioni di impieghi, che ancora sussistono

(1) Veggasi STEIN, *Handbuch der Verwaltungslehre*, p. 131 e segg.; WAGNER, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 644, nota 5.

Digitized by Google

in qualche stato (1), si proporzionano all' importanza dell' impiego, e quelle per concessioni di onori, titoli nobiliari, ecc., in ragione dell' importanza attribuita dall' opinione pubblica al grado di nobiltà o all' onorificenza accordata. Taluni scrittori vorrebbero che quest' ultima specie di tasse (tasse sulle onorificenze) venisse abolita (2).

60. — Tasse di *ricorso* e di *domanda* (3). — Le *domande* e i *ricorsi* di ogni natura, che si rivolgono ai poteri pubblici, importano, in coloro che li avanzano, la legittima aspettativa che vengano esaminati dall' organo competente. Ora, sia per l' esame, a cui verranno sottoposti, che per il lavoro di archivio, protocollo, corrispondenza, istruttoria, ecc., a cui fanno luogo *anche* quando non siano presi in considerazione, la pubblica amministrazione va incontro a spese, delle quali è giusto che si chieda il rimborso totale o parziale a coloro che gliele cagionano, i quali perciò verranno sottoposti al pagamento di una speciale tassa di domanda o di ricorso. Il servizio, a cui questa tassa fa riscontro, è la *presa in esame* del ricorso o della domanda, onde di regola è prescritto che non saranno esaminati i ricorsi o le domande, per cui non siasi preventivamente ottemperato all' obbligo della tassa. Generalmente, la tassa di domanda o di ricorso assume la forma di un diritto di bollo, essendo prescritto che i ricorsi e le domande debbano essere, meno ne' casi tassativamente previsti, redatti su carta bollata. L' ammontare della tassa varia di solito in base al diverso *grado* e alla diversa *natura* dell' autorità amministrativa o giudiziaria, a cui i ricorsi o le domande sono indirizzati, e talvolta anche con riguardo al *valore* o all' *oggetto* della controversia.

Presso di noi, è prescritto che debbano essere scritte su carta da bollo da cent. 50 le petizioni, istanze o ricorsi, che si presentano

---

(1) In Prussia e in diversi altri Stati della Confederazione germanica vige una tassa per concessione di impiego. Tale sarebbe pure la prelevazione a beneficio del Tesoro, che si facesse sullo stipendio degli impiegati di prima nomina, o sull' aumento di stipendio portato da una promozione, durante un certo periodo di tempo dalla nomina o dalla promozione. Taluni autori, in questo diritto, hanno preteso di scorgere un' imposta: così HECKEL, EHEBERG, CONRAD ed altri; ma tale opinione è errata.

(2) JACOB, *op. c.*, MAURUS, *Die moderne Besteuerung, etc.*, p. 73-74.

(3) Veggasi: RAU, *op. c.*, I (5.a ed.), § 231, n. 1 e 2; WAGNER, *Scienza delle finanze*, l. c., p. 666.

Digitized by Google

alle autorità ed uffici amministrativi, ed alle giunte provinciali amministrative, e su carta di una lira se presentati ai ministeri, alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, in materia stragiudiziale. Pei ricorsi in materia giudiziaria, l'ammontare della tassa è differente ([1]).

61. — Diremo, infine, brevemente di altri tre gruppi di tasse. Il primo di questi riguarda le tasse per la *commutazione*, *modificazione* o *sostituzione* di *atti* o *provvedimenti amministrativi*. Si sa che la pubblica autorità viene sovente richiesta di modificare o sostituire, con altri atti e provvedimenti, taluni atti o provvedimenti amministrativi in precedenza emessi, purchè vi concorrano le condizioni dalle leggi determinate. Affinchè l'autorità possa provvedere sulle domande all'uopo avanzate, è necessario un lavoro suppletivo, in compenso del quale essa chiede una speciale tassa a coloro che glielo cagionano e che sentiranno vantaggio dal nuovo atto o provvedimento che sarà emanato. D'altronde, il servizio, che in questi casi essa rende, non è soltanto di utilità particolare, perchè la facoltà di chiedere e ottenere la modificazione, o la revoca, o la sostituzione, di provvedimenti amministrativi ingiusti, o illegali, o erronei, risponde a un principio di diritto avente fondamento nel pubblico interesse. Si comprende, quindi, perchè ad una parte della spesa, che i poteri pubblici sopportano per adempiere la funzione accennata, debba essere provveduto colle imposte. Si comprendono tra le tasse, che vanno sotto il titolo in esame, anche quelle corrisposte per cancellazione, rettifiche, modificazione di atti o documenti o registrazioni dell'autorità (per es. tasse per cambiamento, cassazione, o annullamento di fatti o atti registrati, per rinnovazione o ritiro di registrazione, ecc.).

Altre volte il cittadino, oltre alla protezione generale e comune a tutti, che presta la pubblica amministrazione, chiede una protezione *differenziale* (supplementare), per le condizioni particolari in cui egli si trova e che gli rendono necessaria cotesta maggiore protezione. Ogni cittadino deve essere facultizzato a dimandare e ottenere siffatta protezione *speciale*, ma in pari tempo è giusto che sia messa a suo carico, se non tutta, almeno una parte della spesa che all'amministrazione egli cagiona,

---

([1]) Art. 19, § 3 e art. 20, § 7, del *Testo unico della legge sul bollo*.

Digitized by Google

senza di che ad ognuno sarebbe lecito, quando lo ritenesse opportuno, di rivolgersi all'autorità chiedendo una quota supplementare del servizio di sicurezza o di altri servizi. Si hanno, perciò, le cosidette *tasse di protezione,* il cui esempio tipico sono i cosidetti *diritti di scorta,* che si corrispondono da chi voglia avere a proprio vantaggio un servigio particolare di pubblica sicurezza. Altro esempio è la *tassa di protezione degli stranieri*, che esiste in alcuni paesi. Ma anche si possono considerare quali tasse corrispondenti ad una prestazione di protezione speciale le tasse relative alla protezione della proprietà letteraria, scientifica, artistica, industriale, ecc. le quali, però, si prestano anche ad essere riguardate da altri punti di vista.

Diremo pure delle tasse *sanitarie* o tasse per *servigi inerenti alla sanità pubblica.* La tutela della sanità pubblica è tra le funzioni fondamentali di utilità generale dell'amministrazione, e quindi è giusto che alla spesa, che essa addimanda, si provveda in via principale mediante le imposte. Nondimeno, non poche delle prestazioni amministrative, a cui la detta tutela fa luogo, si *individualizzano*, e, per aggiunta, apportano un vantaggio differenziale e speciale a date categorie di persone o a singole persone. È equo, perciò, che a carico di tali persone si faccia ricadere una parte di quella spesa complessiva, col prelevare da esse delle tasse ogni qualvolta le prestazioni amministrative permettano di accertare l'individualità di coloro, a cui particolare vantaggio quelle vanno. Tra le tasse sanitarie possiamo indicare, in via di esempio, quelle di vaccinazione, per la disinfezione di abitazioni e altri locali privati, per l'ispezione delle farmacie, pel mantenimento di ammalati in stabilimenti pubblici (ospedali, manicomi, ecc.), per la verificazione della qualità dei prodotti, per le ispezioni igieniche eseguite nelle fabbriche e altri stabilimenti industriali o nelle miniere; per la verifica di macchine, opifici, fabbricati, ecc. agli effetti dell'incolumità pubblica, ecc. Di regola, è consigliabile di limitare quanto più si può l'estensione di queste tasse, e di mantenerle molto moderate, senza di che potrebbero rappresentare un ostacolo al raggiungimento dei fini propostisi dall'autorità mercè i suoi servigi e funzioni a protezione della pubblica sanità.

Vi hanno le tasse che si corrispondono per *ordini* di qualunque natura dati dall'amministrazione (tasse per ordini di nomina ad

Digitized by Google

un dato ufficio o carica; tassa per ordine di immissione in possesso di cose mobili o immobili; tassa per ordine o mandato di pagamento o di riscossione; per ordine e atti di investitura; per ordine di sostituzione, modificazione o annullamento di un provvedimento amministrativo, per ordini di creazione di persone giuridiche, ecc.). Queste tasse, che il più delle volte assumono la forma di diritti di bollo, e che possono essere diritti fissi o variabili, in parte rappresentano il compenso pel vantaggio arrecato alla persona nel cui interesse l'ordine è stato dato, in parte il compenso del lavoro che all'amministrazione richiese lo studio della questione, per la quale l'ordine venne emanato; in parte, infine, vengono corrisposte pel lavoro di esecuzione dell'ordine impartito dall'autorità.

Con questi *cenni*, crediamo di avere esaurito lo studio *schematico* dell'ordinamento concreto del sistema delle tasse: ordinamento, che varia moltissimo da Stato a Stato, e che tuttavia, nelle sue *linee fondamentali*, risponde ovunque al quadro qui presentato.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

V. COSTANZI

I GEMELLI FONDATORI DI ROMA

E LA DIARCHIA CONSOLARE

Digitized by Google

Digitized by Google

Fino dal 1881 il Mommsen, analizzando la leggenda di Remo, aveva formulata l'ipotesi che la coppia dei gemelli, fondatori Roma, rispecchiasse la collegialità consolare, la quale dalla tradizione è considerata come un succedaneo diretto dalla monarchia (1). Egli mette in rilievo che accanto alla tradizione canonica rappresentata dal Livio, Dionisio, Plutarco e altri, secondo la quale Remo sarebbe stato ucciso appena innalzato il muro di cinta della nuova città, si scorgono nel linguaggio dei poeti dell'età augustea e posteriore tracce di una regolare consociazione nel regno (2). La catastrofe di Remo subito dopo innalzate le mura della città, come venne concepita concordemente dalla storiografia dell'epoca imperiale, dovette essere, secondo il Mommsen, escogitata per adattarla alla originaria leggenda di Romolo; ma la collegialità del regno sarebbe a ogni modo una proiezione del consolato (3).

Questa spiegazione che il Mommsen sostiene anche per la colleganza regolare di Romolo e Tito Tazio (4), è stata seguita da quasi tutti i moderni (5), tra i quali si è levata solo isolatamente qualche voce discorde (6), ma facilmente sopraffatta, e coinvolta nella rovina della tesi nell'interesse della quale era sorta a protestare contro l'opinione già acquisita al patrimonio delle idee dominanti. Se la opinione del Mommsen fosse giusta, avremmo il caso non infrequente di una anti-

---

(1) Hermes XVI 20 = *Kleine Schriften* IV 18.

(2) Prop. V 1, 9 II 1,23; V; 6,80; Tibull. II 5,24; Catull. 58,5; Juvenal. X 73; XI 105; Verg. *Aen.* I 293. In quest'ultimo luogo sono rappresentati Romolo e Remo addirittura come colleghi nel regno: nei primi è sempre menzionato Remo come progenitore o archegeta dei Romani. Vedi Mommsen *Staatsrecht* II 723.

(3) Hermes, ib. p. 21 = K. S. ib. 19 m.

(4) Hermes, XVI p. 21 = K. S. 19; XXI p. 575 = K. S. *ib.* p. 27. Pais I² p. 422.

(5) Pais, *Storia di Roma* I² p. 282; De Sanctis *Storia dei Romani* I p. 208.

(6) Binder, *Die Plebs* p. 96-101 dove la tesi del Mommsen è confutata tacitamente. Vedi sotto per la tesi del Soltau.

Digitized by Google

cipazione di fatti reali, per assegnare loro origini più vetuste e accrescere il loro prestigio con la sanzione di qualche divinità o eroe celebrato nella leggenda. Così i giuochi olimpici, che ebbero principio nell'ottavo secolo, vennero collegati con Herakles, i giuochi pitici con Apollo, e gli esempi di tentativi intesi a circondare d'un'aureola augusta di venerazione istituzioni già esistenti spostando in tempi più remoti la loro origine, si potrebbero moltiplicare.

Ma in tutte queste anticipazioni si vede chiaro lo scopo di assegnare a un personaggio mitico una parte che non avrebbe nell'istituzione; e, per assegnargliela, non si rifugge da violenze alla cronologia ed alla logica degli avvenimenti; come quando si fa di Teseo il fondatore della democrazia ateniese, e di Servio Tullio l'instauratore degli ordinamenti repubblicani. Perciò, se si fosse voluto in qualche modo giustificare la diarchia consolare con un precedente anteriore alla stessa fondazione della republica, si sarebbe fatta di Remo una figura meno scolorita ed evanescente di quel che la tradizione ce lo rappresenta. Vero è che il Mommsen ha creduto di scorgere le tracce di una funzione più significativa della persona di Remo nella tradizione in base ad alcuni accenni dei poeti (1); ma il valore di questi scema di gran lungo quando notiamo che la concezione della figura di Remo quale la troviamo presso i tardi storiografi, era già fissata negli *Annales* di Ennio (2). Già Ennio aveva stabilita o aveva accettata la brevità dell'intervallo tra la fondazione della città e il ratto delle Sabine; e la conseguente guerra seguita dalla consociazione nel regno di Romolo e Tito Tazio (3); sicchè la menzione di Remo presso i poeti si riduce a una ricercatezza favorita dalle ragioni del verso, e suggerita dalla reminiscenza di un Romo, identificato con Remo, cui nella storiografia greca era assegnata talvolta la parte di Romolo nelle origini di Roma (4).

Una certa importanza avrebbe una notizia isolata, secondo la quale, scoppiata una pestilenza, per un responso degli oracoli si placarono i mani di Remo, ponendo una sedia curule con lo scettro, la corona e le altre insegne presso Romolo nell'esercizio della sua dignità regale, affinchè Remo sembrasse ancora nel possesso del regno (5). Che questa sia una costruzione fatta in base ai versi di

---

(1) Vedi p. 3 n. 2.

(2) Enn. fr. L 99 Vahlen = Macrob. *Sat.* VI 1,15.

Nec pol quisquam faciet impune animatus
Hoc nisi tu: nam mi calido das sanguine poenas.

(3) Enn. p. LII 101 (Fest. p. 476, 19 Thr.). Fabio Pittore tra la fondazione di Roma e il ratto delle Sabine stabilisce quattro mesi Plut. *Rom.* 14.

(4) Cfr. Dionys. I 73.

(5) Serv. ad Verg. *Aen.* I 276 « Remo....... interempto.... natam constat pestilentiam, unde consulta oracula dixerunt placandos esse manes fratris extincti: ob quam rem sella curulis cum sceptro et corona et ceteris regiis insignibus iuxta sancientem aliquid Romulum poneretur ut pariter imperare viderentur » (I 292; VI 780).

Digitized by Google

Virgilio, (*Aen.* I 292) *Remo cum fratre Quirinus - iura dabunt,* come crede il Mommsen (*Hermes* XVI p. 20 n. 6), non mi sembra dimostrabile: ma in ogni modo non è quella di Servio una testimonianza, cui si possa attribuire molto peso, poichè non è un' interpretazione eziologica d'un' usanza reale, bensì un lavoro d'induzione sopra un fatto pseudostorico. Quando la leggenda del fratricidio era stata accolta universalmente, l'orrore da esso suscitato induceva a cercarne una spiegazione o a escogitare un ripiego che ne temperasse la ripugnanza, e nello stesso tempo rappresentasse il delitto come espiato (1): la finzione di una sopravvivenza della dignità regia nel cerimoniale soddisfaceva abbastanza a queste esigenze del pensiero religioso.

Se troviamo un altro collegio di re con Romolo e Tito Tazio, non dobbiamo vedere neanche qui l'effetto della tendenza d'anticipare la diarchia consolare (Vedi sopra p. 3 n. 4). Il regno collegiale è una conseguenza dell'alleanza tra Romani e Sabini: dal momento che non si trattava di un popolo assoggettatore e di un popolo assoggettato, ma di una simpolitia dei due popoli, la unicità del re si poteva solo ottenere a costo di farne morire uno in battaglia, ma nella leggenda essendo l'uno e l'altro sopravvissuto, non ci era altra soluzione che la colleganza nel potere, la quale non era senza esempi neanche nelle tradizioni mitologiche. Chi volesse vedere nella collegialità regale di Romolo e Tito Tazio un' anticipazione della collegialità consolare, dovrebbe ammettere che la leggenda del ratto delle Sabine con la guerra ad esso conseguente fosse stata escogitata per fornire una giustificazione della diarchia di Romolo e Tito Tazio: congettura di cui è superfluo dimostrare l'inverimiglianza. Pertanto l'analogia della coppia regia di Romolo e Tito Tazio con quella dei gemelli Romolo e Remo è puramente esteriore e fortuita, essendo diverse le circostanze da cui sono derivate le due leggende e i concetti che hanno informata la loro elaborazione. (Vedi Mommsen *Hermes* XVI p. 21 n. 1).

Molto meno la coppia dei fratelli Numitore e Amulio (2) può rispondere alla tendenza di geminare i rappresentanti del potere regio, perchè la tradizione ci rappresenta in Amulio un usurpatore a danno del fratello, il quale sarebbe stato spodestato dei diritti al regno prima di possederlo (3). Con un po' di buona volontà si potrebbe vedere un tentativo di geminazione dell'autorità regia anche nel patto di Latino e di Enea, per cui Aborigeni e Troiani avrebbero poi formato un solo po-

---

(1) Una prova sta nel fatto che si cercò di attribuire ad altri l'uccisione di Remo. Plut *Rom.* 10: Dionys. II 87.

(2) Pais, I² p. 282-3.

(3) Id. p. 283 osserva che gli Emili, venivano collegati con le origini della città, il che farebbe supporre che Amulio fosse in origine concepito come un re buono. Ma in tal caso la leggenda potrebbe avere avuto tutt' altro atteggiamento. Inoltre il Pais stesso sospetta una maggiore arcaicità nel racconto di un Αἰμυλία figlia di Enea e di Lavinia (Plut. *Rom.* 2); gli Emili potrebbero quindi non da Amulio, ma da questa Αἰμυλία ritenersi discendenti.

Digitized by Google

polo; e non è a dire di quale larga applicazione sarebbe suscettibile il concetto dell'anticipazione della collegialità consolare, solo che si fosse disposti a trovarla (1).

Certamente indurrebbe nella persuasione che certe coppie di fratelli avessero un significato politico qualche testimonianza esplicita su quest'argomento: secondo una tarda tradizione, Proca avrebbe lasciato ai due figli il regno, però a condizione che si alternassero d'anno in anno nel potere (2).

Ma lo stesso avvicendamento nel regno avrebbe dovuto aver luogo a Tebe tra Eteocle e Polinice; dove è ben difficile scorgere un significato recondito. Tuttavia non si può escludere che gli antiquari romani vedessero nel riscontro del numero dei fratelli e in quello dei consoli un'analogia; ma non bisogna cofondere le esercitazioni erudite sul significato delle leggende, coi concetti che hanno governato la loro formazione (3).

La leggenda dei gemelli ha dunque motivi molto più modesti, e ad essi è estraneo ogni intendimento politico (4), di ciò ci persuaderemo facilmente, solo che esaminiamo gli elementi della tradizione intorno alle origini di Roma. Sappiamo che riguardo alla persona del fondatore o dell'eponimo di Roma, non v'era concordia nella storiografia greca: Ellanico attribuiva addirittura ad Enea la fondazione di Roma (5) e la sua denominazione da una donna troiana che aveva persuase le compagne a incendiare la flotta, perchè stanca dell'errabonde peregrinazioni.

---

(1) Vedi a questo riguardo OBERZINER in *Rivista di Storia Antica* XI p. 442 59.

(2) PAIS *ib.* n. 2 cita [AUREL.] *de viris illustr.* 1 « Procas rex Albanorum Amulium et Numitorem filios habuit quibus regnum alternis viribus habendum reliquit ». STRAB. p. 229 C διεδέξαντο μὲν γὰρ τὴν τῆς "Αλβης ἀρχὴν ἀμφότεροι παρὰ τῶν ἀπογόνων τοῦ 'Ασκανίου..... LIV. XL 46, 9.

(3) Però molto meno profondo è il significato della leggenda che in Alba l'origine della dittatura data dalla morte di Numitore (DIONYS. V 74), e dell'altro che Romolo concesse agli Albani la libertà. Era una semplice combinazione fondata sul fatto che Gaio Cluilio (DIONYS. III 2) ci è presentato come τῆς μεγίστης ἀρχῆς ἀξιωθεὶς (contrariamente a LIVIO I 23 che lo dà come re), e Metto Fuffezio come σρατηγὸς αὐτοκράτωρ (DIONYS III 4) o come dittatore (LIV. I 23).

(4) Anche l'esemplare delle istituzioni spartane non è stato di nessun influsso sulla formazione della leggenda dei re colleghi, come crede il SOLTAU (*Die Anfänge der römischen Geschichtschreibung* p. 35), pel quale ENNIO avrebbe escogitata la coppia di Romolo e Tito Tazio sull'esempio dei due re spartani. Più temperato il PAIS (I² p. 298) ritiene quest'esemplare solo un coefficiente e una condizione favorevole per tener viva la leggenda; ma a me pare evidente che le affermazioni di DIONISIO II 13, 23 e di CICERONE *De Repub.* II 15 sg. hanno valore di induzioni retrospettive, fondate sulla credenza dell'origine spartana del popolo sabino. Cfr. STRAB. p. 250 C PLUTARCH. *Num.* 1,

(5) DIONYS. I 72. 'Ο δὲ τὰς ἱερείας τὰς ἐν "Αργει καὶ τὰ καθ' ἑκάστην πραχθέντα συναγαγών, Αἰνείαν φησὶν ἐκ Μολοττῶν εἰς 'Ιταλίαν ἐλθόντα μητ' 'Οδυσσέως ('Οδυσσέα Urbinate) οἰκιστὴν γενέσθαι τῆς πόλεως, ὀνομάσαι δ'αὐτὴν ἀπὸ μιᾶς τῶν 'Ιλιάδων· κτλ. Malgrado i dubbi dei moderni (p. e. PAIS I² p. 232-233) l'indicazione 'Ο δὲ τὰς ἱερείας κτλ. non può riferirsi che ad ELLANICO di Mitilene. Sembra questa testimonianza in contraddizione con l'altra testimonianza di DIONISIO I 48, secondo il quale ELLANICO avrebbe fatto andare Enea in Tracia dopo la distruzione di Troia. Ma si

Digitized by Google

Non diversamente raccontava la cose Damaste di Sigeo (1), e il più recente Agatocle Ciziceno faceva di Roma una figlia di Ascanio, e quindi una nepote di Enea (2). Per Aristotele invece che faceva approdare in Italia non i Troiani ma gli Achei, Roma era una prigioniera troiana (3).

Accanto alla tendenza di riferire il nome della città ad una donna, non poteva mancare quella di cosiderarla come denominata da un ecista, e a Roma venne sostituito, se non aveva esistenza parallela, Romo, il quale venne fatto un figlio d' Enea. Ma ad Enea venivano attribuiti altri figli, di cui il più noto è Ascanio: oltracciò la storiografia greca aveva notizia che i Romani, chiamati pure *Romuli*, avevano un loro eponimo in *Romulus:* era quindi facile di *Romulus* fare un fratello di Romo. Perciò lo storico Cefalone di Gergite attribuisce ad Enea quattro figli, Ascanio, Eurileonte (un' ipostasi di Enea?) Romolo e Romo, e indica quest' ultimo come il fondatore (4). Callia, il contemporaneo di Agatocle, accoglie le due correnti leggendarie; quella che fa risalire a una donna chiamata Roma il nome della città, quella che lo fa risalire a Romo, narrando che Roma, una delle Troiane, si sposò a Latino e generò Romo, Romolo e Telegono, i quali chiamarono Roma dalla madre (5). In quest'ultima versione sono contaminate due correnti di tradizioni diverse (6) una che connetteva genealogicamente Romo con Ulisse, seguita anche da Senagora (Dionis. I 72) secondo cui Romo, fratello di Anziate e Ardea, era figlio di Ulisse e di Circe, l' altra che connetteva Romo addirittura con Latino, e con la troiana Roma, venuta indubbiamente, secondo Callia, nel Lazio insieme con Enea. Per raggiungere la conciliazione, si dovette certo sdoppiare Telegono, facendone una persona diversa dal figlio di Ulisse; e ciò forse riflette la condizione di Tuscolo in possesso della cittadinanza romana e di una certa auto-

---

vede che Ellanico nei Τρωικά, da cui è desunta la citazione di Dionisio I 48, ebbe solo occasione di menzionare la fuga di Enea in Tracia, nell' elenco delle sacerdotesse argive ricordò anche la venuta d' Enea in Italia con o dopo Ulisse. Il De Sanctis (I p. 198 n. 5) preferisce la lezione μετ' Ὀδυσσέα. Senonchè esisteva una tradizione che Ulisse si sarebbe incontrato con Enea in Italia. Cfr. Lycophron. V 1242 sg. e *Schol. ad* v. 1242. La tradizione seguita dalla scoliaste non sembra risalire ad Ellanico, il quale non poteva dare Tirreno come figiio di Telefo, ma in ogni modo è notevole che questa tradizione esisteva, e non è improbabile che Ellanico l' abbia accolta. Cefalone di Gergite fa morire Enea in Tracia, e mandare come οἰκιστήν il figlio Romo (Dionys. I 49; 72); Ellanico faceva addirittura venire Enea in Italia.

(1) Dionys. I 72.

(2) Frg. 8 apd. Fest. p. 269, Müller = FHG. IV p. 290; Solin. 1.

(3) Dionys. I 72. Si vede che Aristotele combina due versioni, quella preesistente che il nome di Roma era d' origine Troiana, con l' altra che gli Achei avrebbero approdato nel Lazio.

(4) Dionys. I 72.

(5) Dionys. *ib.*

(6) Dionys. IV, 45. ..... Ὀκτάῖος Μαμίλιος ἀνέφερε δὲ τὸ γένος εἰς Τηλέγονον, τὸν ἐξ Ὀδυσσέως καὶ Κίρκης. Vedi Liv. I 49; Hygin. *fab.* 127; Fest. *Mamiliorum.*

Digitized by Google

nomia dopo la catastrofe gallica (1). Quando Romo e Romolo furono ritenuti non già figli, ma nepoti o addirittura discendenti d'Enea, gli altri fratelli come, Telegono, Eurileonte, gli eponimi della città sparvero dalla lista o dal posto originario nella genealogia, resistendo quelli soli a qualunque tentativo d'eliminazione. Rimase dunque questa coppia indipendentemente di qualuuque preoccupazione politica: onde l'ipotesi che essa rispecchi la doppia fondazione, sul Palatino e sui colli (2) è per lo meno oziosa, e, se fosse necessaria una scelta, non si dovrebbe esitare nella preferenza dell'opinione che la coppia dei gemelli sia un'anticipazione della collegialità consolare.

Il nome *Romulus,* eponimo dei *Romuli,* aveva molto probabilmente parentela etimologica con *Remus*, eponimo della località *Remoria* e *Remona* (3) come l'avea con *Romilia* (4), nome di una tribù: ma se anche *Romulus* e *Remus* fossero state parole del tutto indipendenti, la somiglianza di suono bastava per riavvicinarle come si riavvicinava *Turnus* a Τυρρηνός, che Dionisio adopera come traduzione greca del nome italico (5). Venendo poi *Remo* identificato con *Romos,* in latino *Romulus* e *Remus* corrisposero perfettamente a 'Ρωμύλος e 'Ρῶμος dell'uso greco (6). Ma poichè tanto nella tradizione greca che nella romana l'origine di Roma era

---

(1) Pel diritto di cittadinanza largito ai Tusculani, cfr. DE SANCTIS, I 433. DIONIGI, non comprendendo il significato politico della presenza di Telegono tra i figli di Enea, non ha notato la presunta diversità dei due Telegoni. Pure a un concetto politico è ispirata la versione di SENAGORA (DIONYS. I 72) che Romo, Anziate ed Ardeas erano figli di Ulisse. Variazione poco significante della leggenda fondata sull'origine troiana dei fondatori di Roma è quella di DIONISIO Calcidese, secondo cui Romo era figlio di Ascanio. Quale origine abbia la tradizione che Roma fu fondata da Romo, figlio di Italo e di Leucaria, figlia di Latino (DIONYS. I 72), non siamo in grado di sapere.

(2) SOLTAU *Archiv für Religionswissenschaft* XII p. 125. Questa interpretazione simbolica non è nuova. Cfr. SCHWEGLER I p. 417 n. 2.

(3) CIL VI 487, 566, 1302. FEST. *epit.* p. 276. « Remurinus ager dictus, quia possessus es a Remo et habitatio Remi Remu ...., sed et locus in summo Aventino Remoria dicitur, ubi Remus de urbe condenda fuit auspicatus ». DIONYS. I 85 ἔστι δὲ τὸ χωρίον ('Ρεμορία) ἐπιτήδειον ὑποδέξασθαι πόλιν λόφος οὐ πρόσω τοῦ Τεβέριος κείμενος... PLUT. *Rom.* 9. Non pare quindi accettabile l'opinione del PAIS I² p. 295 che Remo sia una duplicazione di Romolo, e che quindi stia a Romolo come Faustino al pastore Faustolo, Argeo al suo fratello Argo.

(4) Certo *Romilia* può stare a *Romulus* come *familia* a *famulus;* ma l'ipotesi del HOLZAPFEL (*Atti del Congresso Storico di Roma* del 1903, Vol. II p. 56 sg.) che *Romulus* sia l'eponimo di questa è stata confutata dal DE SANCTIS I p. 206 n. 1 e non sarebbe dovuta risorgere. col BINDER *Die Plebs* p. 270, 272 e SOLTAU in *Archiv. für Relig.* XII (1909) p. 124. Vedi in *Studi Storici per l'Antichità classica,* III p. 79, n. 2.

(5) S'intende che una parentela dei due nomi non si può escludere, ma è certo che DIONISIO si è regolato con l'orecchio. Cfr. SCHULZE *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen* p. 574, n. 6.

(6) Pel ragguaglio di 'Ρῶμος a *Remus* vedi SOLTAU nel *Philologus* N. F. XII 1909, p. 156 e KRETSCHMER in *Glotta* I p. 288, sg.

Digitized by Google

connessa con un solo ecista, era naturale che rimanendo associati per la spiegabile combinazione di ambedue le tradizioni Romolo e Remo nella leggenda della fondazione, una di queste due figure dovesse rimanere nell'ombra, e trionfando il rappresentante della tradizione indigena, ci si liberasse con un espediente molto ovvio dell'altro che sarebbe stata ingombrante nel racconto dei primordi della città.

Ma se la coppia di Romolo e Remo risulta coma si rileva dal processo che abbiamo sopra descritto, senza nessun intendimento di crearla artificiosamente, si comprende che, una volta formatasi, non dovesse sfuggire l'analogia di essa con altre coppie di figli di dei e d'eroi, e si concepisce come fossero ritenuti gemelli. Il Soltau (1), già preceduto da altri critici sul contenuto greco della leggenda, ha dimostrato che tutta la narrazione dell'esposizione dei gemelli è ricalcata sulla Tiro di Sofocle, imitata in un dramma da Nevio. Egli però va troppo in là quando ammette l'origine ellenistica della leggenda dei gemelli allattati dalla lupa e la sua penetrazione in Roma per mezzo della Campania, dove era nato il poeta Nevio. Dall'esistenza del didracmo campano con la lupa che allatta i gemelli si può rilevare soltanto che la leggenda era diffusa in Campania, e questa diffusione va connessa senza dubbio con l'alleanza dei Campani con Roma prima della guerra latina. Il fatto che gli Ogulni fecero esporre nel 296 la statua della lupa che allatta i gemelli, mostra che la leggenda era già familiare a Roma; sicchè solo l'atteggiamento assunto da esso nella sua forma canonica potè essere dovuto all'azione di Nevio. Per l'allattamento fatto da animali non era certo condizione necessaria la pluralità dei bambini, ma la circostanza che erano due consigliò probabilmente a Nevio l'imitazione della Tiro di Sofocle. Nevio poi nel sostituire la lupa alla cagna non operò di suo arbitrio, ma rese omaggio alla tradizione indigena, che collegava il fondatore di Roma, creduto figlio di Marte, con l'animale sacro a Marte, il lupo (2).

Possiamo così, seguito tutto il processo della leggenda che ha fatto capo alla concezione dei due gemelli collegati con le origini di Roma, ricavare che nella sua genesi e nel suo sviluppo non si può scorgere traccia d'intendimento politico. Inoltre nella tradizione romana, che attribuiva la fine della monarchia alla tracotanza dell'ultimo re, dovea essere estraneo il concetto di giustificare la costituzione republicana che il popolo, unico arbitro delle sue sorti e sovrano nelle sue deliberazioni, si sarebbe data. Abbiamo visto quanto scarso valore probativo abbiano certe espressioni dei poeti dell'epoca imperiale in cui è adoperato Remo, dove si aspetterebbe menzionato Romolo, di fronte al fatto che fin da Ennio almeno la leggenda canonica era già fissata nelle sue linee principali: abbiamo visto ancora che

---

(1) SOLTAU *Die Anfänge der römischen Historiographie* p. 27 sg.

(2) DE SANCTIS, I 213; PAIS I² 2)3. Vedi nelle note a p. 289, 290 dell'opera del PAIS raccolti i luoghi attestanti gli allattamenti d'animali.

Digitized by Google

la testimonianza di Servio per una pratica del cerimoniale, in cui a Remo dopo morte sarebbe mantenuto il seggio accanto a Romolo, riproduce solo l'escogitazione di qualche erudito. Che se pure un significato si vuole attribuire a tutti questi indizi, si potrà concedere che la speculazione letteraria dell'estremo periodo republicano e della prima età imperiale vedesse anticipata la collegialità consolare nel mito dei gemelli; ma altro è ritenere ciò come il frutto d'un lavorio critico degli eruditi che interpretano una leggenda, altro il considerarlo come elemento informatore di questa leggenda; e i gemelli Romolo e Remo hanno con la diarchia consolare della republica romana la stessa relazione che i Dioscuri con la diarchia regale Spartana (1). Finalmente abbiamo rilevato che la tradizione relativa alla coppia dei gemelli poteva formare la base a combinazioni intese a dimostrare l'origine comune di Roma con altre città italiche, ma non poteva essere determinata da esse.

---

(1) Il Niese *Die Entwickelung der homerischen Dichtung* p. 213 allega in conforto della tesi che i Dori sono i rappresentanti della stirpe greca nel raggio visuale dell'epopea, il fatto che i Dioscuri adombrano la diarchia spartana. Contro questa interpretazione mi sono espresso in *Studi Storici per l'Antichità classica* III p. 80 nota, dove ho anche sommariamente condannata la tesi, la cui confutazione è oggetto del presente studio.

Digitized by Google

ALBERTO FUCINI

STUDI GEOLOGICI

SUL PROMONTORIO ARGENTARIO

Digitized by Google

Digitized by Google

Spallanzani, Santi, Nesti, Brocchi, Repetti, Coquand, Savi, Meneghini e De Stefani si occuparono più o meno estesamente, più o meno direttamente della geologia del promontorio Argentario; il Cocchi fu il primo a darne però una descrizione particolareggiata e corredata da sezioni; il Lotti è stato l' ultimo ad occuparsene ampiamente, con sezione e carta geologica a piccola scala.

Non convenendo in gran parte con le vedute che si sono avute in passato sulla struttura geologica di tale importantissimo promontorio, credo utile di pubblicare la mia carta geologica, ad una scala più grande di quelle usate fin quì, le mie sezioni e le mie deduzioni in proposito. Queste potranno a taluni parere avventate, perchè capaci di modificare assai profondamente le attuali conoscenze geologiche della Toscana e più propriamente della Catena metallifera; ma io nutro fiducia che esse saranno riscontrate vere ed approvate dagli studiosi della nostra geologia, essendo il resultato e la conseguenza di osservazioni e di riflessioni accurate, lunghe ed estese, e sopratutto coscienziose.

Geograficamente il Monte Argentario deve considerarsi per un promontorio tipico, essendo unito al continente per le due sottili lingue di terra, i tomboli, cioè, della Giannella, formatosi o compiutosi in tempi

Digitized by Google

storici, e di Feniglia, alquanto più antico. Geologicamente potrebbe ritenersi anche come un' isola, inquantochè le sue formazioni antiche e rocciose sono connesse con quelle della terra ferma per un sinclinale la cui conca è occupata dal mare e dall' attuale stagno di Orbetello.

Esso ha una superficie di circa 5000 ettari e può ritenersi costituito da due gruppi montuosi principali; uno dei quali, l'orientale, più esteso, con elevazioni maggiori, che giungono al Monte Telegrafo a m. 635, ed uno occidentale più piccolo, con minori elevazioni, ma con formazioni geologiche e litologiche più varie ed importanti, separato dall'altro dalla lunga ed estesa valle del Campone e dalla valle che dalle alture dell' Olmo va alla cala delle Cannelle, terminando col Fosso dei Mulini.

Il sistema idrografico non è affatto complicato. In generale le acque scendono direttamente al mare per torrenti e fossi ripidi di lunghezza limitata, ma vi sono anche alcuni torrenti più lunghi, che scorrono ora in valli aperte e larghe, ora in valli profonde e ristrette. Tra i primi sono i torrenti S. Pietro, S. Antonio, Purciano; tra i secondi i torrenti Pozzarello, dei Pozzoni, dei Molini ecc.

Le acque sorgive non fanno certamente difetto inquantochè se ne hanno spesso lungo il contatto degli scisti verrucani con il sovrapposto calcare. Le più abbondanti si trovano sulle pendici orientali; così al Convento, d' onde sono state condotte al paese d' Orbetello, alla Nunziata, e nell'alta valle Purciano; altre si trovano a mezzogiorno, come al Fontanile, alla Fontana tre Fanti, e nella valle dei Molini, ove il fondo della valle stessa si trova in corrispondenza di un potente livello acquifero, e nella valle della Maddalena; altre ancora a ponente come nella valletta che scende a Cala Piatti, presso casa Capitani ed alla fontana Carpina; altre infine nella valle del Campone, alla fontana dell'Appetito, d' onde le acque sono state portate a Porto S. Stefano, a S. Pietro, e nella valle del Vaiano presso la casa dell' Olmo e sotto l'Argentiera. Al fondo della valle di Cala Grande si hanno acque, in verità non molto abbondanti, che sgorgano dalla formazione triassica al contatto dei calcari con gli scisti o con i calcescisti o con le roccie verdi; all' agrumato Sordini si ha una sorgiva di questo tipo e forse la più abbondante del genere.

Il clima è generalmente dolce; anche a settentrione, come a Porto S. Stefano, vivono gli agrumi all'aperto; a mezzogiorno poi, come nei

Digitized by Google

dintorni di Porto Ercole, prosperano all'aperto e sono talora inselvatichite per i boschi le acacie, propagatesi dallo splendido giardino di acclimatazione che vi ha il Ricasoli.

Nel gruppo montuoso più esteso si ha, specialmente nelle zone alte, massimamente in quelle occupate dal Verrucano, una rigogliosa vegetazione boschiva; in quello meno esteso occidentale, come diretta conseguenza della vicinanza dell'industrioso paese di Porto S. Stefano e della più estesa e più facile viabilità, prevalgono invece le vigne e le macchie cespugliose e basse. I terreni ridotti a coltivazione e nei quali prosperano feracemente le viti, che dànno poi un vino ottimo e generoso, sono prevalentemente le breccie più o meno compatte ed i calcari cavernosi, dei quali vengono oculatamente scelte le zone meno compatte e le più terrose, che si incontrano più qua e più là, specialmente al contatto e nelle alternanze con il sottoposto verrucano. Questo pure dà ottimi terreni coltivati e di esso sono in special modo ricercate le zone finamente scistose e quelle largamente caolinizzate. I vigneti della valle Cacciarella posano su terreni di tali condizioni. Presso la casa Bernaroli, nella parte nord-orientale del promontorio, una di queste ultime zone, alquanto pianeggiante, dopo lavori più volte ripetuti, ha dato un terreno agrario che esteriormente mal si distingue dalle più tipiche argille turchine plioceniche. Tuttavia anche le eufotidi e i calcescisti triassici sono estesamente dissodati e ridotti a coltivazione.

Il Monte Argentario è il solo luogo dell'Italia continentale, almeno io credo, ove si trovi e prosperi naturalmente la *Chamaerops humilis*.

Geologicamente il Monte Argentario appartiene alla cosidetta Catena metallifera del Savi; però questa, come resulterà meglio in seguito, non deve più intendersi secondo il preciso concetto del Savi stesso; resterà, è vero, sempre metallifera, ma non si dovrà ritenere più tanto antica, almeno nella sua massima parte, nè si dovrà ammettere più che il Verrucano formi in generale l'ossatura delle sue sparse parti.

Le formazioni geologiche che costituiscono il suolo di esso appartengono al Trias, al Lias, al Cretaceo, a depositi brecciosi di età incerta ed al Quaternario; ed è in questo ordine che noi le esamineremo.

Digitized by Google

Trias.

La formazione triassica è la più antica del Promontorio.

A questo proposito debbo avvertire subito che ad essa si riferiscono le roccie verdi ed i calcescisti che io (1) non avevo escluso che potessero essere antiche, secondo le idee manifestate dal De Stefani (2) in riguardo alle corrispondenti dell'Isola del Giglio. Io ero allora però nella convinzione preconcetta che il Verrucano che le ricopre fosse Paleozoico.

Il Trias è esclusivamente sviluppato nel gruppo montuoso occidentale e specialmente lungo lo scosceso, ripido e quanto mai pittoresco littorale tra la punta di Calagrande e l' Isola Rossa. Entro terra si trova nella valle della Maddalena, ove è ricoperto ora da Verrucano ed ora da calcari, che io ritengo neocomiani, ed ove in alto costituisce la parte più meridionale del Poggio Fornacelle, che secondo il Lotti (3) corrisponderebbe al Monte Gongaro rammentato dal Cocchi (4); si trova poi nelle pendici a mezza costa delle valli di Cala Grande e di Cala Moresca, nonchè in quelle assai alte della parte occidentale della valle del Campone, ove è ricoperto quasi sempre dal Verrucano, dal quale anche sbuca talvolta fuori a guisa di scoglio, come sopra a Casa Carchidio. Piccolissimi lembi scaturiscono pure dal Verrucano sotto il poggio Vongher, a ponente dell'Olmo, e sotto l' Argentiera.

Quest'ultimo lembo lo cito sulla fede del Cocchi poichè, sebbene non lo abbia potuto notare in posto, ho osservato che delle sue roccie

---

(1) Fucini. *Notizie sulla geologia dell' Isola del Giglio*, Proc. verb. soc. tosc. sc. nat., 17 novembre 1907.

(2) De Stefani. *Notizie geologiche sull' Isola del Giglio*, Firenze 1900.

(3) Lotti. *Appunti di osservazioni geologiche nel Promontorio Argentario ecc.* — Boll. Regio comit. geol., vol. XIV, pag. 115.

(4) Cocchi. *Note geologiche sopra Cosa, Orbetello e Monte Argentario.* — Boll. R. comit. geologico, nn. 11 e 12, 1870.

Il Monte Gongaro del Cocchi corrisponde molto presumibilmente al Poggio Vongher delle attuali carte topografiche. Oltre la somiglianza del nome dimostrano giusto il mio modo di credere l'altezza di circa 396 m. assegnata dal Cocchi al Monte Gongaro, che dice punto culminante della giogaia e le condizioni fatte a tale monte che secondo il Cocchi dà origine allo sperone che separa la valle del Castagno e quella dell'Olmo.

Digitized by Google

sono costruiti i muri a secco che reggono i terreni a vigna di quel luogo, occupato all'intorno da roccie verrucane.

Altro piccolo lembo triassico, ricoperto dai calcari neocomiani, comparisce alle scuole di Porto S. Stefano.

Le roccie di questa formazione sono molto variate ed in generale trovano corrispondenza con quelle delle Alpi Apuane superiori ai marmi. Avvi però la complicazione, colà appena notata al Monte Brugiana, a Forno Volasco e presso S. Anna in Val di Castello, della presenza delle roccie verdi e dei calcescisti, su ricordati, identici a quelli dell'isola del Giglio, della Gorgona e delle Alpi Occidentali.

Per quanto una separazione netta tra tali roccie non sia possibile a cagione dei graduali e frequenti passaggi fra loro ed anche delle alternanze, ho creduto bene di riunirle in due gruppi, assegnando ad uno i calcari, dei quali con tinta differente ho contradistinto quelli gessificati della Cala del Gesso, ad un altro i calcescisti e le roccie verdi intimamente fra loro connesse.

I calcari predominano nella parte inferiore della formazione; si trovano però anche inclusi o interposti alle roccie dell' altro gruppo (sezione 3 e 4) e spesso sovrapposti, come quelli tra Casa Battini e Fontana Carpina e quelli marmorei del Poggio Fornacelle.

I più antichi vengono a giorno lungo la scogliera della Cala del Gesso, nonchè sul littorale della Scorpacciata, tra la Punta della Maddalena e l' Isola Rossa. Sono rappresentati da calcari cristallini, grigi, scuri, dolomitici, fetidi, a grana grossolana, che al microscopio rivelano abbondante pigmento nerastro, e che sono molto simili ai grezzoni inferiori delle Alpi Apuane.

Vengono dopo calcari scistosi grigio-chiari, giallognoli o rosati, simili a cipollini; talora aventi tenui interstratificazioni di scisti talcosi con nodi e liste di selce ialina, tali essendo quelli gessificati della Cala del Gesso. Essi occupano grande parte del littorale da Cala Grande al Capo d' Uomo, si trovano interposti alle roccie verdi lungo la strada della Scorreria, oltre la Fontana Carpina, ed appariscono sulle pendici orientali dei Ronconali e dirimpetto all' Isola Rossa.

Nelle Alpi Apuane roccie simili si rinvengono nelle formazioni superiori ai marmi, per esempio nella parte più elevata del Pisanino, alla Segheria del Cartaro, nella valle del Frigido, ecc.

Digitized by Google

Nella Valle d'Arni, presso il passo di Sella, si trova un cipollino rossastro che ha molte analogie con dei cipollini rosati della costa occidentale dell' Argentario.

Da un lato queste roccie sono intimamente connesse con calcari cristallini, marmorei, a struttura grossolanamente saccaroide, biancastri o rosati, venati e macchiati di grigio o di giallastro, molto simili ai grezzoni apuani, sviluppati sullo stesso littorale, i quali ora prendono aspetto di bardigli, ora di marmi assai puri, tali essendo quelli, in ammassi lenticolari, che si rinvengono a Sud del Pozzo Spadino, alla Scorpacciata e specialmente sulla sommità del Poggio Fornacelle e sulle balze orientali della Costa dei Ronconali; da un altro lato mostrano evidente connessione con i calcescisti verdastri della zona delle roccie verdi, ai quali sono legati da passaggi litologici in faccia all' Isola Rossa, nella valle di Cala Grande e in quella di Cala Moresca.

Veri e propri bardigli, a banchi assai potenti, ma grandemente fessurati, si trovano alla base orientale della Costa dei Ranconali, al di sotto dei grezzoni e della lente marmorea su ricordata, ove presentano una stratificazione assai regolare, con leggera inclinazione E., e si trovano anche sul littorale della Scorpacciata, pure sopra alla lente marmorea di tale località e nel lembo triassico delle scuole di Santo Stefano.

Sulle pendici occidentali della Valle del Campone ed in quella di Cala Grande sono molto frequenti dei calcari grigi scuri, un poco magnesiaci, venati di bianco, di aspetto talora brecciato, perfettamente corrispondenti ai grezzoni superiori delle Alpi Apuane e che più propriamente colà vengono chiamati *tarsi*.

Tale roccia costituisce i lembi triassici che scaturiscono fuori dal Verrucano sullo stradello che da Casa Carchidio sale ai Ronconali e sulla risvolta della strada carrozzabile conducente al forte di Spaccabellezze, i quali, è bene notarlo, sono stati alquanto ingranditi nella carta geologica annessa.

Il gesso metamorfico di Cala del Gesso, del quale si occupò estesamente da tempo il Coquand[1] interessa specialmente i calcari scistosi,

---

(1) Coquand. — *Note sur une gisem. de gypse au Prom. Argentario.* — Bull. soc. geol. de France, T. III, ser. 2.a

Digitized by Google

con spalmature e talora con interstratificazioni sottili talcose e con listarelle di quarzo, nonchè i calcari più compatti a struttura più o meno grossolanamente saccaroide, biancastri e rosati.

Da questi ultimi, anzi, provengono i gessi più puri e più belli, dall'aspetto di marmo saccaroide. I grezzoni grigi ed i *tarsi*. danno gessi, aventi ancora particelle calcari non trasformate; talora il metamorfismo e tanto limitato che la roccia si presenta gessificata in plaghe ristrette od in vene disposte a reticolo o a trama irregolare.

Le roccie triassiche dell'altro gruppo, comprendono scisti, calcari, calcescisti e roccie ofiolitiche, talmente fra loro alternate e compenetrate che riesce difficile, se non per luoghi limitati, seguirne le relazioni reciproche e le successioni. Ho creduto perciò conveniente contradistinguerle globatamente sulla carta geologica, assegnando loro un color verdastro predominante delle roccie stesse.

Esse hanno corrispondenza con quelle dell'isole del Giglio e della Gorgona, di Montecristo, dell'Elba, dei dintorni di Pegli in terra ferma, e si riconnettono poi con quelle delle Alpi Occidentali, per le quali venne dal Franchi (1) stabilita l'età mesozoica.

Al Giglio le roccie consimili, fatte più specialmente conoscere dal Lotti, dal Chelussi e dal Franchi stesso, riposano direttamente sul granito di epoca probabilmente molto più antica; così a Montecristo (2); alla Gorgona hanno alla base, secondo Lotti (3), Ugolini (4) e Manasse (5) uno gneis a struttura minuta, paragonato a quello di Riva Valdobbia in Val di Sesia (6). Di tali roccie cristalline, sottostanti e basali, all'Argentario non vi è traccia, e la serie è indubbiamente sovrapposta alle roccie dell'altro gruppo, predominanti alla base del littorale occidentale del Promontorio.

È vero che tale serie scende a Cala Grande fino al mare, ma è opportuno notare che i calcari cristallini marmorei della Punta del

(1) Franchi. — *Sull'età mesozoica della zona delle pietre verdi nelle Alpi Occidentali.* Boll. R. Comit. geol., Vol. XXIX. 1898.

(2) Ugolini. — *Roccie di Montecristo.* Atti R. Accad. Fisiocritici Siena, n. 6. 1909.

(3) Lotti. — Op. cit.

(4) Ugolini. — *Appunti sulla costituzione geologica dell'Isola di Gorgona.* Mem. soc. tosc. sc. nat. Vol. XVIII.

(5) Manasse. — *Le roccie della Gorgona.* Mem. soc. tosc. sc. nat., Vol. XX.

(6) Lotti. — *Descrizione geologica dell'Elba.* Mem. desc. d. Carta geol. d'Italia. 1886.

Digitized by Google

Semaforo, la cui inclinazione è volta verso N. E., penetrano sotto ad essa come può facilmente constatarsi esaminando i contatti da quella parte.

L'eufotide dell'Argentario fu studiata molto accuratamente dal Franchi (1); questi riconobbe che il felspato in alcuni casi è labradorite, talora zeppo di elementi secondari (saussurite) ed ora rigenerato, dando luogo a mosaico albitico colla struttura e composizione di prasinite. Si avrebbe dunque il passaggio fra l'una e l'altra forma litologica.

Il Lacroix (2) avrebbe trovato in un'eufotide del Capo Argentario che l'anfibolo anzichè glaucofane, sarebbe crocidolite.

Nella parte inferiore della zona delle roccie verdi, tanto nella Valle di Cala Grande quanto in quella di Cala Moresca, tra la strada della Scorreria quindi ed il mare, si hanno frequentemente degli ammassi di vera serpentina, non molto scistosa nè tanto alterata, spesso con vene di calcite e talora con masserelle e geodi di silice calcedoniosa ed opalina. Un campione da me raccolto sulla costa di Cala Moresca si è rivelato al microscopio per una serpentina antigoritica, come quella della Gorgona studiata dal Manasse, ed ha mostrato qualche cristallo di pirosseno diallagio facilmente riconoscibile e ossidi di ferro.

Il Lotti, che si sofferma a parlare delle serpentine di Cala Moresca, e specialmente di quella di Cala Grande studiata dal Cossa (3), cita anche per la stessa Cala Grande una diorite massiccia nella quale, al fosso del Pignasco, furono un tempo iniziati dei lavori minerari per l'estrazione di minerale di rame.

Al fondo della Valle di Cala Grande, e crederei a far parte delle roccie verdi più profonde, perchè molto prossimamente addossate ai calcari cristallini del gruppo precedente, si trovano delle roccie verdastre variolitiche, notate già dal Franchi (4), nelle quali le variole, talora minute, talora molto grandi, anche mm. 10 e più, spiccano in chiaro sul fondo cupo della roccia, sulla quale sporgono anche in rilievo per mag-

---

(1) Franchi. — *Prasiniti ed anfiboliti sodiche* ecc. Boll. Soc. geol. ital. Vol. XV.

(2) Lacroix. — *Sur les propriétés optiques de la crocidolite.* Boll. soc. min. franc. 1890.

(3) Cossa. — *Serpentine del littorale toscano* ecc. Torino 1881.

(4) Franchi. — *Prasiniti e anfiboliti sodiche* ecc. Loc. cit.

Digitized by Google

gior resistenza offerta agli agenti amosferici. Al microscopio si riconosce la struttura criptocristallina tanto della pasta, quanto delle variole. Tra gli elementi di maggiori dimensioni si riconoscono granuli di epidoto. Qua e là si vedono poi vene di felspato plagioclasio secondario, talora geminato polisinteticamente.

I calcescisti, che a Capo d'Uomo non sono accompagnati da roccie ofiolitiche, costituiscono la base di queste rimpetto all'Isola Rossa, come appunto accade anche alla Gorgona; fra le valli di Cala Grande e di Cala Moresca essi alternano più volte con quelle. È difficile però assegnar loro una qualsiasi potenza.

Le roccie litologicamente sono specialmente corrispondenti a quelle della Gorgona. Per lo più hanno color grigio verdiccio, talora rossastro o giallastro per colorazioni limonitiche, spesso plumbeo; le plaghe calcari, spesso molto abbondanti, biancastre, cristalline, predominano sovente su quelle scistose, in cui la mica è quasi sempre trasformata in clorite; il quarzo, talora abbondantissimo, è in vene grosse e piccole ed in granuli ben visibili al microscopio. Non di rado esse sono a tipo arenaceo, come quelle notate dal Franchi nelle Alpi Occidentali (1), alcune sono però a grana molto minuta e poverissime di calcare.

Di questi calcescisti, alcuni, a stratarelli calcari fittamente alternati a quelli scistosi, trovano una certa rassomiglianza con dei cipollini verdastri del Trias superiore di Canal d'Arpa, presso Tenerano, nelle Alpi Apuane, altri, poverissimi di calcare, ricordano i micascisti calcariferi del Monte Brugiana, pure nelle Alpi Apuane, i quali però non hanno la mica, abbondantissima, per nessun modo trasformata.

Intercalati a tali calcescisti, alla stessa guisa di ciò che si osserva alla Gorgona, si trovano non di rado degli strati, dei banchi o delle lenti di calcare cristallino, saccaroide, molto simile a quello dell' altro gruppo estesamente rappresentato sulla scogliera occidentale del Promontorio. Il nuovo calcare si distingue però per la frequenza delle macchie e delle interstratificazioni scistose e spesso per una tinta rossastra dovuta probabilmente a siderite, la quale ne stabilisce la connessione con i calcefiri assai sviluppati nella valle di Cala Grande e specialmente al

---

(1) FRANCHI. — *Sull'età mesozoica delle pietre verdi.* Boll. R. Comit. geol. Vol. XXIX.

Digitized by Google

di sopra della Villa Sordini e che sono abbondantemente forniti di quel minerale.

Un calcescito grigio cenerognolo, che a Cala Grande sta sopra a roccie serpentinose, e che all'aspetto si presenta un poco differente dalla maggior parte di quelli testè ricordati, perchè meno sottilmente scistoso e a grana grossolana e quasi arenacea, mostra in sezione sottile abbondanti cristalli di anfibolo crocidolitico, qualche raro cristallo di epidoto, accumulazioni di clorite, nonchè dei grani di quarzo, disseminati in abbondante pasta calcare.

L'eufotide è tra le roccie più estese di questa zona, essendo largamente rappresentata in faccia all'Isola Rossa, nei lembi ofiolitici delle Fornacelle, di Torre Calapiatti, dei Ronconali e, come ben si comprende, negli ammassi principali tra le Valli di Cala Grande e di Cala Moresca. Essa è sempre molto metamorfosata e spesso laminata molto evidentemente. La sua connessione con i calcescisti è indubbia; alla Fontana Carpina, ove fu osservata già dal Coquand (1) il quale la paragonò a certe ofiti dei Pirenei, si trova infatti in banchi, di circa un metro di potenza ed è intercalata ai calcescisti i quali sono poi ricoperti da un ammasso potente di prasinite verde intensa. Questa osservata al microscopio rivela abbondante anfibolo azzurro-violetto, probabilmente crocidolite; mostra poi molto epidoto, poco felspato, grande quantità di sostanza cloritica, forse lawsonite e dello scarso quarzo secondario.

Sempre al fondo della Cala Grande, ove le roccie verdi sono così varie, si riesce talvolta per plaghe limitate ad afferrare la successione loro. Nella parte centrale, presso al giardino Sordini, quindi non ad immediato contatto con la linea di spiaggia, non molto lungi dal dirupo osservato dal Lotti (2), pure da me notato e visitato ma che rimane più a Nord, sopra a roccie serpentinose ad in pochi metri di altezza, si ha una notevole varietà e serie litologica. Comincia questa con pochi metri di scisti violetti rasati, molto simili a quelli superiori ai marmi di certe località apuane e che sopra Turrite Secca contengono le strane *Siphonites*. Vengono dopo degli anfiboloscisti grigio-plumbei, lucenti, che al

---

(1) Coquand. — *Not. sur une gisem. d. gypse au prom. Argentario.* L. cit.
(2) Lotti. — *Appunti di osservaz. geol.* ecc. loc. cit. pag. 111, fig. 1.

Digitized by Google

microscopio resultano costituiti da anfibolo, non orneblendico, probabilmente crocidolite, in cristalli minutissimi, aciculari, e da pochissimo calcare. Segue un banco di eufotide del tipo consueto, probabilmente a lawsonite; quindi si hanno dei calcari grigio-cupi cristallini, a grana piuttosto minuta, con macchie e intercalazioni scistose, simili a quelli che nelle stesse condizioni si trovano alla Gorgona. Abbiamo dopo uno scisto brecciforme serpentinoso, molto alterato e per ultimo, prima del terreno vegetale, un eufotide con felspato metamorfosato; diallaggio bene conservato; clorite; labradorite trasformata in elementi secondari, in cui predomina l' epidoto; probabilmente con lawsonite.

In altra località della scogliera di Cala Grande più a Nord anche del dirupo su ricordato esaminato dal Lotti, la serie litologica non si mostra molto differente. Alla base, probabilmente sopra a roccie serpentinose, abbiamo colà uno scisto chiaro verdastro, fogliettato che al microscopio mostra stratarelli di quarzo microcristallino, pellicole di clorite e agglomerazioni di sostanze terrose biancastre, cui segue un cloritoscisto grigio plumbeo, con intercalazioni scistose rossastre o violacee, che al microscopio lascia vedere dei cristallini di felspato e forse qualche granulo di zoisite. Al di sopra si hanno dei calcari cristallini compatti, rossastri, con intercalazioni talcose e scistose, simili a quelli che sopra alla Villa Sordini si connettono con i calcefiri a siderite. Al solito viene dopo una roccia scistosa brecciforme serpentinosa molto alterata, che microscopicamente resulta composta in massima parte di serpentino, talco, e calcite di cementazione, predominante; poi si trovano degli scisti grigio plumbei con quarzo cripto e microcristallino ed in vene, con abbondante sostanza verde, forse di natura cloritica e con stratarelli quarzoso calcitici. La serie, prima del terreno vegetale, termina con un calcescisto ad intercalazioni talcose, nel quale il microscopio rivela la presenza di poco serpentino e di accumulazioni di ossido di ferro.

Indubbiamente le roccie di questo gruppo, le quali hanno predominio sulle medie pendici occidentali dell'Argentario, stanno sopra alla maggior parte delle altre costituenti la sottoposta scogliera e le cui stratificazioni presentano predominante inclinazione verso terra; d'altra parte calcari cristallini grigi e giallastri, a piccoli strati, talora veri e propri cipollini, che si trovano fra Cala Grande e Cala Moresca, lungo la strada della Scorreria, ed in faccia all' Isola Rossa, sembrano essere inclusi in

Digitized by Google

roccie ofiolitiche; ed il calcare marmoreo delle Fornacelle sta certamente sopra ad un lembo di eufotide metamorfosata ed alterata, che si trova appunto tra lo stesso Poggio Fornacelle e la Torre del Capo d'Uomo; i grezzoni del Pignasco stanno infine sopra alle roccie verdi di Cala Grande. Le roccie di ambedue i gruppi appartengono dunque ad una sola epoca, che, per la mancanza assoluta dei fossili e di relazioni con altri terreni determinati, riesce difficile precisare con sicurezza; occorre quindi riferirsi ad analogie. La loro sottoposizione alla formazione verrucana, riconosciuta un tempo anche dal Lotti (¹) ed ora non più ammessa da lui (²) avrebbe deciso per la loro antichità se il Verrucano dovesse ancora ritenersi paleozoico; ma poichè questo deve riportarsi al Cretaceo più inferiore o se vuolsi meglio al Wealdiano, quella condizione non ha più valore, data anche la trasgressione marcatissima fra le due formazioni.

Il Lotti, che ritenne e ritiene sempre paleozoico il Verrucano, per analogie con altre formazioni, riportò da prima al Presiluriano i calcescisti e le connesse roccie ofiolitiche, delle quali non riconobbe la sovrapposizione alla massima parte dei calcari del primo gruppo. L'Ugolini (³) seguendo il Lotti ritenne presiluriane le roccie verdi della Gorgona; io (⁴) fui propenso a ritenere antiche quelle del Giglio e dell' Argentario, per averle riconosciute inferiori al Verrucano, che anche per me allora era paleozoico. Dopo che il Franchi ha dimostrato l' età mesozoica e più specialmente triassica delle roccie verdi dell'Alpi Occidentali, consimili alle nostre, il Lotti (⁵) ha ammesso che anche le roccie verdi del nostro arcipelago fossero triassiche, riferendole più propriamente al Trias superiore, insieme con le roccie calcari del littorale tra Cala Grande e l'Isola Rossa dalle quali, non capisco per quale ragione, toglie quelle gessificate di Cala del Gesso che riferisce più precisamente al Retico.

Io non posso che condividere quelle vedute cronologiche e, poichè in deficenza di altri criteri dobbiamo riferirsi a quello litologico, io riconosco

(¹) Lotti. — *Appunti di osservazioni geologiche* ecc. L. cit.

(²) Lotti. — *Geologia della Toscana*. Mem. carta geol. d'Italia Vol. 13, pag. 23.

(³) Ugolini. — *Appunti sulla costituz. geol. d. Isola d. Gorgona*. Mem. soc. tosc. sc. nat. Vol. XVIII.

(⁴) Fucini. — *Notizie sulla geologia del Giglio*. Proc. verb. soc. tosc. 17 nov. 1907.

(⁵) Lotti. — *Sull'età delle roccie ofiolitiche del Capo Argentario* ecc. Boll. Comit. geol. Vol. XXXVI. — *Cenni sulla geologia Toscana*. Boll. R. Comit. geol. 1907. — *Geologia della Toscana*. Mem. carta geol. d' Italia Vol. 13.

Digitized by Google

che le roccie fino ad ora esaminate, le calcari specialmente, presentano così spiccate corrispondenze litologiche con quelle che nelle Alpi Apuane stanno sopra alla zona dei marmi, da rendere molto giustificato il riferimento fatto dal Lotti. È giusto riconoscere che già da molto tempo il De Stefani (1) aveva riconosciuto la corrispondenza, con quelle delle Alpi Apuane, delle roccie connesse alle ofiolitiche dell' Argentario attribuendole tutte al Trias.

Lias.

Il Lias affiora per piccolissimo tratto nella parte bassa della valle Pozzarello e precisamente presso la prima casa che si incontra risalendo la valle stessa per la strada del forte. Esso è costituito da calcari bianchi ceroidi identici a quelli così noti e così conosciuti della Toscana e che si ritrovano anche nei monti dell'Uccellina, nella parte opposta del golfo di Porto S. Stefano, e nei dintorni della stazione dell' Alberese.

Come è ben risaputo si tratta di Lias inferiore piuttosto profondo, riferibile specialmente alla zona ad *Angulati* od a quella dell'*A. Bucklandi.*

Questo lembo liassico, per quanto di piccolissima estensione, ha grande importanza. Infatti esso ci dimostra come le formazioni più antiche dell' Argentario sieno collegate, come meglio sarà spiegato in seguito, con quelle della terra ferma, dei Monti dell' Uccellina cioè e dell' Alberese, mercè una sinclinale che attraversa il golfo di Porto S. Stefano, similmente a quel che succede più evidentemente per le formazioni cretacee, e ci dimostra anche l' età più recente dei calcari grigi, spesso cavernosi che lo ricoprono.

Cretaceo.

A questo periodo geologico si riferiscono due formazioni, molto differenti litologicamente, però mai, o molto di rado, separate nettamente fra loro, poichè in mezzo si hanno passaggi e ripetute alternanze del-

(1) De Stefani. — *Sulle serpentine italiane 1883-84.*

Digitized by Google

l' una e dell'altra, come accade pure in tante altre parti della Toscana, ove esse sono grandemente e talora maggiormente sviluppate. Intendo parlare della formazione verrucana e di quella dei sovrastanti calcari per natura e per aspetto molto variati ed incostanti, spesso cavernosi.

Verrucano. — L' interesse geologico maggiore del presente studio io credo che sia posto nelle considerazioni che saranno fatte in riguardo alla formazione verrucana, che io ho già altra volta ([1]) e più sopra asserito essere wealdiana, nonchè a quella dei calcari sovrapposti.

Il nome di Verrucano è nel Monte Pisano assegnato ad una roccia molto dura, anagenitica e quarzosa, che viene scavata nelle pendici della Verruca, per farne macine da mulino o come pietra molto resistente da costruzione, e fu esteso dagli antichi geologi toscani a tutto quel complesso di roccie, prevalentemente scistose, che sembrarono costituire una sola e centrale formazione nella grande massa del Monte Pisano stesso.

Io sono stato molto incerto se dovessi accettare tal nome poichè nel mio concetto quel complesso di roccie deve essere scisso in due gruppi, come è stato fatto nelle Alpi Apuane, ove talvolta questi sono pure sovrapposti, e poichè nell'idea generale di molti geologi il nome di Verrucano è ormai sinonimo di Permiano o di Carbonifero superiore. Ho creduto però di accettarlo nella considerazione che esso è molto significativo, che in grande prevalenza è giustamente assegnato anche a quel complesso di roccie del Monte Pisano, e per la straordinaria corrispondenza con queste delle roccie del Monte Argentario. Solo si deve intendere che non sono verrucani gli scisti permiani o carboniferi della Valle del Guappero nel Monte Pisano, nè quelli inferiori di Jano, pure con flora e fauna fossile, nè quelli inferiori dell'Elba e di altri luoghi e nemmeno quelli inferiori delle Alpi Apuane, ove quel nome, se mai, va riservato ad una parte degli scisti così detti superiori ai marmi; altrimenti al nome di Verrucano deve togliersi ogni significato cronologico, serbandogli esclusivamente quello litologico.

Il Verrucano ha il suo massimo sviluppo nel gruppo montuoso principale e specialmente sulle sue pendici orientali, estendendosi dal Convento fino allo Sbarcatello, a monte, dal Poggio di Terrarossa fino a

---

([1]) Fucini. — *Verrucano e pseudoverrucano in Toscana.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. Vol. XX.

Digitized by Google

Port' Ercole a valle, e su le meridionali, delle quali occupa quelle che dal Poggio delle Crocine, dal Poggio Bocca d'Inferno e dal Fontanile scendono al mare, tra Cala delle Cannelle e la Punta Avoltore. Esso è pure assai esteso nell'alta valle del Campone, ove, nelle pendici di destra, s'insinua sotto il calcare che verrà in seguito esaminato, mentre in quelle di sinistra s'inalza, talora seguito dallo stesso calcare, per ricoprire le roccie triassiche che di quando in quando sbucano anche al di sotto a guisa di scoglio. Lembi di tali roccie, che evidentemente scaturiscono fuori dal Verrucano, costituendo un fatto importantissimo per la tettonica e per la cronologia relativa di ciascuna formazione, si trovano, come già sopra ho avvertito, tra Casa Carchidio e la Costa dei Ronconali, alla svoltata della strada carrozzabile che da Porto S. Stefano va al forte di Spaccabellezze e fra il Monte Vongher e l'Olmo.

Numerosi sono poi i lembi minori del Verrucano che si scoprono o al fondo delle vallate, per erosione dei calcari sovrastanti, o lungo il contatto con il Trias, quale formazione interposta tra questo ed i calcari suddetti. Tra i primi vanno notati quelli delle dipendenze del Poggio dell'Archetto, del Poggio Vongher, del Poggio Fornacelle, di Spaccabellezze, quello tanto caratteristico del Poggio Calvello e il minuscolo del Penitenziario; ai secondi appartengono gli altri, in generale allungati e tortuosi, che si trovano nelle pendici litorali, tra la Valle di Cala Grande, Capo d'Uomo e Poggio Paladino.

La formazione verrucana, alla stessa guisa del Wealdiano tipico dell'Inghilterra e del Belgio, cui essa corrisponde, secondo il mio parere, per l'età e per il modo di origine, presenta una potenza ora considerevolissima, ora bruscamente ridotta in modo veramente straordinario. Essa raggiunge il massimo svilnppo tra il Convento e la Nunziata, nel gruppo montuoso occidentale, ove sale a circa 450 metri sul mare, ed ove deve considerarsi che una buona parte sta ancora sotto il livello del mare stesso, prima di raggiungere le formazioni liassiche, che presumibilmente vi stabiliscono, in corrispondenza, un largo e grande sinclinale prima di tornare alla luce in terra ferma.

Sul Trias e sul Lias il Verrucano o manca o più spesso presenta una potenza ridotta talora anche a pochi decimetri, come accade anche in altre parti di Toscana; alla Montagnola Senese, per esempio, nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano e nei Monti dell' Uccellina.

Digitized by Google

Nel Monte Pisano la formazione verrucana, potente di quasi mille metri al Monte Serra, si riduce ad una meschinità alla base del Monte Penna, ove al Monte Cotrozzi s' interpone fra il Lias inferiore ed il calcare neocomiano cavernoso; così pure presso S. Giuliano, ove, quasi all' inizio della salita per S. Maria del Giudice, s' interpone, al solito, fra il Lias inferiore ed i calcari neocomiani. Più in avanti, nel Monte Pisano Nord - occidentale, essa riacquista una relativa potenza, sempre però molto ridotta, in quella formazione che ha dato luogo a tante recenti discussioni e che ritenuta triassica dal Lotti (1) fu riportata al Cretaceo da me (2), dall' Ugolini (3) e dopo dal De Stefani (4).

Nella catena montuosa dell' Uccellina, a 15 chilometri circa a Nord dell'Argentario, il Verrucano sviluppatissimo sotto la Torre della Bella Marsilia, sparisce o si assottiglia enormemente alla Torre di Cala Forno, ove il piccolo promontorio è essenzialmente costituito di roccie liassiche inferiori, che sorgono direttamente dal mare, senza avere alla base i calcari retici segnati nella carta geologica del Lotti, e che si immergono sotto alla massa verrucana, per ricomparire, nella parte opposta verso l'Alberese ed al Collecchio. Il Verrucano, grandemente e nuovamente assottigliato sopra le masse liassiche dell' Alberese e del Collecchio, è stato considerato, insieme con quello che ricopre nelle identiche condizioni il Lias del Colle di Moscona, presso Grosseto, come cretaceo anche dal Lotti, il quale lo ha ritenuto diversamente costituito come diremo in seguito.

Questo modo così differente di presentarsi del Verrucano, relativamente alla sua potenza, a mio credere, fa pensare che esso si sia depositato in un bacino o in più bacini, d' estuario o più facilmente lacustri, formatisi per rapido abbassamento precretaceo, nei quali dovevano

---

(1) Lotti. — *Un ploblema stratigrafico nel Monte Pisano.* Boll. Comit. geol. 1888. — *A proposito di una nota di De Stefani sopra alcuni carreggiamenti ecc.* Boll. Comit. geol. 1908.

(2) Fucini. — *Sopra l' età del marmo giallo di Siena.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. Volume XII. — *Ancora sopra l' età del marmo giallo di Siena.* Mem. soc. tosc. sc. nat. Vol. XXIII. — *Notizie sulla geologia dell'Isola del Giglio.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. Vol. XIV.

(3) Ugolini. — *Brevi osservazioni sui calc. cavernosi del Monte Pisano.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. Vol. XIV.

(4) De Stefani. — *Di alcuni carreggiamenti locali.* Resoc. R. Accad. Lincei. Volume XVII, ser. 5.

Digitized by Google

trovarsi isole e isolotti, emersi e più spesso sommersi, sempre a pareti ripide e scoscese, costituiti di roccie calcari, prevalentemente triassiche e liassiche ed il cui fondo era talora costituito di scisti permiani o carboniferi. Mentre così si formavano per una corrispondenza strana e non necessaria, per quanto sempre degna di considerazione, con il Wealdiano dell' Inghilterra e del Belgio, le trasgressioni e le apparenti sottoposizioni del Verrucano con le precedenti formazioni paleozoiche e secondarie antiche, si venivano ad avere depositi molto potenti nelle cavità e profondità di quei bacini e depositi ridotti o mancanti in corrispondenza degli isolotti, e magari, lo si capisce benissimo, con qualche differenza litologica.

Le roccie che costituiscono il Verrucano del Monte Argentario sono variabilissime, come è nel carattere dei depositi wealdiani, con alternanze varie e ripetute e con gli stessi tipi che si riscontrano nelle altre regioni toscane e specialmente nel Monte Pisano, dalle quali è stato tratto il materiale per degli studi litologici accurati, tanto riflettenti quelle ritenute da tutti paleozoiche (¹) quanto le altre riguardate triassiche (²) e cretacee dal Lotti (³).

Prevalentemente sono scisti filladici, variamente colorati, dal grigio plumbeo prevalente, al grigio limonitico, all' azzurrognolo, al cenerino al violaceo ecc., a grana più o meno minuta, talora trasformati ed alterati profondamente a costituire un terreno argilloso che potrebbe prendersi per pliocenico, come presso Casa Bernaroli, non molto lungi dal crocicchio della strada Porto S. Stefano-Orbetello-Port' Ercole; più spesso caolinizzati e terrosi come quelli della Valle Cacciarella, della costa tra Fontana Carpina e Casa Capitani, dei dintorni del Forte Stella ed in generale di tutti quelli che superiormente alternano spesso e fan passaggio con i più profondi strati dei calcari soprastanti.

Le quarziti e le anageniti, talora scistose e di passaggio alle filladi, spesso anche molto grossolane e pur esse variamente colorate, alternano

(¹) A. D'Achiardi. — *Le roccie del Verrucano nelle valli di Asciano e di Agnano nei Monti Pisani.* Mem. soc. tosc. sc. nat. Vol. XII.

(²) Aloisi. *Su di alcune roccie di Ripafratta.* Mem. soc. tosc. sc. nat. Voi. XX.

(³) I. Canavari. — *Roccie della formazione verrucana e pseudoverrucana dei dintorni di Grosseto.* Mem. soc. tos. sc. nat. Vol. XXVI.

Digitized by Google

con gli scisti più volte; prevalgono tuttavia nella parte media della formazione. Bellissime ed oltremodo caratteristiche sono le anageniti della costa occidentale che, tra la Valle di Cala Grande ed il Capo d' Uomo, stanno sopra alle roccie triassiche. Quelle che alla Cala del Gesso stan sopra ai calcari triassici gessificati contengono Azzurrite e traccie di Malachite, già notate dal Coquand (1) e che furono osservate da me anche lungo la spiaggia, in massi rotolati dall' alto, in una gita fatta insieme con l' amico ing. Clerici.

Una roccia, che non è generalmente notata, ma che fa parte integrante, benchè minima, della formazione verrucana toscana, sia questa ritenuta permiana, triassica, cretacea o pseudoverrucana, è il diaspro bruno o bruno rossastro.

Diaspri verdi e rossi sono citati dal Santi e dal Repetti a Cala Grande e alla piaggia del Pispino presso Porto S. Stefano, ove, per quante ricerche abbia fatto, non mi è stato possibile rintracciarli. Li ho trovati solamente a Nord di Poggio Paladino, ove rappresentano l'ultimo termine del verrucano e sono immediatamente ricoperti dai calcari neocomiani cui probabilmente fanno graduale passaggio.

Essi sono rossastri, violacei, o bruni; a strati non molto spessi e con intercalazioni talcose, scistose, filladiche; hanno numerose venature, lenti e intercalazioni quarzitiche, in corrispondenza delle quali specialmente si mostrano cariati, ed al microscopio rivelano la loro origine organica, per la evidente presenza di numerosissimi radiolari, la cui conservazione non permette però nemmeno una determinazione generica. I radiolari, fra i quali predominano le forme sferiche e affusolate, spiccano in chiaro sul cemento rossastro che le avvolge, ridotte in quarzo microcristallino.

Tali diaspri, la cui importanza anche dal lato cronologico è notevolissima, pare che si trovino nelle stesse condizioni di quelli di Montenotte nella Liguria occidentale, riferiti, non senza qualche incertezza, dal Parona e dal Rovereto (2) al Permiano, ma la cui età non è ancora bene assicurata. I diaspri di colà sono collegati, per quanto sovrapposti

(1) COQUAND. *Not. s. un gisem. de Gypse* ecc., loc. cit.

(2) PARONA e ROVERETO. *Diaspri a radiolarie di Montenotte.* Atti R. Accad. Sc. Torino, vol. XXXI.

Digitized by Google

a roccie verrucane o di tipo Verrucano, le quali riposano sopra roccie ofiolitiche scistose e calcari, da alcuni ritenute triassiche. Se il riferimento al Trias di queste ultime roccie fosse giusto i diaspri ed il Verrucano di Montenotte si troverebbero perfettamente nelle stesse condizioni di quelli del Poggio Paladino rispetto ai calcari, calcescisti ed alle roccie ofiolitiche della Scorpacciata e di Casa Milani, attribuite ugualmente al Trias.

Venendo ora a stabilire l'età del Verrucano è opportuno prima di tutto avvertire che bisogna in ciò ricorrere a criteri stratigrafici e litologici, dovendo per i paleontologici riferirsi a quelli presentati dal Verrucano del Monte Pisano, poichè sono assolutamente inattendibili le poche e forse incerte traccie organiche rinvenute all'Argentario. Per non passare però queste sotto silenzio, dirò subito che negli scisti plumbei, sotto alla Fontana Tre Fanti, non lungi dal Poggio Canaloni, si trovano abbondanti macchie limonitiche rotondeggianti, di 6 o 8 millimetri di diametro, con parte centrale vuota e con la periferica grossolanamente raggiata, le quali ricordano molto quelle del Wealden figurate dal Dunker (¹) e ricorderò che negli stessi scisti, che si trovano salendo dalla Cala del Telegrafo alla Torre delle Cannelle, si rinvengono, residui quasi certi di un organismo molle raggiato, altre impronte consimili, ma assai più grandi, talora di 13 o 15 centimetri di diametro e molto simili alle *Lorenziniae*.

Alle domande se sia possibile che il Verrucano dell'Argentario sia tutto permiano, come da taluni si è creduto, o parte permiano o parte triassico come vorrebbe attualmente il Lotti (²) bisogna rispondere ad ambedue di no.

Se esso dovesse essere tutto permiano bisognerebbe ammettere, prima di tutto, che i calcari, calcescisti e roccie ofiolitiche, più sopra studiati, non appartenessero al Trias, ma fossero prepermiani, essendo indubbiamente sottoposti. La contiguità della formazione verrucana, della parte cioè che non è a contatto con la triassica e di quella che sta sopra a quest'ultima, è evidentissima e si può seguire facilmente; basta

(¹) Dunker. *Monogr. d. norddeut. Wealdenbildung.* Tav. XIII, fig. 23.

(²) Lotti. *Sull'età delle roccie ofiolitiche del Capo Argentario.* Boll. Comit. geol., 1905; *Verrucano e pseudoverrucano in Toscana.* Boll. Comit. geol., 1910.

Digitized by Google

fare la strada che da Casa Carchidio va alla Fontana Carpina. L'identità litologica è poi chiara e manifesta. Le anageniti di Cala Grande, cosa molto interessante, hanno talora fra i loro elementi ciottoli di roccie triassiche; fatto che mal si spiegherebbe se esse dovessero rientrare a far parte del complesso di quelle roccie. D' altra parte come si potrebbe spiegare, lungo tutta la costa occidentale dell' Argentario e fino all' Isola Rossa, il fatto, che si dovrebbe necessariamente ammettere, della sparizione completa di tutto il complesso roccioso triassico, del quale non rimane mai traccia, ma che si dovrebbe pur trovare tra il Verrucano, se questo fosse permiano, ed i calcari grigi e cavernosi da me ritenuti neocomiani e dagli altri *retici*, che a brevissima distanza ha una potenza non indifferente, una stratificazione prevalentemente volta verso terra, e che finalmente è in generale anche più basso altimetricamente?

Tutte queste ragioni potrebbero però cadere, ricorrendo a delle soluzioni tettoniche complicate, se nel resto della Toscana si dovesse riconoscere che la posizione del Verrucano è tale da farlo ritenere indubbiamente permiano e non cretaceo; se si dovesse riconoscere che le roccie verrucane della parte Nord occidentale del Monte Pisano sono triassiche, non cretacee, e litologicamente diverse; se, infine, le roccie verrucane (*pseudoverrucane*) di alcune località del grossetano appartenenti al cretaceo anche per il Lotti, fossero per lo meno differenti litologicamente.

Per la questione litologica, i cui criteri riconosco meno attendibili, rimando agli studii del D'Achiardi (¹) per le roccie del Verrucano, dirò indiscusso, delle valli di Asciano e di Agnano; dell' Aloisi (²) per quelle della parte Nord occidentale del Monte Pisano e di I. Canavari (³) per il così detto *pseudoverrucano* del grossetano. Le corrispondenze litologiche, fra tutti questi vari membri rocciosi, sono manifeste; se vi è talora qualche leggera diversità, questo non è imputabile se non alla grande variabilità litologica dell' intiera formazione verrucana, nella quale, anche in breve spazio, sia in un luogo che in un altro, mal si riuscirebbe a togliere campioni rocciosi perfettamente identici.

(¹) D'Achiardi. *Le roccie del Verrucano* ecc. Mem. Soc. tosc. sc. nat., vol. XII.

(²) Aloisi. *Alc. roccie di Ripafratta*. Mem. Soc. tosc. sc. nat., vol. XX.

(³) I. Canavari. *Roccie della formaz. verrucana e pseudoverrucana*. Mem. Soc. tosc. sc. nat., vol. XXVI.

Digitized by Google

I caratteri sui quali il Lotti ([1]) basava le differenze litologiche tra Verrucano tipico e *pseudoverrucano,* sono resultati inattendibili. Mentre egli sosteneva infatti che la anagenite verrucana ha la tormalinolite fra i suoi elementi costitutivi e che in sua vece il pseudoverrucano ha una selce nera, che secondo lui non può provenire che da formazioni più recenti del Permiano, io ([2]) ho dimostrato che anche nel Verrucano dell'Argentario, ritenuto per tipico anche dal Lotti, si aveva la stessa selce nera fra gli elementi costitutivi.

Le ragioni, per le quali la formazione verrucana della parte Nord occidentale del Monte Pisano, anche colà connessa indissolubilmente a quella dei calcari grigi in gran parte cavernosi, deve ritenersi cretacea, resultano ([3]) da diverse mie pubblicazioni in contradittorio con altre del Lotti.

Che la formazione verrucana dei luoghi su ricordati costituisca un insieme unico e indissolubile è anche dimostrato dalla presenza nella parte sua superiore dei diaspri, che ho paragonato a quelli di Montenotte e che ovunque si presentano dello stesso tipo. Tali diaspri, forse riferibili al Neocomiano inferiore e forse al medio, si trovano infatti interposti tra il Verrucano ed i calcari grigi, con o senza selce, spesso cavernosi, che bene spesso li seguono immediatamente ed ai quali essi non di rado fanno anche passaggio litologico, oltre che nel Monte Argentario, al Collecchio, su ricordato, nel *pseudoverrucano* cretaceo; a Corliano, nel Monte Pisano, negli scisti attribuiti al Trias dal Lotti; ad Agnano ed a Caprona, sempre nel Monte Pisano, nel verrucano tipico ed indiscusso; nei Monti dell'Uccellina ed all'Elba, ove, presso al Capo Pero, precedendo i depositi minerali, terminano il Verrucano, il quale, è bene fissarlo, ricopre colà gli scisti varicolori attribuiti al Lias superiore, ma che forse, almeno in parte, meglio sarebbe considerare giuresi superiori, seguendo le idee del De Stefani ([4]).

La successione perfettamente concordante e con passaggi litologici del Verrucano agli scisti varicolori, che apparisce molto evidente presso

---

([1]) Lotti. *Verrucano e pseudoverrucano in Toscana.* Boll. R. Comit. geol., 1910.

([2]) Fucini. *Verrucano e pseudoverrucano in Toscana.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat., 1910.

([3]) Si veda per tutte: Fucini. *Sull'età e sulla posizione del Verrucano in Toscana.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat., 1910.

([4]) De Stefani. *Le pieghe delle Alpi Apuane.*

Digitized by Google

al Capo Pero, nella parte Nord occidentale del Monte Pisano e nei Monti di oltre Serchio, mentre è un argomento per sostenere l'età giurese superiore di quegli scisti, è pure una prova indiretta dell'età che io assegno al Verrucano.

In quanto alle condizioni stratigrafiche generali della formazione verrucana, ben poco ho da aggiungere a quello che ho già detto ([1]); ovunque io l'ho esaminata con accuratezza ho dovuto convincermi che essa sta al di sopra delle formazioni triassiche, liassiche o giuresi ed è in generale trasgressiva.

La trasgressione talora è tale che mette a contatto il verrucano col Paleozoico. A Jano, nel Monte Pisano, all'Isola d'Elba sono evidentissime queste condizioni.

Nel Monte Pisano la trasgressione tra il Verrucano wealdiano e gli scisti paleozoici, con la nota flora fossile, è molto evidente. Il Lotti ([2]), senza volere, l'ha descritta e precisata.

Io sottoscrivo quasi a tutto quello che ha detto il Lotti in quella circostanza; non riconosco però che gli strati del Verrucano (s'intendano esclusi gli scisti con filliti) vadano ad immergersi sotto le masse calcaree del Lias inferiore del Monte Penna, colla sola interposizione di una esigua zona di calcare retico. Il Verrucano non s'immerge sotto il Lias ceroide, ma vi si appoggia con le sue testate e vi forma come una cintura a cornice, sormontata dai soliti calcari grigi spesso cavernosi, che il Lotti ritiene, come sempre, retici. Perchè, se mai, dovrebbe essere esigua la zona di calcare retico interposta, quando il retico si mostra invece sempre di una potenza grandissima, ove lo si noti in modo indubbio al di sotto dei calcari ceroidi del Lias inferiore?

All'Elba la stessa trasgressione è pure evidente a Nord di Rio. L'Ing. Cortese ([3]) ebbe con il Lotti una polemica per sostenere la sovrapposizione del Verrucano di colà al Retico della valle del Giove e l'età liassica di esso, per analogia con le anageniti della Calabria e di

---

([1]) Fucini. *Sull'età e sulla posizione del Verrucano* ecc., Loc. cit.; *Verrucano e pseudoverrucano*. Loc. cit.

([2]) Lotti. *Due parole sulla posizione stratigrafica della flora fossile del verrucano nel Monte Pisano*. Boll. Comit. geol. Vol. XXII.

([3]) Cortese. *Sui giacimenti ferriferi dell'Isola d'Elba*. Rassegna mineraria Vol. XI n. 12.

Digitized by Google

Taormina. Se è giusta la sovrapposizione osservata dal Cortese non è ammissibile però la liassicità del Verrucano. Esiste è vero una certa affinità litologica fra questo e certe roccie liassiche siciliane e calabresi ([1]) ma non sarebbe possibile trovargli posto nella serie liassica toscana, già completa e con tutt'altra forma e natura litologica.

Non è improbabile, ed io me lo auguro sentitamente, che prima o poi si abbia a trovare una località verrucana con fossili numerosi e ben conservati, da rendere nota, in modo inconfutabile, l'ètà della formazione in esame. Il criterio paleontologico, allo stato attuale delle nostre conoscenze, può intanto solo basarsi sopra alcuni residui organici scoperti nel Monte Pisano e che sono tuttavia importantissimi, poichè, secondo il mio giudizio, avvalorano tutte le considerazioni litologiche e stratigrafiche fatte sin qui.

Lasciando per ora da parte i fossili più incerti o peggio determinabili, è doveroso riconoscere che l'importanza maggiore è assunta dai modelli di lamellibranchi, già da tempo rinvenuti ai Tre Colli, nella valle di Calci, dal Lotti e studiati dal Tommasi ([2]) ed a quelli corrispondenti trovati dal Canavari sul Monte Terminetto, presso Agnano, che sono numerosissimi, per quanto disgraziatamente non di ottima conservazione.

Fra tali lamellibranchi, dei quali, è bene notarlo, nessuno ha aspetto antico, le specie più sicuramente determinate sono *Cyrena mactroides* Roem., *C. caudata* Roem., *C. nuculaeformis* Roem., *C. gibbosa* Dkr., molto bene corrispondenti a quelle illustrate dal Dunker ([3]) ed *Helminthoida labyrinthica*.

Calcari grigio cupi, talora con selce, biancastri, spesso cavernosi. — È questa la formazione più estesa di tutto l'Argentario ed in generale ricopre tutte le altre, essendo anche quasi chè continua da una parte all'altra del promontorio. Si può dire anche che ogni singola sommità è da essa costituita.

([1]) Canavari. *Conglomerati, arenarie e quarziti liassiche di Puntadura ecc.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. Vol. VIII.

([2]) Tommasi. *I fossili degli strati più antichi della Verruca.* Boll. soc. geol. ital. Vol. IV.

([3]) Dunker. *Monogr. der norddeutschen Wealdenbildung. 1846.*

La sua massima potenza, che si riscontra nella parte centrale del gruppo montuoso principale ed in corrispondenza delle maggiori elevazioni, può essere di circa m. 200. Se questa talvolta può parere maggiore, per il fatto di non scoprirsi il sottostante verrucano alla base di certe valli, anche discretamente profonde, come quelle del Castagno, dei Pozzoni ecc., ciò dipende dall'andamento leggermente onduloso col quale la formazione segue quello delle valli e delle colline.

Nella parte inferiore, come è stato osservato già da molti altri, ad attestare la connessione e la contiguità con il sottostante Verrucano, la formazione in esame comincia bene spesso con alternanze di scisti verrucani e di calcari cavernosi, giallastri, terrosi, limonitici, con cavernosità minute, poliedriche. Sono calcari cavernosi tipici, a strati poco potenti. Talora essa comincia con un conglomerato, ad elementi più o meno grandi, più o meno arrotondati, di roccie triassiche o liassiche. Al vecchio camposanto di Porto Ercole tale conglomerato è ad elementi molto grossi ed assai arrotondati di calcari, fra i quali prevalgono quelli del calcare ceroide di Lias inferiore, del quale non vi ha attualmente più traccie nelle vicinanze. A ridosso del piccolo lembo di calcare ceroide liassico di Valle Pozzanello si ha pure un conglomerato di elementi di quello stesso calcare, non però molto arrotondati, nè molto grandi.

Spesso, nella parte inferiore della formazione si hanno calcari rossastri subceroidi, identici a quelli che si trovano talora subito sopra al Verrucano del Monte Pisano sia tra Caprona ed Uliveto, sia al Castellare, sia ad Agnano, sia infine nei dintorni di Corliano e nelle adiacenze del Monte Maggiore ecc. Essi possono talora esser confusi con i calcari rossi ammonitiferi inferiori della Toscana.

Io li ho trovati nella Valle Pozzarello, presso la Torre Lividonia, e a Nord di Poggio Paladino, ove susseguono immediatamente ai diaspri, sembrerebbe anzi con passaggio litologico, identicamente a quel che succede nel Monte Pisano, specialmente presso Agnano.

Le roccie più comuni sono calcari grigio cupi, ricchi in venature spatiche, a strati non molto potenti nè tanto manifesti, talora dolomitici ed in generale cavernosi nelle parti esterne esposte o vicine agli agenti atmosferici. Non di rado tali roccie sono superficialmente scoriacee ed identiche a quelle che si osservano al Monte Pisano, sia al Castellare, sia a Caprona, sia ad Asciano sia infine a S. Giuliano, ove è bene no-

Digitized by Google

tarlo, sono in immediata sovrapposizione al Lias inferiore. Presso S. Liberata, sotto Costa Campese, presso l'Olmo ed in altre località si trovano dei calcari quasi neri, compattissimi, talora a banchi piuttosto potenti, che ricordano moltissimo quelli della Colombaia, fra S. Giuliano e Asciano nel Monte Pisano, talora a banchi sottili, divisibili in lastre, ed allora molto simili a quelli della valle di Crespignano, pure nel Monte Pisano.

Presso il Noviziato e non molto lungi dall'Olmo si trovano anche calcari grigio cupi selciferi.

La Costa dei Ronconali, il Porto Vongher e sue adiacenze, buona parte delle pendici della media e alta valle del Castagno, nonchè alcune delle più alte sommità dell'Argentario, sono costituite da una roccia bianca o biancastra, dolomitica, subcristallina e quasi marmorea, talora cariata o leggermente cavernosa, dall' aspetto subperlaceo, farinoso o salino, e con piccole venature gialle limonitiche, che trova esatta corrispondenza nel Monte Pisano, tanto nelle formazioni ritenute retiche, quanto in quelle ammesse cretacee. Si trova infatti a meno di un chilometro a N O della Focetta, nel gruppo della Verruca, ove, stando direttamente sul Verrucano, inclina con questo fortemente a O S O e si trova poi presso S. Giuliano, sopra il calcare ceroide di Lias inferiore, ed infine fra la Casa alla Croce e la Capanna al di sopra del Verrucano di tale località.

Ritengo che sia questa la roccia che il Cocchi [1] indicò col nome di calcari del Gongaro [2] ed ai quali sembra certo che unisse, come in seguito fece anche il Lotti [3], i calcari marmorei delle pendici meridionali del Poggio Fornacelle. Mi parrebbe infatti che ciò resultasse dal fatto che il paragone che egli fa dei calcari del Gongaro, con i calcari della Calamita nell' Elba e con i calcari di Monte Calvi, presso Campiglia Marittima, mentre è bene appropriato per i calcari marmorei delle Fornacelle, che io ho attribuito al Trias, non si adatta molto ai calcari in esame.

---

(1) Cocchi. *Note geol. sopra Cosa, Orbetello, Monte Argentario.* Boll. Comit. geol. 1870 n. 11, 12, pag. 305.

(2) Ho già precedentemente avvertito che ritengo, per una certa affinità fonetica del nome, che il Poggio Gongaro dei tempi del Cocchi corrisponda al Poggio Vongher attuale.

(3) Lotti. *Osserv. geol. nel Monte Argentario.* L. cit. pag. 115.

Digitized by Google

Il complesso delle roccie calcari fino ad ora esaminate è lo stesso, come ho fatto via via notare, a quello che è tanto esteso e magari più multiforme per tutta la Catena metallifera e che va conosciuto sotto il nome generico ed un poco troppo abusato di calcare cavernoso retico.

È questa la formazione che, al contatto specialmente col Verrucano, si presenta in Toscana eminentemente metallifera. Anche all'Argentario la miniera di ferro manganesifero di Terra Rossa sta in queste condizioni. Ricerche di tale minerale al contatto o nei terreni triassici rimasero infruttuose. Tali condizioni dei depositi metalliferi ed il fatto che i calcari in esame presentano alla loro base strati e banchi spesso impregnati di minerali ferrosi, considerando anche che l'età della formazione non è più tanto antica come si riteneva in avanti, non è del tutto fuor di luogo pensare che i minerali si sieno originati per concentrazioni e per deposizioni avvenute in acque mineralizzate. È un fatto intanto che le nostre regioni, avanti che avvenisse la deposizione sia del Verrucano che delle roccie in esame, erano prevalentemente costituite da potenti formazioni calcari, triassiche e liassiche, come ne fan fede i lembi che di queste ancora compariscono più qua e più là al di sotto del mantello di roccie più recenti, e che tali formazioni riposavano sopra roccie scistose paleozoiche, in accordo a quello che si può arguire dalle condizioni presenti mostrate dai lembi ora scoperti. Avvenuta la deposizione delle roccie scistose verrucane sopra ed intorno le formazioni calcari sopra dette, queste si trovarono comprese tra due roccie impermeabili, spesso di grande potenza, e naturalmente all'orlo del bacino o dei bacini di raccoglimento sgorgarono abbondanti acque calcarifere mineralizzate e termali, delle quali se ne ha adesso un residuo nelle numerose sorgenti sparse in Toscana. Si iniziò così, io penso, la formazione calcare, e così si formarono gli elementi per cui quella doveva in seguito per successive concentrazioni divenire metallifera per eccellenza.

La svariatezza delle roccie di questa formazione in Toscana è grandissima e ad essa si devono appunto alcune errate determinazioni e più spesso talune differenti assegnazioni cronologiche, basate solo sopra la diversa natura litologica. A questo proposito non ho niente da aggiun-

Digitized by Google

gere a quello che ho detto varie altre volte [1]; così poco è da aggiungersi rispetto all'età.

A mio modo di vedere appare chiara ed indiscutibile l'indissolubilità del Verrucano con i calcari in esame, quali membri litologicamente differenti di una formazione costituitasi in modo continuo ed ininterrotto per il tempo, e solo in condizioni di ambiente mutate tra la deposizione di uno e dell'altro. Argomento molto decisivo a questo riguardo, sono le alternanze, talora molte volte ripetute, delle roccie componenti i due membri di questa formazione nel punto in cui termina uno di questi e comincia l'altro. Come si spiegherebbero tali alternanze se le roccie verrucane fossero paleozoiche e le calcari retiche? E non è di piccolo argomento a questo riguardo anche la constatazione del fatto generale che i nostri calcari sono sempre collegati intimamente con le roccie verrucane, senza mai verificarsi l'interposizione di roccie di altra età, specialmente di quelle triassiche che pur si trovano qua e là in Toscana. Basta per persuadersi di ciò osservare le carte geologiche e le relative sezioni della Toscana pubblicate dal R. Comitato geologico. Stando al M. Argentario non riescirebbe poi facilmente spiegabile, come ho già detto, che le roccie triassiche, calcari, calcescisti e roccie verdi, che lasciano intravedere una grandissima potenza nel gruppo montuoso secondario, non dovessero mai e poi mai comparire nel gruppo montuoso principale fra il Verrucano ed i connessi calcari, le quali ultime roccie, per di più, a brevissima distanza da quelle, si connettono con alternanze litologiche, e presentano anche una stratificazione in esatta concordanza.

Come dall'età del Verrucano si può dedurre quella dei calcari immediatamente succedenti; così dalla posizione cronologica che, indipendentemente, potrebbe assegnarsi a questi ultimi viene a confermarsi quella del Verrucano stesso. Se questo dunque, per le ragioni a suo tempo esposte, deve ritenersi Wealdiano, i calcari in esame ragionevolmente debbono riportarsi al Neocomiano e probabilmente alla parte media,

---

(1) Fucini. *Ancora sopra i marmi gialli di Siena e sopra i calcari cavernosi della Toscana.* Mem. soc. tosc. sc. nat. vol. XXIV — *Ulteriori osservazioni sui calcari cavernosi della Toscana.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. vol. XVIII — *Sull'età e sulla posizione del Verrucano in Toscana.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. vol. XIX — *Verrucano e pseudoverrucano in Toscana.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. vol. XX.

Digitized by Google

poichè nello stesso Neocomiano e successivamente debbono rientrare anche altri depositi rocciosi toscani, come per esempio diaspri, differenti da quelli più sopra esaminati, e calcare maiolica.

I resultati sono identici se si esamina la questione dell'età dei nostri calcari, indipendentemente dalla loro connessione con il Verrucano. È noto già che il De Stefani ([1]) riconobbe cretacei i calcari della formazione in esame della parte Nord occidentale del M. Pisano, seguendo ciò che avevamo stabilito io e Ugolini. È noto pure che già il Murchison ([2]) rinveniva in questi calcari presso Prato Fiorito, in Val di Lima, una impronta di *Crioceras*, per cui, seguito dal Savi e dal Meneghini ([3]), ritenne di essere in presenza del Neocomiano. Dirò adesso che recentemente il dott. Celso Borri di Casciana, trovava nella valle della Borra un altro *Crioceras*, non benissimo conservato e non determinabile specificamente, che, sebbene trovato erratico, rivela la sua provenienza dai nostri calcari grigio cupi e dirò anche che nel Museo di Pisa esiste una *Rynchonella,* forse quella stessa citata col nome di *Terebratula* da Savi e Meneghini ([4]), proveniente dai calcari grigio cupi della Colombaia presso Asciano nel M. Pisano, la quale mentre ha tutto l'aspetto di specie secondaria non antica, difficilmente potrebbe riferirsi a specie retica.

Il De Stefani ([5]) ha in quest'anno pubblicato una piccola nota per dire che nel Museo di Firenze esistono dei frammenti di lumachella retica stati raccolti dal prof. Cocchi ai Bagni della Duchessa presso San Giuliano nel M. Pisano, ove io riterrei che fosse invece rappresentata la formazione in esame. Ho girato e rigirato per quella località, ma non ho davvero trovato vestigia di roccie triassiche; non posso però escludere che possano comparirne dei lembi e scogli fra mezzo al verrucano o ai calcari neocomiani, caso, come si è visto non infrequente al M. Argentario, e che cosa notevolissima, sembra accadere anche per il lembo triassico di Casal di Pari in Provincia di Siena.

([1]) De Stefani. *Di alcuni correggiamenti locali recentemente supposti in Italia.* Rendiconti R. Acc. dei Lincei vol XVII ser. 5.

([2]) Murchison. *Struttura geolog. delle Alpi, degli Appennini e dei Carpazi.* Firenze, 1850.

([3]) Savi e Meneghini. *Considerazioni alla mem. del Murchison.*

([4]) Savi e Meneghini. *Considerazioni alla mem. del Murchison.*

([5]) De Stefani. *Lumachella infraliassica del Bagno della Duchessa.* Proc. verb. soc. tosc. sc. nat. vol. XXI.

Digitized by Google

La confusione che io ho dovuto sempre constatare essere stata fatta a proposito di questa formazione, ora ritenuta triassica, ora liassica, ora titoniana ed ora anche eocenica, dipende dalla non esatta assegnazione cronologica del Verrucano avutasi sino ad ora ed anche dalla varia e spesso inesatta interpetrazione della formazione brecciosa che passeremo ad esaminare.

Breccie compatte, carniole, di età incerta. — Coloro che hanno descritto i calcari testè esaminati, anche fuori dell'Argentario, hanno spesso fatto osservare che insieme con essi si trovano delle breccie che assumono facilmente l'aspetto cavernoso e che possono scambiarsi appunto con la forma cavernosa di quei calcari. Io ritengo però che anche coloro che hanno fatto tale avvertenza non hanno poi tenute separate del tutto tali breccie da quei calcari cavernosi, tanta è, superficialmente, l'immedesimazione apparente di questa formazione con l'altra. E poichè la forma di calcare cavernoso è assunta dalle breccie in esame, specie se a elementi minuti, in modo veramente eccezionale, fisso ed evidentissimo, sebbene con modalità differente, io credo che bene spesso gli autori che hanno indicato i calcari cavernosi, ritenendoli retici, si siano talora riferiti alla roccia in esame e non all'altra sopra descritta e che è cavernosa, direi quasi eccezionalmente. Anche io (¹) altra volta ho fatto una confusione simile ed ho riunito queste breccie ai calcari sopra descritti. Il Lotti stesso, che ha dato a questa formazione il nome di crosta travertinosa, non pare che le riconosca poi quello sviluppo e quella potenza che sembra avere in taluni luoghi dell'Argentario.

Si può dire che si trova ovunque al disopra dei calcari neocomiani e specialmente fra il contatto di questi con il Verrucano, il quale talora ne è ricoperto, rimanendo perciò, non di rado, limitato nella sua comparsa all'esterno. Come ben dice il Lotti costituisce come una crosta sopra gli altri calcari.

Sarebbe stato ben difficile però contornarne e distinguerne gli innumerevoli lembi di tale formazione nella carta geologica annessa, in scala non troppo grande. Ho preferito perciò, come ha fatto anche il Lotti,

---

(¹) Fucini. *Notizie sulla geologia dell' Isola del Giglio.* Loc. cit.

Digitized by Google

segnare in maniera indefinita solo le località ove tale formazione ha un certo sviluppo e predominio; nelle sezioni poi non poteva tenersene conto.

Il Lotti (1) dice che consta di un travertino spongioso che cementa frammenti irregolari di calcari sottostanti, di calcari grigi con selce, che ora più non si trovano in posto, e, presso Cala Grande, di roccie serpentinose e di scisti.

Io intesi riferirmi ad essa (2) quando, facendo la confusione più sopra riconosciuta, ammisi che avesse un' origine analoga alla panchina, tanto sviluppata lungo il litorale livornese.

Gli elementi che costituiscono questa breccia sono in grandissima prevalenza tolti dai calcari neocomiani; in prossimità delle formazioni triassiche si hanno però anche elementi di queste, siano calcari o roccie verdi. Io non ho osservati i ciottoli di calcare grigio con selce, indicati dal Lotti, la cui esistenza sarebbe però oltremodo interessante per la orogenia dell'Argentario, trattandosi di elementi tolti ad una formazione (si tratterebbe di Lias medio) della quale, non solo non si ha più traccia nelle località ma la cui esistenza in epoche non lontane non si potrebbe spiegare facilmente.

Per ammettere infatti che il Lias medio avesse potuto dare i materiali per gli elementi di tale breccia, che certo non deve ritenersi tanto antica, sarebbe d' uopo riconoscere che tutto l'Argentario, in tempi geologici non affatto remoti, era in connessione od in diretta vicinanza di regioni emerse ed ora scomparse, aventi appunto sviluppato quel Lias medio.

Il cemento, ora grigio, ora rossastro, è talora abbondantissimo, specialmente quando gli elementi brecciosi sono minuti, talora scarso, quando gli elementi sono invece più grossolani.

Le cavernosità dipendono dagli elementi e dall' impasto. Quelle dipendenti dagli elementi sono piccole, rade, poco numerose e quasi trascurabili e poichè in generale sono preesistenti non si trovano certo in tutti i frammenti. Quelle dell' impasto sono grandi, poliedriche, irregolari, ferruginose, quando esso non è stato tanto abbondante da riempire completamente i vacui interposti originariamente tra elemento ed elemento, specialmente se questi erano grossolani; sono piccole, numerose,

---

(1) LOTTI. *Oss. geol. nel prom. Argentario*. Loc. cit. pag. 115.

(2) FUCINI. *Ancora sopra l' età del marmo giallo di Siena*. Loc. cit.

Digitized by Google

irregolari e generalmente rivestite di calcite, più spesso cristallina che amorfa, quando l'impasto è abbondante, talora tanto da costituire da solo la roccia, e gli elementi minuti e dispersi. La roccia che ne deriva, specialmente in quest' ultimo caso è resistentissima. Nell'Argentario, nel pisano, nel senese, ove pure tale formazione è sviluppatissima, è largamente adoperata per materiale da costruzione.

In vicinanza della formazione verrucana, agli elementi calcari si uniscono e talora prevalgono quelli scistosi e la roccia allora diviene terrosa e poco consistente. Un lembo piuttosto abbondante di tale roccia è stato recentemente messo in evidenza, ad occidente della Torre Calvello, dai lavori di trincea della strada ferroviaria presso Porto S. Stefano.

La formazione in esame, che almeno in parte corrisponde alla *Carniola* o *Cargneule* degli autori che si sono occupati di geologia argentaria o della Catena metallifera, appartiene ad un' età non bene determinabile. Il Lotti che, ripeto, l'ha indicata col nome di crosta travertinosa, insistendo, però per me non giustamente, nel separarvi le cosidette corniole, l' ha ritenuta quaternaria. Io non ho nulla da obiettare a questo riferimento; anzi debbo notare che nelle pendici orientali dei Monti dell' Uccellina nei pressi del Colletto, a circa m. 30 sul mare, in una formazione consimile e che è del tutto indipendente da quella quaternaria dell' adiacente pianura, si trovano impastati nella roccia *Helix*, *Cyclostoma elegans* e, cosa notevole, lamellibranchi marini, già notati dal Merciai (¹). Tali conchiglie hanno il calcare ridotto cristallino ed hanno le cavità tappezzate di cristallini di calcite. Ciò dico per fare rilevare quanto tutto contribuisca a dare aspetto di antichità a questo tipo di roccia.

Io non posso però in modo assoluto ritenere quaternaria all' Argentario la formazione in esame, non potendo considerare provata la corrispondenza con quella a *Cyclostoma elegans* ecc. del Colletto; poi perchè alla Montagnola senese una formazione assai simile è da attribuirsi al Miocene (²), ed infine perchè la spiegazione della sua origine, data anche la sua potenza, talora non certo indifferente, e la sua grande consistenza rocciosa, non è tanto facilmente spiegabile, quando si pensi che

(¹) Merciai. *Dei mutamenti avvenuti nella configurazione del litorale tra Pisa e Orbetello dal periodo pliocenico in poi*, pag. 58.

(²) Lotti. *Geologia della Toscana*, pag. 169.

Digitized by Google

essa non di rado si trova a coronare le elevazioni e che fra i suoi elementi si trovano, come dice il Lotti, roccie non più ora esistenti nella località.

Se tale formazione è quaternaria non può riferirsi che a un quaternario piuttosto antico in quanto che non sembra avere alcuna connessione, ciò che in ogni modo sta ad attestare l'origine differente, con quella che prenderemo ora in esame e che è indubbiamente quaternaria e posteriore.

Quaternario.

Nella parte superiore della valle del Campone, si trova, fra l'Argentiera ed i Ronconali, una regione pianeggiante, uniformemente e leggermente inclinata a valle, attraversata dalla strada che porta alle Case di S. Pietro ed intensamente coltivata a viti, il cui suolo resulta costituito da una breccia non molto coerente, ad elementi più o meno grossolani e svariatissimi di roccie calcari, verrucane e talora ofiolitiche, tenuti insieme da un impasto terroso, rossastro, limonitico. Tale breccia, nella quale gli elementi che interpongono grandi e piccoli interstizi sono assai disgregabili, come attestano i terreni agricoli disciolti che da essa derivano, è a prima vista differente da quella più sopra esaminata e che è certamente un poco più antica, contribuendo con le sue roccie a formarne gli elementi.

È un deposito di deiezione comune ed è solamente notevole per l'altezza di quasi cento metri sul mare che esso raggiunge sulle falde orientali dei Ronconali e presso Casa Battini, ove se ne trova un altro lembo in una diramazione della valle del Campone.

Corrispondono cronologicamente a questa formazione i depositi travertinosi e quelli brecciosi e della panchina che più qua e più là si trovano lungo i litorali e talora entro terra.

I primi, che hanno foglie e frustoli di piante incrostati e che sono pochissimo compatti, terrosi, molto porosi e quindi molto leggeri, costituiscono dei lembi sotto il Poggio dell'Archetto, fra la Torre della Maddalena e Capo d'Uomo e sotto Capo d'Uomo piccolo. Istruttivo è sopra tutti quest'ultimo il quale verso il mare di Cala Piatti si trasforma gradatamente in una vera panchina.

Depositi di panchina, a grana più o meno grossolana, si trovano, oltre che a Cala Piatti: a Cala Grande, ove si può anche attualmente constatarne la formazione allo sbocco delle sorgenti che scaturiscono dalle

Digitized by Google

roccie triassiche; sulle pendici occidentali del Capo d'Uomo, ove hanno un'inclinazione assai forte; alla Scorpacciata; in faccia all'Isola Rossa; alla Cala delle Cannelle; sulle pendici del Poggio delle Crocine, ove raggiungono, lungo la strada della Scorreria, una notevole altezza sul mare; all'Isolotto e sotto la Torre dell'Avvoltore, ove si ha il lembo più importante. Questo è infatti molto potente, circa settanta metri, tale essendo anche l'altezza cui arriva sopra il mare; ha stratificazioni discordanti e mentre le inferiori inclinano verso terra, le superiori volgono al mare; in alcuni suoi strati, specialmente in quelli i cui grani costitutivi sono piuttosto grossolani, si rinvengono frammenti di molluschi marini.

Le formazioni brecciose marine più recenti, diverse da quelle sopra descritte della Valle del Campone solo che per essere più compatte e meno terrose, si trovano specialmente presso Porto S. Stefano, ove ne è costituita la scogliera sotto la villa Grottanelli e quella della Sanità. Lungo il litorale scoglioso ed a precipizio del Monaco e della Cacciarella esse costituiscono dei piccoli lembi riempienti le antiche caverne marine, ad attestarci il recente sollevamento del Promontorio, del quale si è recentemente ed estesamente occupato il Merciai (1).

È a questo periodo che appartiene la breccia ossifera della ben nota caverna della Punta degli Stretti che ha dato e forse darà ancora tanto materiale scientifico.

Recente.

Tutte le valli di una certa importanza che si aprono al mare hanno, in contiguità di questo e per tratti più o meno lunghi ed estesi, dei depositi recenti di riempimento, i quali, ben si comprende, sono dati dal disfacimento delle formazioni soprastanti. Le più importanti sono quelle delle Piane e quella del Purciano nella parte orientale del Promontorio.

Depositi litorali marini recenti si hanno nei due tomboli della Giannella e di Feniglia che uniscono l'Argentario al continente e che sono costituiti da sabbie, accumulate in quella data maniera dai venti predominanti insieme con le correnti marine. Sembra che il tombolo di Feniglia si sia originato per il primo e che quello della Giannella non fosse stato ancora del tutto compiuto in tempi storici. Il Merciai (2) ha

---

(1) Merciai. *Dei mutamenti avvenuti nella configurazione del litorale ecc.* Pisa, 1910.

(2) Merciai. *Dei mutamenti avvenuti nella configurazione del litorale ecc.* Op. cit.

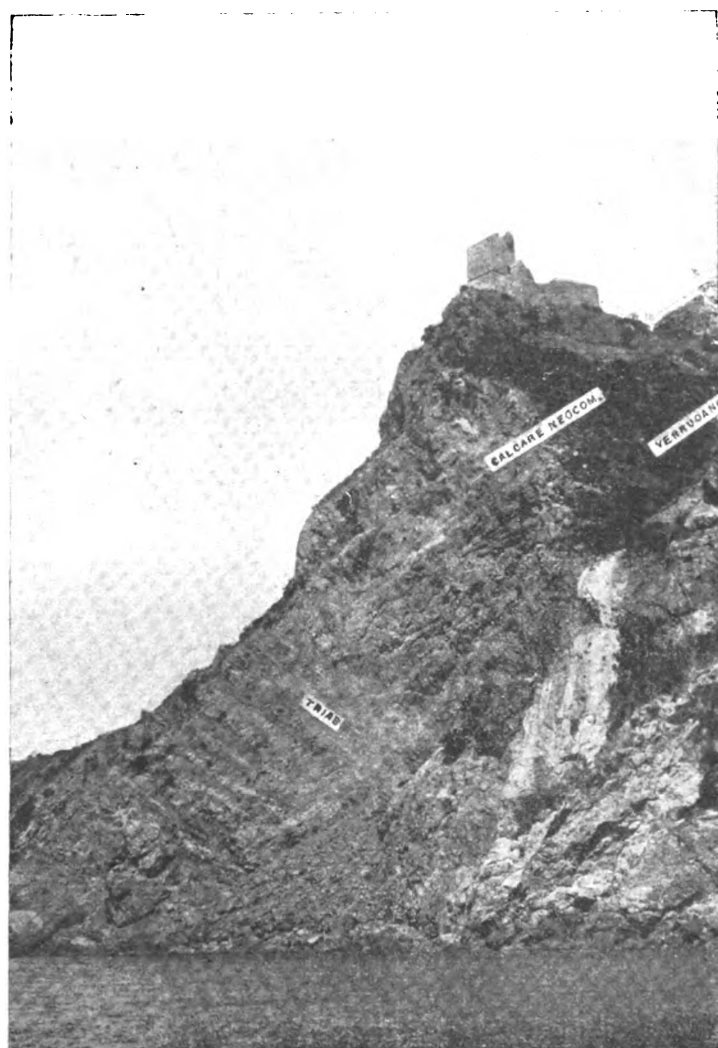
Digitized by Google

fatto a questo proposito delle ricerche e delle considerazioni veramente importanti ed esaurienti.

Tettonica.

Nel Monte Argentario le complicazioni tettoniche non sono di grande rilievo; appaiono tuttavia interessanti ed istruttive, manifestandosi ovunque evidente e netta la trasgressione tra il Secondario inferiore e quello superiore, come ho più volte detto essere appunto nelle caratteristiche delle regioni in cui è sviluppato il Wealdiano tipico.

Una delle località ove tale trasgressione si manifesta con taglio naturale, si trova alla Torre della Maddalena ed è rappresentata dalla



inserita figura fotografica. Alla base abbiamo colà il Trias, a strati più

Digitized by Google

o meno sottili, inclinati verso terra, cioè a N N E; al di sopra e a monte, si trova il Verrucano e quindi i calcari neocomiani, ambedue inclinati verso il mare, cioè a S e cozzanti, con le testate delle loro stratificazioni, contro i citati banchi e strati del Trias.

Tale disposizione tettonica è indicata anche dalla Sezione I.

Dovendosi riconoscere quindi fasi orogenetiche diverse, si può distinguere una tettonica per i terreni del Secondario inferiore ed una per quelli del superiore, che si sono influenzate fra loro molto mediocremente, certo poco evidentemente.

La tettonica delle formazioni triassiche non è molto manifesta nei minuti particolari, a causa della sovrapposizione a mantello delle roccie wealdiane e neocomiane, le quali la rendono visibile molto saltuariamente. Si riesce nulla di meno a riconoscerne l'andamento generale, raggruppando e coordinando le osservazioni che si possono fare nei lembi triassici sparsi qua e là e principalmente per quelle che più facilmente si rendono chiare e precise lungo il litorale.

Cominciando ad esaminare da Nord le condizioni stratigrafiche del Trias noi vediamo che il lembo di calcare bardigliaceo delle scuole di Porto S. Stefano, che è ricoperto da roccie cretacee, presenta una inclinazione ad E di circa 30° ed è quindi in condizioni normali per andare a sottoporsi al Lias, che a due chilometri più ad E comparisce nella valle Pozzarello, con l'interposizione presumibile di terreni retici al di sotto del livello del mare.

Tale lembo, passando sotto alle formazioni wealdiane e neocomiane del poggio di Spaccabellezze, si riconnette poi, naturalmente e forse con semplici ondulosità, con la zona principale dei terreni triassici, di Cala Grande, cioè, del litorale occidentale, delle adiacenze dei Ronconali e poi di quelli del Poggio Fornacelle e del Capo d'Uomo, ove, per la evidente ed opposta pendenza di strati si vengono a delineare due pieghe anticlinali parallele con l'asse presso a poco orizzontale e diretto da nord a sud.

Nel lembo ad est dei Ronconali si hanno infatti pendenze opposte degli strati e mentre questi nella parte bassa e verso la valle del Campone pendono leggermente ad est, nella parte alta, sotto la vetta dirupata dei Ronconali, ove si trovano roccie marmoree e cipollini, pendono invece assai fortemente a ovest. La piega anticlinale determinata da que-

Digitized by Google

ste opposte pendenze si risolve in una ellissoide allungata verso sud-ovest e della quale se ne ritrovano le tracce a Fondoni, al Poggio Fornacelle e tra la Torre del Capo d'Uomo e la Cala della Maddalena. L' altra piega che si trova più ad ovest si manifesta sulle pendici della Valle di Cala Moresca nell' opposto lato dei Ronconali.

Verso il litorale si ha infatti una leggera pendenza degli strati triassici verso ovest o verso nord-ovest, a mezza costa, lungo la strada della Scorreria i soliti cipollini pendono invece molto fortemente ad est, andando perciò ad incontrarsi, per mezzo di una piega sinclinale e sotto i Ronconali, con quelli delle pendici orientali degli stessi Ronconali, i quali ormano poi la gamba ovest dell' altra piega anticlinale, sopra descritta. L' ellissoide determinato da queste condizioni e che ha pure una direzione da nord a sud rimane troncato tra la Punta del Bove e Cala Piatta ove la scogliera litoranea presenta una sezione naturale della relativa anticlinale ed ha la sua gamba ovest più o meno erosa dalla parte del mare. Una terza ellissoide si manifesta con altra piega anticlinale degli strati triassici alla Scorpacciata ove questi pendono fortemente ad est-nord-est presso Casa Milani ed oppostamente al Passo Reo, fra la Maddalena ed il Poggio Paladino. Non è improbabile che appartenga a questo ellissoide, che presumibilmente potrebbe avere la stessa direzione degli altri, il lembo triassico a nord-est del Poggio Vongher.

Per quanto il lembo liassico di valle Pozzarello sia molto piccolo e non mostri la inclinazione e la direzione delle sue stratificazioni, pur tuttavia ci somministra dei dati interessanti per meglio conoscere la tettonica dei nostri terreni antichi. Esso infatti ci dimostra che verso quel lato le formazioni triassiche si approfondiscono notevolmente e che tale fatto presumibilmente è più sensibile di quello che parrebbe a prima vista poichè si deve ritenere che, secondo il consueto, fra le roccie triassiche esaminate e quelle ceroidi del Lias inferiore sia interposta la zona ad *Avicula contorta* della quale non si hanno traccie in nessun luogo del Promontorio. Quel lembo di Lias, del quale abbiamo estese rappresentanze nei vicini Monti dell' Uccellina, ci palesa poi la connessione, attraverso il golfo di Porto S. Stefano, delle nostre formazioni secondarie antiche con quelle del continente. Dall' opposto lato la stessa connessione con le formazioni del Giglio viene dimostrata dalla identità litologica delle roccie triassiche.

Digitized by Google

Gli ellissoidi della formazione triassica erano già costituiti e profondamente erosi quando, dopo un lungo periodo di emersione, tornarono nuovamente sommersi per ricevere i depositi del Verrucano prima, dei calcari dopo. Essi certo rimasero poco influenzati e disturbati del sopraggiungere del nuovo movimento orogenetico subìto dalla regione e per il quale venne a determinarsi la tettonica del Wealdiano e del Neocomiano.

Le caratteristiche più spiccate di tale tettonica consistono nella trasgressione netta e distinta con la formazione triassica sottostante, certo in connessione con la grande trasgressione cretacea, ammessa dalla maggior parte dei geologi. Nelle linee generali essa ha il tipo cupolare, riconosciuto dai precedenti osservatori; ma, se si guarda un poco più sottilmente, si può meglio riconoscere costituita da due ellissoidi principali, riferibili ciascuna ad un gruppo montuoso diverso. Quella del gruppo montuoso principale è costituita da un ampia cupola subcircolare e quasi perfetta, se ne togliamo le leggere ondulosità che seguono l'orografia della regione. Essa ha la sua massima elevatezza in corrispondenza appunto delle massime elevazioni del Promontorio ed è poi largamente e profondamente erosa nelle pendici del Convento, del Poggio Conventaccio, sul litorale insenato del Forte Stella e su quello adiacente alla Torre Ciana, ove si scoprono abbondantemente le roccie verrucane, che, altrimenti, non compariscono, in generale, che al fondo di valli di erosione. La stratificazione ha pendenze generalmente poco sentite, costanti, e regolarmente rivolte verso il mare o verso la valle del Campone.

Le colline più alte e quelle periferiche, fra le quali può porsi anche l'Isolotto presso Porto Ercole, sono costituite e coronate dalla calcaria neocomiana; l'Isola Rossa è formata dal Verrucano che vi fa una piccola piega anticlinale con asse inclinato ad est.

L'elissoide del gruppo montuoso secondario è connessa intimamente all'altra per il Poggio Wongher e sue adiacenze; separata invece da quella, per opposte e convergenti inclinazioni di strati, nella parte inferiore della valle del Campone. Essa avvolge e ricopre, senza esserne disturbata, le ellissoidi della formazione triassica e come questa si presenta allungata da nord a sud e quindi piegata un poco a sud-est. La sua massima erosione è avvenuta lungo il litorale tra Cala Grande e l'Isola Rossa,

Digitized by Google

nel quale essa non arriva al mare che assai limitatamente tra il Capo d'Uomo e la Torre della Maddalena.

Le pendenze degli strati sono assai regolarmente volte all'esterno e non sono in generale molto forti; si accentuano solo a ridosso della formazione triassica e dalla parte dell'altro ellissoide. Ciò del resto è naturale e dovuto alla resistenza che il massiccio triassico oppose alle forze orogenetiche che stabilirono la tettonica definitiva dell'Argentario, in unione all'assettamento e compressione maggiore che le formazioni dell'ellissoide del gruppo montuoso principale dovettero risentire, per la loro maggiore potenza o per non essere sostenute, come invece lo furono le altre, da un vicino complesso roccioso molto rigido.

Il fatto osservato per il primo dal Cocchi [1] nella valle del Campone, sotto l'Argentiera, dell'emersione, cioè, dalle roccie verrucane, di un lembo di calcari marmorei da lui ritenuti antichi e scoprentesi per una faglia non ha nulla di anormale. È molto verosimile infatti che colà dei calcari triassici bardigliacei, poichè tali sarebbero quelli osservati dal Cocchi, compaiano dal di sotto del circostante Verrucano, alla stessa guisa di altri lembi triassici osservati da me. La loro comparsa non sarebbe però dovuta a faglia, bensì all'erosione del Verrucano ed alla condizione di scoglio subacqueo da essi costituito nel tempo della deposizione del Verrucano stesso.

---

[1] Cocchi. *Note geol. sopra Cosa, Orbetello e Monte Argentario.* Loc. cit. pag. 303.

Digitized by Google

A. FUCINI.

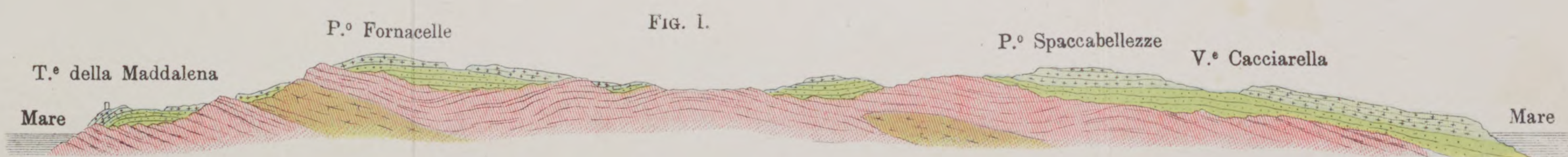
CARTA E SEZIONI GEOLOGICHE DEL MONTE ARGENTARIO

Spiegazione dei colori e dei segni.

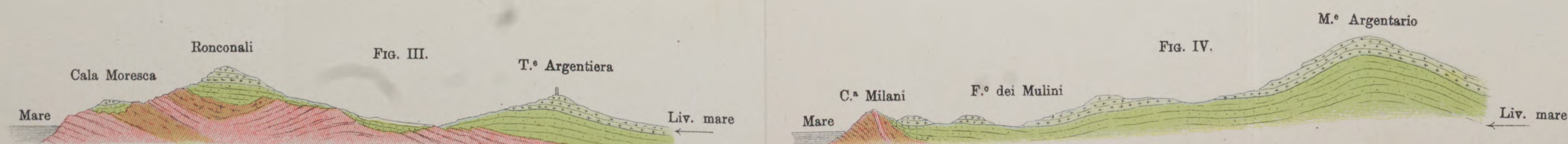
- Recente. — Alluvioni.
- Quaternario. — Breccie non molto compatte, panchina, travertino.
- Breccie compatte cavernose; sopra ai calcari neocomiani di età incerta.
- Neocomiano (medio?). — Calcari grigi, rossastri o biancastri; raramente con selce; spesso cavernosi.
- Neocomiano (medio?). — Diaspri rossastri o grigi.
- Wealdiano (Verrucano). — Scisti di vario colore, quarziti, anageniti ecc.
- Lias inferiore. — Calcari ceroidi.
- Trias sup. — Calcescisti, scisti, rocce ofiolitiche.
- Trias sup. — Grezzoni e cipollini gessificati.
- Trias sup. — Grezzoni, calcari bardigliacei, cipollini, marmi.

→ Pendenze deboli ↦ Pendenze mediocri ⇸ Pendenze forti

— Linee di sezione.







Digitized by Google

Digitized by Google

CARLO FEDELI

DOCUMENTI E PAGINE

DI

STORIA UNIVERSITARIA

1427-1800

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

L'amore che, fino da fanciullo, ho portato alle grandi istituzioni Pisane e, segnatamente, alla Università, mi ha spinto, da molto tempo, a ricerche critiche, in ispecie documentarie, relative alla storia di quest'ultima. Li scritti importantissimi e degni di ogni lode, fatta la debita considerazione del tempo nel quale furon pubblicati, del Dal Borgo, Fabbrucci e Corsini, dimostrano quanta diligenza posero quegli esimii scrittori nello indagare i documenti che ebbero fra mano e nello interpretarli; a questi tenne dietro il Fabroni e compì un' opera ragguardevolissima, della quale il merito sempre meglio si accresce agli occhi nostri, anche prescindendo dalla forma eletta, quando si pensi a quale latissima epoca di storia universitaria si riferì, e che quantità enorme di documenti dovè prendere in esame.

Se però ci facciamo ad esaminare criticamente i documenti che pubblica e quelli citati ed analizzati, si finisce col convincersi che, forse, il soverchio lavoro e la moltiplicità delle occupazioni, impedirono a quell'esimio Prelato, di condurre a fine molte ricerche di Archivio, che sarebbero state preziose per le *origini dello Studio;* e del come in molti punti lasciò di esercitare convenientemente la critica e, probabilmente, si fidò della opinione di collaboratori.

Per tal modo, i documenti veri, di *origine dello Studio*, furono poco studiati, e più specialmente la *costituzione* del patrimonio della Univer-

Digitized by Google

sità fu da Lui, quasi interamente trascurata; ciò che nocque dipoi per lo studio della evoluzione della medesima.

Del pari la storia della *sede* dello *Studio*, quale fu voluto dagli Anziani Fiorentini è da lui appena accennata, al solito senza soccorso di documenti, o con qualche documento incompleto e non rispondente, del tutto, al caso.

Quando poi si avanzano i tempi e, sotto la dominazione medicea, il progresso degli insegnamenti si rende molto manifesto, Egli tralascia, quasi assolutamente, la storia *intima* della istituzione, così piena di interesse, che per tal modo vien trascurata del tutto o quasi; e di quella miniera preziosissima che è l'Archivio Mediceo, egli non profitta che in piccola parte.

Non perciò, intendiamoci bene, che l'illustre latinista sia meno degno di lode; pochi potrebbero rifar l'opera sua; noi, suoi lontani ammiratori, dobbiamo quest'opera sua completare portandovi quei criterî moderni che la critica e li accresciuti studî storici e di archivio, impongono.

Nella misura delle mie deboli forze io ebbi in animo di far ciò, già da varî anni; segnatamente da quando l'amore per li studî storici universitarî, spinse il Rettore prof. Supino, a riunire una commissione di insegnanti che si proponessero la continuazione dell'opera Fabroniana; io, fin da quel tempo, mi proposi, mentre preparavo il lavoro per la parte che mi fu destinata, cioè la continuazione delle Storie dei Teologi Naturalisti e Medici, di concorrere, per quanto io potessi, a completare le parti già edite ed esistenti, ciò che d'altro canto, per i legali, avea già fatto l'illustre senatore Buonamici col suo scritto *Della Scuola Pisana del Diritto Romano* (1) e con la pubblicazione di scritti dei *Galileiani*, l'altro illustre collega e Maestro prof. Paoli.

Facendo così, io ho sempre pensato di soddisfare a due scopi non solo di continuare la Storia della Università, ma di rettificare errori e rendere perfetta, possibilmente, l'esistente.

La pubblicazione integrale dei Documenti Pontificî (2) riguardanti l'Universita da me fatta e dovuta alla munificenza del Cardinale Maffi,

---

(1) V. *Annali delle Università Toscane.* Tomo XIV, 1874, pag. 1.

(2) *Documenti Pontifici riguardanti l'Università di Pisa* editi e illustrati dal Prof. Carlo Fedeli, Pisa, F. Mariotti, 1908.

Digitized by Google

ebbe codesto intendimento; volli dipoi illustrare e completare la Storia della Università dei Teologi ([1]), e detti alle stampe un altro documento Pontificio ignoto ([2]); intanto io aveva raccolto i materiali che pubblico oggi.

Questi si riferiscono a molti fatti diversi, nel lungo periodo di storia Universitaria che va dal 1427 al 1800 — e i documenti e le osservazioni raccolte riflettono periodi ed avvenimenti assai disparati; io, perciò, mi detti cura di riportarmi sempre al Fabroni, fin dove era possibile, citando i punti della Storia sui quali le mie illustrazioni e commenti versano.

Debbo avvertire il lettore che, trattandosi di commenti e pubblicazione di documenti nuovi, io non intendo che con la raccolta attuale ogni indagine sia esaurita in proposito; niente di tutto ciò; mi riserbo la più ampia libertà in proposito, perchè nuove indagini possono mettere in luce nuovi documenti, e uno studio degli antichi e dei nuovi dar luogo ad interpretazioni più accurate e diverse dalle esposte.

Come si vedrà dall' esame del contesto, sette sono i Capitoli o paragrafi di questo scritto, disposti, il più possibile, secondo l' ordine cronologico, e che io ho cercato di rendere più brevi che potessi, cansando ogni prolissità di stile e qualsiasi divagazione storica; ho stimato più utile, mantenendo conciso il testo, di richiamare in nota qualche brevissima notizia, che a chiarire lo esposto stimai necessaria; e per ulteriori spiegazioni rimandai coscienziosamente alle fonti, alle opere dove con latitudine, possono trovarsi esposte.

Al termine di questa breve introduzione debbo ringraziare vivamente l' avv. Leopoldo Andreani che con rara competenza, da varî anni mi ha diretto ed aiutato nelle mie ricerche, il dott. Sac. Pagliai Direttore del nostro Archivio di Stato, il prof. Sac. A. Manghi, il dottor Alfredo Municchi dell'Archivio di Stato Fiorentino, il dott. Corsini cultore espertissimo di Storia dell' Igiene, il cav. avv. consigliere Alippi, i quali tutti mi furono larghi di consiglio e di aiuto.

([1]) V. FEDELI. - *Statuta Collegii Theologorum Almae Universitatis Pisanae.* Anno Domini 1475. Pisis ex Tipographeo Francisci Mariotti 1910.

([2]) FEDELI. - *Un singolare documento Pontificio riguardante l' Università di Pisa* 1554. Pisa, Mariotti 1911.

Digitized by Google

CAPITOLO I.

I primi documenti riguardanti l' Università sotto la dominazione fiorentina.

Per intenderci sul valore di questi documenti, tre dei quali sono intieramente sfuggiti al Fabroni, è necessario ricordare alcuni avvenimenti storici e fissare delle date.

Stabilita come *data certa* della apertura della Università completa quella della Bolla di Clemente VI, 3 settembre 1343, senza voler discutere di nuovo sulla Università antecedente e che rinnovata dal Conte Fazio il 1338, era una emanazione di scuole preesistenti da epoca remota (1194); è certo che lo Studio si sviluppò e fiorì durante tutto il dominio dei Gambacorti e sotto quello degli Appiani, fino alla vendita al Visconti di Milano Giovan Galeazzo (febbraio 1399); quindi per la durata di 56 anni; ed una certa vita ebbe ancora sotto i nuovi dominatori, come lo dimostrano le ricerche segnatamente del Fabbrucci; ma dopo decadde; in modo speciale dopo la vendita della Città e Stato fatta ai Fiorentini da Gabriele Maria Visconti a Sarzana il 1405, per 206,000 fiorini in oro.

Allora si verificò la prima e più tremenda epoca di decadenza per la Università, che non si spense però, sebbene languisse e languissero i Collegi dei Dottori seco lei.

Un documento esistente nello Archivio Arcivescovile e che in nota è stato riprodotto dal Fabroni lo dice chiaro. Si tratta di un aggrega·

Digitized by Google

zione al Collegio dei Medici di un tal Maestro Antonio « da Silico Lucano » Dottore in Medicina, che vien fatta da Giuliano Ricci Arcivescovo (1418-1461) come Arcicancelliere dello Studio; e, nel documento, sono queste precise parole: « Cum igitur numerus Dominorum Doctorum « Artium et Medicinae Collegii Nostri Studii Pisanae Civitatis propter « bella, ac pestes, quae in his partibus viguerunt, sit aliqualiter im« minutus ». Espressioni vive di quanto allora accadeva, nel periodo peggiore della dominazione ostile di Firenze. Il documento ha, infatti, la data del XIII febbraio 1460, indiz. Pisana, quell'epoca sulla quale, il Fabroni, intieramente sorvola e che consta precisamente di 54 anni, del qual periodo sono ignoti *i ruoli;* tanto che il citato Storico, li pubblica solo dal 1473, e, nel testo, avverte come « Auctore et consiliario Laurentio Mediceo Patres Florentini ut praeteritam culpam aliqua ratione redimerent de revocandis in urbem civibus deque instituendo in ea publico Lyceo cogitarunt ». Accidit « Egli scrive » id anno 1472.

Ma questa non è data esattissima, perchè egli non doveva parlare d'*istituzione*, ma di semplice *riforma;* l'Università avrà languito, ma non era mai cessata; avendo avuto anche al momento o poco innanzi la vendita della Città ai Fiorentini, Lettori illustri, come Ugolino da Montecatini che insegnò fino al 1399; Gaspar Nelli di Città di Castello giureconsulto che lesse, la prima volta, il 1400, e Benedetto Bassi pure giureconsulto che rimase in Pisa a tutto il 1408; e che vi fossero scuole che funzionavano con tutto l'apparato delle scuole universitarie in quel tempo ed anche 22 anni dopo l'occupazione Fiorentina, lo dimostrerò fra breve.

Certo è che vi furono dei periodi scadenti ed anche assolutamente silenziosi, per i corsi, come ve ne erano stati in antecedenza, ad uno dei quali allude il Fabrucci in un punto dei suoi pregievolissimi scritti; periodo che si sarebbe verificato circa per un decennio, dal 1365 al 1375; nella qual'epoca l'Autore citato avverte: « ob varias pariter mul« tiplicesque impensas iampridem initas, in conficendis reficiendisque « aedificiis, et ad urbis tutelam, repellendosque externos ac domesticos « hostes, nil minus quam de subeundo novo Universitatis impendio co« gitatum fuit. Quapropter magna ex parte conticuisse per aliquot annos « praecipue Universitatis nostrae subsellia ». Ma anche allora, se li insegnamenti mancarono non cessò l'istituzione che, anzi, i diritti dello

Digitized by Google

Studio furono gelosamente custoditi, continuando a conferirsi i gradi come lo stesso Fabrucci nota poco oltre; sebbene egli adotti un'interpretazione che, in parte almeno, io non accetto e in altro punto di questo scritto dovrò criticare.

È un fatto che il primo documento in ordine cronologico è del 1472 e determina ancor meglio le norme affinchè lo Studio di Pisa torni a fiorire, e siccome è stato pubblicato per esteso dal Fabroni (IV documento Volume I) e tornato a pubblicare dal Gherardi ([1]), mi risparmio di riprodurlo rimandando a quegli Autori.

*
* *

Ma altri documenti ci si presentano dai quali la storia della Università rimane, in alcuni punti, dilucidata. Son questi posteriori al documento sopraccennato del 1472; il primo è del 1476 mese di Ottobre costituito da una provvisione dei Priori e del Gonfaloniere di Giustizia e quindi di costoro, più dei Gonfalonieri della Società del popolo e dei XII Buonomini, che viene ratificato dal Consiglio dei 200, circa la dotazione della Studio di Pisa.

Si riferisce questa provvisione al Breve di Sisto IV (10 Gennaio 1476) già pubblicato dal Fabroni e tornato a pubblicare da me, per la decima *ad quinquennium;* ed è importante perchè da questa rileviamo a quanto ascendesse la spesa per li stipendi dei Lettori. È anche interessante il notare come la amministrazione del patrimonio universitario fosse affidata al *Monte* o Banco di Stato a Firenze e fin dal principio della dominazione fiorentina non vi fosse più amministrazione propria in Pisa.

([1]) Gherardi. - *Statuti della Università e Studio Fiorentino* dall'anno 1387. Seguiti da un appendice di Documenti dal 1320 al 1472. Firenze, 1881.

Digitized by Google

Archivio di Stato di Firenze Consigli Maggiori Provvisioni Registri 168 CXIX (tergo) (¹).

Quarto provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis examinatam et firmatam secundum ordinamenta et deliberatam et factam primo per dictos Dominos priores et Vexilliferum Iustitie et postea per ipsos et Gonfalonerium Societatum populi et XII bonos viros communis Florentie secundum ordinamenta dicti communis que talis est videlicet. Atteso i Magnifici et Excelsi Signori come secondo le cose di già ordinate per lo studio di Pisa et Firenze si poteria spendere insino in fiorini 8300 di suggello ciascuno anno i quali tutti si pagariano pel monte, et le paghe di crediti del monte dello studio portano circa fiorini 1600 lanno siche il monte veniva a pagare delle sue entrate per decta cagione circa fiorini 6700, et perchè il peso era molto grave al monte fu proveduto nellultima riforma di quello che il monte non ne pagassi se non solamente fiorini 6000, et perchè tale somma è troppo grave al monte et allo studio non basta, e necessario provedere et alluno caso et allaltro cioè che lo studio habbia ciascuno anno almeno fiorini 7400 di suggello et che il monte ne paghi meno di domila et per conseguitare luno et laltro effecto il che comodamente far si può provedendo nel modo infrascripto pertanto habita primo super infrascriptis omnibus et singulis die XVI mensis ottobris anni predicti — inter se ipsos dominos priores et vexilliferum Justitie deliberatione solenni et facto inter eos partito et obtento secundum ordinamenta communis et postea successivo ipso eodem die sequente et facta deliberatione inter eosdem dominos priores et Vex: justitie et Gonf: societatum populi et XII bonos viros communis predicti et fatta proposito deinde obtento partito secundum ordinamenta eiusdem communis. Ipsis tamen omnibus et singulis infrascriptis diligenter prius examinatis ac firmis per spectabiles viros Dominos pieri (sic) Juliani vespucci, Filippum franc: tornabuoni Marianum georgij Ughi et Nofrium Zenobij michaelis acciaiuoli de numero collegiorum et Carolum niccholo domini Verij de medicis, pierum franc: duccij mellini Bernardum thomasis Corbinelli et Jacobum pieri D. Loissij guicciardinj de officio conservatorum legum dicti communis ad hoc examinanda et firmanda secundum ordinamenta deputatos eorum proprio motu pro utilitate communis eiusdem et omni modo via et forma quibus magis et melius potuerunt providerunt ordinaverunt et deliberaverunt infrascripta videlicet.

(¹) In questo, come in tutti i documenti seguenti, ho scrupolosamente conservato la dizione, ortografia e disposizione delle frasi, come nei documenti originali, con ripetute collezioni accertandomi di ciò.

Digitized by Google

Che da hora cominciando in Kalendi di Novembre proximum futurum et mentre dura la imposta fatta a Religiosi per la santità del Papa di fiorini 5000 larghi in subventione dello studio per anni cinque la quale da hora si paghi al monte per le spese di decto studio come e suto ordinato da la santità del papa il decto Monte sia obligato a pagare ciascuno anno per le spese dello studio di Pisa et Firenze solamente quello che portono le paghe del monte dello Studio che sono circa fiorini 1500 di suggello et più quello che porta decta Jmpositione facta a religiosi dal sommo Pontefice la quale si debbe come di sopra si dice pagare al Monte. Et infino a quello che portano le sopradecte quantità si possino fare et approvare et pagare le condocte et gli stantiamenti et le spese necessarie et opportune si pe' ministri dello studio come per qualunche altra cagione apartenente o dipendente da decto studio, non obstante che altra volta sia suto proveduto che si potessi spendere solamente insino in fiorini 6000 di suggello per decto studio. Et insino alle sopranominate quantità si possino et debba pel monte pagare. Ma finito il tempo dello assegnamento dato allo studio dal sommo pontefice allora el monte non sia obligato se non solamente insino alla somma di fiorini 6000 di suggello non si provedendo altrimenti et cosi sobservi per qualunche aliquale apparterra lecitamente et senza alcuna pena Riferendo a ciascuna persona luogo et tempo quello et quanto congruamente se gli appartiene,

Ma perchè dal principio dello studio in qua se facte in diversi tempi molte spese in fare condurre some di libri et Arnesi di Doctori sicondo i pacti delle loro condocte et mandare diverse persone in diversi luoghi a praticare con diversi Doctori di condurgli persomma di circa fiorini 300 larghi intorno di spese et essi accettato il danaro per pagarli et è necessario restituirgli però si dice che di danari che si possono spendere per le spese dello studio nel presente anno da finire in di primo di Novembre proximo futuro si possa stantiare da gli officiali dello studio la sopradecta quantità; et dagli officiali et camerario del Monte pagare lecitamente et sanza alcuna pena, ma non più nè altrimenti in alcuno modo. Sichè l' effecto sia che in questo anno tra salarij et spese dello studio ordinarie et le sopradecte spese extraordinarie di fiorini circa fiorini 300 larghi non si passi la somma che questo anno ordinariamente nello studio spendere si poteva et puo et chi più o altrimenti pagassi che sia decto, non gli sia accettato nel suo conto da ragionerj et sindachi del monte. Ma di suo proprio sintenda havere pagato. Intendendo tutto a sano et puro intellecto et senza Cauillatione.

Qua provisione lecta et recitata ut supra dictum est dictus Dominus propositus ut supra proposuit eam et contenta in ea inter consiliaros dicti Consilij et super ea facto et observato et facto in omnibus et per omnia secundum formam ordinamentorum dicti communis et prout supra in prima prouitione huius libri continetur et observatum fuit et supra ea facto partito ad fabas nigras et albas inter consiliarios dicti consilij et datis recollectis et numeratis fabis repertum fuit CXLVII ex ipsis consiliarijs dedisse fabas nigras pro sic Et sic secundum formam

Digitized by Google

dicte prouisionis obtentum firmatum et reformatum fuit nonobstantibus reliquis — L — ex ipsis consiliarijs repertis dedisse fabas albas in contrarium pro non.

Jtem postea eodem anno indictione et die XXII mensis ottobris existente preposito Jeronimo Cenci nicolai paoli benci de numero magnificorum Dominorum et de consensu ceterorum collegarum suorum ibidem presentium in numero sufficienti per me Johannem officialem et notarium predictum vulgari sermone ac distincte ad intelligentiam omnium proponente In consilio communis de more de secundum ordinamenta congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios euisdem Consilij — CV — fabas nigras eorundem pro sic: nonobstantibus XXXXI fabis albis in contrarium traditis.

Jtem postea eodem anno Indictione et die XXIII mensis Ottobris existente preposito Jeronimo bencij nicolai paoli bencij de officio Magnificorum Dominorum et de consensu ceterorum collegarum suorum ibidem presentium in numero sufficienti per me Johannem officialem et notarium predictum vulgari sermone ac distincte ad intelligentiam omnium proponente in consilio del cento de more ac secundum ordinamenta congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per LXXXVIIII fabas nigras eorundem pro sic nonobstantibus — XXIIII — fabis albis in contrarium traditis. Nonobstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus statutis ordinamentis provisionibus aut reformationibus consiliorum civitatis florentie obstaculis seu repugnantiis quibuscumque etiam quantuncumque de rogatorijs ut supra in prima prouisione huius libri continetur usque ad finem provisionis eiusdem.

* * *

Documento d'indole differente e con data di due anni anteriore al sopra riferito è quello che qui succede e che pubblico a schiarimento in ispecie dei successivi, tanto più che apertamente dice della sede della Università, dell'origine dei Collegi e di alcune delle cerimonie Universitarie.

Consiste in una petizione fatta dai frati eremitani di Sant'Agostino del Convento di S. Niccola in Pisa e diretta all'Arcivescovo di Pisa e al Rettore (studente dello studio) acciocchè l'oblazione che l'almo Studio nuovamente riformato ha fatto sempre a loro, non venga data ad altri conventi o religiosi; e ciò, sia per la consuetudine, sia per le quattro Scuole che il Convento ha dato allo Studio, perchè da quelle sole, rica-

Digitized by Google

vava 10 fiorini e mezzo l'anno, appigionandole come magazzini per il grano.

Inoltre i frati fanno osservare che tengono *quattordici* studenti; il che gli altri Conventi non fanno. Quindi dall'esame di questo documento si rileva, prima di tutto, la antichità dell'esistenza di Scuole Universitarie in San Niccola; come si vedrà più giù, aperte anche molto prima del l'epoca in discorso; inoltre si ricava l'origine di una delle cerimonie universitarie, l'intervento, cioè, del Corpo Accademico a San Niccola il giorno del Patrono.

Questa cerimonia (come quella per Santa Caterina e la riunione in San Michele) io volli dimostrare, che era ricollegata alle prime origini e sedi della Università; taluno invece criticò questo asserto e dichiarò incerte le origini della cerimonia.

Nello Statuto del 1622 pubblicato l'anno decorso dal Senatore Buonamici (¹) si trova al Capo XLVIII il Titolo « *De Celebratione Festivitatis Sanctae Catharinae et Sancti Nicolai Protectorum Studii* »; e ora l'origine di codesta festività è messa assolutamente in chiaro dal documento qui analizzato. Infatti a comprovare l'asserto dei frati firmano la petizione diversi cittadini, fra gli altri Jacopo di Ser Giorgio, il quale attesta che *nel 1427* andando alla Scuola di Piero da Luciana, con tutti li scolari il giorno di San Niccola andava a far l'offerta; ed ugualmente lo attestano Prete Tomaso e Piero di Antonio Roncioni notaro, Jacopo d'Antonio e Ranieri d'Antonio orafo, Ser Andrea de Campo (?) che andava alla Scuola di M.° Leonardo del Barbieri.

Dunque non vi può esser più dubbio, la processione e l'oblazione erano dirette ad attestare la gratitudine dello Studio per la ospitalità ricevuta.

Inoltre, questo documento, assume importanza non piccola per un epoca ivi designata, quella del 1427, con la quale riman provato, all'evidenza, quanto io diceva di sopra, che cioè dal 1405 al 1472, non cessò mai l'Università; alcuni insegnamenti, almeno, durarono sempre.

Per ultimo dal documento in esame vien reso manifesto che il primo Collegio universitario fu qui in S. Niccola, ove albergavano quattordici

(¹) *Statuta Almi Pisani Studii etc.;* In « Annali delle Università Toscane », volume 30, Pisa, Vannucchi, 1911.

Digitized by Google

studenti; gli altri Monasteri che avevano scuole ma non tenevano studenti, dovevano essere certamente quelli dei Domenicani e dei Camaldolesi ([1]).

Però non è da escludere che in più modi i Minori prendessero parte anche essi alla vita universitaria, come avrò luogo di osservare in altro punto.

L' Arcivescovo Pisano, al quale è diretta la petizione era, in quell' epoca, Filippo De' Medici, così curante dello Studio e così bene accetto a Lorenzo il Magnifico.

Da una nota del Fabroni « *Vita Laurentii Medicei* » pag. 97, resulta che in quest' anno, l' Arcivescovo Medici (fu l' ultim' anno del suo Pontificato) raccomandò l' oggetto della petizione in esame a Lorenzo.

Senza il documento che qui sotto riporto la nota non aveva grande valore; ora riceve la sua completa esplicazione. Credo che la data della lettera citata sia secondo l' indizi Fiorentina. Riporto qui per esteso la nota ricordata.

([1]) Vedi Fedeli Carlo, (*Documenti Pontifici*, etc. pag. 196-97).

Per intendere come in seguito fu provveduto ai Collegi Universitari circa i quali il Fabroni dice troppo poco specialmente sulle prime origini, mi piace di riportare quanto ne scrisse il diligentissimo Fabbrucci.

« Ut ne Egenis Adolescentibus deesset locus, ubi sine sumptu saltem habitationis tuto degere possent, cum Repraesentantibus Ordinem D. Francisci Pisanae Urbis, inita Conventio, ut « in Quarta Parte Dormitorii thalami aptarentur, aliaque commoda pararentur, excepto tamen « victu, pro quo cum Culinae Praefectis peculiarem conventionem inire tenebantur. Quod Caeno- « bitarum onus, curante magnae auctoritatis viro *Lelio Medice Placentino* Hereticae Pravitatis « Inquisitore, tandem excussum est, et primo quidem in aliud permutatum, ut ex sequenti Instru- « mento apparet; deinde vero penitus sublatum, iamque; diurno tempore praescriptum.

« Instrumentum tale extiterat cum fuerit, et sit, prout R. R. P. P. asseruerunt, quod alias « Sereniss. *Cosmus Medices* Magnus Dux Etruriae I in restitutione studii, et Academiae Pisanae « Civitatis, in Thalamis ipsorum Patrum, Adolescentes pauperes e variis Regionibus ad ipsum studium « confluentes ut commodius habitarent, sine dispendio habitationis, et ibi nutrirentur, et quod a dicto « tempore usque ad tempus moderni Sereniss. Domin. Domin. *Ferdinandi* Medicis Magni Ducis III. « Hetruriae praed. eiusdem Juvenes, uti Scholares in dictis thalamis permansissent, essent adeo « molesti ipsis Patribus, ut non possent, nec vitam Religiosam, nec quietam, uti decet, agere etc. « Quod quidem aegre ferens *Reverendiss. P. Laelius Medices Placentinus* tunc prout nunc Inquisitor « meritissimus Pisarum, et in d. Conventu Frater, una cum R. R. P. P. supplices preces praelibato « Sereniss. M. D. Ferdinando porrexerunt, petentes sibi ipsis ipsam quartam partem Dormitorii cum « thalamis, et pertinentiis, ut dictum est, detenetis restitui, et dictos Scholares, alios permansuros, « transferri, et tandem a sua Celsitudine benignum obtinuerint rescriptum huius tenoris: L'Abbate « Capponi Provveditore dello Studio, dando gli supplicanti sicurtà laica idonea, una o più, d'avere

« Archiepiscopus Pisarum, Philippus Medices, commendavit aliquando « Laurentio Priorem, ut vocant, S. Nicolai ea de caussa, quod suo in « coenobio quatuor haberi scholas siverit, et quatuordecim discipulos domi « exceperit ». (Epist. dat. mens. Decemb. an. 1473).

Arch. di Stato di Pisa. Convento di S. Niccola, F.ª 27, n.° int. 17.

Reverendissime domine Archiepiscope, et vos Magnifice almi studii Pisarum Rector.

Perchè intendendo e' servidori della Rev.ma S. V. e Magnificentia Frati, Capitolo e Convento di Sancto Nicholo di Pisa dell' Ordine di Sancto Agostino per alcuni religiosi di Pisa cercarsi et instantissimamente praticarsi che l' oblatione e offerta dell' almo studio di Pisa nuovamente riformato vada e facciasi alla loro Chiesa e Convento con ingiuria del soprascritto loro Convento di Sancto Nicholo. Et havendo la Rev.ma S. V. colla Magnificentia del Rectore per la esposta da me querimonia, imposto a me maestro Basilio priore di detto Convento, allegante la consuetudine essere nella Chiesa di Sancto Nicholo soprascritto che provi detta consuetudine; pertanto, benchè a molti nota sia, tamen a maggior fede e chiareza di ciò farò qui soscrivere alquanti di quegli che di detta consuetudine e oblatione si ricordano; supplicando alla Rev.ma S. V. e alla Magnificentia del Rectore che questo inteso, e considerato che detto Convento di Sancto Nicholo ha quattro scuole per honore e utilità dello studio, delle quale pate grandissimo incomodo; e considerato el danno che riceve detto Convento per dette scuole, le sale del quale soleva ogni anno apigionare a grano per fiorini diece e mezo; [. . . . .] [1] consentire a detto Convento essere fatto ingiuria [. . . .] [2]

« fra due anni prossimi, fabbricato, e dato abitabili Case, quanto tiene quel loro Orto; e che le « porte e finestre d' esse siano verso la strada che va dallo Spedale alla Chiesa, li rilassi queste « Camere fino da ora; e non dando questa sicurtà, le rilassi allora quando saranno fabbricate, col « solito Contrasegno *Fer. die ultima Martii* 1597 et quod D. D. R. R. P. P. desiderantes Laicos « Juvenes scholares a tectis eorum Conventus removere ac thalamos, et partem praedictam conse- « qui, dictum benignum rescriptum acceptaverint; et pro domibus fabricandis Fideiussores praesti- « terint magnificos Joannem Mariam de Grisellariis Civem et Mercatorem florentinum, ac Josephum « de Coscettis Civem, et Mercatorem Pisanum ex Instrumento publice rogato sub die 3. Junii 1598. « St. Pis. ad quod habeatur relatio etc. ». FABBRUCCI, *De Pisano Gymnasio sub Cosmo Primo Mediceo feliciter renovato.* Opusc. XIII, pagg. 4-5.

(1) Corrosioni nel testo.

(2) Idem.

Digitized by Google

considerati detti disagi e danni, e considerato detto Convento tenere a honore del presente studio studenti quattordici: il che gl' altri non fanno; piaccia alle S. V. quello in tal caso per vostra humanità e grazia, havere per rachomandato.

Sequentur immediate subscriptiones: Io Nicholo di Mighele dal Cholle mi richordo già avere veduto li scholari esser iti a offerire a Sancto Nicholaio per la festa sua.

Io Jachopo di Ser Giorgio di messer Jachopo not. di San P.° (?) habitante in Pisa dico et testifico chome nell' anno MCCCCXXVII habitando in Pisa nella Cappella di San Piero in Padule et andando alla scuola di Piero da Luciana per la festa di San Niccolaio tucti li scholari et io insieme con loro andamo a fare offerta a S. Niccolo il di della festa di S. Niccolaio et di poi sono habitato in Pisa da anni XVIII et da indi in qua ho veduto più volte li scholari andare a fare decta offerta il di di S. Niccolaio a S. Niccolo predecto.

Io Christofano di Benedetto spetiale pisano mi raccordo in pueritia mia essere ito già a offerire insieme con altri scolari et col maestro della gramatica alla Chiesa di San Nicolo di Pisa il giorno della festa sua, e di tanto faccio piene fede et pero mi sono soscritto di mia mano.

Io prete Tomaso rettore di S. Christofano di Pisa faccio fede come io vidi già più anni li schori fare .... et andare a oferire a S. Nicholo lo di della festa di S. Nicholao.

Io Piero d' Antonio Roncioni notaio pisano faccio fede chome nel tempo ch'io stavo alla scuola di Ser Piero da Luciana più volte mi ritrovai colli altri scolari et col maestro ad andare a offerire a Santo Nicolo di Pisa dell' Ordine di Sancto Agostino il di della festa di Sancto Nicolo et cosi di mia mano a fede della verità ho scripto questo oggi a di 27 di novembre 1474.

Io Jachopo d' Antonio da Siena fo fede ogi questo di 21 di novebre 1474 avere vedutto andare ofertte di scholari e d' esermi trovatto adare chon esi a ofertta a la chesa di Sa' Nicholo di Pisa de lo ordine di Santo Agostino il di di Sa' Nicholo di Bari.

Io Ranieri d' Antone orafo facio fede chome al tenpo de la puerisia mia vidi andare li scholari a fare l' oferta in el di di Sa' Nicholo di Bari a Sa' Nicholo de l' ordine di Sant' Aghostino. Per fede di ciò mi sono sochrito di mia propria mano.

Io Ser Andrea dal Campo notaio faccio fede qui di mia propria mano che la verità è che trovandomi andare alla schuola di maestro Lunardo del Barbieri da Pisa solea ogni anno perlla festa di San Niccholaio di Bari chomandare alli scholari che la detta festa guardasseno, a la sua vigilia digiunassono chome avvocato d' essi scolari perchè cosi antichamente s' era uzato et qui in Pisa et a fede di ciò mi sono scripto di mia propria mano questo di 21 di novembre 1474.

Digitized by Google

*
* *

Il terzo documento è del 1489 16 di Dicembre e lo pubblico perchè testimonianza importante del modo col quale scrupolosamente amministravano l'Università gli uffiziali dello studio; e perchè fa rilevare come si procedesse nella costruzione del nuovo locale e da che derivassero le lentezze nella esecuzione dei lavori. Molto saviamente le economie sugli stipendi dei Dottori venivano convertite a pro della fabbrica.

Archivio di Stato di Firenze Provisioni Filz. 180 C. 96.

Tertio Provisionem in cunctam super in cunctis omnibus et singulis examinatam et firmatam secundum ordinem et deliberatam et factam primo per dictos dominos priores libertatis, vexilliferum iustitiae populi florentini. Et postea per dictos dominos et gonfalonerium societatum populi, et XII bonos viros communis florentini secundum formam ordinem dicti communis. Quae talis est videlicet.

Intelligentes Magnifici et excelsi Domini domini Priores libertatis et vexillifer justitiae populi florentini Ex relatione.

Officialium studij civitatis florentiae et Pisarum. Quemadmodum ipsi possunt expendere in doctoribus conducendis pro dictis studijs et alijs expensis ipsorum officij usque ad summam florenorum septem millia quingentorum de sigillo secundum ordinamenta. Ed quod ipsi hoc anno minus expenderunt, Et in anno praeterito expenderunt plus quam esset permissum. Et nihilominus facto computo de eo quod plus in anno praeterito solutum fuit plus quam fuerit constitutum. Et de eo quod hoc anno expendetur, minus invenitur ultra quingentos florenos de sigillo esse reliqui.

Quod si expendatur in aedificio sapientiae iam incaeptae magno erit adiumento dicto operi. Et locus si perficiatur, non solum erit ornamento ipsi studio verum etiam argumento et commodo cedet.

Quapropter secundum ipsorum consilium procedere cupientes Magnifici et Excelsi Domini praedicti.

Habita primo super in cunctis omnibus et singulis die XVI mensis decembris anni MCCCCLXXXVIIII Jndictione VIII inter se ipsos dominos priores et Vexill: in sufficienti numero congregatos in palatio populi deliberatione solemni et inter eosdem facto solemni et secreto scrutinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinem dicti communis, Et postea successive ipso eodem die sequente et facta deliberatione inter eosdem dominos priores et vex:

Digitized by Google

iustitie et gonfalonerium societatum populi et XII bonos viros dicti communis solemniter in sufficientibus numeris et in palatio antedicto congregatos facta prius proposita super praedictis et in cunctis omnibus, et celebrato inter ipso omnes solemni et secreto scrutinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinem communis praedicti. Ipsis tamen omnibus et singulis in cunctis diligenter prius examinatis, deliberatis ac firmis per XII procuratores communis florentini. Deinde per LXX cives ac successive per spectabiles auditores videlicet Pierantonium Honofrij Sylvestri cenini. Philippum bartholomaei philippi de valoribus. Andream gagliardi caroli bonciani Antonium nicolai Antonij de filicaja de numero Coll: et Mazeum Jo: Ser Lapi mazei et Joannem pauli iacobi federigi de officio conservatorum legum dicti communis ad haec examinanda deputatos secundum ordinem Communis praedicti et omni modo via iure et forma quibus magis et melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt ac deliberaverunt (Q).

Virtute praesentis provisionis fiat computum de toto eo, quod in anno praeterito fuit solutum per officiales montis pro rebus et negotiis studij. Et de eo quod in anno praesenti solvendum erit: et ad unam summam id totum reducatur et tantum detrahatur de illis quantitatibus quae in his duobus annis de assignamentis studij secundum jam ordinata expendi potest. Et residuum assignamenti praedicti dictorum duorum annorum solvatur depositario officialium studij cum stantiamento officialium montis. Et totum sit assignatum operi sapientiae praedictae et in illud convertatur utiliter. Et diligens computum teneatur de praedictis omnibus ita ut omni tempore clare et ratio et computum possit revideri. Et ita procurent officiales studij praedicti ex debito ipsorum officij.

Qua provisione lecta et recitata in consilio populi die XVII mensis decembris anni 1489 ut supra dictum est dictus dominus praepositus ut supra proposuit eam et contenta in ea, inter consiliarios dicti Consilij. E super ea facto et observato in omnibus et per omnia secundum formam, ordinem dicti communis. Et prout supra in prima provisione huius libri continetur et observatum fuit, et super ea facto partito ad fabas nigras et albas inter consiliarios dicti consilij. Et datis recollectis, et numeratis fabis repertum fuit CXLVIII ex ipsis consiliarijs dedisse fabas nigras pro sic. Et sic secundum formam dictae provisionis obtentum provisum et ordinatum fuit. Nonobstantibus reliquis LII ex ipsis consiliarijs repertis dedisse fabas albas in contrarium pro non.

Item postea die XVIII mensis decembris anni MCCCCLXXXVIIII. Existente praeposito hieronymo mavrabotti de tornabonis. Et de consensu caeterorum coll: suorum ibidem praesentium in numero sufficienti per me Jo. notarium et officialem praedictum vulgari sermone et distincte ad intelligentiam omnium proponente in consilio communis vel de more secundum ordinem congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per CXXXIIII fabas nigras eorundem pro sic. Nonobstantibus XIII fabis albis in contrarium traditis.

Digitized by Google

Item postea die XVIII mensis decembris anni MCCCCLXXXVIIII. Existente praeposito Averazano (sic) Zenobij de petrinis. Et ac consensu caeterorum collegarum suorum ibidem praesentium in numero sufficienti per me Joannem notarium et officialem praedictum vulgari sermone et distincte ad intelligentiam omnium proponente in Consilio centum vel de more secundum ordinem congregato, Et omnibus servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per LXXXVII fabas nigras eorundem pro sic.

Nonobstantibus in praedictis vel aliquo praedictorum aliquibus legibus statutis ordinibus, provisionibus aut reformationibus consiliorum civitatis florentie vel alijs quibuscumque quae et prout supra in prima provisione huius libri continetur et scriptum est usque ad finem provisionis eiusdem.

***

Il quarto documento è pure del 1489 il 15 di Settembre, ed è importante, in primo luogo perchè ci fa noto come si procedesse con lentezza nella fabbrica della Sapienza. Si provvede, infatti, a che i Lettori siano debitamente pagati con le debite ritenzioni e si rende solido lo assegnamento o stanziamento per la Sapienza; in questa provvisione si dice che della « *Sapientia* che già vi si è murato qualche camera », quindi si viene a mettere in chiaro perchè si procedesse così lentamente, tanto che dal 1472 si raggiunge il 1494, senza che ancora la fabbrica della Sapienza fosse completa.

È anche importante in questo documento il calcolo delle paghe.

Archivio di Stato di Firenze, Provisioni Fil. 180 C. 63.

Quinto Provisionem in cunctam super in cunctis omnibus et singulis examinatam et firmatam secundum ordinem deliberatam et factam primo per dictos Dominos Priores Libertatis Vexillif.: iustitiae populi florentini et postea per dictos dominos et gonfalonerium societatum populi et XII bonos viros communis florentini secundum formam ordinem dicti Communis. Quae talis est videlicet.

Inteso e Magnifici et excelsi Signori Priori di liberta et Gonfalonier di iustitia del populo fiorentino perricordo deglufficiali dello studio, come quelli che leggano a Pisa et a Firenze sono condocti a fiorini di lire quattro luno: et in quattrini avrebbono aessere pagati et nondimeno non è suto loro observato et sonsene doluti. Et considerato che a Pisa sordina una sapientia che già vi se murato

Digitized by Google

qualche camera et sara opera et bella et degna et fassi con industria et dilimature. Et cognoscesi che più facilmente e doctori sopporteranno qualche ingiuria ne loro pagamenti quando lutilità tornassi in favore di decta sapientia che restando nelle mani de private. Et desiderando pure decti officiali di studio tirare innanzi tale sapientia hanno ricordate le cose infrascripte le quali giudicandosi per li excelsi signori et vostri Savii et principali cittadini assai approposito alla decta opera. Ideo.

Habita primo super in cunctis omnibus et singulis die XV mensis septembris anni 1489 indictione VII inter se ipsos dominos priores et vexilliferum in sufficienti numero congregatos in palatio populi deliberatione solemni et inter eosdem facto solemni et secreto scrutinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtentum secundum ordinem dicti Communis. Et postea successive ipso eodem die sequente et facta deliberatione inter eosdem dominos priores et Vexilliferum Justitiae et gonfalonerium societatum populi et XII bonos viros dicti Communis in sufficientibus numeris et in palatio antedicto congregatos facta prius proposita super predictis et in cunctis omnibus et celebratos inter ipsos omnes solemni et secreto scrutinio, missoque partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinem communis praedicti.

Ipsis tamen omnibus et singulis in cunctis diligenter prius examinatis deliberatis ac firm: per XII procuratores communis florentini. Deinde per LXX cives, ac etiam per speciales auditores Pierantonium honofrij Sylvestri de cenninis: Phylippum Bartholomaej Philippi de valloribus. Andream Andreae clementis Stephani, Baptistam Joannis Antonij de Serristoris de numero Coll: Et dominum Antonium pieri nicolai de malegonnellis. Michaelem corsi Laurentij delle colombe. Jacobum bernardi iacobiciai de officio conservatorum legum dicti communis ad haec examinando deputatos secundum ordinem communis praedicti et omni modo via jure et forma quibus magis et melius potuerunt providerunt ac deliberaverunt.

Che per lo avvenire il Camarlingho del Monte paghi e doctori et qualunche legie o pe tempi legera nello studio di Pisa o di Firenze: et i ministri di quello di tempo in tempo et almeno fra di quindici tanto lo stantiamento deglufficiali del monte facto nondimeno daglofficiali dello Studio colla approvatione de signori et Collegi secondo il consueto. Et tutti gli paghi di fiorini larghi doro in oro di buono conio et di giusto peso et non daltra moneta in alcuno modo. Ma dove non entrassi il fiorino intero doro in oro dia la moneta al pregio corrente pel resto tale. Et nel fare il conto di quello hara hauere ciascheduno conti il fiorino largho doro in oro apuncto quello che su tale tempo si spenderà universalmente per la citta in mercatantie. Et non più ne meno in alcuno modo alla pena di lire venticinque per ciascuna volta et sottoposto a conservatori delle leggi et aglufficiali del monte havendo tralloro luogo la preventione. Et anchora a syndichi del monte come di sotto si dirà. Et acciocche ignorantia di tal valuta non si possa praetendere et che disputa non habbia a nascere nel più o nel meno

Digitized by Google

debbino glufficiali dello studio dalloro proveditore o vero dal proveditore deglufficiali del monte fare notare a pie dello stantiamento il qual si mandera al Camarlingo del Monte quanto hara a mettere il fiorino larghо. Dicendo in questo o simil modo. Pagha le sopra scripte quantita in fiorini larghi doro in oro a fiorini sei et soldi septe per fiorini circa sicondo il corso di tal tempo, et tanto observi tal Camarlingo. Dipoi si saldi pel proveditore dello Studio o per altri di commissione deglufficiali dello studio el conto con tale camarlengo di quello gli restara nelle mani dello avanzo di tali pagamenti, el quale avanzo si giudichi in questo modo. Veghasi nel di dello stantiamento deglufficiali del Monte quanto vale uno fiorino larg: doro in oro a quattrini. Et che differentia è da quello che vale, a quello che si sarà messo a doctori et altri etc. Et quanto vi sara di differentia tanto si paghi a chi et chome ordineranno glufficiali dello Studio sanza alcuna exceptione, ritentione, stantiamento o solemnita observare. Non obstante alcuna cosa in contrario et se qualche disparere fussi tra glufficiali dello studio o loro provveditore. Et il decto Camarlingo di tal valuta del fiorino a quattrini sen abbia a stare alla dichiaratione de Syndichi del Monte. E quali habbino auctorita di chiarire tal caso conservando sempre sanza danno il decto Camarlingo. Et havendo riguardo alla conservatione di tale assegnamento per la sapientia. Et nondimeno el decto Camarlingo faccia a decti doctori et leggenti le consuete ritentione per le scripture degli stantiamenti et delle electioni et delle apuntature et dognaltra cosa secondo che insino a qui e suto più tempo observato per ispenderli et pagarli a quelli et per quelle cagioni et in quel modo et forma che insino a qui molti anni si è observato et per quelli a quali cosi faranno appagare secondo el consueto lecitamente ricevere si possino.

Et quando decto Camarlingo non pagassi a tempi decti o non pagassi nel modo sopradecto o non facessi le ritentioni, o non observassi in ogni parte il soprascripto ordine per le cose per le quali di sopra non è ordinato la pena, sintenda per ogni volta caduto in pena di lire venticinque et il quarto sia del notificare et sianne chiarito debitore da decti syndachi et cosi nel saldo che faranno, lo rapportino debitore et non habbia dal monte fede di havere satisfacto al debito suo se prima non hara a decto tal debito satisfacto et quel pagato. Et non observando decti syndichi sintendino caduti in pena di fiorini venticinque per ciascuno di loro et per ogni volta et sienne sottoposto a conservadori delle leggi. Tucto quello che si ritrarra di questo assegnamento si spenda secondo lordine deglufficiali dello Studio per lopera di decta sapientia et di tucto si tenga diligente conto.

Qua provisione lecta et recitata in consilio populi die XVI mensis Septembris anni 1489 ut supra dictum est dictus dominus prepositus ut supra proposuit eam et contenta in ea inter consiliorios dicti Consilij. Et super ea facto et observato in omnibus et per omnia secundum formam ordinis dicti Communis. Et prout supra in prima provisione huius libri continetur et observatum fuit. Et super ea facto partito ad fabas nigras et albas inter consiliarios dicti Consilij. Et

Digitized by Google

datis recollectis et numeratis fabis repertum fuit CLII ex ipsis consiliarijs dedisse fabas nigras pro sic. Et sic secundum formam dictae provisionis obtentum, provisum, et ordinatum fuit. Nonobstantibus reliquis XXV ex ipsis consiliarijs repertis dedisse fabas albas in contrarium.

Item postea die XVII mensis Septembris anni MCCCCLXXXVIIII. Existente preposito Philip' nicolai de moris. Et de consensu caeterorum coll: suorum ibidem praesentium in numero sufficienti per me Joannem notarium etofficialem praedictum vulgari sermone et distincte ad intelligentiam omnium proponente in consilio communis vel de more secundum ordinem congregato. Et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per CXXXI fabas nigras eorundem pro sic. Nonobstantibus XX fabis albis in contrarium traditis.

Item postea die XVIII mensis Septembris anni MCCCCLXXXVIIII. Existente preposito Philippo nicolai de moris. Et de consensu caeterorum coll: suorum ibidem praesentium in numero sufficienti per me Joannem notarium et officialem praedictum vulgari sermone et distincte ad intelligentiam omnium proponente in consilio centum vel de more secundum ordinem congregato. Et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per LXXXIIII fabas nigras eorundem pro sic. Non obstantibus XXV fabis albis in contrarium traditis.

Non obstantibus in praedictis vel aliquo praedictorum, aliquibus legibus statutis ordine pronisionibus aut reformationibus consiliorum civitatis Florentie vel aliquis quibuscumque, quae et prout supra in prima provisione huius libri continetur, et observatum est usque ad finem provisionis eiusdem.

***

Il quinto documento si riferisce ad un'epoca assai posteriore; cioè al novembre del 1493, quando la Università aveva traversato momenti molto gravi, come i disordini del 1478, pei quali Lorenzo il Magnifico, già preponderante a Firenze e che fu uno dei primi *Ufficiali* dello Studio, intervenne con ammonizioni, ordini, e col far rinnovare le leggi universitarie che furono raccolte nel primo Statuto (Statutum Vetus). Successivamente era passata per il periodo minaccioso delle *migrazioni* a causa delle inondazioni e della peste; quella a Pistoia che poco mancò minacciasse l'esistenza dello Studio a Pisa (1479), e le due a Prato del 1482-1486; alle quali tennero dietro, pur troppo, quella del 1495, sempre a Prato, e del 1496 a Firenze.

Digitized by Google

Ma i tre primi periodi sventurati non avevano diminuita la cura degli Ufficiali dello Studio, nè resa meno deliberata la volontà di Lorenzo il Magnifico finchè visse e dei suoi successori. Un attestato di che abbiamo nel Documento che analizzo ed in un altro che citerò e pubblicherò dipoi.

Il documento che qui arreco, come si vedrà, è una prova della premura degli Ufficiali dello Studio per i Lettori illustri.

Si tratta infatti di Bartolommeo Socini senese, illustre giureconsulto che da Ferrara, per desiderio di Lorenzo e per le sollecitazioni di Filippo De' Medici, Arcivescovo, si era recato a Pisa (1).

Seguì egli l'Università nelle sue migrazioni in quella di Pistoia, e andato con poca fortuna Capitano del popolo a Siena nel 1487, se ne ritornò a Pisa l'anno di poi con scarsa voglia di restarvi. E non molto dopo, nell'estate del 1489 fuggì, da capo, a Siena.

La storia di questo insigne ma temerario giurista è per esteso nel Fabroni ed io non vi tornerò sopra che quel tanto che basti a render chiara l'intelligenza del documento.

Nel marzo del 1490 fu scarcerato e dopo poco ritornò a Pisa, dove, gli fu aumentato lo stipendio fino a 1675 fiorini d'oro per opera del Magnifico. È da osservare che il Socini avea dimostrato nulla, perchè ingiusta, la scomunica lanciata da Sisto IV alla Repubblica Fiorentina dopo la Congiura dei Pazzi, e quindi era accettissimo ai Medici e perciò Piero, figlio di Lorenzo (1471-1531) continuò al Socini la protezione del Padre e per tenerlo fermo a Pisa gli concesse una somma per comprare terreni in quel di Pisa.

Il documento riportato incompletamente in nota dal Fabroni viene da me qui per intero riprodotto.

Archivio di Stato di Firenze Consigli Maggiori (Provvisioni e Registri) Filz. 184, pag. 86 (tergo).

Tertio provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis examinatam et firmatam secundum ordinamenta et deliberatam et factam primo per

(1) Vedi lettera dell'Arcivescovo, nel Fabroni, Tomo I, pag. 206 in nota.

Digitized by Google

dictos dominos priores et vexilliferum justitie populi florentini et postea per dictos dominos et Gonfalonerium societatum populi et duodecim bonos viros communis florentie secundum formam ordinamentorum dicti communis que talis est videlicet. Dubitavit nemo unquam vere dici jure consultos oraculum esse totius civitatis: Jpsi enim in dubijs responsa tradunt et viris enigmata solvunt, hinc est quod prefati gjmnasiorum in primis huius discipline excellentes viros omni studio perquisiverunt ut eius veram doctrinam discipulis traderent idque preceteris pisam gymnasij prefecti studuerunt, conquirentes undique per italiam si quos habere possent qui in eo genere discipline ceteris prestarent. Nec frustra id intenderunt. Sed quia non satis est eiusmodi viros undique accersitos habere nisi conserventur. Quod fieri nequit nisi premijs invitentur: precipue cum a multis in dies sollicitentur, presertim vir excellens Dominus Bartholomeus sozinus senensis civis pontificii atque cesarij iuris doctor preclarissimus qui jam annos circiter XX^{cti} in pisano gymnasio summa cum laude et discipulorum gratia et utilitate jura acutissime ac dilucissime interpretatus est jdcirco Magnifici et excellentes Dominj D. priores et Vessillifer Justitie populi florentini molti precipue hortatu prefectorum dicti Gimnasij, Volentes hunc virum aliquo munere in amoris signum allicere et invitare ut quem ad modum iam se facturum spopondit Magnifico Viro Petro Medici concivi nostro ita perseveret in pisano gymnasio iure enodare quo ad usque idem petrus voluerit habita primo super infrascriptis omnibus et singulis die XX mensis novembris anni MCCCCLXXXXIII Jndictione XII Jnter se ipsos dominos priores et Vexilliferum insufficienti numero congregatos in palatio populi florentini deliberatione solemni et inter cosdem facto solemni et secreto scruptinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta et postea successive die XXI dicti mensis sequente et facta deliberatione inter eosdem dominos priores et Vexilliferum iustitie et Gonfalonerium societatum populi et duodecim bonos viros communis florentie solemniter insufficientibus numeris et in palatio antedicto congregatos facta prius preposita super prodictis et infrascriptis omnibus et celebrato inter ipsos omnes solemni et secreto scruptinio missoque partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamento communis predicti ipsis tamen omnibus et singulis infrascr: diligenter prius examinatis deliberatis ac firmis per spectabiles viros duodecim procuratores communis et LXX cives ac etiam per spectabiles auditores Antonium Laurentij domini Andree de montebuoni pierum bertuldi gherardi de cursinis Franciscum nicolai georgij betti de berlinghieris Johannem antonij taddei filippi taddei de numero collegiorum predictorum Bernardum Alexandri antonij del vigna Thomasium Zenobij thomasij de ginoris hieronimum benci nicolai pauli benci de officio conservatorum legum dicti Communis ad hec examinandum deputatos secundum ordinamenta communis predicti et omni modo via jure et forma quibus magis et melius potuerunt providerunt ordinaverunt et deliberaverunt.

quod prefecti Studij florentini et pisani virtute presentis provisionis habeant et

Digitized by Google

habere intelligatur plenissimam et liberam facultatem expendendi de pecunij assignamentorum dicti studij usque in florenos quadringentos largos prosolutione bonorum immobilium emendorum et seu alio quovis alienationis titulo acquirendorum in civitate vel comitatu pisarum ut perveniant in dictum dominum Bartholomeum sozinum jure proprietatis et dominijs et in perpetuum. Et quicquid per dictos prefectos gymnasij in predictis vel circa predicta in una vice vel pluribus factum seu fuerit plenum sortiatur effectum et a quibuscumque inviolabiliter observetur.

Et propterea per cameram montis de pecunijs dictorum assignamentorum studij solvatur habere debentibus uno vel pluribus pro dicta emptione et seu acquisitione bonorum immobilium id totum quod continebitur instantiamento officialium studij licite et impune nullo obstaculo obstante non excedendo tamen dictam summam florenorum quadringentorum largorum. Et pro supradicta emptione bonorum immobilium per dictum Bartholomeum nulla gabella debeatur communi florentino ratione contractus solum pro dicta summa que dictis assignamentis studij expendetur et solvetur usque in florenos 400 largos ut dictum est.

Qua provisione lecta in consilio populi die XXVI mentis novembris anni MCCCCLXXXXIII ut supra dictum est dictus dominus propositus ut supra proposuit eam et contenta in ea inter consiliarios dicti consilij et super ea facto et observato in omnibus et per omnia secundum formam ordinamentorum dicti Communis et prout supra in prima provisione huius libri continetur et observatum fuit. Et super ea facto partito ad fabas nigras et albas inter consiliarios dicti consilij et datis recollectis et numeratis fabis repertum fuit CLIII ex ipsis consiliarijs dedisse fabas nigras prosic: et sic secundum formam dicte provisionis obtentum provisum et ordinatum fuit non obstantibus reliquis — XXXIII — ex ipsis consiliarijs repertis dedisse fabas albas in contrarium pro non.

Item postea die XXVII dicti mensis novembris euisdem annj MCCCCLXXXXIII existente preposito Johanne domini donati de Cocchiis proponente et de consensu ceterorum collegarum suorum ibidem presentium in numero sufficienti per me Joannem notarium et officialem predictum vulgari sermone ac distincte ad intelligentiam omnium legentem in consilio communis de more et secundum ordinamenta congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per — CVI — fabas nigras eorundem pro sic non obstantibus — XXXVI — Jtem postea die secunda mensis decembris euisdem anni MCCCCLXXXXIII existente preposito Pedone dominici pedoni proponente et de consensu ceterorum collegarum suorum ibidem presentium in numero sufficienti per me Johannem notarium et officialem predictum vulgari sermone ac distincte ad intelligentiam omnium legentem in consilio del cento de more ac secundum ordinamenta congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilijs per — LXXXVII — fabas nigras eorundem pro sic non obstantibus — XVIIII — fabis albis in contrarium traditis.

Digitized by Google

Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus statutis ordinamentis provisionibus aut reformationibus consiliorum civitatis florentie vel alijs quibuscumque et prout super in prima provisione huius libri continetur et scriptum est ad finem provisionis eiusdem.

***

Il sesto documento per la storia dell'Università e per quella della città è anche più importante.

Infatti, uno dei progetti che maggiormente ebbero a cuore gli Ufficiali degli Studî nella dominazione fiorentina non appena tornarono ad occuparsi della Università, fu quello come ebbi già ad avvertire della sede della Università.

Di tal questione ho parlato nel mio libro sui Documenti Pontificî dell' Università di Pisa, nè qui è il caso di tornarvi sopra estesamente. Solo credo necessario di ricordare che, certamente i Fiorentini, per istigazione di Lorenzo il Magnifico, stabilirono ben presto di edificare una sede condegna al grande Studio per le sorti del quale si occupavano come resulta dai documenti antecedenti sino dal 1472.

Sia stata o no la Università in S. Filippo, (ciò che io ritengo provato), è un fatto attestato dai documenti che il 1493 gli Ufficiali dello Studio ordinarono che si procedesse più attivamente per la fabbrica della nuova Sapienza. Giacchè non può dirsi, come ha stampato il Fabroni, si ponesse mano a tal fabbrica; il documento antecedente del 1489 dice chiaro che la fabbrica era già avanzata. Il Fabroni infatti pubblica questo breve documento che si trova nei registri dell'opera del Duomo « L'anno 1493 per li Magnifici ed eccelsi Signori Fiorentini et opportuni Consigli della Città di Firenze, fu ordinato, che per l' Opera et Operaio del Comune di Pisa si rifacesse la piazza del Grano, la qual piazza succedesse e fusse in luogo della piazza vecchia, che era di dicta Opera, e dal pubblico presa per farvi la Sapientia ».

Un altro breve documento è costituito dalla trascrizione di un'iscrizione gotica riportata pur dàl Fabroni, dalla quale sappiamo che il 1346 proprietario dalla piazza della biada era l' Opera del Duomo, essendo operaio Giovanni Bucchia.

4

Digitized by Google

Il prefato storico afferma che quattordici anni dopo la presa deliberazione, di restituire lo Studio a Pisa poco era stato fatto per la Sapienza, e ciò è conforme al vero, in parte almeno. Egli riporta una lettera di un tal Pasquino *Famulus Academiae* nella quale si parla della Sapienza nuova, dell'essere scavalcato Lorenzo il Magnifico, in occasione d'una sua gita a Pisa, lì appunto in prossimità della fabbrica nuova e dell'avere egli detto « qui non si può apporre nulla, e fatela bella che merita d'esser favorita sommamente da ciascuno e non si vuol lasciare per nulla il seguitare ». Questa lettera ha la data del 24 ottobre 1490 da Pisa, quindi corrisponde al 1489 dell'ultimo documento arrecato, causa la differente indizione. Quindi dal confronto dei documenti si desume che si pose mano alla fabbrica assai dopo la deliberazione del 1472; ma, e questo lo nota anche il Fabroni, già molti anni prima del 1493, i lavori procedevano molto lentamente se si vuole, ma procedevano avanti. Infatti il 1486 epoca che è concordata dal Fabroni stesso, era già stato posto il Cherubino sulla porta *Abundantiae ubi Sapientia est facienda;* è da dire però come anche dopo quest'epoca i lavori si arrestassero ed avvenisse la morte di Lorenzo il Magnifico, 8 di aprile 1492, senza che la sede nuova fosse terminata.

Nel vero il primo documento positivo per la fabbrica dell'Università è quello che ho trovato in quest'anno in Archivio di Stato di Firenze che pubblico qui per esteso.

È in data del 23 dicembre 1493. Anche nell'Archivio dell'Opera della Primaziale Pisana esiste copia di questo documento [1].

È un documento molto rilevante per varie ragioni, per le minute disposizioni che contiene, per la designazione dell'Operaio e del Duomo.

L'operaio, Giovanni di Mariano [2], vien qualificato coi titoli di « Cavaliere e dignissimo Operaio »; ed il primo titolo io penso quando non

---

(1) L'Archivista Pierucci in un riassunto dei documenti riguardanti l'Opera del Duomo che comunicò al Cav. Fusco per i suoi appunti storico-giuridici sull'Opera del Duomo, dà l'epoca 20 dicembre 1493.

(2) Il Pecchiai, nel suo lavoro citato sotto, avverte giustamente come errore li scrittori che chiamano questo operaio Mariani; egli che fu cittadino insigne *di Mariano* e sembrerebbe della famiglia Bucchia.

Digitized by Google

derivi dal libero Comune (1), come a me sembra certo, possa rimontare ad un privilegio imperiale, probabilmente dell'epoca della discesa di Carlo IV in Italia e del suo soggiorno in Pisa. Infatti l'Imperatore abitò il Palazzo dell'Opera, come lo ricorda un'iscrizione posta sulla stanza che fu occupata da questo Imperatore e dal Re Carlo VIII nel 1494 che fu appunto ricevuto da questo operaio.

Se questo documento fosse stato esaminato dal Cav. Fusco (2), egli non avrebbe asserito erroneamente, fidandosi delle memorie inedite del Borghi, che il titolo equestre all'Operaio è venuto solo dopo il 1509!

Il Duomo è poi designato con l'antico nome « Santa Maria Maggiore » che fu lasciato col progredire del tempo, ma che non dobbiamo dimenticare essere il nome classico delle prime Basiliche aventi posto preminente sulle altre Chiese della città.

Finalmente il documento ha grande importanza per la topografia della Città; come non meno degni di osservazione sono i provvedimenti che contiene, diretti ad impedire le frodi nelle vendite da farsi sulla piazza delle Vettovaglie.

Questo Documento dà termine ad ogni discussione sulla sede della Università e sull'epoca nella quale ne fu compiuta la edificazione; certo è da calcolare che per le vicende successive alla ribellione dei Pisani nella venuta di Carlo VIII per la penultima ed ultima emigrazione del l'Università che ne furono conseguenze immediate, si tardò poi altri 18 anni e si arrivò alla costruzione completa soltanto nel 1534.

Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni Filz. 184 pag. 96.

Quarto provisionem infrascr: super infrascriptis omnibus et singulis examinatam et firmatam secundum ordinamenta et deliberatam et factam primo per dictos dominos priores et vexilliferum Justitie populi florentini et postea per dictos

---

(1) V. ZDEKAUER. - *Lo Studio di Siena nel Rinascimento.* Milano, Hoepli 1894, pag. 75. Vi è un documento importantissimo di Collazione di titolo equestre dal Comune, e parimente suona così il documento pubblicato dal Pecchiai, che a me sembra tronchi ogni dubbiezza e si riferisce al possesso appunto dell'operaio Giovanni di Mariano. V. PECCHIAI. - *L'Opera della Primaziale Pisana.* Pisa, 1896, Mariotti, pag. 95, XIV documento.

(2) FUSCO. - *L'Opera della Primaziale attraverso i Secoli.* Pisa, 1895.

Digitized by Google

dominos priores et Gonfalonerium societatum populi et duodecim bonos viros communis florentini secundum formam ordinamentorum dicti communis que talis est videlicet Inteso e Magnifici et excelsi S.[ri] S. Priori di libertà et Gonfaloniere di iustitia del popolo fiorentino per Ricordo di Messer Giovanni di Mariano di pisa dignissimo Cavaliere et operaio dellopera di Sancta Maria maggiore et duomo della citta di pisa come in decta cicta era uno luogo chiamato la piaza del grano dove decta opera haveva alcune botteghe delle quali traheva lanno circa fiorini XXIIII pigione la quale entrata ha perduto perchè sono sute occupate dal comune per farvi la sapientia per lo studio et che lui ha ricevuto decto danno oltre alla incommodità di quelli che sono usi a vendere grano et biade et di tutto il popolo et oltre al manchamento di tale edificio che era molto bello ha ricevuto uno altro danno cioè duno emolumento di due danari per sacco per havere a prestare le misure senza le quali misurare non si puo in pisa, el quale antichamente era stato a decta opera conceduto et non molti anni sono da consigli della citta di Firenze era stato confermato. Et desiderando che decta opera fusse in decte sue entrate restaurata, humilmente se raccomanda et esaminato tale caso decti Magnifici et excellenti Signori et intesone il parere di molti savi cittadini, giudicandosi essere bene che gli assegnamenti di tale opera sieno quanto si può illesi, preservati et satisfarla di quello di che è suta privata per la comodità publica. Et questa satisfactione farla in comodità et senza sciemare alcuna publica entrata ideo. HABITA primo super infrascriptis omnibus et singulis die XVIIII mensis decembris anni MCCCCLXXXXIII indictione XX inter se ipsos dominos priores et Vexilliferum insufficienti numero congregatos in palatio populi florentini deliberatione solemni et inter eosdem facto solemni et secreto scruptinio et misso partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta dicti communis et postea successive ipso eodem die sequente et facta deliberatione inter eosdem dominos priores et Vexilliferum Justitie et Gonfalonerium societatum populi et duodecim bonos viros dicti communis solemniter insufficientibus numeris et impalatio antedicto congregatos facta prius proposita super predictis et infrascriptis omnibus et celebrato inter ipsos omnes solenni et secreto scruptinio missoque partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta communis predicti ipsis tamen omnibus et singulis infrascr: diligenter prius examinatis deliberatis ac firmis per spectabiles viros duodecim procuratores communis et LXX cives ac etiam per spectabites auditores Antonium laurentij domini Andree de monte buoni Pierum bertuldi gherardi de Corsinis benedictum francisci giannotij de albertis Michaelem corsj laurentij delle colombe de numero collegiorum predictorum Bernardum Alexandri antonij del vigna Thomasium Zenobij thomasi de ginoris Jacobum bernardi alamanni demedicis hieronimum benci nicolai pauli benci de officio conservatorum legum dicti communis ad hec examinandum deputatos secundum ordinamenta communis predicti et omni modo via iure et forma quibus magis et melius potuerunt providerunt ordinaverunt et deliberaverunt.

Digitized by Google

Che per virtù della presente per loperaio predecto o suo successorj si rifaccia la piaza del grano in quello luogo in pisa, el quale si chiama con riverentia parlando la piaza de' porcj el quale luogo si dice essere molto comodo a tale esercitio per essere vicino al ponte Vecchio et al dirimpecto desso essere buona scala et buono fondo nel fiume darno Decto luogo al presente shabita in buona parte da meretrici, Le quali altrove hanno elloro luogo deputato.

Faccia adunque decto operaio in decto luogho tale piaza del grano comperando glidificj et siti che sono in su decta piaza da coloro di chi sono come ne saranno daccordo.

Et murivj et botteghe et maghazini et portichi expedienti allopera del tenere et vendere grano farina et biade et tutto faccia alle spese di decta opera. Questa piaza succeda in lugho (sic) di quella piaza vi soleva essere per tale exercitio. Et circa le misure et paghamenti di quella et ognaltra cosa shabia ab observare quello che observare si doveva non sono molti anni quando decta piaza Vecchia susava, et nominatamente sia prohibito vendere ingrosso di decte cose in qualunche luogo in pisa come in tale tempo della Vecchia piaza era prohibito et questo maxime perchè e sintende che e poveri non intendenti sono damnificati nelle farine le quali comperano in diversi luoghi et nella qualità delle farine et nella misura.

Et per satisfare a tale opera del damno ricevuto per essere sute occupate quelle botteghe, le quali in su decta piaza Vecchia del grano haveva per fare del pubblico decta sapientia Considerato che per ogni saccho di grano di si trahe di quello di pisa si debbe paghare uno grossone dariento che pochi anni sono si doveva pagare soldi dodici si provede.

Che decta gabella della tracta del grano sia per tempo danni tre proximi futuri, dei danari piu' per saccho cioè in tutto soldi 6 di nuova moneta a paghare in grossi e apartenga tutta al comune et il camarlingo di pisa per cento di questo accrescimento per sotisfare a detta opera del danno ricevuto dia et paghi a decto operaio o suo mandatario ogni sei mesi fiorini cinquanta larghi di grossi insino intre anni. Et cosi in tutto fiorini trecento larghi precedente lo stanziamento de proveditori di pisa pe tempi existenti. Dichiarando che quando loperaio tale opera non cominciassi et non seguitassi insino che habbia la sua perfectione per tempo a dichiaratione di decti proveditori alhora si soprasegha al fare il paghamento di fiorini L^{ta} larghi ogni 6 mesi et differiscasi insino che decto operaio tale opera seguitassi tucto a dichiaratione di decti proveditori et se alcuna differentia nascessj quali sieno le conditioni, le quali shavevano a observare nel vendere grano et farina et biade quando la decta Vecchia piaza del grano in pisa era o necessario fussi chiarire alcuna tale cosa habbiasene a stare alla dichiaratione da farsi fra uno anno proximo futuro per consoli del mare et procuratori della gabella della città di pisa, ciascuno uficio insuficiente numero insieme ragunato o per le due parti di loro, colla approvatione de signori et collegi almeno per

Digitized by Google

XXVIII fave nere da farsi fra uno mese almeno daldi della facta dichiaratione a pisa Potendo in tali dichiaratione porre pena a chi non observassi quante in decte dichiaratione si contenessi.

Qua provisione lecta et recitata in consilio populi die XX mensis decembris anni MCCCCLXXXXIII ut supra dictum est dictus dominus propositus ut supra proposuit eam et contenta in ea inter consiliarios dicti consilij et super ea facto et observato in omnibus et per omnia secundum formam ordinamentorum dicti communis et prout supra in prima provisione huius libri continetur et observatum fuit, et super ea facto partito ad fabas nigras et albas inter consiliarios dicti consilij et datis mollectis et numeratis fabis repertum fuit — CLXXIII — ex ipsis consiliarij dedisse fabas nigras prosic: et sic secundum formam dicte provisionis obtentum provisum et ordinatum fuit non obstantibus reliquis — XVI — ex ipsis consiliarijs repertis dedisse fabas albas in contrarium pronon.

Jtem postea die XXIII dicti mensis decembris eiusdem annj MCCCCLXXXXIII existente preposito Joanne ser antonij ser batiste proponente et deconsensu ceterorum collegarum suorum ibidem presentium in numero sufficienti per me Joannem notarium et officialem predictum vulgarj sermone ac distincte ad intelligentiam omnium legentem in consilio communis de more ac secundum ordinamenta congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem consilij per — CXXXXIIII — fabas nigras eorundem prosic: non obstantibus XXII fabis albis in contrarium traditis.

Item postea die XXX eiusdem mensis existente preposito pedone dominici pedoni proponente et de consensu ceterorum collegarum suorum ibidem presentium in numero sufficienti per me Joannem notarium et officialem predictum vulgari sermone ac distincte ad intelligentiam omnium legentem in consilio del cento de more ac secundum ordinamenta congregato et omnibus servatis servandis deliberata et obtenta fuit suprascripta provisio inter consiliarios eiusdem Consilij per — LXXXXVII — fabas nigras eorundem pro sic non obstantibus — VIIII — fabis albis in contrarium traditis.

Nonobstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus statutis ordinamentis provisionibus aut reformationibus consiliorum civitatis florentie vel alijs quibuscumque, que et prout supra in prima provisione huius libri continetur et scriptum est usque ad finem provisionis eiusdem.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

I primi Documenti della restaurazione dello Studio sotto Cosimo I.

Dopo che Cosimo si fu determinato alla definitiva riapertura dello Studio di Pisa, sebbene, come risulta dai documenti, si riservasse sempre una formula quasi di *minaccia,* con la quale accennava alla possibilità di una nuova traslazione a Firenze, pur nullameno, è evidentissimo che tutte le sue cure furono rivolte a consolidare lo Studio nascente.

In un Codicetto da me illustrato in quest' anno [1], esistono due documenti che, da ripetute indagini, mi è risultato essere sfuggiti tanto al Fabbrucci che al Fabroni e che mi son sembrati eminentemente confermativi del concetto suespresso e degni di pubblicazione.

Il primo è il Bando per la riapertura dello Studio il 1543. Lo riproduco in tutta la sua integrità perchè è, direi, la fotografia dell'animo del Principe.

Al termine del Bando sono indicate le Città e terre della Toscana dove doveva essere pubblicato, ed anche questi nomi hanno una impor-

---

(1) V. Fedeli Carlo. - *Appunti di Storia Universitaria;* Lettera al prof. Guglielmo Romiti: In « *Ponte di Pisa* » del 28 Gennaio 1912, num. 4.

Digitized by Google

tanza storica, perchè ci rivelano i punti dove si accentrava il governo del Duca di Firenze.

Bannum pubblicandum in dominio Florentino pro studio Pisano, infrascriptis rectoribus per litteras transmissum:

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Duca di Firenze et e sua Mag.ci Sig.ri Consiglieri per provveder in ogni possibil modo al esaltatione et fermezza da le cose del almo studio Pisano et per honorar l' espettatione et presentia de celeberrimi et famosi Dottori e quali sono stati da S. Ecc.a a legger in detto studio condotti et deputati, et seguendo le laudabili constitutioni per el detto studio altra vuolta fatte et osservate.

Fanno pubblicamente bandire et expressamente comandano a qualunche persona di qualunche stato grado et comditione si sia sudditta et de lo stato et Dominio di S. Ecc.a che non ardisca o in alcun modo et sotto alcuno quesito colore o pretesto presuma d'andare et trasferirsi et stare a alcuno nè in alcuno studio fuori di detto stato et dominio di S. Ecc. per udire et dar opera ad alcuna facultà, ma debba andare et transferirsi et stare al detto et nel detto studio di Pisa. et nel luogo dove lo studio Pisano per alcun tempo si tenerà (1) per udire et studiare sotto e lettori di detto studio pisano sotto pena di fiorini 500 per qualunche contrafacessi et perqualunche volta et di più de la indignatione et disgrazia di S. Ecc.a

Et in oltre fanno expressamente comandare a tutti gli scolari comprendendo ancora e dottori sudditi et de lo stato et Dominio predetto e quali al presente si ritrovassino in alcuno studio fuori del detto stato et Dominio predetto et volessino studiando continuare che per tutto el mese di settembre proximo futuro M. D. XLIII debbino esser ritornati ne lo studio et dominio sopradetto per andare et trasferirsi et stare al detto et in detto studio di Pisa et dove lo studio Pisano si tenessi et udire et studiare sotto gli lectori di quello, sotto la pena di fiorini 500 per qualunche contro facessi et per qualunche volta et di più della medesima indignatione et disgrazia di S. Ecc.a

Et se alcuna persona si trovasse haver pagato et acquistato luogo alcuno nele sapientie et collegi di alcuno studio fuori di dicto stato et dominio debba per tutto el seguente mese di Agosto M. D. XLIII haver portato et mandato sufficiente

(1) Ecco la minaccia della quale accennai di sopra.

Digitized by Google

et autentica fede de le lor compere et acquisti et del tempo che furono facti et quando hanno a durar a effetto che S. Ecc.ª ne deliberi quel tanto che a quella porrà ed ne meriti et ragionevolmente.

Prato	S. Miniato	Anghiari
Vicopisano	Pescia	Pieve S. Stefano
Lari	Scarperia	Pistoia
S. Giovanni	Poppi	Arezzo
Certaldo	Firenzuola	Volterra
Cortona	Marradi	Pisa
Montepulciano	Borgo S. Sepolcro	Livorno
Campiglia	Pietrasanta	Castrocaro

L' altro documento ha pure un' importanza grande; è il Bando *de re libraria.*

Chi conosce anche mediocremente la storia della diffusione delle scienze per mezzo dei libri, sa quanto fu difficile e penosa la trasmissione del sapere, fino alla invenzione della stampa. Ed è interessantissimo l' indagare come ciò avvenisse in relazione ai nuovi istituti Universitari, quando sorsero nel centro della età di mezzo.

Si costituirono allora, o per meglio dire si continuarono quelle associazioni di copisti, rilegatori (*peciarii, alluminatori* etc.) che, un tempo erano stati figli unicamente dei chiostri, e in quest' epoca addivennero esercenti laici di una professione che cominciava ad arrecare proventi. L'Università di Parigi si occupò per rendere meno difficile lo acquisto dei libri; il 1275 regnando Filippo l'Ardito, per le influenze di Pietro Lebrosses, suo Chirurgo e uomo valoroso pel tempo (pur troppo miseramente perito per i propri delitti), e per le influenze dei giuresperiti, che godevano potere non comune nella reggia di questo discendente da S. Luigi, furono resi meno difficili i commerci dei libri ed emessa un' ordinanza che divenne celebre perchè disciplinò il commercio librario. I librai (arte costituita da tutti quegli individui di sopra nominati) si riunirono in corporazione ed ebbero Statuti (1323-1342) che regolarizzarono la loro posizione.

Quando l'invenzione della stampa empì di maraviglia i contemporanei, nei primi 40 anni, circa, in tutti i paesi più civili vennero stabilite leggi favorevoli ai librai; ad esempio il 1485 i librai di Parigi venivano dichiarati esenti dalle imposte. Allora già in Italia l'arte della

Digitized by Google

stampa era avanzata. Nella piccola Toscana basti il ricordare che la città di Pescia, centro non molto popoloso, aveva la sua stamperia nel secolo XV; ed il Moreni ricorda nòve edizioni stampate nel 400 in Pescia.

Certo avvenne una reazione e non piccola contro la stampa quando cominciarono i timori di eresie e le censure; ma, allorchè Francesco I di Francia imponeva la chiusura delle librerie, i Medici, invece, favorivano i librai e le stampe; e nell'anno nel quale Francesco moriva (il 1547), il Torrentino avea già officina in Firenze; mentre poco dipoi, chiamato da Emanuel Filiberto si recava a Mondovì e impiantava lì una stamperia per ritornare poi a Firenze dove morì il febbraio 1563 [1].

Già gli ufficiali dello studio di Pisa e di Firenze il 1473 avevano emesso un decreto per facilitare l'introduzione dei libri a Pisa.

La provvisione fu pubblicata dal Fabroni, ma le parti principali reputo necessario di riprodurle qui per confrontarle col bando Cosimiano.

« Et atteso approximarsi il tempo, che i Doctori et Scholari comincino a mandare a Pisa et a Firenze loro Veste, Masserizie, Arnesi, et Libri, et essere consueto, et a Firenze, quando ci si fa lo studio, et in tutti gli altri studi di Italia, che tali cose sieno franche di ghabella, come è cosa honesta, et giudicando esser sommamente necessario et appartenente a decto studio rinovare tale beneficio consueto, acciocchè i Doctori e Scholari comincino a dirizare le lor cose, che saranno stimolo di farcegli venire, et torre le case a Pisa, che non si rinovando, et publicando sarebbe ritrarre tutti e Doctori, et Scholari dal venire pel sospecto di tali Gabelle, per tanto havuto sopra di ciò maturo et buono examine tralloro, et inteso il consueto, et qui et altrove ragunati insieme, et facto tra loro il Partito, et ottenuto secondo gli ordini del Comune di Firenze, et delloro Ufficio, et observate le debite solennità, per vigore della sopradecta loro Autorità, et per ogni miglior modo, via et ragione, che più, o meglio di ragione poterono, ordinarono, et Deliberarono la infrascripta Deliberazione, et Provisione nello infrascripto modo etc.

---

[1] Vedi FEDELI: *Lorenzo Torrentino e la sua dimora in Pescia;* Pisa, 1907, Mariotti. Dal volume Miscell. Stor. Letteraria in onore del Cav. F. Mariotti nel 50.° anniversario della sua carriera tipografica.

Digitized by Google

In prima che a ciaschuno o Dottore o Scholare, che volessi ire allo Studio di Pisa, che debbe incominciare a dì primo di Novembre proximo futuro sia lecito insino da hora mandare a Pisa per ogni tempo advenire qualunche Libri, Masseritie, Veste, Arnesi per uso suo, et di sua famiglia necessarie, così nuovi come vecchi senza pagamento d' alcuna Gabella, o Passaggio in alchuno luogo della Giurisditione del Comune di Firenze, dove per decto Comune tali Gabelle si riscotessino, e così alle Porte, o in Doana della città di Firenze, come altrove, presentandosi nondimeno tali cose e Passeggieri o vero Gabellieri dove passassino, et quivi pigliandosi Polize, et facendosene fare ricordo in modo, che il Comune non sia defraudato, et presentandosi poi in Doana di Pisa colla fede d' essersi presentato con esse dove si richiedessi. Et similmente tali cose alla loro partita di Pisa si possino ritrarre senza alchuna spesa di Gabella, observandosi il modo ordinato di sopra nel metterle; di tutto sempre tenendosi in Doana di Pisa buono, et diligente conto, havendosi pe' Provveditori delle Gabelle di Pisa o chi loro Ufficio rappresentassi advertenza, che il Comune non sia defraudato. Et perchè molti manderanno le cose a Firenze, per sopratenerle tanto cominci lo Studio a Pisa per mandarvele allora quando vanderanno eglino non sarebbe onesto fussino in peggior grado che quegli che per passo ce li conducessino et subito le mandassino a Pisa, pertanto deliberarono che questi tali le possino tenere in Firenze facendosene fare ricordo in Doana, et promettendovi di ritrarle per a Pisa, o rimandarle donde fussino venute almeno per tutto il mese d' Octobre proximo futuro 1473. Ma chi volessi subito mandarle per passo a Pisa fral termine ordinato per passo non abbia a fare altra promessa in Doana. Ma perchè a Firenze ha da essere anchora parte di Studio, e col tempo ci potrebbe esser più, pertanto si dice che per lo studio a Firenze, quando ci fussi, si intenda observare circa i decti arnesi, Masseritie, Veste, et Libri quello medesimo circa il pagamento di decte Gabelle, che di sopra è ordinato per Pisa; et come per gli statuti antichi è consueto, quando lo studio ordinario è suto (sic) in Firenze . . .

Ma perchè lo studio per hora si fa a Pisa, et pur, come è decto, qualcuno fino a Novembre vorrà ritenere i Libri in Firenze, però si provede tal cosa far non si possa se non per quegli che da decti ufficiali di studio o a chi commettessino n' avessino licentia et la polizza, che

Digitized by Google

presentassino a Provveditori di Doana di Firenze, o a Ministri di Doana a simili casi deputati, et non per altri: ma per passo ciascuno trar possa tali cose per a Pisa per l'ordinario et senza pagamento alchuno come è decto (1) ».

Ma la larghezza di Cosimo fu ben altrimenti ampia e il bando che si riferisce ai librai in data del 13 del mese di Ottobre 1543 lucidamente attesta le intenzioni del Riformatore.

Bannum publicatum Florentiae p. barlachini preconem - Die XLIII mensis ottobris.

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Duca di Firenze et per S. Ecc. e mag.ci Sig.ri luogotenente et Consiglieri. Non volendo lasciare indietro cosa alcuna per la quale venga nobilitato et exaltato lo studio Pisano, ma desiderando che gli studenti che ivi si rapresenteranno possino haver per conveniente prezzo le cose che faranno lor di bisogno, maxime e libri vie più d'ogni altra cosa loro necessari, et che conseguentemente quelli che conducervegli debbono lo possin fare prontamente con lor guadagno. Fanno pubblicamente bandire et notificare come per lor sig.rie si è deliberato et statuito che in l'avenire sia lecito a ciascun libraro di condurre et far condurre in la città di Pisa tutti quei libri et volumi di qualsivoglia facultà per studiare che occorressi loro, senza pagamento di alcuna gabella et datio per un'anno da hoggi, possendogli anchor trarre de la città di Firenze. Comandando da hora a qualsivoglia ministro publico et a chi in alcun.o modo s'apartiene che osservi et facci osservare quanto di sopra è ordinato inviolabilmente a la pena de l'indignatione di loro Ill.me Signorie.

(1) Fabroni. Op. cit,; tomo I, pagg. 416 e segg.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

La Signoria Fiorentina e la scelta dei lettori.

Anche però in quel lungo periodo nel quale le sorti dello Studio furono, dirò così, fluttuanti, mancando assai spesso i mezzi per mantenerlo, la premura degli Ufficiali dello Studio non venne mai meno.

Una recentissima indagine fatta da me nell'Archivio di Stato di Firenze, mi ha messo in possesso di alcuni documenti che posso qualificare assolutamente preziosi, perchè attestano non solo delle premure continue, ma del modo col quale si procedeva dalla Signoria fiorentina per ridar vita alla Università; e, nel tempo stesso, delle vie speciali che si tenevano per raggiungere codesto scopo. Oltre di che questi documenti formano, come vedremo, un commento molto utile ad altri documenti da me pubblicati fino dal 1908.

Sono tutti sfuggiti al Fabroni, forse perchè contenuti in alcune filze di lettere appartenenti all'Archivio Mediceo, prima del Principato, in parte di natura assolutamente familiare e nella massima parte riguardanti affari di Stato.

Il primo Documento è una lettera in data del 4 di Marzo 1514: è degli Ufficiali dello Studio di Firenze e di Pisa diretta a Lorenzo De' Medici, poi Duca d'Urbino, il second'anno del pontificato di Leone X. Lorenzo, in quel tempo, abitava a Roma chiamato dal Papa, presso a poco nell'epoca, nella quale Leone avea combinato le nozze di Giuliano con Filiberta di Savoia.

Digitized by Google

Leone aveva già costituito il nipote nella dignità di primo cittadino di Firenze; e così gli aveva preparato la via a quella investitura del Ducato di Urbino che accadde il 1516. Nel tempo nel quale gli vien diretta questa lettera era, Lorenzo, Capitano Generale delle milizie fiorentine. La lettera si riferisce alle inquietudini dei Bolognesi che non vogliono lasciar partire il filosofo, famoso per il tempo, Peretto da Mantova e che gli Ufficiali dello Studio hanno fissato per Pisa; invocano un Breve da Leone X. Il Breve non venne e il Peretto non figurò fra i Lettori di Pisa.

A. S. F. Mediceo Av. Principato Filz. 116. (177).

Magnifice ac Illustris domine etc. Noi siamo aduisati da Bologna come quam primum e Bologniesi intesono el Peretto da Mantova philosopho celeberrimo hauere acceptata la condocta nostra per Pisa, et essersi a noi per contracto obligato lo ricondussono di nuovo et feconglelo di poi subito intendere, alla qualcosa rispondendo lui non potere seruire, perchè si era prima obligato a noi lo minacciarono fortemente et in publico et in privato con dirgli insino lo taglerebbono a pezzi, et che non facessi pensiero di aversi a partire di quivi. Onde ci pare necessario Vostra Magnificentia operi o per via di Brieve di Nostra Santità ai Bologniesi, o in altro modo come quella sapevrà che si reprima la insolentia dei prefati Bologniesi, acciocchè lo huomo dabbene al tempo ci possa venire a servire sanza suo pericolo: che se noi non possiamo cauare gli excellenti dotori dalli Studii dove sono e impossibile possiamo fare uno studio famoso come sappiamo che è dintentione di Vostra Magnificentia, alla quale ci raccomandiamo che dio felice conservi.

Florentie die IIII° mensis Martij
MDXIIII
Offitiales Studii civitatis Florentie
Pisarumque

[a tergo] M.co ac Ill. Domino Laurentio ..... dicis patritio florentino .... Rome.

Il successivo documento è un'altra lettera al medesimo Lorenzo dove gli parlano del tentativo di avere i due celebri Lettori Burgos e Botticello che si trovano in Roma; interessano Lorenzo perchè, se non può ottenere il Burgos, abbia il Botticello. Sebbene desiderino questo

Digitized by Google

Lettore, sembra agli Ufficiali dello Studio che lo stipendio di 500 fiorini d'oro sia esuberante. In altro documento si accerta invece quanto, col celebre Decio, si largheggiò.

A. S. F. Med. Av. Princ. Filz. 116. (189).

Magnifice ac Illustris Domine etc.

Perchè noi non trouiamo doctore in iure canonico che sia oggi excellente et di fama saluo Messer Antonio Burgos et Messer Hyeronimo Botticello quali tuttaddua si truovono al presente costi in Roma, che secondo ci riferisce lo oratore nostro con difficultà gli chaueremo di costi et noi pure haremo di necessità hauerne uno nello Studio nostro: onde desiderremo Vostra Magnificentia facessi opera che noi hauessimo il preallegato messer Antonio Burgos quale per quanto intendiamo non ha pari.

Et non si potendo hauere questo vostra Magnificentia si può volgere a quel Messer Hyeronimo Botticello che secondo ne aduiso lo oratore non si partiva mal volentieri: perchè pensaua stando costi potere mediante la gratia di Nostro Signore, fruire e beni sua ha in Lombardia, a questo la Magnificentia Vostra sara contenta dirgli che venendo a leggere a Pisa non è per hauere di mancho la gratia di Sua Santità. Et per benchè noi habbiamo necessità duno di questi dua: è dhauere questo respecto circa al salario che e non sia si grande che ci guastasse le condocte delli altri che non crediamo passare a simili huomini la somma di fiorini cinquecento d oro hora Vostra Magnificentia secondo la prudentia di quella operera et molto meglio non saperremo dire alla quale del continuo ci raccomandiamo: che dio felice la conserui.

Florentie die VIII mensis Martij
MDXIIII.

Offitiales Studij civitatis Florentie
Pisarumque

[a tergo] M.co ac Ill. Domino Laurentio ... edicis patritio .. loren ....

La lettera che pubblico qui sotto è un ritorno sulla questione suscitata dalla partenza possibile del Peretto da Bologna (1). Contiene dei

(1) Anche nel *Minutario Gheri* (importantissimo sotto molti aspetti) *Arch. di Stato di Firenze* a pag. 732. V, vi è una lettera dove si parla nuovamente d'invitare il Peretto a venire a Pisa; tanto più che arrivano molti studenti e più ne verrebbero, se da Bologna, il ricordato filosofo, si decidesse a venire. La lettera è del 1516, quindi due anni dopo i documenti che di sopra ho arrecato. Si vede che i Bolognesi impedirono in ogni modo al Peretto di muoversi.

Digitized by Google

giudizi curiosi sul danno che si reca ad uno Studio già in fiore, quando se ne erige uno nuovo. La lettera è importante anche perchè, nell' ultima parte è fissata la data della elezione del Decio a Pisa e lo stipendio di questo.

A. S. F. Medic. Av. Princ. Filz. 116. (209).

Magnifice atque illustris Domine etc.

Vostra Magnificentia hara inteso per una nostra come insolentemente e Bologniesi sbuffavano contro al Peretto da Mantova, il quale ha ad venire a leggere a ognisanti proximo nello Studio nostro a Pisa: di nuovo per doppi (sic) e intendiamo come e prefati Bologniesi usano di dire che aspecteranno più di quatro brievi dalla Sanctità di Nostro Signore innanzi lascino partire il preallegato Pereto dailloro Studio: et hanno mandato costi a Nostro Signore huomini a suplicare: et facto con paure scriuere al Peretto et al Signor Ruberto da Carpi che interceda da sua Beatitudine che e fiorentini cedino che lui resti in lo Studio di Bologna come meglio Vostra Magnificentia intendera per una al nostro Proueditore quale fia con questa, che si manda a Vostra Magnificentia acciocchè quella possa con maggiore facilità operare con nostro Signore che e Bologniesi non obtengino tale gratia da sua Beatitudine: che non sarebbe sanza grande detrimento et dishonore del nostro Studio, et Vostra Magnificentia sa molto bene che è non si può fare uno Studio di nuovo et che sia famoso sanza damno delli Studii vicini. Occorreci ancora fare intendere a Vostra Magnificentia come in sino addj 11 del prexente noi conducemo Messer Filippo Decio doctore excellentissimo, et lui accepto la condocta con fiorini ottocento doro di salario per ciascuno anno, et debba leggere o in iure civili o in iure canonico come a noi parrà. Ne altro Raccomandiamoci a Vostra Magnificentia che dio felice la conservi.

Florentie die XII mensis Martij

MDXIIII

Offitiales Studij civitatis Florentie

Pisarumque

[a tergo] Magnifico ac Illustrissimo Domino Laurentio .... edicis Patritio .... honorando Rome

Al Burgos e al Botticello si riferisce anche il documento seguente: per vedere se riuscivano ad ottenerli i Fiorentini mandarono a Roma Ser Lorenzo Cioli. La lettera è in data del 14 di Aprile 1514.

Digitized by Google

A. S. F. Med. Av. Princ. Filz. 116. (762).

Magnifice atque Illustrissime Domine etc. Ser Lorenzo Cioli sia apportatore della prexente il quale noi mandiamo costi per vedere se noi possiamo hauere alli stipendij nostri Messer Antonio Burgos o Messer Hyeronimo Botticello perchè volendo noi fare uno studio famoso come sappiamo che è dintentione di Vostra Magnificentia ci pare necessario fare opera o con il fauore di Vostra Magnificentia o co danari che e si habbi uno de dua preallegati doctori. Ne altro Raccomandiamoci a Vostra Magnificentia quale dio felicissima conservi.

Florentie die XIIII mensis Aprilis
MDX.... (IV)

Offitiales Studij civitatis Florentie
Pisarumque

[a tergo] Magnifico ac Ill. Domino Laurentio de Medicis Patritio Florentino Rome.

È importantissimo il documento che pubblico oltre, che in parte si riferisce alla Università, in parte a combinazioni politiche dell'epoca. Comincia con le felicitazioni per il parentato combinato dal Papa con gli Appiani signori feudali di Piombino.

Si deve trattare qui di uno dei matrimoni che strinsero vincoli fra le due famiglie. Certamente le cose delle quali si discorre ebbero relazione con la lega stabilita con l'imperatore Massimiliano, con gli Aragonesi, col Duca di Milano, con gli Svizzeri, diretta a difendere Milano e il Milanese dai Francesi. Gli Ottoviri fiorentini, dei quali è il documento in esame, prudentemente raccomandano la libera navigazione dei propri mercanti, anche parlando di cose di guerra. A queste considerazioni e desiderî fanno seguire le premure per lo Studio di Pisa che insistono a voler grande come si esprimono « secondo che ancora che fu ancora veduto et facto dalla felice memoria di Lorenzo vostro avo ».

Sollecitano l'opera del Medici presso il Papa, per ottenere la decima sugli Ecclesiastici, ricordando quanto il Magnifico avesse fatto presso i Pontefici del suo tempo che chiamano « alieni et non fiorentini ».

Digitized by Google

Si ricordino in questo punto, per definir meglio l'importanza storica della lettera, i Brevi di Sisto IV, 12 Gennaio 1476; di Innocenzo VIII, 13 Giugno 1487; del medesimo 15 Dicembre 1487 (1).

Dall'insieme dei documenti si vedrà che la pratica non fu facile ed ebbe una soluzione dopo parecchi anni.

A. S. F. Med. Av. Princip. Filz. 116. (448).

Magnifice Vir ac collega noster honorande etc.

Habbiamo ultimamente la uostra de XVIIII da Corneto et vi ringratiamo delli aduisi ne date et di quelli ne promettete dare ogni uolta che vi si porga la occasione.

Laudiamo assai la deliberatione presa per nostro Signore del nuovo parentado facto col Signor di Piombino et della protectione presa per sua Sanctità di quello Signore essendo spinta la protectione del Catholico Re di Spagna per le cagioni che prudentissimamente ne allegate.

Se farete con Nostro Signore quella opera che nostri Mercanti possino liberamente nauicare per il golfo ne farete cosa grata et alla città tucta uno singulare beneficio. Pero non vi sia graue quando vi pare tempo farne diligentia che per una opera utile et honorevole non potete impiegare meglio alcuna fatica vostra.

Appresso vedendo noi quanto amorevolmente voi pigliate cura delle cose della città, con le quali sono coniuncte le vostre, ne è parso farvi intendere uno nostro pensiero perchè lo exequiate o non secondo vi parrà meglio.

Voi sapete quanto sempre e stato indicato per ogni huomo che uno de principali modi ad restaurare in qualche parte la città di Pisa saria di farui lo studio, secondo che fu ancora veduto et facto dalla felice memoria di Lorenzo vostro auo.

Et ad questo effecto ci pareria necessario quello che fu impetrato allhora per opera sua da Ponteficj di quel tempo alienj et non fiorentini Et perchè noi ci persuadiamo che uoi non habbiate manco voglia di rassettare quella città che si hauessi lui di chi voi representate il nome et siate suo successore teniamo per certo hauendo noi ad fare con uno Pontefice fiorentino vostro zio animato tanto ad beneficio della citta quanto noialtri o più che non vi habbi ad essere fatica ad impetrare da Sua Santità questo Beneficio il quale e si piccola cosa che affatica

(1) V. Fedelli Carlo. I Documenti Pontifici riguardanti l'Università di Pisa; Pisa, Mariotti, MCMVIII, pagg. 105, 109, 113.

Digitized by Google

il Clero quasi niente et a noi sarebbe una sublevatione maravigliosa per le cagioni che vi sono note al pari di noi.

Però non vi sia grave pigliar questa cura alluogo et tempo suo che siamo certi Sua Santità che ve la concederà facilmente. Et quando si conceda vedete che sia per più lungo tempo che si possa et nel modo consueto altra volta. Questa cosa non la facciate se non al tempo suo et quando vi si porga la opportunita che a noi bastera che alla tornata uostra portiate con voi tale provisione et Bene valete.

Ex Palatio Florentino Die XXIII octobris M D XIIII

Octoviri Practice Reis. Florentine

[a tergo]... Viro Laurentio de... College nostro honorando .... am cur. sequenti Romana Cur.

E il documento successivo, al solito degli Ottoviri, costituisce un commento notevole dell' antecedente; è in data del 6 Novembre diretto a Lorenzo e richiama appunto la lettera antecedente. Nella prima parte è una conferma più determinata della richiesta di Breve sulla decima. Solo in ultimo vi è una allusione agli affari di Stato.

A. S. F. Med. Av. Princ. Filz. 116. (483).

Magnifice collega noster etc.

Noi vi scriuemo se ci ricorda bene a XXIIII del passato essendo fuori col Papa et con la Corte un nostro ardentissimo Desiderio che si impetrassi da nostro Signore gratia di potere trarre dal clero per lo studio di Pisa quella subventione che si trasse molti anni ad tempo della felice memoria del Magnifico Lorenzo vostro avo, essendoci ricordato da molti cittadini che quella é una delle più prompte vie che ci sieno ad restaurare in qualche parte quella povera città, ne vi scriviamo questa perchè pensiamo non habbiate a mente et ad cuore le cose nostre et vostre, ma per satisfactione nostra et per dirvi questo più che non scriuemo allhora che il nostro pensiero non è che tal gratia comincj questo anno quando il clero nostro è grauato dallaltra imposta ordinaria ma che cominci a Nouembre proximo 1515 al qual tempo sara smaltita questa altra imposta la quale è pur grave peso a chi la soporta ma questa dello studio sia leggeri assai et facilmente sopportabile, nella quale il Clero maj a tempo di vostro avo feciono molta difficultà, come crediamo che siano per fare ancho al prexente hauendone il clero ad pigliare non mancho commodità et fructo che siano per farne li altri laicj: la quale cosa fu causa perchè il Pontefice di quel tempo molto fa-

Digitized by Google

cilmente lo acconsenti, et quello che consentirono loro speriamo potissimum per vostro mezo douere impetrare sanza difficultà dal presente Pontefice.

Quelli pochi aduisi che habbiamo di verso Ferrara si mandano allo ambasciadore perchè li comunichi con nostro Signore et con voi però non ci dareno briga di mandarveli altrimenti Et altri aduisi non habbiamo ne cosa alcuna da scriueruj. Voi quando habbiate qualche cosa da fare intendere a noi ci sarà somma gratia che lo facciate et Bene Valeat M. V.

Ex Palatio Florentino Die VI Nouembris
MDXIIII.

Octoviri Practice Reip. Florentine

[a tergo] .... aurentio de Medicis .... nostro honorando Rome.
Rome.

La lunga lettera che qui pubblico, nella prima parte si riferisce alle trattative col Re di Spagna per la recluta dei soldati e al modo di pagarli; è prudentissima nella forma.

Nella seconda parte, invece, minutamente parla della necessità della Bolla per Pisa perchè lo Studio che deve aprirsi, col Novembre 1515, sia provveduto dei mezzi necessari. In ultimo si torna a parlare di somme dovute alla Spagna e del modo di sborsarle.

A. S. F. Med. Av. Princ. Filz. 116. (512).

Magnifice vir et collega noster honorande etc.

Noi habbiamo inteso et per la vostra lettera de VIIII. Et per quanto ne scriue lo ambasciadore la resolutione facta in nostro beneficio con chi representa costi la Catholica Maestà del Re di Spagna circa li cc[to] huomini darme quali doueuano tenere ad requisitione di quella Maestà, la qual cosa ne è stata sommamente grata: et ne ringratiamo con tucti li cori nostri Vostra Magnificentia la quale ha durata tanta fatica, et factone tale resolutione: cosa degna veramente di voi, et ad singulare Beneficio della città, la quale ha da magnificare perpetuamente questa vostra opera, et da benedirvene le mani, per essere una volta per vostra diligentia uscita di questo fastidio delli Spagnuoli, i quali ne importunavano et molestavano di tal cosa in maniera che non vedevamo come convenientemente potessimo uscire dalle loro mani, hora gratia di Dio et vostra restiamone fuori et poserenne del tucto li animi quanto alli pagamenti vi faremo scriuere

Digitized by Google

hiersera il pensiero nostro et ad che tempi pensauamo poter fare il resto de pagamenti.

Et solo ci resta dirvi due cose ma che habbiate cura nel far contracto di questa cosa che dal canto loro si facci la fine in modo autentica che non si possi per alcun verso cauillare, et che chi promette habbi il mandato sufficiente ad tale acto. Laltra che il tempo delli altri pagamenti si faccino più lunghi che si può perchè quando il tempo sia lungho oltre a che se ne fara grandissima commodità alle cose et intrate nostre. Potra anche succedere che hauendo loro bisogno di valersene innanzi come hanno facto altra volta che o in publico o in priuato ne restevrà qualche parte di quelli denarj.

Quanto alla bolla dello Studio di Pisa, diche vi habbiamo scripto già due volte non habbiamo ne hauemo mai dubio alcuno, che per vostro mezo ci habbi ad essere dinegato, quello che ne è stato molte volte concesso a tempo di più altri Pontefici, et teniamo la cosa per certa, solamente vi ricordereno quello che va per lo animo, perchè di poi seguitiate questa impresa in quel modo che vi parra meglio: hauendo noi ad dare principio al Studio nostro di Pisa ad Kalende di Nouembre proximo 1515 sarà necessario cominciare hora ad procurare et praticare e Doctori che hauessimo ad leggere in quello Studio et con difficultà faremo ad tempo. Però hauendo ad fare questo sarà necessario che noi fussimo accertati da hora o per breve o come vi paressi meglio di poterci valere ad quel tempo di quello che al tempo della felice Memoria di vostro avo fumo compiaciuti da pontefici passati. Di che perchè possiate hauere notitia vi mandiamo con questa copia di uno di decti Breuj et voi procurerete che tale gratia ne sia facta per più anni che sia possibile et quando si facci hora tale Breue si terrà secretissimo fino al tempo di pagamento ne si publicherà prima.

Nella causa con cotesti Spagnuoli oltre a quello diciamo di sopra ne occorre dirvi che noi per altro conto restiamo debitori del Catholico di 3125 ducati per resto di appunctamento facto più anni sono con quello Re et col Christianissimo Re di Francia, se si potessi in alcuno modo nella fine che vi farete fare da cotesti Spagnuoli includervi ancora questa somma, saria buona opera, et ci leveresti da questa altra molestia. Pero vedete o di colta o di rimbalzo questa somma vi entri: et che noi ne siamo finiti.

Sappiamo la affectione che portiate alla città, però non vi direno altro sapendo che molto meglio lo farete da per voi.

Mandiamo allo ambasciatore copia duna lettera di Francia perchè la monstri alla santità di nostro signore, et a voi sara bene che la vediate et bene valete.

Ex Palatio Florentino

Die XIII Nouembris. MDXIIII.

Octoviri Pratice Reis. Florentine

[a tergo] ... [co] Viro Laurentio de ... is College nostro Plurimum ..... Rome.

Rome.

Digitized by Google

Il Documento qui arrecato parla di nuovo del Breve per Pisa e dell' incarico dato a due cittadini fiorentini insigni Roberto Acciaioli e Jacopo Salviati per la scelta dei dottori. È in data del 22 Novembre 1514. In ultimo torna a parlare dell' appuntamento fatto con gli Spagnoli, e d' altre cose di Stato.

A. S. F. Mediceo Av. Princ. Filz. 116. (552).

Magnifice Vir collega noster honorande etc.

la nostra lettera de XVII ne ha portata infinita allegreza et satisfactione vedendo con facti respondere alle parole: et promesse vostre in beneficio della città la quale quanto sia più honorata et più conservata ne siate più honorato et conseruato voi.

Aspectiamo col nome di Dio la Bolla o Breve per lo Studio di Pisa nel modo che sia bene, et per più anni che sia possibile: Noi per non perder tempo habbiamo di già deputati di noi Jacopo Saluiati et Ruberto Acciaiuoli come litterati ad pensare onde si possa hauere qualche doctore famoso per dare honorevole principio a quello Studio. Et pensasi non habbino ad mancare per essere li Studij di Pavia et di Padova sbarattati. Farassi diligentia ne si perderà tempo: ma bisogna fare li Officiali del Studio, e quali quanto più presto si faccino tanto fia meglio.

Lo appuntamento facto con li Spagnuoli per conto delli 200 homini darme ne ha satisfacto extremamente et ve ne sappiamo il buon grado, tirate inanzi la cosa: et saldatela con quelle circuspitioni che scriuete: et che noi ricordamo: Et ricordatevj che nelle cose del danaio non si può con li spagnuoli aprire tanto li occhi che basti.

Laltri advisi che sono costi habbiamo havuti dal nostro Ambasciatore. Et li habbiamo resposto qualche cosa, circa le cose di modana. Saraccj grato lo vediate, et quando non sia impertinente: ci diate qualche adviso del parere vostro: et di quello che ne è.

Mandiamo ancora ad lui li aduisi che habbiamo delle cose del Turcho et sophy e quali sarà bene che vediate et bene valete.

Ex Palatio Florentino die XXII, Novembris M. D.XIIII.

Octoviri Practici Reis. Florentine.

[a tergo] .... o Laurentio de.... S. College nostro Plu..... honorando Rome.

Rome.

Digitized by Google

Dall' esame di questi documenti rimane colmata una lacuna notevolissima della storia del Fabroni, che, arrivato al 1505, sospende la enumerazione dei Lettori, e nei Rotuli trascrive quello che ha trovato « finiit assegnamentum Studio ». Ora non è che lo Studio finisse; non è che la Repubblica di Firenze, sebbene, in genere, ostile, favorisse la estinzione dello Studio; fu invece la mancanza di mezzi che indusse una vita stentata nello Studio come chiaramente lo dicono le lettere degli Ottoviri, i quali finiscono col dichiarare la necessità di eleggere subito gli Ufficiali dello Studio di Pisa di nuovo. Ed è da riflettere come queste premure abbiano la loro origine non appena eletto Leone, (1513), della memoria e delle benevolenza del quale per lo Studio Pisano, io, altra volta, ho pubblicato oltre il Breve del 1521, un documento d' indole privata.

Quindi, questa seconda serie di documenti, completa la serie antecedente riferibile specialmente all' epoca di Lorenzo il Magnifico.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Due ruoli sfuggiti al Fabroni.

Basta avere una mediocre pratica delle carte universitarie che si trovano nei varî Archivi (Pisa, Firenze etc.) per rimanere più che convinti, come ebbi ripetutamente ad avvertire nei capitoli antecedenti, della somma cura che si dettero ognora i primi fondatori e i riformatori dello Studio Pisano, perchè questo fiorisse in fama ogni dì più; non limitando la scelta dei *lettori* ai soli Toscani, ma estendendosi a tutte le regioni d'Italia e chiamando dalle altre nazioni gli uomini più culti del tempo.

In una pubblicazione apposita io tratterò l'argomento così interessante dei Lettori stranieri a Pisa; in questo Capitolo, invece, io voglio limitarmi ad accennare alle cure per rifornire l'Università, via via, di Lettori illustri, proporzionando la provvisione alla fama del Lettore, e voglio fermarmi sulla costituzione dei *ruoli,* esaminandone due sfuggiti alla sagacia e alle ricerche del principale storico dell'Università Monsignor Fabroni; che molto probabilmente son alcuni di quelli stessi ai quali egli accenna come perduti.

Infatti egli a pag. 463 del Tomo II della sua « *Historia Academiae* » scrive: « Rotuli Academiae seu conductiones Professorum plerumque fiebant aestate vel autunno; quapropter illorum conductionis annus incipit a Novembri; quo tempore ad Academiam accedebant, desinit autem in Junium. Et Novembri quidem an. 1543, cum renovata a Cosmo fuit

Digitized by Google

Academia, scholas habere coeperunt conducti ab eo magistri. Huius et trium consequentium annorum rotulos *invenire mihi haud contigit* ».

*
* *

Quanto al primo punto accennato, troviamo numerosi documenti fino dal tempo che Lorenzo il Magnifico e gli Ufficiali dello Studio Fiorentino e Pisano cercano di far sì che le sorti dell' Università si facciano sempre più solide e liete.

Un Arcicancelliere che ho avuto luogo di citare anche nei capitoli precedenti, Filippo de' Medici Arcivescovo di Pisa, viaggiò per conto di Lorenzo e si occupò grandemente per la ricerca di Lettori illustri; inoltre poco tempo fa, in una mia pubblicazione, resi nota una partita notata in un manoscritto esistente nella Biblioteca della Real Corte d' Appello in Firenze, dove si parla delle spese incontrate da Mons. Tonsi, Provveditore dello Studio, viaggiando per impegnare Lettori di grido; e prima di lui, Filippo Del Migliore aveva servito a Cosimo in codesta delicata faccenda.

I carteggi dell' Università contengono numerose prove del fatto sul quale insisto, e quanto più ordinatamente si studieranno gli Archivi dello Arcivescovo di Pisa e dell' Università, ivi pure, e in quelle preziose miniere dell' Archivio Vaticano e di Stato in Firenze, tanto più si accresceranno questi materiali che riescono veramente pregievolissimi, per ricostruire quella parte di storia dell' Università che merita ancora minuta illustrazione.

Infatti quattro anni or sono io ebbi la sorte di pubblicare un documento di Clemente VII, che invitava un uomo illustre del suo tempo, Marco Antonio Zimarra, ad accettare la lettura di Medicina nello Studio Pisano [1]. In questi ultimi mesi coll' aiuto del dotto mio amico dottor Corsini ho compulsato le Carte Stroziane, e lì ho trovato, appunti, e lettere riguardanti i Lettori dell' Università, il modo di fissarli, i loro stipendi, notizie a dir vero, sotto ogni punto di vista interessantissime; con le quali si va dal 1514 fino al 1581. Ed in quelle carte sono evi-

---

[1] FEDELI; *Documenti Pontifici riguardanti l' Università di Pisa cit.*, pag. 83.

Digitized by Google

dentissime le premure dei Provveditori o del Provveditore nell' intendimento di tener alto lo Studio Pisano.

Io mi propongo come seguito al lavoro presente uno studio analitico di codesti carteggi; intanto ho voluto citarli perchè costituiscono altrettante riprove degli asserti da me di sopra esposti.

Oltre la scelta del Lettore si cercava nell' epoca che io esamino, di proporzionare alla qualità dell' insegnamento, alla capacità e fama del Lettore lo stipendio, che come si vedrà, non era indifferente fatta relazione col tempo. Decio, Giason del Maino, Bartolomeo Socini tra i Legali; Alessandro Sermoneta, Stefano Dell' Aquila fra i Medici ebbero stipendi *ad hominem.*

In un capitolo successivo noterò come il Pinelli, giureconsulto, avesse aumenti con facilità e frequenti; spingendo lo sguardo alle epoche successive e non a gran distanza da quella che tratto si trovano i *sopra ordinari,* come Girolamo Mercuriale, trattati con stipendi speciali. Posteriormente gli stipendi vennero equiparati; ma una traccia di questa munificenza universitaria o principesca rimase negli assegni straordinari e in tempi vicini ai nostri, negli aumenti in ragione delle pubblicazioni.

Tali furono le basi dalla riforma da Cosimo in poi, per la costituzione dei ruoli; e questi, come ho notato altra volta, indici dei Lettori con le relative ricompense proporziouali, furono da prima incarico degli Ufficiali dello Studio in accordi coll' Arcicancelliere, dipoi del Provveditore e più specialmente dei Segretari di Stato del Principe che conferivano coll' Arcicancelliere, il quale si recava anche appositamente a Firenze per redigere codesti fondamenti della vita universitaria.

Infatti non temo di avere asserito cosa esagerata dicendo così; perchè chi vuol farsi un idea giusta dello sviluppo dell' Università nelle diverse epoche bisogna che si appoggi allo studio dei Ruoli che, come insistei anche recentemente, sarebbe necessarissimo per la storia della Università di ripubblicarli tutti *ex integro*, poichè, in tal modo, rimarrebbe facilitata la indagine critica, e molti vuoti verrebbero ad esser colmati.

***

Gli Archivi ove debbono esser cercati i Ruoli ho già ricordati; ma non si dovrebbe trascurare una ricerca accurata anche in altri; la re-

Digitized by Google

cente scoperta del Codicetto, da me brevemente illustrato e accennato di sopra, ci fa vedere come, probabilmente, in relazione a minute *inquisizioni* di Stato, sia possibile di trovar carte della Università anche in altri Archivi che non quelli pubblici più noti, per es. in quelli dei Tribunali; forse i rapporti col Tribunale della Pratica Segreta al quale il Granduca si appellava in casi dubbi di *giurisdizione*, spiegano la emigrazione di alcuni di siffatti documenti.

***

Ho voluto premettere queste notizie alla pubblicazione e illustrazione del Documento che qui arreco perchè ne fosse facilitata l'intelligenza. È del 1544 completissimo, e contiene alcune particolarità degne di nota. Fu rinvenuto nell'Archivio di Stato di Firenze, in mezzo ad altre carte; e l'egregio dottor Pagliai, ora Direttore dell'Archivio di Stato di Pisa, ebbe la bontà di copiarmelo e collazionarmelo. È certamente un Ruolo compilato a Firenze, come lo dicono le indicazioni in fondo; è diviso in due sezioni.

Notevole anzitutto la sproporzione degli stipendi; si va da stipendi di 642 ducati di 7 lire ciascheduno, a 23 ducati; la differenza è veramente enorme; ed è evidente l'essere proporzionati non soltanto alla qualità di *ordinario* e *straordinario,* bensì alla fama alla condizione sociale del Lettore ed al peso dell'insegnamento; così gli appartenenti ad ordini religiosi — sebbene quasi sempre uomini di molto valore — sono e furono ognora retribuiti molto meno, considerando alla qualità della loro professione religiosa e alla mancanza degli oneri familiari; in altri si capisce che è valutata l'importanza delle professioni lucrose esercitate; ad es. i Medici, sebbene uomini di valore conosciuto come il Giacchini da Empoli, Francesco da Pontremoli, Marcantonio da Montecatini, sono retribuiti molto meno degli altri; l'Argenterio che fu un vero decoro della Scuola (il nome suona ancora illustre) essendo un pratico valutatissimo, è retribuito con poco più della metà, dello stipendio di Niccolò Boldoni da Milano egualmente medico, ma non pratico quanto l'altro.

Oltre di ciò è da valutare il fatto, che gli stipendî crescevano con gli anni di insegnamento; con che i reggitori dello Studio cercavano di ovviare alla comune tendenza di muoversi e di cambiare da una Uni-

Digitized by Google

versità all' altra che si verificò, con grande facilità, negli insegnanti dei Secoli XV, XVI e XVII.

Altro punto rilevante di questo Ruolo è costituito dalla notazione che riguarda Luca Ghini, il primo botanico dell' Università. Questi che fu il fondatore dell' Orto Botanico, presso le mura della Città e che ebbe scolari insigni, basti il ricordare Andrea Cesalpino e Ulisse Aldovrandi; il 1544, al principio dell' anno scolastico, non era anco arrivato a Pisa, ed infatti il Ruolo porta questa annotazione « che già li si sono mandati li danari per condursi » e con questa nota viene troncata ogni discussione sull' arrivo del Ghini a Pisa, sull' inizio del suo insegnamento e la fondazione dell' orto.

***

Nello Studio nostro fu costante l' abitudine a quanto ho potuto rilevare fino dalla riforma Cosimiana, di assegnare alcuni insegnamenti, in via straordinaria, agli studenti più meritevoli; ciò nota pure il Fabroni; ma in questo Ruolo abbiamo la certezza che il 1544, gli studenti che davano lezione erano quattro, ed è notato lo stipendio che ritraevano.

Quest' uso continuò ancora per molti secoli; Giulio Rospigliosi, di poi Clemente IX, fu dopo la metà del seicento uno degli Studenti Lettori. Nella Scuola Chirurgica di Firenze l' uso non fu mai tralasciato fin quasi ai tempi nostri; ed uno degli ultimi che ancora studente, insegnò, fu il Prof. Carlo Burci stato poi clinico chirurgico illustre a Pisa e a Firenze.

Era anche questa, una palestra voluta da Cosimo e dai suoi Consiglieri, perchè i giovani avessero modo di addestrarsi e per potere stabilire, per tempo, una cerna dei meglio adatti all' insegnamento.

***

A conferma di quanto ho detto sulla proporzione degli stipendî, calza l' ultima partita di questo Ruolo. Contiene questa *stipendi non definiti,* che il compilatore chiama « non chiariti » dimostrando con ciò

Digitized by Google

che i Reggitori degli studî stabilivano la qualità dello stipendio con certe loro norme e che quindi questi non erano determinati da una regola uniforme.

***

Per ultimo l'esame di questo Ruolo colma una lacuna. Il Fabroni ha tralasciato due Lettori il 1544, Pier Antonio Nerucci di S. Gimignano e Giovanni Rinieri di Colle.

Nè di questi Lettori si trova traccia in tutta l'opera del Fabroni, sebbene il Fabroni stesso a pag. 158 del Tomo I della sua Istoria, ricordi Matteo Nerucci di S. Gimignano che lesse le Istituzioni Civili in principio e dipoi il Diritto Pontificio e che scompare dai Ruoli il 1493. Forse il Nerucci qui ricordato, Pierantonio, era un parente o figliuolo di Matteo, perchè come desumo da un altro documento che ora pubblicherò, insegnò anch'egli il Diritto Pontificio.

Ed il Rinieri, ugualmente non ricordato dal Fabroni, è cosa ben differente dal Raineri Pietro Martire che nel 1497 insegnò Istituzioni di Diritto Romano a Firenze e che è ricordato a pag. 265 del Tomo I.

Questi era perugino, mentre Giovanni Raineri o Rinieri, nel Ruolo, è qualificato di Colle.

Nota de' Salarii de' Lettort, et altri Ministri per lo Studio di Pisa et per questo anno 1544.

D. L. 7 per ducato.

M. Giovan Francesco Vegio da Pavia legista per scudi 300 d'oro, che ridotti a moneta fanno	d.ti 357.	1.	2.	d.	10.
M. Ansuino de' Medici da Camerino legista per scudi 600 d'oro, sono di moneta	642.	17.	2.		
M. Nic.º Guicciardini	500.				
M. Jeronimo Malavolta da Siena	400.				
M. Francesco Coscio da Siena in Canonico . .	500.				
M. Branda Porro da Milano philosopho . . .	450.				

Digitized by Google

M. Nic.° Boldono da Milano medico	400.		
M. Lionardo Giachini da Empoli medico	300.		
M. Franc.° da Pontremoli medico	257.	2.	10.
M. Antonio Lapini philosopho	217.	2.	10.
M. Remigio dal Borgo a Sancto Sepolcro	211.	2.	7.
M. Giovanfranc.° beato da Venetia metaphisico	200.		
M. Pierantonio Nerucci da Sancto Gimignano	150.		
M. Giovanni Rinieri da Colle	150.		
M. Chirico Strozzi	150.		
M. Paradiso Mazzinghi in Canonico	250.		
M. Mainetto de' Mainetti da Bologna philosopho	200.		
M. Michelagnolo da Barga medico	130.		
M. Franc.° Rubertello da Udine humanista	100.		
M. Bart.° Gatteschi dalla Strada	75.		
M. G.[i] Batista d'Asti frate de' Servi	57.	2.	10.
M. Alessandro da Monte Falco metaphisico	57.	2.	10.
M. Jeronimo da Osimo teologo	35.		
M. Giovambatista degli Asini, all'istituto	45.	14.	4.
(¹) 6335. 14. 3.			
M.° Marcantonio da Montecatini medico d.[ti]	40.		
M. Ruberto di Vanni Pisano, all'instituto	26.		
M. Damiano da Sancto Gimignano, logico	23.		
M. Giovanni Argentiero Piemontese, medico	250.		
M. Lucha Ghini da Imola, semplicista, che già li sono mandati li danari per condursi	250.		
Il Rettore	100.		
Le IIII lettioni che danno li scolari	70.		
Francesco Boccardini bidello	36.		
Jac. da Pavia bidello	24.		
819.			

Montano li salari di sopra d.[ti]	819.		
Montano quelli della faccia di là	6335.	14.	3.
d.[ti]	7154.	14.	3.

Come si vede, li salarii che sono chiariti montano per questo anno 1444 (sic) d. 7154. 14. 3. a Ll. 7. per d.[to]

Restonci di poi quelli che per anchora non sono chiariti da dichiararsi per S.[a] E.[a] o per chi da essa sarà deputato, che sono notati nella faccia di là.

(¹) È da notare che il documento occupa due pagine del ms.

Digitized by Google

p. 2. Salarii per ancora non chiariti.

M.° Mancantonio da S. Gimignano, medico . . . . d.
M.° Franc.° Roncagallo, all' instituto . . . . . d.
M.° Tommaso da Cattaro, logico . . . . . . d.
M.° Nic.° Beltramini da Colle, all' instituto . . . d.
M. H de Nobili da Genova, all' instituto . . . . . d.
Il Cancelliere, coè quello che sta in Pisa . . . . d.
Il Provveditore . . . . d.

***

Nel Codicetto da me rinvenuto poco tempo fa nell' Archivio della Corte a Firenze si trova a pagina n.° 4 e segg. il Ruolo stesso che qui ho esaminato, in italiano, in data del 19 Settembre 1543.

Anche questo Ruolo è evidentemente compilato a Firenze e precisamente dell' anno innanzi di quello poco fa commentato; li stipendii sono computati in Fiorini, con varianti notevoli dall' antecedente in relazione alla moneta considerata.

Segue il Documento.

Die XIX Setembris MDXLIII.

Cum inter caetera quae ad publicae commoditatis compendium Ill.mus et Ex.us Dominus Dux vigili ac perspicaci cura tractare non desinit precipuum sit rei literariae studium, quo non tantum ad suae ducalis ditionis alunnos, verum et ad totius christiani orbis populos omnis generis virtutum decus diffundatur, atque omnes ad bene beateque vivendum subsidia sibi comparent. Non immerito eius Ducalis Ex.a eiusque nomine Mag.i Domini locum tenens et consiliarii ad felicem florentini ac pisani ginnasii proximam instaurationem animum intuentes, illamque ad effectum perducere cupientes spectatae virtutis et probitatis clarissimos infra notatos viros.

Magistrum Romulum servorum fratrem ad sacrae Theologiae interpetrationem cum stipendio anno quolibet Fl 100 studii flor. 100.

Mag.m Hieronymum de Oximio auximanum ad eiusdem Theologiae interpetrationem cum stipendio anno quolibet Fl 60 studii flor. 60.

Digitized by Google

Dom.m Enricum volaterranum ad ordinariam Juris Pontificii matutinam interpretationem cum stipendio anno quolibet Fl 400 studii flor. 400.

Dom.m Petrumantonium Neruccium Geminianensem ad ord jurispontificii vespertinam interpetrationem cum stipendio Fl 260 studii flor. 260.

Dom.m Johannem Raynerium de Colle ad Juris Civilis interpetrationem vespertinam cum stipendio Fl 260 studii flor. 260.

Dom.m Nicolaum Guicciardini civem florentinum ad Juris civilis matutinam interpetrationem cum stipendio anno quolibet Fl 875 studii flor. 875.

Dom.m Robertum Vannis Pisanum ad institutionis interpetrationem quolibet anno cum salario Fl 45 studii. flor. 45

Dom.m Johannem batistam Asinum ad eiusdem institutionis interpetrationem cum stipendio Fl 80 studii flor. 80.

Dom.m Johannem Maschianum pisanum ad eiusdem institutionis interpetrationem cum stipendio Fl 30 studii flor. 30.

Mag.m Marcumantonium Monticatinensem Ex.m Medicinal Doc.m ad ordinariae medicinae theoricam interpretationem cum stipendio Fl 30 studii flor. 30.

Mag.m Del Garbo florentinum ad eiusdem exordinariae medicinae theoricam interpetrationem cum stipendio Fl 260 studii flor. 260.

Mag.m Franciscum Gallum de Pontremulo Ex.m Doc. ad ordinariae practicam medicinae interpetrationem cum stipendio quolibet anno Fl. 450 studii. flor. 450

Dom.m Antonium Lapinum ad philosophiae ordinariae interpetrationem cum stipendio quolibet anno Fl 380 studii flor. 380.

Dom.m Bartholomeum Gatteschum de Strata ad exordinariae philosophiam interpetrationem cum stipendio Fl 130 studii flor. 130.

Mag.m Damianum Montigianum de S. Geminiano ad logicam interpetrationem cum stipendio 40 Fl studii flor. 40.

Dom.m Remigium Melioratum de burgo S. Sepulcri ad eiusdem logicam interpetrationem cum stipendio Fl 370 studii flor. 370.

Mag.m Johannem franciscum Beatum ad Metafisicam interpetrationem cum stipendio 340 Fl studii flor. 340.

Mag.m Alexandrum de Montifalco ad eiusdem metafisicae interpetrationem cum stipendio Fl 100 studii flor. 100

Dom.m Chiricum Stroza ad grecas legendas litteras cum stipendio Fl 260 studii flor. 260

Dom.m Johannem baptistam q. M.r Marcelli Adriani ad latinas legendas litteras cum stipendio Fl 175 studii flor. 175

Quorum omnium multiplicem eruditionem interpetrandique ac disserendi solertiam spectatam habent. Cum solitis honoribus oneribus ac emolumentis annuorum eiusdem studii florenorum stipendio elegerunt et in numeros retulerunt pro futuro a calendis novembribus primis incipiendo triennio, nec non et deinde pro quarto ad eiusdem Illm beneplacitum anno. Et statutorum capitulorum ac lauda-

Digitized by Google

bilium dicti gymnasii consuetudinum observatione, quod felix faustumque ac fortunatum sit.

Et haec omnia meliori modo.

* * *

Questo documento completa in modo assoluto l'antecedente nel quale (e basta la lettura senza che io ci torni sopra) sono appena accennati gli uffici relativi dei lettori, o per dir meglio, gli insegnamenti.

Mentre d'altra parte nel Ruolo italiano il numero degli insegnanti è cresciuto niente meno che di *quattordici* e vi sono notati lettori che non sono menzionati nell'altro ruolo. Anche da questo solo fatto si capisce come i Ruoli andassero grado a grado ad arricchirsi, e il numero fosse variato al 28 di Ottobre epoca della apertura degli studî. Qui sotto, infatti, io pubblico un decreto tratto dal medesimo Codice col quale vengono variati alcuni Lettori e ne vengono sostituiti altri.

Riporto per intero il documento.

Die VIIII Ottobris M. D. XLIII.

Ill.[us] et Ex.[mus] Dominus Dux Florentiae et pro S. Ex. tia Magnifici Domini locum tenens et consiliarii simul adunati.

Cum Ex.[us] Dom.[us] Franciscus del Garbo civis Florentinus, qui elapsis diebus ad exsordinariae medicinae theoricam interpetrationem in Gymnasio Pisano solemni eorumdem dominorum deliberatione fuerat electus, et Johannis batista M.[ri] D.[ni] Marcelli Adriani ad latinas legendas litteras, eodemque in gymnasio, iustis ut asseruerunt causis detempti illam ipsam reiecerunt conditionem. Ideo optima morum observantia spectatoque virtutis nitore certiores facti p.[ti] Mag.[ci] Dom.[i] Ex.[is] Dom. Michaelangeli de barga ad exsordinariae medicinae interpetrationem theoricae cum stipendio scutorum centum viginti monet florent eumdem elegerunt et adduxerunt. Ac et elegerunt conduxeruntque Dom. Franciscum de rubertillis udenensem ad latinas legendas litteras in eodem ipso pisano studio cum stipendio scutorum centum mon flor: pro tempore annorum trium incipiendorum in calendis novembribus proximis et pro quarto, ad eiusdem Illm beneplacitum, anno. Et statutorum Capitulorum ac laudabilium dicti Gymnasii consuetudinum observatione, quod felix faustumque ac fortunatum sit.

Digitized by Google

Et haec omni meliori modo.

Item simul adunati üd multiplici confisi eruditione disserendique atque interpetrandi solertia Ex.[1] Dom. Paradisi Mazinghi florentini civis eumdem solemni de moreque obtento partito ad ordinariam Juris pontificii interpetrationem elegerunt et conduxerunt cum stipendio mox decernendo per Illm Dominum Ducem, solitis et honoribus oneribus et emolumentis pro futuro a calendis novembribus primis incipiendo triennio, nec non et deinde pro quarto, ad eiusdem Illmi beneplacitum, anno. Et statutorum, capitulorum ac laudabilium dicti Gymnasi consuetudinum observatione. Et haec omni meliori modo ecc.

***

Dimodochè da quest' ultimo documento apprendiamo come avvenne che un medico illustre del tempo appartenente alla storica famiglia Del Garbo, che ha dato alla Medicina altri cultori distintissimi, non fece parte dello Studio Pisano, e parimente accadesse ciò per il figlio del traduttore di Plutarco.

Il Fabroni a proposito del Del Garbo scrive in modo che ci rivela aver egli conosciuto questa nomina a Pisa "Hic quidem vel ab renovata Academia destinatus illi fuerat, sed docendi munere se abdicavit,,. Però, come il Fabroni stesso ha verificato, accettò sei anni dopo e resse l'insegnamento per un anno (1549) Infatti il succitato storico continua « quod postea an. 1549 suscepit et per annum tantummodo retinuit. Floruerat illius familia in Urbe Florentia aliis medicis illustribus, quorum laudes ille exaequabat; nec sibi quidcquam deesse arbitrabatur ad obtinendas fortunas, cum eius nomen in universa Etruria celebraretur (¹) ».

Ho voluto citare questo frammento dello storico illustre perchè corrisponde esattamente alla verità dei fatti; degli antenati di Francesco Del Garbo, due furono veramente insigni, Dino scolaro di Taddeo fiorentino (1327) e Tommaso figlio suo (1375); tutti e due lessero con gran plauso a Firenze.

(¹) Fabroni; op. cit., Tomo II, pag. 271.

Digitized by Google

Anche questo episodio nel ricostituirsi dello Studio non è trascurabile, perchè costituisce un altro dei tanti argomenti, per i quali resta messa in chiaro la tendenza che ebbe Firenze, nonostante tutti gli sforzi di Cosimo, a mantenere un resto di Studio ed impedire che i suoi migliori appartenessero a quello di Pisa e la facilità grande con la quale i Fiorentini attratti dalla loro grande città abbandonavano lo Studio. Di che nella storia della nostra Università abbiamo continue riprove, e in pari tempo della accortezza dei Medici, a cominciare da Cosimo, che allettavano i Lettori chiamati di fuori a Pisa, con la cittadinanza fiorentina e persino col dono di case in quella città.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Una pagina di storia dell' Università nel secolo XVII.

Dopo la riforma di Cosimo l'Università percorse un periodo glorioso e di forte disciplina per molti anni, come risulta dall'esame dei documenti copiosi che abbiamo qui in Pisa e nell'Archivio di Stato di Firenze.

La frequenza degli studenti non solo italiani, ma anche stranieri, contribuì non poco, alla floridità dello Studio.

Si può dire che questo stato di cose proceda tranquillamente dal 1543 fino ai primi anni del 1600, quindi per circa cinquanta anni. Dopo l'epoca menzionata per ultima, debbono essersi verificati dei disordini da imputare, molto probabilmente, al rilassamento della disciplina.

Di questi disordini — uno dei principali — fu rappresentato, al certo, dalla facilità con la quale si conseguivano le lauree; ed infatti sembra che questo disordine rimontasse ad un epoca assai anteriore a quella che qui illustro; poichè in un singolare documento, che riferirò in un altro Capitolo, Lelio Torelli Segretario di Cosimo I, dei più intimi del Principe ed espertissimo delle cose di Stato, come si rileva da molteplici fonti, scrive questa curiosa espressione: « i dottori passano come i cocomeri all'erba ». Volendo dire si producono con gran facilità. Forse, come in tutte le cose umane, anche il lato interesse v'ebbe la sua influenza e le propine ai dottori di Collegio divennero una sorgente di guai.

Digitized by Google

Come vedremo in altro luogo, il Granduca restauratore dello Studio, volle severamente provvedere alla garanzia degli esercenti almeno la medicina; ed in progresso di tempo l'abuso, tornato a farsi più forte, se ne commossero direttamente le stesse Autorità Universitarie. Pare che il male fosse molto diffuso e perciò vennero interrogati i Lettori più autorevoli dello Studio.

Il Fabroni ha taciuto interamente su questa pagina di vita universitaria che, invece, è ricca di insegnamenti sul modo di procedere che si seguiva in quell'epoca nel conferire le lauree e circa i giudizi che del male e dei rimedî da opporsi a questo arrecarono uomini notevolissimi.

Tanto è più notevole questo punto di storia dell'Università perchè ci permette di rischiarare studiandolo, alcune questioni generali come quella della laurea degli abitanti lo Stato della Toscana e degli stranieri; quella della fusione dei Collegî delle Arti qui in Pisa con i Collegî della Università ossia colle Facoltà; oltre di che ci da modo di conoscere, quasi personalmente varî uomini ragguardevolissimi del tempo nelle loro lettere, nella espressione dei loro sentimenti particolari.

Quanto alla laurea, nello Statuto di recente pubblicato dal Senatore Buonamici (1) e che rimonta precisamente all'epoca della quale discuto, al 1622, è trattato al Capitolo 57 e 58, cui seguono gli altri Capitoli 59 e 60; in questi Capitoli, però, si riferisce del modo di assegnare i punti tentativi, delle propine, del giuramento etc. come nel Capitolo 56 viene riferito del tempo che deve essere impiegato negli Studî e del come debba esser reso conto di ciò al momento della laurea. Non vi si parla in alcun modo del conferimento della laurea a chi non avesse studiato in Pisa.

Eppure questa fu una delle difficoltà che si presentarono ai Lettori dello Studio in quel tempo ed anche in epoche posteriori; e come vedremo nell'analizzare i documenti qui arrecati fu soggetto di discussione anche in quest'epoca.

---

(1) Buonamici F. *Sull' antico Statuto della Università di Pisa.* In « Annali delle Università Toscane »; Tomo trentesimo pp. 58-60.

Digitized by Google

***

La collezione di lettere e voti, che qui sotto riferisco, fu da me rinvenuta nell' Archivio Capitolare, in una filza di scritture che va dall' anno 1457 al 1625; la segnatura è la seguente: A 72 cc. 279 e segg.

Come si trovi questa serie di voti, alcuni in forma di lettera, in Archivio Capitolare, si capisce da una postilla apposta ad una delle lettere, che è di mano di Mons. Paolo Tronci, Vicario per 8 anni, dell' Arcivescovo Giuliano De' Medici; anzi, per essere più esatto, Vicario, durante gli ultimi 8 anni di vita del predetto illustre Arcivescovo, cioè dal 1629 al 1636. Essendo il Tronci Vicario, fungeva da Vice Arcicancelliere e quindi le carte dell' Università le più importanti passavano per mano sua, e probabilmente, come altre cose del medesimo Prelato, pervennero per questa via, al Capitolo.

L' Arcivescovo Giuliano De' Medici è notorio come godesse, e giustamente, la intera fiducia di Ferdinando II Medici, per le virtù proprie, per il sapere, per la eroica condotta in quella peste del 1630 nella quale il Granduca — e ne fa fede il Muratori — gareggiò coll' Arcivescovo Medici, in eroismo. Il sommo storico scrive: « Mirabili cose operò il toscano Ferdinando ». E lo Studio che tanto premeva a quel Principe, amante delle ricerche sperimentali, fu vigilato e riformato dall' Arcivescovo.

Il primo Documento è la lettera della quale dirò sotto; qui mi piace di riferire di un documento che cito senza numero perchè non firmato; sebbene io abbia fatto minute ricerche sul possibile Autore, non son riuscito a farmi un' idea di chi possa essere. Questa lettera sarebbe veramente la seconda ed è di un uomo molto pratico in materia di esami; resulta evidente che egli ebbe un abboccamento o coll' Arcivescovo Arcicancelliere o con mons. Tronci prima di scrivere perchè « dichiara « di metter qui appresso per ordine di Vossignoria Illustrissima quello che a bocca dissi ». Dichiara anche di parlare soltanto del Collegio dei Medici.

Noto che scrive sempre *Colleggio*, mentre in tutte le altre lettere è scritto correttamente Collegio.

Questo errore mi ha fatto pensare che si possa trattare o di un meridionale o di un lombardo o di un proveniente dalla Lunigiana o

Digitized by Google

Garfagnana. Potrebbe essere Iacopo Savelli di Castelnovo, che insegnò, presso a poco nel tempo del Cartegni e fu Maestro di Medicina Pratica (¹).

La prima delle lettere firmate o voti che arreco, spetta a Gio. Batt. Cartegni Lettore Ordinario di Medicina Teorica, il quale illustrò lo

---

(¹) A maggiore schiarimento di quanto vien detto nelle Lettere o Voti che sono andato commentando riferisco qui due frammenti del Fabbrucci, che concernono il modo che si seguiva negli esami di laurea tradizionalmente nello Studio Pisano.

Rubrica XXI. De Assignatione Punctorum.

Scolari examinando in Medicina Puncta haec assignentur. Unum in Libro Tegni Galieni alterum in Libro Aphorismorum Hyppocratis. Utrumque per aliquem Collegialium Doctorum in praesentia Domini Archiepiscopi, vel eius Locum tenentis, aperiendo Librum casu, et coram Rectore Studii, atque Priore Collegii, et omnibus iis de Collegio, qui adesse debent nisi iustam absentiae causam habuèrint, et punctando ante, et retro duas Chartas si forte aperitio caderet ubi punctus non esset idoneus.

In Dialectica duo quoque Puncta assignentur

Unum in Libro Posteriorum, alterum in Libro Perihermenios, si in sola Logica quispiam velit examinari. Si vero examinandus quis sit in sola Philosophia, duo item puncta dentur in naturali Philosophia. Unum in librum Phisicorum, et alterum in eo, qui est de anima. Sin autem in Logica simul et Philosophia examen faciundum sit, ut plerumque evenit, tunc assignentur duo Puncta, huiusmodi unum in Libro Phisicorum Aristotelis, et alterum in Libro Posteriorum. In Grammatica duo puncta dentur. Unum in Prisciano Maiore, alterum in Auctore modorum significandi.

In Rhetorica autem in Libro Rhetoricae novae Tullii. Et in Geometria in Libro Elementorum Euclidis. De Aritmetica, et Musica in Libris Arithmeticae, et Musicae Boetii. De Astrologia in Libro Sperae, aut in prima, secunda tertia et quarta Dictione Almagesti Ptolomei, aut in Theorica Planetarum, et in Alchabitio.

Rubrica XXII.

De Modo legendi et arguendi in examine.

Quisquis examinabitur teneatur in Examine primum legere Lectiones suas sibi assignatas per Puncta, legendo Textum simpliciter, ut iacet, deinde introducendo partem, et subcontinuando praecedentibus, et dividendo, ac de parte ad partem procedendo, sententiando, et partes sententiatas legendo sine quaestíonibus ac notabilibus. Quo Facto Doctores illius Facultatis in qua fiet Examen incipiant arguere contra dicta in Lectionibus, Incipiente Iuniore Doctore, et procedendo per ordinem a primo usque ad tertium, vel quartum. Verum enim vero liceat variare hunc ordinem si Priori videbitur expedire. Et possit quilibet Doctor duas facere rationes contra dicta ipsa in Lectionibus, et ad responsa data replicare semel, aut bis ad unamquamque rationem, et non ultra-nisi per Dominum Priorem Collegii, aut Revendissimum Dominum Archiepiscopum, vel eius Locumtenentem venia seu licentia replicandi ultra daretur. Possit et talis Examinandus proponere unam quaestionem extra letionem in una tantum facultate, in qua examinatio fit cum duobus argumentis. Possit etiam petere unum Problema. Liceat insuper cuivis Doctori veniam seu licentiam impetrare loquendi super aliquo puncto occurrente bono, eaque impetrata tantum eloqui possit. In locum vero Examinis ingredi nemo possit, nisi Cancellarius, vel Vice Cancellarius Pisani Studii, et Doctores Collegii et Rector Universitatis Arististarum Medicorumque, qui quidem arguere possit secundum formam Doctoribus praebitam. In approbando tamen, vel reprobando se se nullatenus intromittat.

FABBRUCCI: Monumenta Historica Pisani Gymnasii ab A. 1478 usque ad A 1481 pag. 115 e segg.

Digitized by Google

Studio per molti anni, avendo incominciato il 1589 e finito il 1632; nel qual lungo periodo solo alcuni anni tacque, avendo sempre insegnato per 36 anni di seguito.

Del Cartegni è da dire che fu uno dei Lettori più affezionati allo Studio ed alla città, tanto che — nelle relazioni al Principe, vien notato come — sebben Maestro di Medicina Teorica — si dasse gran cura di esercitare gli scolari nella pratica, continuando così la nobilissima tradizione della Scuola di Pisa.

Fu Egli dunque consultato giustamente pel decoro dello Studio, egli, ripeto, che amantissimo della città avea trattato, precedendo l'opera del Lancisi, il 1628, dell' influenza dei venti su Pisa e della importanza delle selve intorno alla città.

Il secondo voto appartiene ad un Lettore, pure illustre, figlio di quel Tommaso Cornacchina che il Montaigne ha ricordato nel suo Diario del viaggio in Italia; è questi Marco Cornacchina o Cornacchini di Arezzo, che insegnò Botanica dal 1605 al 1606 e dipoi Medicina pratica nella cattedra del padre fino al 1621. Fu ben noto al mondo scientifico del suo tempo per la pubblicazione di un opera del padre, le « Tabulae medicae » e per la formula della famosa polvere Cornacchina o del Conte di Varwick che probabilmente fu il famoso Roberto Dudley, in quel tempo stato molto di frequente a Pisa, per le cose marittime dell' Ordine di S. Stefano e per le fabbriche militari di Livorno (Fortezza).

Il documento successivo è del famoso dottore Roderico Fonseca, ai suoi tempi ritenuto uomo di gran valore, tanto che fu richiesto persino dal Duca di Ossuna e dallo Studio di Padova.

Il Fonseca fu uno dei Portoghesi che insegnarono a Pisa e fu Lettore di Logica dal 1581 al 1584; quindi passò sopra ordinario di Medicina fino al 1615.

Egli, nel parere, cita quasi studiosamente, le famose Università di Salamanca e Coimbra.

Il quarto Documento è un lungo voto di Cosimo Boscaglia [1] Lettore di Filosofia, del quale io ebbi a dire in altro mio scritto. Egli rimase

---

[1] Il P.re Castelli lo chiama Boscaglia, così pure il Favaro, che in una nota allo scritto che citerò oltre avverte come continui a chiamarlo così non ostante che in una sua lettera a Fran-

Digitized by Google

nello Studio per 25 anni, dal 1600 al 1625; fu uno dei più ostinati peripatetici, sebbene uomo di non mediocre valore; interpetrò fra noi Platone; fu caro ai Medici, che usavano di convitarlo insieme agli scolari di Galileo, come risulta da quella famosa lettera del Castelli, che fu commentata dal Favaro e da me.

In casa del Boscaglia si adunava l'Accademia degli Informi ([2]). È da riflettere che il Boscaglia, come riferisce lo stesso Castelli nella lettera citata, trovava vere le asserzioni di Galileo sui Pianeti Medicei, ma non si accordava sul moto della terra ([3]).

Fra Francesco da Piombino che discute sulla laurea dei Teologi, è Francesco Luciani, minorita, che insegnò Teologia 4 anni, dal 1608 al 1612 del quale il Fabroni non dà che un modestissimo cenno, avvertendo essere stato egli e i suoi colleghi minoriti scolastici ferventissimi.

La lettera successiva scritta in cattivo Italiano e con molti vocaboli portoghesi, è di Antonio Diaz-Pinto uno dei tanti Portoghesi che nel secolo XVII, furono invitati o sollecitarono d'aver cattedra nella Università Pisana. Erano questi quasi tutti provenienti da Coimbra; gente dotata di molto ingegno, di forte cultura; di non altrettanta dirittura morale; ben si comprende che profittavano della larghezza Medicea e della facilità di aumenti negli stipendî e correvano a Pisa volenterosi.

Il Fabroni che ebbe le carte del Diaz in mano lo qualifica così: « Nihil dicam de ingenii acumine cui par nemo fuit ». Ebbe lettura ordinaria da prima di Diritto Canonico, dipoi passò alla interpetrazione delle Leggi Romane; tale era la fama che godeva che Cosimo II lo volle a Firenze Uditore di Rota. Era stato a Pisa dal 1609 al 1617; ma poco dopo che si trovava a Firenze, dichiarò apertamente di essere

---

cesco Usimbardi Egli si firma Boscagli. Faccio rilevare che anche nella lettera della quale riferisco, egli si firmi Boscagli e che il Fabroni riproducendo i *ruoli*, lo denominava *Boscaglius*.

([2]) Vedi. *Notizie degli aggrandimenti delle Scienze Fisiche, accaduti in Toscana nel corso di anni 60 del secolo XVII,* raccolte dal dottore G. Targioni Tozzetti. Tomo I, Firenze, 1780, pag. 90.

([3]) FAVARO. *Amici e corrispondenti di Galileo Galilei.* Venezia, 1908, XXI, Benedetto Castelli.

FEDELI. *Di alcuni ricordi storici del Palazzo Reale di Pisa.* Lettera al Prof. Guglielmo Romiti, Pisa, Orsolini-Prosperi, 1907.

Digitized by Google

ebreo e di aver tenuta celata per timore della vita, la propria religione, che avea sempre praticato, anche in patria, nè che avrebbe mai lasciato tale professione di fede. Perciò abbandonò la Toscana.

L'altro documento che segue è di Andrea Bellavita, pisano di famiglia che dette varii pregjati lettori allo studio, e, che nei suoi tempi fu stimato molto dotto ed insegnò metafisica un anno e filosofia pratica dal 1595 al 1626.

Questo, canonico pisano, buon letterato per il suo tempo pare che fosse un peripatetico ostinato, ma, più che altro, un argomentatore sottile che si compiaceva di sofismi. Lo rilevo da un documento pubblicato nell'edizione nazionale delle opere di Galileo, pag. 604-605, vol. XI e sul quale ha richiamato l'attenzione molto opportunamente il Favaro nella sua monografia su Benedetto Castelli (1).

In quello scritto il Favaro fa notare, come, nel 1613, le opposizioni sorte e in Padova stessa e in Pisa e in Perugia e in Roma, circa alle nuove idee ed anche alle scoperte celesti di Galileo, non uscivano dai confini dei crocchi privati e da uomini che discutevano ivi pure, esercitando o sprecando l'ingegno in modo miserando; e lo dice a proposito di una informazione data dal Castelli a Galileo nella quale si cita il Lettore di cui scrivo. « Il Signor canonico Bellavita, scrive il Castelli, « lodando certi loro congressi accademici, disse che la sera avanti toc« cando a lui argomentare haveva provato che la terra si moveva e il « cielo stava fermo, e che il giorno seguente che sarà hoggi sosterrà « tutto il contrario ». Ed io reputo che i Congressi accademici, dei quali fa menzione il Castelli, fossero i famosi circoli alla Università, nei quali si esercitavano Maestri e discepoli e dei quali sarebbe opportuno rintracciare quanto resti e commentarlo al solito, come contributo alla vita scientifica e intima dell'Università stessa.

Polidoro Ripa, autore del breve giudizio nel quale, concisamente, si esprime sulle cautele con le quali debbono circondarsi le Autorità, in tema di esami, era milanese ed insegnò legge nella Università con singolare prestigio, prima il 1603; dopo di che se ne andò a Pavia e

---

(1) Antonio Favaro. *Amici e corrispondenti di Galileo Galilei.* XXI, Benedetto Castelli, Venezia, Ferrari, 1908, pag. 32.

Digitized by Google

il 1610 ritornò a Pisa dove visse fino al 1614. Era stato insegnante anche a Torino e decorato della dignità Senatoriale.

Molto lungo, dettato in buona latinità e sottile, è il parere del dottor Benedetto Pinelli, del quale l'Archivio di Stato possiede, in una filza Universitaria, un lunghissimo parere sul dottorato da conferire ai Portoghesi. La cosa sta in questi termini; ed in parte, è riferita dal Fabroni; all'esimio storico, invece, è sfuggita la catastrofe.

Il Pinelli venne qui a Pisa a insegnar Diritto Pontificio, facendo anche, come straordinario, il Feudale, il 1610. Ebbe subito un contrasto con gli altri Lettori, perchè intendeva di aver su tutti la precedenza come laureato a Coimbra. Pare anche che non fosse mai contento dello stipendio. Dal Gius Pontificio che insegnò fino al 1614, passò al Diritto Civile, che insegnò fino al 1619. A proposito di lui il Fabroni dice che, « incostante, nulla valse a trattenerlo qui e ad attirarlo, nemmeno il « posto di primo fra gli ordinarî e l'aumento di stipendio ».

Invece il segreto della sua rapida partenza da Pisa è dato da questa scultoria postilla di carattere di Mons. Paolo Tronci che si trova apposta di fronte alla lettera commentata: « Questo sciagurato apostatò « e perchè doveva esser giudeo lasciò la lettura et il guadagno de l'a- « vocazione che haveva in questa Città et se ne andò in Saloniche e « ritornò giudeo. Abbi Pisa poca fede a simil gente e stiano avvertiti « a chi tocca ».

Fu in fin dei conti, la ripetizione peggiorata del Diaz e nulla più.

La lettera è molto ragionata e vengono in questa a preferenza citati esempi tratti dalle Università Spagnole e Portoghesi.

La lettera seguente è di Turno Pinocci, valente giureconsulto senese, che insegnò molti anni con lode all'Università; fu per un sessennio Uditor di Rota a Firenze, morì in Pisa il 1646, e del suo spirito pratico dà saggio in questa concisa e spiritosa lettera.

Pur molto interessante è il parere d'un altro insigne Giureconsulto, Antonio Curini di Pontremoli, che insegnò da' primi del 592 al 599, poi dal 1609 al 1634, quando, andato uditor fiscale, visse a Firenze 4 anni.

Anche il voto di quest'uomo ragguardevole e serio è dettato con spirito pratico, vi è incluso un aneddoto sulla forma degli esami, e sulla necessità della pubblicità massima, parte questa ultima, che do-

Digitized by Google

vrebbe essere valutata anche oggidì, di fronte alla tendenza, per non dir altro ridicola, in alcune nostre scuole, di voler ridurre queste prove pubbliche ad un privato dialogo fra professore e scolaro.

Alessandro Sanminiatelli è l'autore del voto che succede; fu Lettore di Istituzioni di Diritto Civile dal 1581 al 1592.

L'altro è di Sante Ballerini che insegnò qui 27 anni, Gius Civile, a cominciare dal 1607. Era stato Lettore a Perugia, sua patria, e la cita anche nella lettera che è un documento di chiarezza, e dalla quale si rileva essere stato quell'uomo pratico e grande conoscitore degli studenti quale ci vien dipinto dal suo biografo.

Curioso è il voto del Cavaliere Falconcini, il quale parla chiaramente dei *voti commutati* nell'urna, certamente rivelando uno dei più gravi abusi del tempo. Il Falconcini, fiorentino, cavaliere di Santo Stefano, insegnò Diritto Civile prima per due anni, dopo qualche tempo ritornò all'Università e vi morì il 1641.

Pietro Accolti, di illustre famiglia di giureconsulti, ordinario di Diritto Canonico, dal 1608 al 1627, è l'autore della lettera penultima, nella quale ripete le accuse degli altri e propone analoghi rimedî.

Attilio Corsi fiorentino che insegnò Diritto Canonico dal 1602 al 1610 e Civile fino al 1623, autore dell'elogio funebre dell'Arcivescovo Dal Pozzo, scrisse l'ultimo voto che qui riporto nel quale si vede come la informativa al Principe, riportata dal Fabroni in nota circa questo Lettore esprima la verità completamente circa il carattere di lui, lo studio indefesso col quale avea raggiunto l'elevata posizione e la gravità dei suoi propositi.

È certamente uno dei più bei pareri e riesce di utile commento a quelli del Curini e del Ballerini.

*
* *

L'impressione generale che si riceve da queste scritture è certamente molto favorevole alla serietà degli Studî e, sopra tutto, alle qualità morali degli insegnanti che ne furono autori.

Quando si ritorna sulle qualità personali di questi come sono descritte dal maggiore fra gli storici dello Studio, o da speciali scritture

Digitized by Google

e documenti del tempo e dipoi si rileggono le lettere e i voti, sembra di sentir parlare quegli uomini; di assistere ai loro giudizî ed alla parte viva che prendevano per la vita e pel decoro della Università; la collegialità resulta anche dalla uniformità dei voti. Un altro criterio importante si desume dallo studio di queste carte, quello della cura permanente che si ebbe dai Reggitori dello Studio perchè si evitasse ogni causa di rilassamento specialmente per le lauree, e l'accusa di Lelio Torelli riuscisse vana.

Fra poche pagine io dovrò discutere un altro punto della storia universitaria e vedere se e perchè furono prese alcune precauzioni circa l'esercizio professionale; ma anche allora, dovrò richiamare le conside razioni qui esposte, le quali ci dimostrano che, in modo particolare nel Secolo XVII, fu posta ogni cura, perchè questa prova finale riuscisse giusta e rigorosa ad un tempo.

I

Arch. Capitolare A, 72 cc. 279 e sgg.

Filza di Scritture dall'anno 1457 al 1625.

Ill.mo Mons.re

Per riordinare il modo del dottorare in questo studio, cosa stimata molto necessaria da V. S. Ill.ma; per l'abuso nel quale è caduto, metterò qui appresso per ordine di V. S. Ill.ma quello ch'a bocca dissi, parlando però solamente del colleggio de' medici, e filosofi, del quale sono informato: onde brievemente lasciando li universali da parte, dico che li infrascritti ordini mi parrebbono a proposito.

Che i punti tentativi si recitassero in presenza del Priore del Collegio, in compagnia di due altri dottori tirati a sorte, et uno di essi di necessità fusse dottor di medicina.

Che due si accordassero a dar licenza allo scolare di chiedere il dottorato.

Che la cura della malattia da recitarsi in detti tentativi, fusse sempre tirata a sorte, imborsatene molte.

Che al dottorarsi, od essame pubblico, non si facessero se non due promotori, o se più ne fossero fatti, tutti dessero voto.

Che l'arguente non fusse sempre l'ultimo di colleggio ma si tirasse a sorte, quella stessa mattina che si da la laurea, essendo tutti imborsati dal prior in fuori.

Digitized by Google

Che il detto arguente havesse sempre a replicare almeno una volta.

Che il priore havesse sempre da farli qualche interrogatione o di medicina, o di filosofia, secondo paresse a lui.

Con questi ordini tenga la carta chi vuole, che si potrà facilmente conoscere la sufficienza di ciascheduno.

(senza firma)

II

La causa perchè molti scolari riescono debolmente al dottorato e poi ancora dopo, è perchè non stanno a studio sei o sette anni, come si doverebbe, e come già si faceva, ma vi dimorano chi due anni, chi tre, e pochi arrivano al quarto e l'ordine del giuramento che si fece non serve, perchè giurano, e non è vero. Vi è ancora un'altra causa principale, che molti vengono a studio, e non sono fondati nelli studi di humanità, e non intendono niente, e per questo non ponno fare cosa buona se si provvedesse a questi casi ne seguiterebbe sempre bonissimo effetto. Che in quanto a gli ordini dello studio fatti dal Gran Duca Cosmo, sono bonissimi, se s'osservassero e però bisogna procurare che s'osservino.

Gio. Battista Cartegni da Bagnone
Lettore della theorica ordinaria di Medicina.

III

A. D. O. M.

Il fine che si desidera s'otterrà facilmente se si osserveranno a pieno gl'ordini e leggi prudentemente da passati superiori ordinati e nel nostro Collegio di Filosofi e Medici pare che si aggirino a tre capi: secondo che tre sono senza più le solennità che nel conseguire il dottorato pretendono da nostri laureandi.

La prima che giurino d'haver studiato cinque anni in studi pubblici.

La seconda che piglino et in capo di 24 hore al Priore del Collegio et ad un Compagno recitino i punti tentativi: e se le proponga un caso.

La terza che piglino et in capo di 24 hore recitino a tutto il Collegio i punti del Dottorato, quali recitati il più Giovine Dottore del Collegio argumenta: il laureando ripiglia l'argumento e risponde senza replicarsi altro e finalmente da sette de' più giovani del Collegio è ballottato.

Hor' in tutte tre le suddette solennità occorrono delle fraudi alle quali si potrebbe rimediare, come si dirà.

Nella prima giurano si gli scolari d'esser stati cinq' anni in studi pubblici si, ma o vi sono stati pochi giorni dell'anno, o non saranno venuti alle scole o vi avranno fatto di molte baie.

Digitized by Google

A questo si potrebbe ovviare, ad esser tenuti gli scolari nella loro venuta allo studio, farsi registrare in un libro tenuto dal Canc.re o Rettore o altro e nella partita loro di ciascun anno rappresentarsi.

E se non vengono alle scuole o vi fanno de' tumulti non ci sono i Bidelli a osservargli e riferire a superiori acciò gl' avvertischino et anche secondo gl'eccessi gli gastighino?

Nella seconda de' punti tentativi nascono alcune frandi.

Prima s'aspetta che sia Priore un loro Maestro procurano si chiami per Compagno al Priore un altro Maestro; e che sempre sia loro proposta per caso la terzana.

A questo si potrebbe riparare col far cavare per sorte il compagno al Priore e che il caso da proporsi, si cavi per sorte similmente e se si vede che lo scolare non sia per riuscire non l' ammettino al dottorato; ma aspettino un poco.

Nella terza. — Leggono i punti procurano (si parla di chi lo fa) d'aver gl'argumenti: e così senza fatica niuna sono approvati.

A questo si rimedierebbe, col fare che il laureando habbia seco si i punti per ogni occorrenza di fragilità di memoria, ma o gli tenga in tasca o chiusi nel libro, o gli tenga d'appresso il Promotore con rammentarlo ne' bisogni l' uffizio dell' argomentatore sia del Dottore, che all' hora si caverà a sorte e che sia ballottato se non da tutti almeno da più di sette.

Marcus Cornacchinius Arretinus
Practicus Medicinae Ordinarius in
Pisano Gymm.° sic sentit et in fidem
propria manu scripsit.

IV

Trattando del nostro Dottorato dell' artisti, dico che prima ch' uno possa medicare in questo stato, ha da fare tre prove, la prima di recitare i ponti tentativi et curare un male che se gli propone all improvviso avanti al priore con un altro Dottore, compagno, et portandosi bene se gli da licenza di pigliare i ponti pubblici per addottorarsi, et inoltre prima che possa medicare bisogna che sia esaminato in Firenze da quattro Dottori, con quattro casi che li propongono da curare all' improviso, di modo che non mi pare che passando il nostro Dottore Artista per tanti esami ci sia da inovare cosa alcuna, solo che si deva procurare che i Dottori che ascoltano i ponti tentativi facciano il debito loro, perchè essendo lo Statuto che il Priore debba chiamare un Dottore per compagno non debba chiamare uno a beneplacito di quelch' s' esamina, ma il concorrente del Priore di quel tempo et che il concorrente del Priore dia il caso et così non vi sarà collusione.

Digitized by Google

Circa poi l' atto del Dottorare l' usanza è che il Dottore più giovane dello studio argumenti all' improvviso sopra i ponti recitati, et in questo non mi pare si deva rinovare cosa alcuna ne haver a cavare altri Dottori che argomentino a sorte, perchè se quel che argomenta vuol fare l' obbligo suo di non dar l' argomenti basterà, et se si caverà altri a sorte seguirà il medesimo inconveniente, ne meno i Dottori provetti vorranno mettersi a argomentare.

Circa poi a portar la carta per il passato non si portava carta ne meno in altri studi che s' usi portare la carta, però sarei di parere che o non si portassi o se pur si porta si tenga nel libro serrato, acciocchè volendo rivedere qualche cosa lo possa vedere, et riserarlo.

In quanto a' Promotori non inovarei cosa alcuna, essendo questo interesse delli ordinari e' suoi soggetti si potrebbe ben fare che tutti ancorche promottori votassero infuorche dua più vecchi che suol dare lo studio, ne mi par si deva cercare altra maggior riforma bastando questa per li scolari dello stato, ma per i forestieri si deve andare con più piacevolezza perchè sono obligati li scolari di giurare di haver studiato cinque anni prima che s' addottorino, saria bene che provassero con testimonii per atto pubblico di giuramento d' haver studiato cinque anni et intervenuti a tutte le lettioni ordinarie della sua professione senza far strepito ne impedire dette lettioni come si usa in Salamanea et in Cuimbra che ogni anno doppo lo studio lo scolare prova con testimoni esser intervenuto a tutte le lettioni per tutto il tempo dello studio insino alle vacanze et questo s' intenda per li scolari dello stato quali studiano duoi o tre anni o quattro al più et non stanno quattro mesi allo studio per anno et poi s' addottorano, ma per li scolari forestieri non occorrerà che s' usi questo rigore bastando solo di giurar d' haver studiato cinque anni.

Di V. S. Illma et R.^{ma}
Servitor aff.mo
Il dottor Roderigo Fonseca.

V

Illmo R.^{mo} e Padron Colend.^{mo}

Richiesto da V. S. Illma del mio parere intorno al correggere la troppa facilità del nostro Collegio di Filosofi, Medici, di cui solamente ragionerò quale hormai è divenuto troppo indulgente nel cimentare leggiermente i laureandi; et ammettere qualsivoglia debole e mal fondato soggetto al grado di dottorato, dirò prima esser necessaria una tal riforma, si per redintegrare la reputazione del Collegio si per ogni buona ragion politica: perchè alla fine conoscendosi universalmente per Italia ignoranti quasi tutti quelli che qui s' addottorano perderà lo studiò

Digitized by Google

di credito, e 'l Collegio; onde doverà minuirsi la frequenza di quei scolari che qui concorrono.

Credo bene che per rimediare a questa licenza del Collegio sarà di mestiero fare come in veteribus morbis, et diù acutis, qui perdura et aspera coercentur, il che sarà molto difficile per l'utilità, che se ne trahe: pessimum veri affectus venenum sua cuique utilitas, però ardirò dire quel che disse Tiberio appresso Tacito quando gl'edili tentarono di correggere il lusso di Roma, vereor ne illud assequamur, ut palam fiat, quibus prevalidis et adultis vitiis impares simus; tuttavia ho ragione di sperare, interponendosi in ciò l'autorità e prudenza di V. S. Illma, di cui sono proprie l'imprese malagevoli, e grandi.

Primieramente mi pare per rimedio universale, ottimo quello che 'l collegio ritorni all'osservanza di quelle leggi, con le quali fu instituito: essendo comune sentenza de migliori politici che ciascuna adunanza debba ogni tre anni rinnovellare i suoi instituti e con quelli incaminarsi; non altrimenti che se allora incominciassi « iisdem artis conservatoribus quibus extructa est » così i nostri corpi prendono continuo alimento dagl'istessi principii di che sono composti: se ciò si trasgredisse vedesi chiaramente ogni civile adunanza deteriorarsi et al fine dissolversi.

Rimedii particolari tanti per avventura saranno, quanti sono gl'atti che concorrono e dalla parte de' laureandi e dalla parte de' dottori al complimento del dottorato 1.° rimedio è quanto a noi che il nostro Priore del Collegio quando assegna i punti tentativi tragga un altro Dottore avanti che li sia compagno, si faccia l'esamine rigoroso, con argumentarli e darli una cura difficile inoltre i dottori, conoscendolo debole, l'acquistino una certa libertà di dire al giovane che indugi, che studii quale dall'amicizia particolare è corrotta o spenta in tutto.

Ammesso che sarà il Giovane come abile a dottorarsi mi pare che la recitazione deva farsi senza tenere i punti tutti distesi dinanzi ma solo alcuni casi principali per sovvenire al difetto di memoria; o vero il solo testo, il che nella nostra professione commodamente si può fare, nè si deve negare ad alcuno perchè il tenere tutti i punti distesi innanzi, et haverne bisogno, è più tosto difetto d'intelligenza che di memoria: non si presoppongano tanto smemorati e timidi che quella sia la prima azione pubblica che habbino fatto: anzi perciò s'esercitino nell'Academia ed altre azioni pubbliche il che avvalora la memoria e toglie il timore.

3.° Nell'argumentare si proceda con legittima severità, attesoche da quello si comprende la sufficienza del laureando e perchè essendo un dottore istesso sempre obbligato a ciò fare, cioè prescritto tal carico al minore del Collegio, porta rischio d'essere da varie machine combattuto, e vinto. Ad accennare o dare gl'argumenti sicurissimo partito è che s'imborsino otto o dieci dottori de più giovani, e quelli di loro si tragga per sorte chi deve argumentare.

4.° Per ultimo approvo il parere di coloro a' quali piace che tutti i dottori, eccetto che due promossi, rendino il partito il che gioverà maravigliosamente e

Digitized by Google

sarà cagione che ciascuno senza ritegno o sospetto, darà l'approbo o reprobo: quali approbi o reprobi nel partito siano veduti esattamente dal Priore del Collegio; questo mi par da farsi per tor via il mal costume del mio Collegio, e libenter judicium meum in iudicium mitto. Facendo a V. S. Ill.ma humil riverenza qui finisco.

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Devot.mo Serv.re
COSIMO BOSCAGLI, ord.° di filosofia.

VI

Ill.mo e R.mo Mons.r Arcivesc.

Intorno a fare li dottori Teologi confesso che duoi abusi mi dispiaceno assai, l'uno è che li dottorandi leggano attualmente la scrittura e punti, e bene spesso non si sdegnano leggere l'istesso che gli da hora un m.r et hora l'altro laureante, si che a me pare che si dottori quella scrittura e non il laureando, però si doverebbe non mettergli dinanzi quel libbro grande, ma nissuno, si perchè di esso non si serveno per testuare, si perchè quando si fa la cerimonia di dargli il libbro detto aperto è chiuso il bidello doverebbe portarlo sopra la mensa a suo tempo e non prima.

Il 2.° abuso et horrendo modo che si deve tor via è che il laureando alli duoi argomenti che se gli fanno dall'ultimo Teologo risponde quello vuole senza rifrensione e bene spesso non replica pure la forma non che risponda alla materia però mi pare doverebbe lasciarsi l'arguente argumentare bene et fare che il dottorando rispondesse et ad formam col negare quello bisogna, et ad materiam col solvere. Metto in considerazione a V. S. Ill.ma e Rev.ma che lo studiar 5 anni non basta si perchè ci vogliano almeno 2 anni per logica e fisica e 4 per intentendere li 4 delle sentenze che se ne legge uno per anno perchè così haveranno almeno cognizione confusa e generale di quello si ragioni nella Sacra Teologia, anzi fatti sei anni saranno poco tempo.

Di S. Franc. li 4 Xmbre 1610.

Humiliss.° Servo a V. S. Ill.ma e Rev.ma

Fra FRANC. DA PIOMBINO Theologiae ord.

VII

Ill.mo e R.mo Mons.re e Prior Oss.mo

La troppa agevolezza che dicono usarsi verso di quelli che si dottorano in Theologia deriva da duo capi: primo perchè portano i punti distesi e gli leggono; dipoi perchè sono avvertiti degli argomenti.

Digitized by Google

Per riparare al primo credo che dottorandosi persone del paese che habbino studiato in Pisa debbino giurare non solo di avere studiato cinque anni ma di aver frequentato le scuole, e stato in studio dal principio di novembre fino al principio di Giugno e tutto si scriva nel loro privilegio, e quando si dottorano non possino portare scritti per leggergli, caso che il Collegio de' Signori Theologi non sapesse che il laureando havesse poca memoria e molta scienzia, in tal fatto possa il laureando di consenso del Collegio portare e leggere i punti scritti per capita principalia.

Quanto al secondo dichiari il Sig. Vicario imediatamente che il laureando debba recitare i punti qual dottore gl' ha d'argumentare, il quale habbia porzione eguale al Sig. Decano del Collegio.

E perchè quelli, che si dottorano in Theologia per lo più sono forestieri e di passaggio, e i punti sono lunghi e difficili, perciò in tal caso credo che non occorra alterare il modo che ora si osserva. E in tutto mi rimetto al saldo giudizio di V. S. Ill.ma e R.ma alla quale humil.te bacio la veste.

Di V. S. Ill.ma e R.ma divotiss.o Servitore ANDREA BELLAVITI.

VIII

Che per ora se ne carichi gagliardo la riputation di chi da la laurea et il giuramento dello havere studiato 5 anni sia de Actis. Riservata però la facolta di dispensare etc. iustissima caussa a Mons. Ill.mo Arciv.o o suo Signor Vicario sopra detto hiuramento.

POLIDORO RIPA.

IX

Ill.mo Mons.re

Se gli scolari sapessino di certo per esempii di ipassatti, che leggendo per la carta dovevano esser riprovatti s' sforssasebino di studiare in forma che potessino recitare et non leggere, ma de la nostra larga conscientia procede la loro nenligentia; la quale continuarà sempre anchora che l'esamine sia più difficile s'i sig.ri Dottori non mostrano un può più de rigore in apruarli, et cominciando a riprovar alcuni non è dubbio che gli altri entrinon cervello et studieno et cossì non serà necessario innovar niente in questa consuetudine, et per il contrario se si cavasse la carta et loro recitassino male, fermandosi a ogni parola (d'i quali yo farebbe il medesimo giudicio che di coloro che leggino la carta) si non serano riprovatti, non se ne caverà mai utilità nessuna del rigore de l' esamine; di modo che yo intendo che il vero remedio, acciocchè non se n'abuse di

Digitized by Google

tener la carta; et gli scolari studieno, depende di che i Dottori riprovino quelli che non recitano bene, ne mostrano d'esser meritevoli.

Ben he vero che il tener la carta inanzi he pocca reputatione di questo studio verso gli altri studii dove non se sa la giusta ragione di questa consuetudine, et però non mi par male che se no cave del tuto; cum hoc tamen moderamine, che quello Dottore che distese i punti allo scolare se metta sempre al latto suo anchora che sia extraordinario acciocchè gli possi suministrare qualche parola; et nondimeno serà utiliss.° il cavarsene per sorte il Dottore che habbia d'argumentare neque enim bene decet che il scolare porti scritto et l'argumento et la solutione; serà anchora importantiss.° che rendano partito tutti i dottori del Collegio ancora che siano fatti promottori acciocchè non si possi cognoscere chi reprova.

Et questo he quanto all'esamine de la facilittà d il quale non intendo che viene solamente il poco progresso che gli scolari fanno, ma anchora del poco tempo che continuano nello studio, perchè come il havere studiatto cinque anni si prova per lor giuramento stano qui la prima terziaria del primo anno et la prima del secondo et con quatro mesi di studio si fanno Dottori, aut saltin si possan fare et però mi par più necessario di metter remedio et far statutto che il cancelier de lo studio habbia un libro de la matricula ogni anno nel quale gli scholari dello statto siano tenutti a matricolarsi del 1.° giorno che sono arrivatti a Pisa, e al capo dell' anno provar per doi testimonii che hano continuatto quel-l'anno nella letione et cossì del 2.° 3.° 4° e 5.° et quando si vorrà dottorare che il vicario non gli potessi dar licentia senza fede authentica del canchileri de come studiò i detti cinque anni, et in questo modo il studio serà più frequentatto et gli scolari faranno meglio reuscitta; et solamente agli scolari che non sono del statto si creda per lor giuramento perchè non si può far di meno; questo he quel che mi pare salvo meliori inditio.

ANTONIO DIAZ PINTO.

X

Ill.^me^ D.^ne^

A V. S. Illma mihi commissum est ut meam sententiam proferam circa approbationem scholarium, ne ita facile, et sine sui periculo insignem doctoratus gradum adipiscantur.

Quod quidem magni momenti est, cum agatur de immutandis moribus et inveterata consuetudine, ac constituendis rebus novis, in quibus esse debet evidens utilitas; ut recedatur ab aliis quae diu aeque visae sunt ut cum legibus loquamur, siquidem de Juristis loquimur.

Et tanto impensius oportet indagare remedia evidenter utilia, quanto periculosiora sunt extrema, in quae incidere possumus. Nam ratione status suadente estat s.^mus^ Magnus Dux, ut novus modus introducatur circa approbationes docto-

Digitized by Google

randorum: ratio itidem status postulat ut ea via eligatur quae non cogat scholares Pisanam Academiam deserere (cuius nobilitas in frequentia etiam consistit) et alios adire, ubi scitur facillimo negotio doctorari.

Deo igitur duce, ne inter Charybdim et Scylam navigando, publici status naufragium fiat: meo indicio ista inspectio non debet simpliciter, ac pariter procedere in scholaribus enutritis ab hac Academia, et peregrinis qui vel transeuntes, vel huc convolantes solum doctoratus gradum in Academia nancisci cupiunt, ut ea infra dicenda apparebit.

Et cum ea, quae circa approbationes ventilantur. tendant simul et principaliter in finem perficiendi: in primis statuendum puto, ut singuli scholares in principio cuiusque anni se in matriculam redigi curent, sub fideli scriba ad id designato, et in fine eiusdem anni, autequam tendant in suas patrias, duobus testibus probent, per illum annum interfuisse Academiae et solitis lectionibus.

Item statuatur terminus cuiusque anni, quo adesse teneantur, ut videlicet, sit sex, vel septem mensium pro quolibet, ita ut terminus ille semper minor sit, eo tempore quo Academia aperta est, ad effectum ut qui serius venirent, possint debitum tempus explere et forensibus ex principis beneficio id temporis indulgeatur, quasi adfuissent; quod satis sit, ut ex propriis patriis huc possint pervenire, aedes conducere, sarcinas componere, ac se se studio aptare.

Et iste articulus in futurum tantum prodest; potest tamen jam nunc praecipi, ut decursi anni in matriculam statim redigantur sub iuramento et de extero praeposita forma servetur: et ita non credatur simplici assertioni partis quoad cursus peractos. Alioquin quam citissime (qualibet movente occasione) transibunt paululo commodi percepto: quod etiam in optimis ingeniis militat. Nam licet facile, quodvis periculum subire possent parvo decurso tempore: eo sapientiores ac doctiores evaderent, quo diutius per statutum tempus in scholis morantur.

Antequam punctum recitandum suscipiant, ostendent cursuum peractorum schedulam a manu officialis (qui matriculae praerit) quod in regnicolis facile erit, servata forma matriculandi.

Quoad peregrinos vero, vel transeuntes, qui alibi operam dedere, habenae aliquanto plus sunt laxandae, quoad cursuum probationem. Nam si secum publica documenta non attulerint cursuum peractorum in alia Academia, sufficiet, quod id testibus probetur: aut tandem in defectum omnis probationis, iuramentum eisdem deferatur, et aliquanto attenctius in examine audiantur, ut modus recitandi, aut respondendi probet non periurasse.

Constito igitur de legitimo studii cursu modo supradicto, assignabuntur puncta per D.m Vicarium coram promotoribus, aperiendo ius canonicum et civile, in tribus locis, ubi sors ceciderit: et ius competet doctorando, cum universis promotoribus suis, eligendi unum punctum in quolibet iure.

Quae puncta suscepta intra spatium 24 horarum recitabit per duos quadrantes unius horae ad minus, ad inspectionem horologii arenarii.

Digitized by Google

Et quia memoria aliquando, etiam in optimis fragilis est, promotor ille, qui a latere affuerit, lectionem vel manu, vel memoriter tenens ubi doctorandus defecerit, suggerat.

Postea argumententur duo praeceptores duplici medio, secundum duplicem punctum; idque in forma simplici ac logica, probando duntaxat ea quae fuerint negata; ne memoria doctorandi inani probatione gravetur, et in argumentis procedatur replicando ubi res exegerit..

Et quia scholastici maxime forenses, vel nativa verecundia vel timore obmutescentes argumenti formam aliquando non arripiunt; vel arguens illam non servat: unus ex promotoribus, ordine successivo praeficietur, cui incumbat argumenta dirigere, et doctorandum iuvare breviterque in fine cuiuscumque argumenti respondeat secundum dicta doctorandi. Ut laudabiliter et utiliter in Lusitana Academia fit.

Et iure promotori praesidi proprium hoc onus, aliquid amplius in distributione assignabitur expensis doctorandi, ut in Hispania fit. Et actus iste (sicut et circulares disputantes) demostrabit merita professorum gloriamque pariet, et ad ipsam calcar addet.

Et isti praesides depromentur semper ex ordinariis ordine successivo et illo impedito (qui praeesse debuerat) sequens ordinarius servata antiquitatis praerogativa succedat.

Doctores arguentes erunt e toto collegio, sive ordinarii, sive extraordinarii et institutarii: ita ut ordine successivo, ratione antiqnitatis arguat.

Et in locum impediti vel absentis succedat sequens. Et istis quoque arguentibus, aliquid amplius in distributione pro onere argumenti solvatur expensis doctorandi; quod erit demidium eius, quod datur pro presidatu quod et in Hispania inviolabiter servatur.

Finita recitatione, et argumentis, suffragia capientur ab omni Collegio, et a promotoribus, qui ob id suffragandi ius non amittent. Excepto uno, vel duobus ex senioribus quorum semper munus erit, causam doctorandi. in eius favorem tutari.

Ea quibus illa commoda orientur (quod est finis huius reformationis) imprimis regnicolae diligentius frequentabunt gymnasia, attentius audient, domi studebunt, praeceptores habebunt in maiori pretio.

Nec cansari poterunt sibi maius onus incumbere, cum recitatio punctorum sit brevissima: et in lapsum aliquem memoriae adsit promotor qui suppeditet. Et propter duplicatum onus argumentorum, habeatur illud maius levamen; quod iuvante et dirigente promotore, facilius repetent, et respondebunt argumentis.

Quod tandem omnes de Collegio suffragia ferant; nihil habet incommodi: Quia tanto honorificentius quis evadet, quanto plurium suffragio approbatus extiterit. Eo maxime quia praeceptores, quo perfectiores eo magis introspiciunt rationem approbandi, quando ea quae apparent, non feliciter ceciderunt et semper in benignorem partem inclinant quo effectum erit, ut eorum semper suffragia magis prosint quam noceant doctorandis.

Digitized by Google

Haec visa sunt sub censura V. Illma D. et totius sapientissimi Collegii. Pisis Nonis Decembris anno 1610.

D. Benedictus Pinellus.

Questo sciagurato apostatò e perchè doveva esser giudeo lasciò la lettura et il guadagno dell' avocazione che haveva in questa città e se n' andò in Saloniche e ritornò giudeo.

Abbi Pisa poca fede a simil gente e stiano avvertiti a chi tocca.

Nota di Paolo Tronci, proton apostolico che ha repertoriato queste scritture per maggior loro conserva.

XI

Illmo e R.^{mo} Monsig e Padron Col.^{mo}

Havendo così comandato V. S. Illma e Rev.^{ma} dirò quanto mi parrebbe spediente intorno al grado da conferirsi del Dottorato. Considero da una parte che questa facilità nel dottorarsi pregiudica alla riputation di questo nobilissimo studio, così rispetto al nome che si spande del dottorarsi sensa distintione qualsivoglia scolare, come ancora rispetto al numero delli scolari qual sarebbe maggiore se coloro che debbono studiar cinque anni non si dottorassero nel terzo o nel quarto. E quel che più importa, meglio sarebbe fatto il servitio di S. A. e della giustitia se i suoi soggetti più s'affaticassero nelli studi, i quali verisimilmente più s'affaticherebbero quando non così facile fosse il modo di dottorarsi. Et è molto meglio che il Collegio per se stesso corregga questo abuso che non è l'aspettare che S. A. vi proveda. Dall'altra parte le riforme, per buone che elle siano sempre sogliono essere odiose, e principalmente alli scolari i quali come soliti esser favoriti e privilegiati in tutti gli studi, riceveranno ogni minima riforma per grave offesa, e facendola maggiore di quel che sarà, potrebbe avvenire che molti non si dottorassero in Pisa e non frequentassero questo studio, i quali per la facilità di conseguire il grado lo frequentarebbono. Ond' io sarei d' opinione che non si dovesse trattare o dar nome di riforma, ma solamente si facessero osservare gli ordini antichi di questo Collegio, quali, per quanto intendo, non danno facoltà di tener la carta innanzi, nè di terminar la recitation dè punti con la figuration del caso, ne che solo il più giovane argomenti, essendo tutto ciò stato introdotto dalla molta indulgensa dè dottori, e non dalle leggi. Anzi che ancora in questo giudicherei molto a proposito non andar subito riducendo il tutto, ma hoggi una cosa e dimani l'altra accio che li scolari non s'accorgessero della reduttione. E quando si procurasse che tre o quattro scolari recitassero i punti interi e sensa la carta che parmi son di quelli che lo farebbono, si potrebbe poi propor questi a tutti gli altri per esempio mostrando esser molto scapito di lor reputatione il non imitarli.

Digitized by Google

E perchè dal ripigliare e rispondere agli argomenti più che dalla recitation dei punti che per lo più son distesi dai Promotori si può far giudicio della sufficienza dello scolare, mi parrebbe che per hora bastassi ridur l'abuso dell'argomentare e di mandar gli argomenti al dottorando, col provvedere che per l'avvenire s'imborsassero tutti gli straordinari e gli institutisti de' quali un che non fossi promotore s'estraesse nell'atto della recitatione il qual parendoli potesse argomentar contra un sol punto attesochè per tentare il saper dello scolare, basti un solo argomento; compensando il dispiacer che ne tirano li scolari per tor loro questa comodità col beneficio d'essere sgravati d'uno dei due argomenti che loro se li propongono.

Et quando pur s'habbiano a corregger di presente tutti gli abusi e così che il Dottorando reciti senza la carta i punti interi e le glose; avvertirei che non se li dovesseso assegnar testi i quali havessero più glose, et ancor una sola troppo lunga o difficile, acciocchè il peso non fosse maggior di quello, che possono sopportare li scolari di q° secolo i quali come son più desti d'ingegno, così son negligenti nello studiare, parlando dell'universale che ben ve ne sono de' valorosi, e che veramente sono scolari.

Questo è quanto per ubbidire a' suoi cenni ho considerato in questo proposito rimettendomi sempre all'ottimo giudicio di V. S. Ill.ma e Rev.ma alla quale con reverenza bacio la veste pregando N. S. per la preservatione di sua felicità.

Di casa il dì 6 di Xbre.

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Det.mo Ser.re
TURNO PINOCCI.

XII

Ill.mo et R.mo Mons.e

Per rimediare quanto si può, senza metter questi scolari in disperatione, alla troppa facilità introdotta in questo Collegio, nel conferire il grado del dottorato io sarei d'oppinione che per ora si potessero far quattro cose:

La prima, osservare rigorosamente la prohibitione di conferirlo a chi non avessi studiato cinque anni in studi pubblici, et per questo non solamente fargli giurare nelle mani dei Sig. Vic.° e nell'atto del dare i punti, ma anco metter pena la nullità dell'atto, contro quelli, e quali mai per tempo alcuno si scoprissi, che havessero giurato il falso.

La seconda, l'introdursi la dichiaratione delle glose, in quel modo che si osserva nel Collegio di Siena.

La terza, che il Dottore che deve argumentare si trahesse a sorte, all'ora a punto, che si serra il Collegio, per dar principio alla recitatione de' punti, et a

Digitized by Google

questo effetto, si facess' una borsa a posta dove dessero sempre imborsati i nomi di dodici dottori, i meno antiani.

L' ult.ª che tutti rendessero il voto, o promotori o no, et che, si come due voti contrarii sono bastanti a levare i punctus, cosi quelli bastassero alla totale reprobatione.

La prima consideratione gioverebbe a render 'i laureandi, per nat.ª loro, più atti al Dottorato, et manterrebbe lo studio più numeroso.

La seconda sarebbe cagione, che i Dottori del Collegio potrebbono meglio aggiustare il giudicio loro, perchè in vero, la prova che si fa di presenza, è assai debile da fondarsi su un buon giudicio.

La 3ª leverebbe l'occasione di commetter fraudi in quella parte dell'attione dalla quale si può scoprire l'attentione del Dottorando, più che da qual si voglia altra.

L'ultima renderebbe i votanti più animosi, essendo più facile il ricoprire i voti contrari in un buon numero che fra sette soli che tanti per lo più son quelli che rendono il voto. Né deve parer strano che uno stesso sia promotore, et votante, quasi parte et giudice; perchè se questo non da noia, quando tutti quelli del Collegio sono promotori, meno lo deve dare, quando non sono, oltre che se si ordinerà che i quattro voti contrari, possono riprovare, si verrà a tor via ogni amarezza.

Non lascerò anco di mettere in consideratione a V. S. Illma che dovendosi restringere questa larghezza, sarà anco necessario (ordinare) che questo atto non si possa fare, se non in tempo di studio cioè dal primo di 9mbre, sino a mezzo giugno; altrimenti ne seguirebbono due inconvenienti, il primo che quelli i quali, si sentissero deboli, tarderebbero a cimentarsi, nel tempo della state, quando per ridursi il Collegio a sei, o sette dottori, si userebbe senza dubbio alc.ª, maggior facilità et il 2,º che gli altri Dottori, per fuggir questo danno, non sarebbono cosi pronti ad osservare un certo honesto rigore. Questa consideratione non sarà nuova all'orecchi d'alcuni ministri di S. A. S, i quali prima d'hora hanno notato questi inconvenienti, con pensiero di rimediarvi con la prima occasione, et non è molto tempo, chè uno dottorato in tempo simile, non potè poi passare all'esame de' notari in presente, et tre mesi sono, un amico mio, al quale non dava il cuore di passare in pieno Collegio, si risolvè a cimentarsi, quando in Pisa non erano più che sei o sette dottori, et se bene a pena intendesse la lingua latina, passò felicemente.

Il prohibire gli scritti a me non pare a proposito; potendo questo nuocere cosi alli intelligenti; come alli ignoranti, anzi pare a me che col lasciarli si levi loro ogni scusa, et in ogni caso, anco con gli scritti ni rimane modo da ridurre questo negotio in buon termine, se il Collegio si regolerà di procedere virilmente, si come si deve sperare, quando saprà tale essere la mente del Ser^{mo} Padrone.

Digitized by Google

Questo è quello che mi occorre dire sopra di questo punto, più tosto per obbedire all'ordine di V. S. Ill.ma che perchè io non sappi che ella con la prudenza sua, saprà molto meglio disporre, che tutti noi insieme proporre.

Et con questo le bacio riverentemente le mani.

Di Casa addi 1 di 8bre 1610

D. V. S. Ill.ma e R.ma
Devotissimo Servitore
ANTONIO CURINI.

XIII

Ill.mo e Rmo Monsig.or Arcivesc.o

Essendomi stato da quella comandato, che io metta in scriptis il mio parere sop.a il modo, che deve osservare il laureando, quando ha da recitare li punti.

In p.a che lui possa portare la carta non per servisene per leggerla tutta, ma si bene quella li servi per sovvenirli qualche parola o allegat.e et altrim.ti facendo, quelli, che haranno da rendere il partito saperanno quello, che hanno da fare.

2.o Che li punti si devino distendere si come al presente si fa; e così già si è fatto per più d'anni trentacinque continui senz'aggiunger altro; che se a qualc.o del Collegio gli è parso che cosi molti laureandi non l'habbino bene recitati e forze non si sono ingannati, che faranno li laureandi futuri se qual'cosa di più se li accresce?

3.o Che quello, che da la laurea, deva stare appresso al laureando, quando recita li punti.

4.o Che quello che ha da argumentare, si cavi per sorte, subito, che il laureando haverà preso li punti, e cavisi dal priore, che sarà di tempo in tempo; e lui lo facci intendere all'argomento da uno de' bidelli quanto prima sub silentio et imborsinsi, o, tutti li dottori del Collegio, ò, tutti quelli che non sono ordinari.

5.o Che tutti li Dottori del Collegio, rendino il partito, se lui è degno di tal grado.

Quest'è quanto m'occorre dire a V. S. Ill.ma e Rever.ma sottomettendomi sempre a quanto da essa sarà con la sua prudentia; e maturo giuditio ordinato. con che fo fine, et inchinandomi li bacio la veste.

Di V. S. Ill.ma e Rever.ma
S.re
ALESSANDRO SAMMINIATELLI.

Digitized by Google

XIV

Ill.mo e R.mo Mons.re

Nella proposta fatta da V. S. Ill.ma e R.ma sopra il piggliar qualch' ripiego alla facilità del Dottorarsi in q° Studio di Pisa.

Il mio Parere è che o allo stile usato sinora s' aggiunghi qualche cosa di più, com' il cavar notandi dal Testo e il dechiarar la glosa con indurre le leggi da essa citate lasciando che si tenghi la carta innanzi, come per l'adietro si è costumato, poichè la Carta in se stessa non è biasimevole, ma l'immoderato uso di essa.

O che dovendosi levar la Carta in luogo di essa si portino gl'istessi Testi, s'aprino al luoco dei Punti, e tutto quello che si può legger, si legghi, come la Continuazione della Rubrica e il sumario, et il Testo si dich' a memoria. Et in ogni caso che il Promotore che dovrà dare al Dottorando la Laurea, le stia vicino; che così a punto si costuma nello studio di Perugia.

Dovrà ben andar circospetto Mons Vicario in dar i Punti, acciò non habbino, se è possibile più di una glosa, e quella breve e facile. Questo è quanto m'occorre dire nel Punto proposto da V. S. Ill.ma e R.ma alla cui prudentia liberam.te mi rimetto.

Devot.mo Serv.e
SANTE BALLARINI.

XV

Ill.mo et Rev.mo Mons.

Per ubbidire al minimo cenno di V. S. R.ma intorno à dottorandi, dico:

I. Ho veduto molte volte mettere la seconda volta a partito il laureando, quando la prima non passò penitus penitus: il che fa credere a quegli che votano come il Collegio, et il Vicario voglino che anche quel che non merita conseguisca quanto chi merita, si che saria forse a proposito che si dovessi stare al primo partito quando non costi di errore.

2. Cancell.e o Notaio che piglia gl'approbi; nel notargli nella bacinetta volge le rene al Vic.o et al Priore, à dove io giurerei havergli veduto cambiare de reprobi et porvi Approbo.

3. Si che fra dottori et Vicario ha passato penitus penitus di quegli che hanno hauto tre reprobi;

4. Io sopra ogni cosa stimo, che fossi bene sotto qualche pena grave, di comandare che quegli che votano, lo dessino ripiegato et ben coperto, poichè molti

Digitized by Google

danno approbo perchè sono osservati i quali darebbono il reprobo, et è questa mala usanza et così è durata sino a quest' ultimo che s' addottorò a dove fu un reprobo et l'una parte diceva all'altra: *da noi è venuto et quà ogni uno l' ha mostrato.*

5. A quei dello Stato di S. A. che s' addottorino in tempo di studio et queste cose siano dette più p. affetto che perchè io stimi bisognare, et con ogni debita riverenza a V. S. Ill.ma et Reveren.ma fo riverenza e prego dal Cielo felicità. Di Casa gli 6 Dicembre 1610.

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Hum. Serv
Cav. Francesco Falconcini.

XVI

Ill.mo e R.mo Mons e Pad. Col.mo

Nel proposto negotio di riformare con qualche buona maniera il modo di Dottorarsi, parendo che quello che di presente si osserva sia troppo facile, sarei di parere sensa indurre altro di nuovo che si ritornasse all' osservanza antica, di cavare i Not.i dai Testi e di esaminar brevemente anco le Glose come per i punti distesi da M. Iacopo Accolti mio Pre trovo che si osservava cinquanta anni sono, ma in tal caso sarà necessario che il Sig. Vic.o nell' assegnare i Punti havesse riguardo di pigliar testi che havessero una sol Glosa, come intendo osservarsi a Siena, per non aggravar troppo il Laureando. Quanto all' Argumentare fino hora it più Giovane Dottore di Coll.o ha hauto sempre necessità d'argumentare, potendo tuttavia ciò fare i più Anziani volendo, ma che io mi ricordi nessuno ha mai voluto questo carico, e perchè alcune volte si potrebbe sospettare che dall' Arguente secondo sempre il medesimo fossero state date l' oppositioni al Laureando, però per tor via questa occasione si potria cavar per sorte chi dei sei o otto de' più Giovani dovesse argumentare, o vero per non dar questa briga a tanti di riveder gl' Argomenti lasciando il carico di ciò fare ad un solo, se gli potria far dare il giuramento di non far sapere gl' Argomenti che voglia fare, che così ne seguirà l'effetto desiderato e si potrà molto meglio conoscere, se il Laureando sia dotto o ignorante per poterlo approvare o reprovare secondo che merita, perchè sendo poi reprovato, o per dir meglio havendo dai Dottori hauto de' Reprobi, se non si usi dal Vic.o tanta benignità che sia in ogni modo approvato come se non havesse hauto alcun Reprobo, il che è occorso fin ora più volte, e questo è quanto mi occorre dire a V. S. Ill.ma e Reverend.ma in questo particolare rimettendomi sempre al suo prudentissimo giuditio e con ricordarmele Serv.re con ogni reverenza le bacio la veste.

Di V. S. Ill.ma e R.ma
Devotiss et oblig.mo Ser.re
Pietro Accolti Ord. Can.

Digitized by Google

XVII

Ill.mo e R.mo Monsig Sig. e Pron mio Col.mo

Poichè V. S. Ill.ma ha dato ampia facoltà a ciascheduno Dottore legista di dire liberam.te quel tanto che egli ne senta circa il rimoderare l'ordine che di presente s' osserva nell' addottorarsi, però come bramoso di servirla e d' obbedirla, brevemente dirò l' oppenione mia. E perchè dal discorso che pochi gioni sono si fece in camera sua io raccolsi tutta la difficoltà del meglio consistere intorno a 3 capi.

1.° Se sia bene, che li giovani tenghino avanti gli occhi li punti scritti.

2.° Se li Dottori tutti debbino rendere partito, oc 3.° e ult.° se si debba tirare a sorte chi habbia a argumentare al laureando, perrò verrò a discorrere sopra questi tre capi.

Circa il primo. lo distinguo: o s'ha da accrescere qualche cosa alla formula che di presente s'osserva nell'addotorarsi, o no; se non si ha da accrescere, nè mutarsi cosa veruna per essere in se attione brieve, e la maggior parte delle cose contenersi nelli punti assegnati, approverei che fossi bene il tener avanti di se solamente il testo puro senza li scritti, con questa dichiaratione però che il Dottore che ha da dare la laurea, dovessi star accanto al laureando acciò li potessi ricordare quel tanto che bisognassi quando e sentissi e se ne ricordassi. Ma se si ha da accrescere cosa alcuna come cavare dal testo li notabili, o esplicare le glose, sarei d'oppenione che fossi bene il permettere che li laureandi tenessero avanti gli occhi di punti distesi per queste ragioni.

1.° Perchè li due punti assignati vengono a contenere in se molte e molte cose diverse le quali difficilmente si possono imparare a mente dentro allo spatio di 24 hore;

2.° Perchè la maggior parte de i giovani quando arrivano in Collegio e si veggono circondati dalli Dottori, si perdono d'animo e come impauriti e quasi fuor di loro stessi si dimenticano di molte e molte cose.

3.° Perchè giornalmente si vede che molti dottori benchè siano di sommo valore e consumati nella professione del leggere tuttavia per maggior sicurezza portono li scritti in Cattedra. Hora par che molto maggiormente s' habbia a permettere alli laureandi il poter tener avanti di se li punti distesi.

4.° Perchè il tener la carta avanti non arguisce insufficienza del laureando perchè si troveranno degli scolari che intenderanno benissimo et per haver cattiva o labile la memoria non potranno imparare a mente li punti o se pure li impareranno non li riterranno.

Ne vale a dire ne gli altri studi li laureandi recitano a mente li punti con dire di più i notabili e con l' esplicare le glose perchè a questo io rispondo e dico

Digitized by Google

che in molti studi come in Pavia, e in Parma si danno li punti sopra alcuni testi particolari, quali sanno benissimo li scolari e per esser pochi con loro agio gli distendono tutti copiosamente come quelli che sanno, che necessariamente si ha da battere in uno di questi onde non è meraviglia poi se sempre sortisse loro felicemente l'addottorarsi.

Appresso mi par conveniente il dover proporre questa consideratione che se si altera il modo dell'addottorarsi e si faccia più rigoroso ne seguirà un grandissimo inconveniente, che nessuno scholare mai vorrà addottorarsi in tempo di studio quando ci sono tutti li dottori, ma si bene indugierà a addottorarsi nel tempo della state quando ci restano quattro o cinque Dottori del Collegio solamante. E di già più e più volte l'ho sentito dire a molti e molti i quali apertamente dicono: Io mi verrò addottorare la state: allora ci sono pochi Dottori, gli farò tutti Promotori e in questa maniera verrò a conseguire l'intento mio.

E di già si vede che da 5 o 6 anni in qua nel tempo della state quasi si fanno Dottori quanto che nel tempo dell'Inverno, e non per altro se non perchè li scolari di presente studiano poco o niente e si fondano su questo con dire: Se bene io non studio mi consolo in questo, che mi addottorerò la state. Il che non avveniva per lo avanti anzi uno scolare si sarebbe arrecato a vergogna e di sonore grandissimo l'addottorarsi nel tempo della state, ma ciò fanno adesso perchè non studiano.

Onde ne segue un altro inconveniente, che subito che essi si sono addottorati, se sono sudditi del Granduca per mezzo di favori cercano subito d'andar per Giudici nelle Terre, nei Castelli e nelle Città e per non aver studiato, bene spesso fanno degli errori d'importanza e il serenissimo mio Padrone per non aver buoni li soggetti, non viene a èsser servito come conviene: si che io concludo e dico che se si rimoderna e si faccia la formula dell'addottorarsi più rigorosa bisognerà ancora necessariamente prohibire alli scolari dello Stato di S. A. Ser.ma che in modo alcuno si possino addottorare la state ma si bene debbino indugiare al tempo dello studio avanti si dieno le vacanze generali.

E in questa maniera avverra, che li scholari si risolveranno a studiare e a frequentare le Scuole, e il Principe verrà a haver buoni li soggetti i quali più rettamente potranno amministrare giustizia in quelle parti dove saranno mandati

Circa il 2° sono di parere che stessi molto bene che tutti li dottori dovessero rendere partito eccetto però quello che da la laurea.

Circa il 3.° e ultimo sono di parere che stessi molto bene il dover tirare in sorte chi debba argomentare al laureando e che questo si debba fare quando tutti li dottori sono radunati in Collegio alla presenza del Vicario e del Priore avanti che il laureando cominci a recitare li punti, acciò il laureamdo non possi sapere chi gli deva argomentare contro.

Con questa dichiarazione però che gl'ordinari Canonici e Civili per un certo rispetto e decoro dovessero essere esenti dall'argomentare, ma si bene havesse a

Digitized by Google

esser caricho delli straordinarii e degl' Instituti. Questo e quello che per adesso mi sovvien dover dire per honore e gloria dello studio e per utile delli scholari, rimettendomi però al purgatissimo e prudentissimo giudizio di V. S. Ill.ma alla quale con molta e profonda riverenza inchinandomi li bacio le sacre mani con pregarli di continuo dal Sig.r Dio sanità lunghezza di vita, e ogni altra felicità maggiore. Di Casa il di 6 di Decembre 1610.

Di V. S. Ill.ma e R.ma
Devot.mo Ser.re
ATTILIO CORSI.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Li Studî di Medicina e la riforma di Cosimo.

I criterî con i quali furono regolati li studî di Medicina sotto Cosimo I e le garanzie che quell'acuto intelletto di Principe volle imposte per il libero esercizio dell'Arte in relazione alla evoluzione ed alla riforma Universitaria di quel tempo, offrono campo a importanti considerazioni, e importantissimi mi sono apparsi i documenti che qui pubblicherò commentandoli, giacchè rimasero sconosciuti sino ad oggi.

Per ben penetrare l'argomento che intendo di svolgere, è necessario di ricordare, quale fosse la condizione della Medicina a Pisa, e quali le disposizioni che i Medici presero associandosi e costituendo una corporazione; quali e quante le garanzie che da loro richiedeva lo Stato, dal momento che Pisa si eresse a comune libero, durante il primo periodo dello Studio, dipoi nei primi e funesti tempi della dominazione fiorentina.

Siamo all'oscuro sulla Medicina a Pisa nel principio del VI Secolo, quando la città già quasi si reggeva a repubblica; e fino al Secolo IX non possiamo che congetturare sulla esistenza di una Medicina quasi interamente monastica, come fu quella dei Longobardi. Forse quando partiva da Pisa, Pietro Diacono e recava a Parigi i primi segni della sapienza italiana, la Città già dovea aver medici e tali che fossero maestri dell'Arte.

Digitized by Google

Ben s'intende come nulla di regolare vi fosse, nulla di eretto a sistema, come sempre, in quei secoli; esercenti che chiamavano intorno a sè scolari (¹); tradizioni di padre in figlio, un empirismo talora anche sagace, come in tutte le nazioni avviene nei loro primordi (²); ma la fonte principale di sapere, nei chiostri.

Nè il X Secolo e l'XI potevano a Pisa dar luogo a sviluppo metodico d'Arte, in mezzo alle vicende, alle necessità di difesa, alle cure di raggiungere una forma di governo solida e libera da imposizioni esterne e da commozioni interne.

Ma al principio del XII Secolo alcuni documenti ci rendono certi dello stato della medicina a Pisa e ci fanno luce anche sui tempi antecedenti.

Per me, il primo documento *certo*, sfuggito alla sagacia del Feroci, del Gentile, del Brugaro, è la celebre Bolla di Pasquale II (³) « *Piae postulatio voluntatis* » in data del 15 febbraio 1113, nella quale stabilisce i Priorati dell'Ordine degli Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, e fra questi v'è quello di Pisa.

Ora dove si stabilì l'Ordine insigne, ebbe Spedali, vigilanza e cura dei malati (⁴), medici e chirurghi proprii; e questo ininterrottamente; perciò se ne deve arguire l'esistenza di esercenti dell'arte medica e della chirurgia in servizio del vetusto Spedale di S. Sepolcro in Kinseca, fino da quella remota epoca. Cinque anni prima della epoca di S. Ranieri, alla

---

(¹) Vedi BUONAMICI: *La Scuola Pisana del Diritto Romano; Annali delle Università Toscane*, Tomo XIV.

FEDELI: *I documenti pontifici riguardanti l'Università di Pisa;* Pisa, Mariotti, 1908.

(²) Vedi quanto in proposito ha scritto con singolare competenza il Dott. A. CHIAPPELLI in « *Medici e Chirurghi nel Medio Evo a Pistoia* » Pistoia, 1909, pag. 4.

(³) Vedi BOSIO: *Storia della Sacra Religione della illustrissima Milizia di S. Giovanni Gerosolimitano;* Tomo I, pag. 47, Roma, presso Guglielmo Facciotto, 1621.

DELAVILLE LE ROULT: *Cartulaire général de l'Ordre des Hospitaliers de St. Jean. de Jérusalem;* Paris, 1894, pag. 29.

(⁴) « Quod Fratres Hospitalis, noctu dieque libenter custodiant infirmos tamquam *eorum dominos* »; *Statuti di Roger de Molins*, 1182.

DELAVILLE LE ROULT: *Cartulaire général de l'Ordre des Hospitaliers*, I, pag. 425. Vedi inoltre la bellissima monografia pubblicata per desiderio di S. A. E.ma il Principe Gran Maestro, in occasione della esposizione igienica internazionale di Dresda dal Cav. Hans Karl von Zwehl, col titolo *Nachrichten über die Armen und Kranken Fürsorge des Ordens vom Spital des heil: Johannes von Jerusalem oder Souveränen Malteser Ritterordens*, Rom. 1911.

Digitized by Google

quale rimontò il Brugaro ([1]) per trovare menzione di medici a Pisa (il Santo nacque il 1118) e 18 anni prima del Concilio di Reims ([2]) (1131) nel quale fu vietato ai Monaci ed ai Canonici Regolari l'esercizio della Medicina.

È certo che nella vita del Santo scritta dal suo contemporaneo ed amico, Can. Benincasa ([3]), e dal Brugaro attribuita erroneamente al Sanminiatelli, che ne fu solo il traduttore nella metà del Secolo XVIII (1755), vi sono nominati medici e con designazioni di rispetto, i quali, certamente, erano medici laici, e fra questi è quel Goffredo che fu amico personale del Santo e testimone di un suo prodigio. Questi, appunto per esser provetto dell'arte durante la vita del Santo doveva essersi formato prima, all'epoca della fondazione dello Spedale che ho sopra ricordato; primo nucleo di medici *demotici* usciti dalle Scuole monastiche ed ospitaliere, da taluno dei quali ebbero origine quelle Scuole private, che furono in Pisa nel Secolo XIII, come lo rivela un documento (1264) illustrato dal Professor Lupi.

Convinto del gran valore filologico di Burgundio ([4]) (1194) come ebbi a dire in un mio libro, del grande appoggio che dette alla vera medicina Ippocratica, dell'impulso che ricevette questa tra noi dalle sue traduzioni; non ritengo che ciò basti per qualificarlo medico; uomo di cultura straordinaria; un enciclopedico sì, come si ebbe a verificare in molti insigni intelletti di quel tempo, ma medico nel senso pratico, non credo che abbiamo documenti o dati sufficienti per stabilirlo.

Pisa che ebbe quattro monasteri benedettini uno dei quali legato alla celebre abbazia di S. Vittore ([5]), ebbe certamente alcuni dei suoi primi

---

([1]) BRUGARO: *Contributo alla storia dei Medici Pisani dal XII al XIV Secolo;* in *Studî storici del Crivellucci;* Volume XVIII, pag. 210.

([2]) CONCILIUM REMENSE, Anno Christi 1131. MANSI: *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio;* Venetiis, apud Antonium Zatta, MDCCLXXVI, Tomo XXI; pagg. 454 e segg.

([3]) Il Codice in pergamena del Secolo XIII si trova, attualmente, nell'Archivio Capitolare, e, in antico, era nel Monastero di S. Silvestro. La versione italiana con note del P. Giuseppe Sanminiatelli è del 1755.

([4]) BUONAMICI: *Burgundio Pisano; Annali delle Università Toscane,* Volume XXVIII.

([5]) Nel Secolo XII i Benedettini avevano in Pisa S. Michele, S. Silvestro, S. Andrea in Chinzeca (Congregazione di S. Vittore), e S. Niccola.

FEDELI: *I documenti pontifici, etc.;* pag. 200.

Digitized by Google

medici da questi; e dalle Scuole Benedettine ed Ospitaliere, come da quelle di Salerno, uscirono i primi medici laici, e forse, i primi speziali.

Questi ultimi, il 1162, erano assieme ai mercanti, tanto che il Volpe [1] notò come il primo console di questa Corporazione sia stato appunto un Niccolò Speciarus, e da tal fatto dedusse che, forse, il primo nucleo di detta Corporazione fosse costituito dagli speziali; ed è per me quasi certo che in quell'epoca, alcuni medici, esercitassero anche l'arte farmaceutica.

Il fatto è stato notato da molti; e nel mio « *Guido da Pisa* [2] » ho fatto rilevare come egli, medico insigne e lettore nello Studio Bolognese, il 1268, esercitava anche l'arte farmaceutica; quindi, per Pisa almeno, non è strano che i medici facessero, un tempo, parte dell'*Arte dei mercanti* e il 1282 un Giusto, medico, fosse console di quella Corporazione.

Lasciando di trattenermi oltre sui rapporti fra medici e speziali dei quali, egregiamente, hanno scritto il Chiappelli e il Brugaro, è certo che la completa e definitiva costituzione dei Medici a Pisa, nel Secolo XIV in un *corpo* a sè, fu preceduta da organismi meno perfetti ma in qualche parte analoghi.

Nel *Breve Mercatorum* del 1297 al 1305 esiste una rubrica « *de faciendo jurare Medicos* ».

Disposizioni analoghe si trovano accennate, espressamente, nel *Breve Pisani Communis* del 1286; lo che anche per opinione espressa da Gentile, ne rende certi che la costituzione del Collegio dei medici debba essere accaduta o poco prima o nel 1286.

Di tal guisa la città di Pisa sarebbe stata una delle primissime a costituire un Collegio di medici.

Infatti, Venezia, che è certo una delle prime, ebbe in origine, il 1300, il Collegio dei ciroici, e quello dei medici fisici soltanto il 1400. È da notar qui — come — i primi ordinamenti per i medici, dei paesi più meridionali d'Italia, rimontino ad un'epoca più antica, dopo il 1100,

---

(1) Volpe G.: *Studi sulle istituzioni Comunali a Pisa* (Città e contado, consoli e podestà) Sec. XII-XIII; Pisa, Nistri, 1902,

(2) Fedeli: *Guido da Pisa; Annali delle Università Toscane*, Volume XXIX.

Digitized by Google

anzi, per esser più esatti, il 1130, quando Ruggero I divenne Re delle due Sicilie, ed una legislazione pure fu emessa a conferma da Federigo II; poco più di un Secolo e mezzo dipoi dunque, si costituirono i Collegi di Pisa come ho detto prima. Il Collegio dei Medici d'Asti esisteva il 1310; Firenze, come vedremo lo ebbe il 1313; poi vengono altri Collegi, fra questi quelli di Bologna, di Roma, e l'Almo Collegio dei Medici napoletani, con regolare ordinamento del 1430, sotto la Regina Giovanna II; altri Collegi sono totalmente posteriori come quello di Modena, 1509 (1).

La disposizione è ripetuta nell'art. 13 del « *Breve Pisani Communis* » del 1313 col titolo « *de Medicis Cirurgie* » che qui riporto per esteso e dove sono ricordati i « Capitanei medicorum ».

Infra dies octo ab ingressu mei regiminis, habebo nomina et prenomina omnium et singulorum medicorum cirurgie pisane civitatis, et alios solventes datos et prestantias in civitate pisana, vel privilegium habentes; quorum nomina in apodixis scribi faciam videlicet duos medicos pro qualibet apodixa, per capitaneos dictorum medicorum; et ipsas apodixas poni in quadam tasca: que tasca sit et moretur in cancellaria pisani Comunis. Et quotiens expedierit iudicem curie maleficiorum medicos mittere ad videndum aliquem vulneratum, faciam extrahi de dicta tasca pure et sine fraude unam apodixam, e illos quorum nomina erunt in dicta apodixa scripta, mittam et mitti faciam ad videndum et iudicandum dictum vulneratum. Quibus medicis provideri faciam, pro suo salario, a soldis quinque usque in soldis viginti denarorium per diem, in civitate pisana; et extra civitatem pisanam, a soldis decem usque in soldis viginti denarorium pro quolibet eorum, inspecta qualitate persone et facti. Et ita fiat per circulum, de ipsis medicis, toto tempore mei regiminis.

Breve Pisani Communis (MCCCXIII-MCCCXXXVII)

Però, intorno a questo paragrafo 13 mi piace di osservare, cosa sfuggita al Brugaro e al Gentile, che qui si parla della matricola chi-

---

(1) Vedi Del Gaizo: *Notizie e Documenti inediti intorno all'Almo Collegio dei Medici napoletani;* Napoli, 1888.

Lancisi: *Opera omnia;* Venetiis, 1739.

Malagola: *Statuti dell'Università e de' Collegi dello Studio Bolognese;* Bologna, 1888.

Casoli: *Gli Statuti del Collegio dei Medici della Città di Modena, etc.; Rivista di Storia antica delle Scienze Mediche*, 1911, 1912, gennaio, febbraio, n. 1.

Digitized by Google

rurgica, che implicitamente vengono nominate e la Corporazione dei medici e i loro Capi *Capitanei,* ma il provvedimento riguarda i chirurghi soltanto.

Invece gli « Ordinamenta del 1318 e tanto più quelli del 1325, ci fanno certi della esistenza non solo del Collegio dei medici, ma delle norme con le quali era fissato l'esercizio della Corporazione e dei rapporti che aveva con l'Autorità dello Stato; qualche ombra, invece, della prima fusione col Collegio dei mercanti rimase, a mio parere, nella denominazione che fu continuata fino a tutto il Secolo XVIII per il Collegio dei medici, quando era già fuso colla Facoltà Medico Universitaria, che si chiamò sempre *Artistarum.*

Sorge qui un'importante questione, ed è quella della prima Scuola di Medicina a Pisa, che secondo le ricerche del Prof. Lupi ebbe esistenza fino dal 1340, mantenuta a spese del Comune; nè su questo può oramai cader dubbio poichè, a quell'epoca, esisteva già la Corporazione, il Collegio dei medici, e dovunque, accanto a questo nasce la Scuola, come si stabiliscono le *prove,* per abilitare legalmente allo esercizio della Medicina e della Chirurgia. Che però anche anteriormente, vi fosse un insegnamento di medicina, basterebbero ad asseverarlo le tombe dei due Bandini, Maestro Enrico e Maestro Michele (1) (1268), la venuta di Maestro Tosingo (2) (1283), che si reca ad insegnare la medicina in Pisa, come prima aveva fatto a Napoli.

Tanto più la Scuola doveva fiorire dopo il 1338 quando Guido da Prato veniva qui ad insegnare Chirurgia (3).

Ma dall'accertare questo fatto a supporre che la Scuola conferisse il dottorato, come ne ha arguito il Gentile, mi pare che corra troppo; la *laurea* è un privilegio che emana dal Papa o dall'Imperatore, e quindi è solo con la costituzione degli Studii generali che essa diviene un requisito di gran valore.

Il Collegio fu ricostituito probabilmente dopo un periodo di dissoluzione prima del 1375. Nel Cod. A 197 dell'Archivio di Stato che

---

(1) Vedi FABRONI: *Historia Academiae Pisanae, etc.,* Vol. I, pag. 35.
FEROCI: *La Scuola Chirurgica in Pisa nel Secolo XVIII con altre notizie riguardanti la Storia della Medicina;* Pisa, Stab. Tip. Toscano, 1911, pag. 48.

(2) Vedi FEDELI: *Documenti Pontifici, etc.;* Capit. II, pag. 49.

(3) Vedi FEROCI: op. cit., pag. 58.

Digitized by Google

rimonta a codesto tempo, è per esteso lo Statuto che fu pubblicato dal Dott. Gentile ([1]) il 1895; in questo è ordinato che quelli che facevano la professione *medicorum*, distinti nelle classi e *physicorum* e *cirurgicorum*, dovevano avere in Pisa un Collegio; Priore era uno, *qui sit physicus,* due Consiglieri aggregati al Priore, un Camarlingo e un Notaio che dovea far da Scriba al Collegio; un Nunzio serviva a portar gli ordini del Collegio.

Allora in Pisa la Chirurgia era ben distinta già dalla Medicina; i Chirurghi considerati come una specie di arte minore della quale però, in un grado più elevato, si ammetteva anche la laurea.

Lo Statuto Universitario antico, porta, infatti, anche la « Rubrica » *de promovendo in Cirurgia* », sulla quale io stesso son tornato in uno dei miei scritti; ma un grado inferiore era rappresentato da Chirurghi quasi empirici, i quali dovevano appartenere a quella categoria che dette origine, in appresso, ai mirabili Chirurghi Norcini.

Infatti nelle carte del tempo si trova detto che codesti operavano la cateratta e la estrazione della pietra; ciò che è sufficiente a dimostrare come fossero già avanzati nei punti più difficili dell'arte, come avvenne, dipoi, per i Chirurghi di Norcia.

Esistevano anche delle Chirurghe pratiche; mentre i barbieri esercitavano l'infimo grado della chirurgia e facevano i cavadenti.

Ma, oltre di ciò, negli ordinamenti del 1318, si trova una Rubrica che accenna espressamente alla autorizzazione ad esercitare, per dirlo con linguaggio moderno, ad una vera matricola. Infatti, in quelli si legge, che « per terram et civitatem pisanam, aut per se aut per sua istrumenta vel pubblica vel privata » nessun medico avea diritto di esercitare, se non quando avesse sostenuto una prova di idoneità per la quale fosse accolto nel Collegio dei medici, prova da sostenersi presenti ancora due frati dei Predicatori o dei Minori o degli Eremitani ed un notaio.

Negli ordinamenta del 1375 la qualità delle prove è più circoscritta perchè vi si parla del dottorato. Certamente, a quell'epoca, lo Studio

---

(1) GENTILE: *I Medici a Pisa nel Secolo XIV;* Pisa, Nistri, 1895; (Nozze Crivellucci-Brunst).

Digitized by Google

Pisano si era già svolto ed aveva raggiunto grado di importanza e non comune celebrità; quindi la necessità sentita dal Collegio dei medici, di invocare la laurea prima della introduzione nel libero esercizio. Lasciando, per le ragioni su espresse le date anteriori al 1338, per certo dal 1343 in giù la laurea fu concessa in Medicina e con tutte le forme legali volute dal tempo.

Ben si comprende dunque come gli Anziani, il Consiglio del Senato, etc., nel confermare gli *Ordinamenta*, vollero inclusa la laurea; pur nullameno si torna ad esigere che dentro un mese chi vuole esercitare debba sostenere un esame, una disputa di Medicina « *in loco publico et decenti* » e legga « *unam lectionem aphorismorum* ».

Ed a proposito di questa prova il Brugaro nota « è chiaro che il dottorato non dava sufficiente affidamento, così a Pisa come altrove ».

Sul che io dissento pienamente dall'egregio autore; è da partirsi da altro punto di vista nel giudicare della questione; in medicina, come in ogni altra scienza ed arte ad un tempo, il dottorato è l'*jus docendi*, un grado scientifico, elevato che attribuisce all'individuo — lo dice il nome — la facoltà di insegnare; invece, molto più antico del dottorato, è il magisterium o facoltà di esercizio, che nel latino basso fu mutato in « matricola »; privilegio delle Corporazioni delle Arti, dei Collegi e non degli Studî. Codesto privilegio fu conservato gelosamente dai Collegi; e per la Medicina, durò intatto fino al 1885 in Toscana, come lo dimostrerò con i documenti che pubblicherò oltre, essendo stato io stesso scrivente, investito dei due gradi di dottore a Pisa e di matricolato a Firenze. Tanto più il privilegio era gelosamente conservato nell'età di mezzo, tanto più prima del 1515, quando le facoltà erano appena abbozzate alla Università. In Chirurgia, poi, il solo *magisterium* rimase fino alla riforma Giorgini; e fino a quell'epoca tal privilegio fu riservato al Collegio medico toscano. ed al senese. Il titolo di *maestro*, a tutto il 1700 fu in onore per i chirurghi, quello di *dottore* essendo riserbato ai medici.

Così nella famosa Scuola Chirurgica di Firenze, si chiamava Maestro il grande Chirurgo Antonio Benevoli; i documenti che parlano di lui, chiamato al letto di Cosimo III ([1]) lo qualificano « Maestro Antonio

([1]) Conti Giuseppe: *Dai Medici ai Lorena;* Firenze, 1909.

Digitized by Google

Benevoli »; maestro era chiamato Antonio Cavallini, pure grande ed audace Chirurgo; nel ritrovamento della vera effigie del grandissimo Angelo Nannoni, la vecchietta che riconobbe il ritratto, si servì della frase « è il Signor Maestro Nannoni » talmente era diventata popolare e diffusa siffatta denominazione.

E tanto è ciò vero che, poche pagine dopo quella citazione il Brugaro stesso fa il caso dei non dottorati esercenti, ai quali il Collegio poteva dare la facoltà dell' esercizio.

Quanto poi all' intervento dei frati sui quali il Brugaro fa delle osservazioni anche in nota sulla loro esclusione nei tempi posteriori, e critica la espressione adoperata dal Gentile, il quale osservò che furono esclusi nel 1376, mentre prima si potevano credere idonei ad esser giudici; è da rilevare come, la critica non sia giusta, poichè a quell' epoca lì (secolo XIV oltre la metà) si continuava nei Conventi lo studio della Medicina ed anche, talora abusivamente, quello della Chirurgia.

E tale fu l' uso invalso in alcune comunità religiose che, come ha fatto rilevare in una sua pubblicazione, il mio dotto e competentissimo amico Prof. Del Gaizo, nelle Scuole Monastiche Domenicane, l' insegnamento di Medicina durò fino al Secolo XVII (¹).

Ma, probabilmente, vi fu anche un altra ragione, quella della tradizione delle scuole; fu, questa costituzione di un collegio di esaminatori, un *reliquato* delle scuole monastiche, come io altrove, feci ripetutamente osservare. Tant' è vero che, per moltissimi anni, la promozione in Chirurgia a Pisa, si continuò a dare nel *Cenobio degli Eremitani.*

Con le quali ragioni io vengo ad escludere l' opinione del Fabrucci che attribuisce lo intervento dei frati ad una necessità economica; riporto qui, per intero, la citazione del Fabrucci (²), perchè sebbene io non concconcordi nell' opinione del chiarissimo scrittore, è molto importante di vedere com' egli la pensasse in proposito, tanto più che i suoi opuscoli sono rarissimi:

(¹) Del Gaizo: *Il Calendario de' Santi Medici compilato nel 1667*, pagina 13; Napoli Pierro e Veraldi, 1889.

(²) Fabbrucci. — *De Nonnullis quae constitutae recens Pisanae Universitati sinistra contigerunt vel incommoda.* Pagg. XIII a XVII.

Digitized by Google

« Etsi autem, intermedio tempore, compressa iterum superior civilis discordia foret, atque etiam, Anno Aerae Pisanae 1365, inter Pisanos Florentinosque; Pax inita; (*a*) tamen ob ingentem pecuniae quantitatem, partim in hac expeditione, partim in conventa dannorum refectione, quae in Florentinos hostes illata fuerant, erogatam, ob notabilem quoque Pubblicorum Proventuum imminutionem, ex sublatis ab initio per *Io Agnellum,* tunc temporis Pisanorum Ducem constitutum, aucupandae sibi benevolentiae gratia, peculiaribus quibusdam Civium Contributionibus (*b*) ob novas pariter pecuniae praestationes subinde factas redeunti Pisas *Carolo IV* Imperatori, (*c*) deinde Comiti *Lutio Landi, Io Acuto, Bernardo de Sala* cum militaribus legionibus transeuntibus; *Charolo* etiam *Neapolitano Regi* tunc temporis, Aretium circompositasque terras devastanti (*d*) ob varias pariter multiplicesque impensas iampridem initas, in conficiendis, reficiendisque aedificiis, et ad urbis tutelam, repellendosque externos ac domesticos hostes (*e*) nil minus quam de subeundo novo *Universitatis* impendio cogitatum fuit. Quapropter magna ex parte, conticuisse per aliquot annos praecipua Universitatis nostrae subsellia, ex eo etiam tuto mihi colligi posse videtur, quod, Anno 1375 Examen illud medicorum, quod etiam nunc vulgari idiomate *matriculam* appellamus, in hypothesi quod examini subijciendus Medicos ex eo Collegio suspectos haberet, *tribus Fratribus,* arbitrio Potestatis eligendis, commissum apparet, ea plane ratione, qua longe prius, videlicet A. 1319 quo nondum certe instituta, in Formam publicam, Universitas fuerat talis examinandi provincia duobus Coenobitis demandata erat per haec pauca verba (omnia Siquidem maiorem Libelli morem non affectancti, nimis operosum atque molestum foret ex integro transcribere) *nisi prius per duos Medicos Civitatis Pisanae, et duos Iudices, et duos Fratres Praedicatores, nel Minores, nel Eremitanos, et unum Notarium* et etc. (*f*).

(*a*) Philip. Villan. Lib. XI Cap. ult.
Scip. Amm. Lib. 12. Bern. Corn. Hist. Mediol. p. 3. Tronci; Annali 1364.
(*b*) Ann. ms. d. An. 1365.
(*c*) DD. Ann. Pis & Tronci, An. seg.
(*d*) Ammir. lib. 13, 14. 15. Orland. Malevolt. lib. 10 p. 2. Tronc. ed Am.
(*e*) M. S. Ann. Pis. ad Ann. 1370. Tronci; ibid.
(*f*) Arch. Pis. com. Vol. 50. pag. 12 et seg. Arch. Capitul. Lib. X. Ordin. Pis. Com. Cap. 76. pag. 16. Tronci. sub. An. 1374.

Digitized by Google

« Neque enim verisimile est, existentibus in ea facultate Publicis *Universitatis* Professoribus, non iis potius in subsidium quam Regularibus, in eo scientiae genere, ut plurimum, ignaris, et quod ad Praxim et exercitium Juris incapacibus, tale experimentum Publico Decreto fuisse iniunctum, ut quidni etiam per tempus longe diuturnius in magna Professorum inopia *Universitas* iaceret? Exhausta denuo publica Aeraria fuerant, quae sustinendo oneri satis esse possent.

« Pax iterum est interturbata, quae bonas artes fovet ac nutrit, atque exteros homines ad Urbes allicit. Contagio rursus Urbem adorta, ac minitata Provinciales; variae diversaeque, et quidem, in exiguo pancorum annorum intervallo, gubernii gubernatorumque extitere mutationes, veluti *Andreae, Petri aliorumque Gambacurtorum* ex Bergulina Factione, *Ioannis dell'Agnello* ex altera Raspantium, *Iacobi Gerardique Appianorum;* denique Mediolanensium Vicecomitum (*g*) quibus certe vicissitudinibus, ac mutationibus nil ad firmas stabiles que, et praecipue Studiorum deliberationes, perniciosius experientia deprehenditur ».

Ed a riprova del mio modo di vedere cito il fatto della esistenza di pregevoli opere Mediche in alcune biblioteche monastiche; così il Feroci [1] fece notare molto opportunamente come nella Libreria dei frati minori (S. Francesco) vi fossero sapienti opere di Medicina, come il *Liber Medicinalis Constantini; Ioannitius De Medicina; Ars fratris Goffredi « de Medicina »; Liber de cura equorum et animalium.* Io pure trovai nell'antica Biblioteca di S. Niccola, varî importanti libri di Medicina.

Invece mi par chiaro il fatto che anche nello aumento del numero degli esaminatori si voglia trovare una maggior garanzia per li esaminandi.

Mi piace di insistere su queste matricole perchè la necessità di codesta attribuzione era estesa a qualunque medico e chirurgo « Civitatis et Comitatus ».

In relazione con queste matricole erano anche le condotte del Comune di Pisa, una delle quali, accertata per documenti, esisteva nel

---

(*g*) Chron. MS. Pis. Vill ac Tronc. sub praedd.
Ann. Albert. Ital. Tit. de Etr. Litoral. pag. 29, et seg.
Orlendi. Orb. Sac. p. 2. lib. 3. Cap. 19.

[1] Vedi Feroci: *Degli antichi spedali in Pisa;* Vannucchi 1896, pag. 30 e segg.

Digitized by Google

1357, un'altra a Palaia nel 1360. E in rapporto alle matricole, cosa non universitaria (lo ripeto ancora una volta) sono anche i sussidï dati a quei cittadini o comitatini pisani che andavano a perfezionarsi fuori.

Uno di questi provvedimenti è del 1383; ma, si intenda bene, si riferisce soltanto alla perfezione nella pratica, di tal che fu supervacaneo il dubitare, in occasione della pubblicazione di questo documento, se la laurea si conferisse o no in quel tempo a Pisa.

Il mio dotto amico, Professor Oscar Scalvanti, a proposito dei privilegi degli Ebrei, nella Università Perugina, ha detto chiaramente come stavano le cose: finchè sussistè il diritto collegiale, circa il libero esercizio, questi sussidi, queste borse di studio furono date in relazione a ciò; quando, assorbito il Collegio dall'Università, scomparvero le facoltà del Comune, allora le borse di studio, si dettero dal Principe o dalla Università. La vicina repubblica di Lucca che non aveva Università e il solo privilegio Capitolare della laurea in legge, continuò a conferire queste borse di studio come privilegio Collegiale; invece qui l'Università e il Principe le dettero *proprio jure*.

Di tal guisa raggiungiamo il Secolo XV, e più specialmente quell'epoca che contemplo nello scritto mio, cioè la dominazione fiorentina.

Furono allora rispettati i privilegï collegiali? Ritengo con certezza di sì, sebbene i documenti diretti siano pochi; basterebbe però il considerare, anche brevemente, allo Statuto dei Teologi da me nuovamente pubblicato e commentato nel decorso 1911, per convincersi di ciò. Infatti il loro Collegio non solo non fu abolito ma fu ricostituito durante la dominazione fiorentina.

È per di più da riflettere al paragrafo IX delle Capitolazioni passate fra la Repubblica Fiorentina e Pisana (4-5 giugno 1509) sul quale, giustamente, ha richiamato l'attenzione il Feroci; infatti ivi è detto che « al Comune di Pisa, luoghi Pii, Arti e private persone di qualunque grado che siano; s'intendino essere, e siano conservati, ovvero di nuovo concessi tutti i loro privilegii ragioni e giurisdizioni le quali e come avevano innanzi il detto anno 1494 ».

E l'art. 8 è quasi una conferma di questo.

È vero che tutto decadde a Pisa in quel tristo periodo che va dal 1406 sino al momento che i Medici e segnatamente Lorenzo il Magnifico ebbero la prevalenza nelle cose di Stato dei Fiorentini; ma ciò,

Digitized by Google

nulla meno, come non si estinse l'Università, non si estinse il Collegio dei medici e non furono radiati i suoi privilegi.

In progresso di tempo il Collegio dei medici, distaccato dall'Arte degli speziali, venne ad esser fuso con la Facoltà di medicina dello Studio; ma non per questo scomparvero i privilegï Collegiali. Anzi come vedremo quelli dei chirurghi e speziali, durarono inalterati fin oltre la metà del Secolo XVI.

I privilegî del *Collegio medico* a Pisa scompaiono, quando Cosimo, pur volendo alto il livello scientifico della Università Pisana, che efficacemente rinnuovò, concepì l'idea della unificazione delle leggi; e la garanzia nell'esercizio di alcune Arti, volle che in modo assoluto fosse in mano al governo dello Stato.

Come si vedrà dai documenti che verrò pubblicando, egli gradatamente soppresse le antiche libertà dei Collegi, e determinò che da una sola corporazione, avente la sede propria nella città ove aveva sede il gôverno, fosse diretto l'esercizio della medicina in tutto lo Stato.

Con sottile accorgimento politico da questo provvedimento fu escluso lo Stato di Siena, che divenne soltanto di Cosimo per conquista il 17 aprile 1555, e in forma di feudo imperiale il 1557, completato nel 1559; mentre, pur troppo, lo Stato di Pisa era divenuto, con la città, dominio fiorentino, il 9 ottobre del 1406.

Per ben intendere come da Pisa (lo avean già fatto per li Statuti dello Studio i dominatori fiorentini fino dal 1473) i Medici imponessero il trasferimento dei poteri collegiali a Firenze, conviene di rintracciare, per quanto brevemente, la costituzione di codesto Collegio in Firenze.

Nel Codice degli Statuti dello Studio fiorentino, pubblicato in parte dal Prezziner, e per intero dal Gherardi [1], la costituzione dei Collegi vien riferita al 1387; ma questi e quello segnatamente dei medici e degli artisti, avevano un origine molto ma molto più antica.

---

[1] Vedi: *Statuti della Università e Studio Fiorentino dell'anno MCCCLXXXVII seguiti da un appendice di Documenti dal MCCCXX al MCCCCLXXII;* pubblicati da ALESSANDRO GHERARDI con un discorso del Prof. CARLO MORELLI. Firenze Cellini, 1881.

Digitized by Google

Infatti il primo documento che si trova è del 1313. Qui ne riporto le parti essenziali ([1]).

1313 — Statuto dell'.arte de' medici e spez. di Firenze. — Libro III.

« Quod nullus medicus possit exercere artem medicine nisi fuerit examinatus ».

Nullus medicus novus physicus vel cirugicus undecunque fuerit poxit exercere artem phisice vel cirugie in civitate Florentie qui non sit conventatus nisi fuerit examinatus per consules huius artis cum duobus fratribus minoribus et duobus predicatoribus dandis a prioribus dictorum ordinum vel guardianis et quod nullus medicus novus possit vel debeat medicare in civitate Florentie vel comitatu nisi esset medicus conventatus ante examinationem de se factam.

. . . .

Additum est per arbitros quod dicta examinatio fieri debeat per quascumque personas ad voluntatem consulum.

Fir. *Arch. di Stato.* Medici e speziali I c. 32.

In questo documento si parla già dei Consoli dell'arte e de' due frati, con identico procedimento di quello adottato a Pisa, che, se ben si consideri, codesto documento accerta della esistenza di una costituzione anteriore dell'arte dei medici e degli speziali, che molto probabilmente rimonta al 1200 e forse prima, poichè ci è noto che il 1202 le arti della seta, della lana, dei mercanti etc. erano già costituite. Il 1282 alle sette arti maggiori si aggiunsero le minori, e già a quell'epoca l'arte dei medici e degli speziali, disciplinata con norme opportune avea per propria insegna l'immagine della « Santissima Vergine in campo d'argento ».

Quindi il 1313, dopo la morte di Arrigo VII, nel momento che le cose della Città volgevano a meglio, l'arte dei medici pensò a render più solide le proprie sorti e più garantito l'esercizio.

([1]) Non posso a meno, anche una volta di esprimere qui, tutta la mia gratitudine all'amico Avv.to L. Andreani, per l'efficacissimo aiuto che egli mi dette nel rinvenimento, trascrizione e collazione dei molti documenti che qui arreco.

Digitized by Google

Il 1349 nello Statuto dell'arte dei medici e speziali di Firenze, lib. 3, alla rubrica *exuviis* si trova quanto segue.

1349 — Statuto dell'arte dei medici e speziali di Firenze — Libro 3.

Rub Exuviis « De puniendo medicum exercentem artem nisi primo fuerit examinatus vel conventatus et quod quilibet medicus teneatur consulere infirmum de salute anime ».

« Nullus medicus novus vel fisicus vel cirusicus possit, debeat vel presumat exercere artem medicine vel medicare in fisica vel cirusica in civitate vel districtu Florentie qui non fuerit conventatus, nisi primo fuerit examinatus per consules medicos cum quatuor medicis quos ad hec ipsi consules medici habere voluerint, et approbatus per ipsos consules medicos et iiij alios medicos quos ad hec habere voluerint ad secretum scruptineum quod fieri debeat coram notario dicte artis pro sufficienti. Et si quis contra fecerint (sic) puniatur per consules dicte artis in libras vigintiquinque flor parv. Et quod nullus huius artis possit audeat vel presumat partecipare vel aliquod facere, habere cum aliquo contrafacienti vel in aliqua sua apoteca retinere sub pena librarum decem flor, parv. Et predicta extendantur solummodo ad illos qui de novo venient ad hanc artem et non ad illos qui sunt matriculati in matricula dicte artis tanquam medici.

. . . .

(In margine si nota la provvisione di cui all'anno 1389 dic. 21 riportato anche a pag. 117 dello stesso codice).

Firenze, *Archivio di Stato*. Statuto de' medici e speziali del 1349 N. 3 c. 55 t. 56.

Si noti che questo stesso statuto del 1349 è in volgare nel reg. n. 2.° della detta arte.

1353. Dicembre 3.

Correzione ed addizione dei consoli dell'arte dei medici e speziali con cui si ordina che essendosi per la grande mortalità del 1348 introdotto l'abuso che molti idioti ed ignoranti esercitassero l'arte medica nessuno più eserciti tale arte anche se matricolato se prima non sia conventato o esaminato e approvato secondo la rubrica *de puniendo* ecc. da quattro medici, della quale approvazione consti per mano di pubblico notaro. Dei quali quattro medici uno o più sia cerusico ed esaminino chiunque vorrà esercitare nella città di Firenze e contado e

Digitized by Google

solo gli approvati possano esercitare purchè giurino e si facciano iscrivere nella matricola.

Firenze, *Archivio di Stato.* Arte de' medici e speziali N. 3 p. 73.

Vi è pure in volgare tale previsione sul reg. c. 2 p. 62.

Il documento è importantissimo in quanto, in parte, si riferisce agli abusi introdotti dopo la pestilenza del 1348.

Dopo la erezione dello Studio Fiorentino [1] furono queste le consuetudini che si seguirono.

Già alcune notizie sopra gli esami per ottenere la laurea in medicina si trovano nello Statuto dello Studio Fiorentino pubblicato dal Gherardi nel 7.° volume dei documenti di « Storia italiana » pubblicati dalla Deputazione di Storia patria per la Toscana, e nella prefazione scrittane dal Prof. Morelli a pagg. XLIII e XLIV e a pagg. 77 e 172; e si riferiscono all'anno 1387.

Ma un documento del 1389 ritorna a porre bene in chiaro il valore dei *privilegii collegiali*, ed è quello del 21 dicembre di quell'anno sotto il titolo di « Provvisione e Riforma degli Statutari ed Ufficiali dell'Arte dei Medici e Speziali di Firenze ».

Qui sotto lo riporto perchè in questo documento è chiarissima la distinzione fra « Dottorato » e « Magisterio » e perchè è determinato assolutamente come il tutto debba dipendere dal Proposto del Collegio dei Medici.

1389, dicembre 21.

Provvisione e riforma degli statutari ed ufficiali dell' arte de' medici e speziali di Firenze.

Et quod quilibet medicus dottoratus teneatur et debeat interesse omni et cuilibet examinationi tam in artibus quam in medicina fienda de aliquo examinando *conventuando* et seu *dottorando* in medicina et seu in artibus de licentia tamen consensu et mandato prepositi collegii medicorum et non aliter et prestare eorum consensum et reddere eorum voces in examine supradicto, nec possint ipsi

[1] *Statuti della Università e Studio Fiorentino,* già citato.

Digitized by Google

vel aliquis eorum exinde per aliquem rectorem vel officialem vel aliam aliquam personam removeri vel prohyberi et quilibet qui in futurum examinabitur ut dictum est teneatur et debeat predictum examen fiendum et tempus et locum dicti examinis notificare et intimare preposito collegii dictorum medicorum et quod inmediate dictus prepositus predicta notificare teneatur et debeat omnibus et syngulis medicis dottoribus dicti collegii et eis precipere et mandare seu precipi et mandari facere per numptium dicte artis quatenus intersint et interesse debeat examini supradicto. Et ad hoc ut inter eos et examinandos nullum schandolum oriri possit occasione relationis eiusdem fiende et etiam ad hoc ut occasione impossibilitatis solutionis salarii debendi dictis dottoribus occasione dicti examinis non remaneat inprobatus seu non approbatus observandum ordinem consuetum nullus medicus dottoratus possit recipere pro suo salario nisi unum florenum auri ad plus et non ultra nec possit chogi ad minus recipiendum nisi foret deliberatum et obtentum ad fabas nigras et albas per prepositum et duas partes dictorum medicorum dicti collegii. Hoc expresso et declarato quod quantitas dicte solutionis non excedat summam et quantitatem solutionis que fit in studio bononiensi vel paduano videlicet summam florenorum decem octo auri. Et quod prepositus dicti collegii medicorum possit ac etiam teneatur et debeat quemlibet predictorum dottorum predicta usa servantem seu contra predicta facientem vel venientem punire vel condempnare in libras decem fl. pars pro qualibet vice dicte arti applicandos.

Firenze Archivio di Stato. Statuti dell' arte dei medici e speziali n. 3 c. 117.

Questa provvisione è riportata anche a margine della rubrica dello statuto del 1349 « De puniendo ecc. » a c. 16 dello stesso codice.

Si avverte pure che questa provvisione trovasi volgarizzata a c. 115 dello Statuto di detta arte di N. 2.

Il 19 dicembre 1391 veniva approvata una riforma e correzione dello Statuto dell'arte dei medici e speziali fatta dagli arbitri e statutari di detta arte, con la qual riforma considerandosi che la rubrica « de puniendo medicum » (1349) e l'addizione del 1353 non furono « plenarie observatae hucusque » ma che alcuni medici furono esaminati ed approvati ed altri no, e tuttavia sono matricolati, si ordina che non si ritorni sul passato ma che, in avvenire, detti Capitoli siano pienamente osservati. È notevole il passo seguente che qui trascrivo.

1391, dicembre 29.

« Et quod notarius dicte artis nullo modo possit vel debeat in matricula dicte artis aliquem medicum describere vel notare qui prius fidem non fecerit legiptimam

Digitized by Google

de ipsius doctoratu vel nisi precesserit examinatio approbatio de quibus in dictis capitulis et additione latius continetur nullusque medicus contrae prohibitiones dicti capituli et additiones mederi vel artem medicine exercere audeat sub pena in dictis capitulis et additione contenta ».

Firenze, *Archivio di Stato.* Arte de' medici e speziali, Statuto, Reg. III c. 118ᵗ.

Questa stessa provvisione è in volgare nello Statuto n. 2 c. 117.

Deliberazione più formale è quella del 31 dicembre 1392 nella quale vengono approvate alcune correzioni ed aggiunte allo Statuto dell' arte dei medici e degli speziali e viene stabilito « che si faccia un libro nel quale siano notati i nomi di tutti coloro che appartengono al Collegio dei medici e questo libro debba rimanere presso il Proposto del ricordato Collegio ».

È la seconda volta che al Capo del Collegio viene attribuito questo nome che ha poi conservato sino al 1859. Si stabilisce inoltre che se non presso il Proposto, il libro rimanga presso il Notaio del Collegio, e che, in primo luogo, si noti bene la distinzione, vi si notino i *Medici Dottori* e dopo, coloro che saranno ammessi in seguito a deliberazione del Collegio dei medici.

Quindi, in questo documento, l' affermazione del privilegio collegiale sul quale io ho insistito fin da principio, è esplicitissima. (Vedi *Archivio di Stato di Firenze*, arte dei medici e speziali II. c. 119).

Dagli Statuti, poco fa citati, vigenti nel Secolo XIV, mi piace di prelevare queste disposizioni che sono notevolissime e che qui, per intero riporto:

1) che nessuno de' medici fiorentini dovesse essere sottoposto alla giurisdizione del Rettore dello Studio Fiorentino a meno che fosse lettore in detto Studio e solo per le cose al medesimo attinenti.

2) che nessuno che non sia fiorentino può essere nominato agli ufficï dell' Arte.

3) che la tassa di matricola sia doppia per i forestieri.

Anche in queste disposizioni nel primo articolo sono divise ben chiare le attribuzioni del Rettore dello Studio da quelle del Proposto del Collegio, ciò che non accadde altrove come avrò agio di dire più tardi.

Digitized by Google

In tutto il XV e nella prima metà del Secolo XVI non vi è nulla più di notevole; solo si trova in un esemplare degli Statuti dell'arte de' medici e speziali, che si conserva nell'*Archivio di Stato di Firenze* alla rubrica n. 70, pag. 64 « che niuno ardisca medicare o l'arte della medicina esercitare se prima non sarà approvato ».

Non appena però trasformata l'indole del governo fiorentino si costituisce il Principato di Cosimo, i criterî da lui adottati, sui quali mi trattenni in principio, emergono manifesti nei provvedimenti presi per l'esercizio dell'arte, il primo dei quali è in data 26 aprile 1548.

È questo costituito da una conferma delle disposizioni antecedenti dove assolutamente, al solito, e sotto pene comminate, si stabilisce la necessità della matricola.

1548, aprile 26.

Item li prefati signori Consoli e consiglieri (dell'arte de' Medici e speziali), ecc. ecc. (essendosi verificati numerosi abusi e che molte persone esercitavano la medicina senza essere stati esaminati come nella rubrica De puniendo ecc.).

Per la presente providono statuirono et ordinarono in augumento et più observatione di tale statuto et ordine antiquo che niuno di qualunche stato grado et conditione si sia ancorchè sia descripto et matricolato in decta arte possa debba ardisca o prosuma in modo alcuno directamente o indirectamente per qualsivoglia causa medicare o l'arte et ministerio della medicina operare fare o fare operare nella città contado o distrecto di Firenze et dominio di S. Excellentia se prima non sarà conventato examinato et approvato per sufficiente et idoneo veramente et iustamente in tale arte del medicare o physico o cerusico secondo che havrà electo o eleggere vorrà o nell' uno et nell' altro come ydoneo et sufficiente si troverà per quattro medici doctori nell' arte della medicina assai pratici et experti a questo da eleggersi et deputarsi per e' Signor Consoli della presente arte allhora in officio existenti et dua parti di quelli, et se in tal tempo fosse de' Consoli alcuno medico che ancora decti consoli medici debbano et sien tenuti esser presenti con decti quattro a tale approvatione et examina et che epsi consoli non possino nè debbino eleggere o deputare intorno acciò altri medici che di quelli e' quali saranno in decto tempo in collegio de' Medici in decta arte et università. La quale approbatione conventatione et examina si debba et habbia a fare in decta arte et università da scriversi rogarsi et notarsi ne' libri di decta arte per man del cancelliere o suo cohaiutore et debbasi vincere infra decti deputati per e' tre quarti delle fave nere date secretamente nelle mani di decto cancelliere et suo cohaiutore et innanzi che epsi deputati rendino il partito debbano et sieno tenuti iurare nelle

Digitized by Google

mani del cancelliere o suo cohaiutore solennemente tutto fare et observare et a decto da approvare diligentemente rectamente rimosso dalloro ogni ira odio amore timore preci prego o alcuna altra humana gratia et così tale approvatione facta vaglia et senza et non altrimenti nè in altro modo sotto pena a qualunche contrafaciente et non observante in tucto et per tucto come di sopra si dice di fiorini venticinque di moneta larghi et più all' arbitrio de' Signori Consoli di decta arte et dua terzi di loro et per ogni volta da applicarsi all' arte predecta, ecc. ecc.

Firenze, *Archivio di Stato.* Arte de' medici e speziali.

Provvisioni Libro B n. 268 c. 117 e segg.
Confermata il 31 luglio 1560 e il dì 11 marzo 1593.
Id. Id. Libro c. n. 269 c. 2 e 162 (1).

Il documento che segue è interessantissimo perchè diretto dai Consoli dell'arte degli speziali e dal Proposto Bernardo Verdi e riguardante le due leggi rispetto alle composizioni medicinali ed ai medici.

1560 luglio.

Ill.mo et eccl.mo Signor nostro,

Dovendo noi dare in osservanza le due leggi che sono in questa arte sopra la materia delle compositioni medicinali *et alresì de' medici* secondo che ci fu comandato da V. Eccl.nza per suo rescritto n' aviamo perciò fatto l' incluso disteso con certa aggiunta che a noi è parsa necessaria in augumento di quelle due provisioni cioè che i medici debbino sottoscrivere le polize de' loro *recipe* et li spetiali non possino altrimenti accettarle et tutto per ovviar che il cerusicho non faccia per praticha quello che al physico per scientia si aspetta et che li spetiali quando mancherà loro la compositione medicinale fatta con il consenso et presentia de' quattro veditori et medici sieno tenuti darne notitia a essi veditori ecc. ecc. . . . .

Tutto il disopra è la sustantia dell' incluso disteso (2) quale si farà con ri-

(1) Nel 1560 il Granduca fece fare gli esami ai medici del Granduca come appare dal carteggio qui in seguito trascritto.

(2) V. documento seguente.

Digitized by Google

tornare in memoria le due leggi alli spetiali di Firenze se da V. Ill.ma Eccl.nza sarà così concesso alla quale rimettendoci humili baciamo la mano.

Di V. Ill.ma Eccl.za
Humill.[mi] Servitori
Consoli dell' arte delli Spetiali.

Minimo servo
BERNARDO VERDI.

Paiono a S. E. P. buoni ordini

Lelio T. 24 Iul. '60.

In *Arch. di S. M.ª Nuova.* Filza 2.ª di Memoriali dell' arte de' medici e speziali del 1559 al 1566 n. interno 38.

A questo è annesso il documento IX che riferisco nelle parti più importanti perchè molto chiaro per quanto concerne l' autorizzazione ad esercitare per i medici e il modo di stabilire le ricette, specialmente per quanto riguarda la sottoscrizione di queste ultime.

Addì ultimo di luglio 1560

Veduto li Spettabili Sig.[ri] Consoli et prestantissimi Consiglieri dell' arte et università delli spetiali la provisione fatta l' anno 1509 et il dì 19 di dicembre restaurato l' anno '47 sopra l' ordinatione et compositione medicinale ecc......

Et atteso ancora a un' altra provisione fermata sotto detto dì mese et anno (1) siccome nel prenarrato libro (B) a. c. 117 si vede circha a quelli che non possono exercitarsi nell' arte del medicare per augumento et osservanza dell' arte nello Statuto sotto la rubrica « che niuno ardischa medicare o l' arte della medicina « exercitare se prima non sarà approvato » et avvertendo al modo et ordine dell' examinare così il physico come il cerusico et veduto et ben considerato ciò che in esse due provisioni si contiene et considerato il rescritto fatto da S. Ecc.l.nza Ill.ma circha al fare osservare dette leggi imperò servate le cose da servarsi con la presente deliberano et deliberando providono et ordinorono che in l' advenire cominciando il primo del proximo futuro mese di settembre le dette provisioni e cio chè in quelle si contiene si debbino per quelli a quali per vigore di esse si aspetterà inviolabilmente osservare in tutto et per tutto sotto quelle pene et preiuditii che in esse si dichiarano respectivamente . . . .
. . . .

Con questo nondimeno espressamente aggiunto et dichiarato oltre al disposto in quelle provisioni et per augumento di esse che quando occorrerà ai medici or-

---

(1) E quella del 26 aprile 1548.

Digitized by Google

dinare per i corpi humani per poliza il medico sia tenuto et debba sottoscriverla di sua mano con esprimervi il nome casato et d' onde sarà et lo spetialė a chi sarà presentata tale poliza non possa accettarla senza la detta sottoscrittione a fine che il physico et cerusicho non sendo respective stato loro concesso dalli examinatori l'exercitarsi in ambe le professioni attenda ciascuno al debito dell'offitio et arte sua.... ecc.

Firenze, *Archivio di S. M.ª Nuova.* Filza 2.ª di memoriali dal 1559 al 1566 dell' arte de' medici e speziali n. interno 38.

È conservata anche in Firenze, *Archivio di Stato.* Arte de medici e speziali. Provvisioni Reg. n. 269 c. 2.

Nè meno importante è la lettera, al solito di Bernardo Verdi, in data 11, 12 agosto 1560, tanto più che in questa vi si nomina il Protomedico del tempo che fu Bartolommeo Della Strada.

Ill.mo et eccl.mo Signor mio unico

Delle due provisioni et additione che l' Eccellenza V. Ill.ma ultimamente ha conferme et emendato si osservino sopra l' ordinationi medicinali del cercare i visitatori *et altresì de' medici* si è fatta notificare etc alli spetiali di Firenze

. . . .

Et perchè la provisione che resta a notificarsi che contiene in sè che i medici non possino exercitarsi senza l' approbatione de' quattro dottori del Collegio per obviare che ogni cerusico non si intrometta nell' uffitio del fisico in manifestissimo danno de' corpi humani si come s' intendeva tutto il giorno et cosi di altri inesperti per molti inconvenienti nati, si è manifestata al protomedico che hoggidi è in questa arte lo Strada, quale conclude che sia bene notificarla per bando publico in tutti i luoghi soliti della città attesochè sono di molti che attendano all' exercitio del medicare che sono incogniti al collegio si perchè tali per timore della pena che è ∆ 25 d' oro si astenghino si perchè sieno astretti a farsi notare nell' arte il che servirà ancora al pigliar nota vera di tutti i medici cosi phisici come chierurghi et altri exercitanti che non sono descritti in questa arte che per l' addreto erano notati alla confusa per darne al Vintha quella nota che egli ha domandato respetto alla fabbrica et si exeguirà tutto quando cosi piaccia a V. Eccl.nza Ill.ma.

(In margine) sta bene.

. . . .

Dall' arte delli spetiali il di xi di agosto 1560 di V. Ill.ma Ecc.l.za

minimo servo

Bernardo Verdi.

(In margine) sta bene. Lelio T. 12 Aug. '60.

Digitized by Google

Firenze, *Archivio di S. M.ª Nuova*. Filza 2.ª di Memoriali dell'arte de' medici e speziali del 1559 al 1566 n. int. 37.

Le determinazioni prese nel documento sopra trascritto vengono ratificate nella lettera seguente che è pure completissima riguardante la approvazione dei medici. È da notare come i medici più ragguardevoli del tempo siano tutti firmati in questa lettera.

Ill.mo et Ecc.l.mo Signor mio unico

Perchè la provisione sopra i medici ordina che li examinatori debbino essere quattro dottori et volendo i consoli si come ella si è pubblicata per bando perfectuarla nell' electione delli 4 examinatori imperò hanno disegniati l' infrasoritti nove del collegio secondo la provisione et aggiunto li altri fuori del collegio acciò l' Ecc.l.za V. Ill.ma si degni accennare i quattro che più gli piaccino perchè asseguino all' uffitio loro tanto desiderato dall' universale.

Del Collegio:
M.ro Pier Francesco Pagoli.
M.ro Francesco dalla Pieve.
Mro Francesco da Montivarchi.
M.ro Francesco del Garbo.
M.ro Bartolomeo Baldini.
M.ro Bartolomeo dalla Strada.
M.ro Francesco Gamberelli.
M.ro Giovanni da Figline et
M.ro Thommaso Ferrini.
Fuori del Collegio:
M.ro Andrea Pasquali.
M.ro Piero da Perugia.
M.ro Francesco Ruggieri d' Arezzo
et M.ro Girolamo Baccelli.

Hanno considerato i consoli che li quattro così da eleggersi volendo fare con diligentia l' uffitio loro di tanta importanza et havendo il carico secondo il disposto della provisione de' Medici del dominio fiorentino farà di bisogno ragunarsi spesso per non tenere le persone che verranno di fuori su la spesa et spedirle con approvarle o no secondo le sufficientie loro parrebbe se così piacerà a V. Ecc.za di ordinare loro qualche stipendio di salario o di mancie con tassare tutti quelli che verranno approvati per il partito et patente loro in mezzo ducato d' oro in oro per ciascheduno da pagarsi nelle mani del proveditore di questo uffitio, et alla fine poi dell' uffitio dei quattro examinatori distribuirli intra essi et

Digitized by Google

li altri che a tale opera si exerciteranno per le mano (sic) et partito de' consoli et del tutto rimettendosi alla prudentissima resolutione della E. V. Ill.ma di cuore li bacio la mano.

Di cancelleria dell'arte delli spetiali il di XX d'agosto 1560 di V. Ill.ma Eccl.za.

minimo servo

BERNARDO VERDI.

(Appiè).

S. E. si rimette a quel che faranno et che parrà loro giusto.

Lelio T. (orelli) 23 Aug. '60.

Nella carta seguente vi è la seguente nota degli esaminatori deputati « M.ro « Pier Francesco Pagoli, M.o Bartolomeo Baldini, M.ro Francesco Ruggieri d'Arezzo, « M.ro Bartolommeo dalla Strada ».

Et confermarono lo stipendio di duc. 1/2 d'oro in oro da pagarsi da ciascuno approvato nelle mani del proveditore con distribuirsi in questo modo cioè per ciascuno approvato participi

li 4 medici	l.	2.	8
il cancelliere	l.		15
il proveditore	l.		6
i garzoni	l.		6
	l.	2.	35

Firenze, *Archivio dello Spedale di S. M.a Nuova.* Filza II di memoriali dell' arte de' medici e speziali dal 1559 al 1566 n. interno 41.

E dello stesso agosto, in data del 23, è pure il seguente Documento del quale riferisco una parte, e nel quale si parla di medici « che tutto giorno storpiano et ammazzano chi si mette per necessità nelle loro mani ».

Ill.mo et ecct.mo Sig.r Duca

. . . .

Haviamo eletti et deputati per vigore del rescritto di V. Ecc.za li quattro medici che debbano essere examinatori di tutte quelle persone che attendano all' arte del medicare si nella città come nel dominio fiorentino secondo la provisione sopra di ciò ottenuta per ovviare a' disordini che nascono da quelli che non intendono quello che si fanno et tutto il giorno storpiano et ammazzano chi si mette per necessità nelle lor mani et habbiamo commesso alli dua nostri garzoni che sono ritornati fuori alla cercha per la banda di Volterra che faccino publicare detta provisione.

Digitized by Google

I nomi de' quali eletti sono questi: M.ro Pier Francesco Pagoli, M.ro Baccio Baldini, M.ro Bartolomeo detto lo Strada et M.ro Francesco Ruggieri d'Arezzo *quale se bene è fuori del collegio* intendiamo essere persona da buona mente.

Dall'audientia il dì 23 d'agosto 1560.

Di V. Eccl.nza Ill.ma
Humilissimi servitori
Consoli dell'arte delli spetiali

Minimo servo
BERNARDO VERDI.

A piè *Sta bene*

(Da un precedente rescritto appare essere del 28 agosto 1560).

Firenze, *Archivio dello Spedale di S. M.a Nuova*. Filza 2.a di memoriali dell'arte de' medici e speziali dal 1559 al 1566 num. interno 43.

Finalmente nel più notevole di tutti i documenti finora pubblicati, quello che segue, le misure prese per l'autorizzazione ad esercitare sono molto più precise, e in questo stesso documento è parlato del Collegio dei medici di Pisa [1] che viene del tutto escluso dalle prove richieste a tutti gli altri esercenti del dominio fiorentino.

Ill.mo et Eccl.mo Sig. Duca,

Li quattro dottori medici eletti sopra l'examine et approvatione de' medici della città et del dominio si sono stamattina ragunati et hanno havuto in consideratione che se bene la provisione et augumento dello statuto dice che qualunche exercita l'arte del medicare debba essere examinato giudicherebbono che si potesse excluderne li fisici della città di Firenze quelli cioè i quali si sa per certo che sieno dottorati et venuti a tal grado per i debiti mezzi da cinque anni indreto et che non havessero a esserne più ricerchi. Ma quelli che da cinque anni a hora fussero venuti a medicare nella detta città si havessero a examinare secondo paressi alli detti dottori et quelli che medicassero senza essere matricolati sieno tenuti a manifestarsi da loro.

Quanto a quelli del dominio fiorentino debbino comparire avanti li examinatori et mostrare i loro privilegi o fede sufficiente di haverlo ottenuto et havere la medesima approvatione. Salvo che quando non potessero comparire o per vecchiezza o altra legittima scusa mandino il privilegio o altra fede autentica *non intendendo sottoporre a tal provisione il collegio di Pisa ma al tutto excluderlo.*

---

[1] È chiaro che si parla soltanto dei *componenti* il Collegio di Pisa.

Digitized by Google

Quanto alli cerusici o altri exercitanti il medicare in qualunche modo debbino presentarsi avanti li quattro examinatori tanto li della città quanto quelli del dominio fiorentino per dar saggio di loro operationi a fine di scoprire le fraude et riparare con tali diligentie alli inconvenienti che nascono in danno dello universale.

Haviamo volsuto che l' ecc.^{nza} v. Ill.ma habbia notitia di quanto ci hanno fatto proporre li quattro dottori medici acciò la possa accennarne di sua voluntà.

(Appiè) *Sta bene*

Di Fiorenza il di ultimo di Agosto 1560.

Di V. Ecc.^{za} Ill.ma

Humili servitori

Consoli dell' arte delli spetiali

Minimo servo

BERNARDO VERDI.

(A piè) *Sta bene*

Lelio T(orelli) 2 sett. '60.

Firenze, *Archivio dello Sped. di S. M. Nuova.* Filza II di memoriali dell'arte de' medici e speziali dal 1559 al 1566 n. interno 47.

La lettera di Bernardo Verdi al Granduca in data del 2 settembre 1560, e la successiva in data del 7 dello stesso anno, riescono a render più chiaro lo stato delle cose relativamente alla matricola, ed il commento di Lelio Torelli, in data dell' 8 di quel mese è singolarissimo, e fa rilevare come si procedeva con severità.

Ill.mo et Eccl.mo Signor Duca,

Li quattro examinatori de' medici nell' examinare alcuni chierurghi trovorno varietà nell' arte loro a tale che certi meriterebono di essere approvati per cierusichi schietti et altri con certe limitationi ma perchè le provisioni antiche in questa arte che si debba osservare non dispone sopra il limitare imperò mi hanno commesso che in lor nome supplichi l' Ecc.^{za} V.^{ra} Ill.ma che sia servita concedere loro acciò possino separatamente assegnare a ciascuno così fisico come cerusico quella parte in che lo troveranno sufficiente auctorità di poterlo fare a fine che ciascuno ne riporti dal loro uffitio quella approvatione che meriteranno le qualità et virtù sua et li non pratichi nè virtuosi sieno dichiarati indegni d' exercitarsi nell' arte del medicare et al tutto prohibita non havendo parte alcuna che meriti

Digitized by Google

limitatione. Et tutto exeguiranno quando così sia concesso loro da V. Ecc.^{za} Ill.ma alla quale humilmente bacio la mano et gli prego ogni felicità.

Da Firenze il dì 2 di settembre 1560.

Di V. Ill.ma Ecc.za

Minimo servo
BERNARDO VERDI.

(Appiè) *Concedesi*

Lelio T(orelli) 4 sett. '60.

Firenze, *Archivio dello spedale di S. M. Nuova.* Filza 2.ª di memoriali dell'arte de' medici e speziali dal 1559 al 1566 n. int. 46.

Ill.mo et ecct.mo Signor nostro unico,

Stamattina si è publicata la consideratione che proponemo a' Consoli circha l'ufitio nostro che intra li altri capi era di potere lasciare indreto li medici fisici della città che dal 1555 indreto si erano exercitati per la sperientia et pratica nostra delle virtù loro et di potere examinare quelli che ci fussero venuti al grado del dottorato di poi al 1555 mossi perchè la provisione et statuto anticho et moderno comprendeva ciascuno senza scieverare quelli che erano conosciuti per i saggi dati di loro scientia, il che sopra l'informatione de' consoli abbiamo visto confermo per proprio pugnio dell' Ecc.nza V. Ill.ma.

Et perchè stamattina medesima sono stati alcuni di questi medici novelli che hanno sclamato con dire che per essere dottorati a Pisa et havere i loro privilegii non par loro di dovere essere examinati da noi et fattone gran romore in publico imperò ci siamo mossi a significare a V. Ill.ma Eccl.nza et insieme humilmente dirli la cagione che ci mosse alla consideratione dell'excettuarne i fisici di Firenze dal 1555 in dreto fu questa che havendo ciascuno di noi medicato infinite volte in compagnia di questi tali et conosciuto quanto sia in loro di virtù et pratica non ci pareva necessario haverli avanti; et per il contrario non havendo noi notitia di molti che sono venuti a praticare l'arte della medicina di poi a detto tempo ci pareva mestiero il vederli in viso et proporre loro i casi secondo le qualità loro et examinarli in pratiche con dare una vista a' loro privilegii non perciò per alterarli ma sì bene che havendo trovato alcuno di tali novelli medici male atto alla praticha di farli quella ammonitione et avvertimento che havesse meritato perchè invero alcuno di noi ha visto certe ordinationi di qualcuno di quei tali che vi erano errori di notabile importanza et perciò non ci pareva che si dovessino sdegniare come giovani di essere visti et avvertiti in praticha. Noi dunque attenderemo in bene universale a seguitare l'ordine confermo da V. Eccn.za

Digitized by Google

Ill.ma se altro da Lei non ci sarà comandato alla quale rimettendoci di cuore baciamo la mano.

Humili servi.

I quattro examinatori de' medici

Minimo servo
BERNARDO VERDI.

(In margine).

Seguisi l' ordine dato che chi ricusa di essere examinato mostra di non havere buone lettere.

Lelio T. 8 settembre '60.

Firenze, *Archivio dello spedale di S. M. Nuova.* Filza II di *memoriali* dell' arte de' medici e speziali n. interno 51.

Nello stesso anno 1560 si accende una questione che ebbe un lungo seguito. Gli ordini risoluti di Cosimo, rapporto alla matricola, urtarono i privilegi della Università Pisana e i primi reclami sono contenuti nel documento che pubblico per intero.

Come si vedrà in questo documento i medici laureati a Pisa si rimettono alla giustizia del Granduca, perchè voglia nuovamente rendere bastevoli i privilegi pisani.

Ill.mo et Ecct.mo S. Duca,

I medici fisici della città di Firenze dottorati da cinque anni in qua havendosi per una nuova provvisione a riesaminar da quattro dottori deputati dai Signori Consoli dell' Arte degli Speziali nonostante i pubblici privilegi hauti nel fioritissimo studio di Pisa e da i detti dovendo esser approvati per idonei; parendo loro che tal provvisione de diretto vada contro all' honor loro et di quel' honorato studio ove essi sono stati approvati mostrando o che eglino sieno stati approvati indegnamente overo che gl' habbino commesso qualche grave fallo che l' uno et l' altro com' egli nel giudizio del popolo al qual essi come giovani son sottomessi è lor dannoso così nella verità istessa è falsissimo.

Supplicano humilmente l' I. V. E. che come lor giustissimo et amorevolissimo padre voglia per sua bontà rimediare a quella nota che loro è fatta col mostrar al popolo che sol x o xij (che tanti a punto sono i compresi dalla provvisione) sien tali che gl' habbiano bisogno di novella approvazione col fare o che il privilegio hauto nello studio di Pisa dopo due esamine sia lor bastevole dependend' egli tutto da l' autorità di V. E. I. o che la provisione s' intenda da qui inanzi che così non verrà a notare alcuno.

Digitized by Google

Che del tutto rimettendosi nulla di meno nel giudizio di V. E. I. gli terranno perpetuo obbriggo et saranno obbrigati a pregare sempre Iddio per la sua esaltazione.

(Appiè) A m. Francesco Vinta che ne informi Sua Ex.tia

Lelio T. 7 sett. '60.

(V. documento seguente).

Firenze, *Archivio dello spedale di S. M. Nuova.* Filza II di *memoriali* dell' arte de' medici e speziali di Firenze, n. int. 66.

Fu incaricato di rispondere il Cav. Francesco Vinta il quale col documento che segue dà ragione ai medici esercenti in Firenze e dottorati a Pisa; non così il commento del Torelli che segue la lettera.

Ill.mo et ecct.mo Sig. Duca,

Li medici phisici della città di Firenze dottorati da cinque anni in qua par loro essere notati dalla nuova provisione che li astrigne volendo medicare a venire sotto l' examine de' quattro dottori deputati sopra a ciò da l' arte delli spetiali et che venga ancora in dishonore dello studio di Pisa sendovi stati approvati da tanti eccellenti dottori et con doppio examine con la concessione de' privilegii; supplicano l' E. V. si degni ordinare che per essersi dottorati con l' examine ordinario nello studio di Pisa non s' intendino compresi o che la provisione s' intenda solamente per l' advenire acciò essi non vengano notati et in peggior grado che li altri dottorati da cinque anni indreto.

Io credevo che l' ordine a l' arte d' haversi a examinare li medici non s' intendessi per quelli che son stati approvati et dottorati nello studio di Pisa. Ser Bernardo Verdi mi dice che ancor quelli si hanno a examinare qui il che pare deshonorevole alli dottorati et diminuisca in parte la reputatione allo studio et forse la provisione fu fatta nel tempo non era lo studio in Pisa o non s' intendeva per li dottorati in studio. Tutto per informatione.

Da Firenze il di 8 di settembre 1560.

Di V. Eccl.nza Ill.ma

Humilissimo servo

Francesco Vinta.

(Appiè)

Nelli studi passano talvolta li cocomeri all' erba et in Fiorenza S. E. vuole che i medici sian medici et non ciabattini non tanto per quelli dello studio di Pisa quanto d' altrove.

Lelio T. X settembre '60.

Firenze, *Archivio dello spedale di S. M. Nuova.* Filza II di memoriali dell' arte de' medici e speziali n. int. '66.

Digitized by Google

Il commento che tien dietro a questa lettera è del terribile Lelio Torelli; ma il 15 di gennaio del 1560 stesso, aveva già riferito il Verdi su questo argomento, e da questa lettera si arguisce in parte il perchè dell' urto dei laureati a Pisa; siccome per di più vi è parlato della costituzione del Collegio, io la pubblico per intero.

Ill.mo et Ecct.mo Signor mio unico,

Perchè l' examine de' quattro deputati medici per ordine di V. Ill.ma Ecc.nza ha già passato li quattro mesi che furano eletti et si va pensando che pochi ci restino indreto al venire a examinarsi sendo mio obbligo il tornare in memoria a V. Ecc.nza Ill.ma se Ella resta servita che questi che hoggi riseggano finischino il tempo loro per tutto il mese di febbraro proximo che compliranno li sei mesi, attesochè nella loro elettione non si prefisse il termine; et di poi parendo a V. Ill.ma Ecc.nza che in questa arte in futuro risegga tale uffitio di examinatori per quelli che alla giornata verranno all' arte della medicina, quella si degni accennare se la si contenta che tale uffitio segga di sei in sei mesi et in l' advenire si tragga della borsa che è in questa arte scielta del collegio de' medici che sono dodici o pure si debbino deputare li examinatori per elettione con il placito suo nel modo et forma che furano eletti questi primi et con la medesima auctorità.

(Appiè) *Si tragghino el risegghino di sei mesi in sei mesi.*

Significherò ancora a V. Ill.ma Eccl.nza come sino a hoggi si sono examinati in questa arte et approvati per li deputati circa dugento settanta medici tra fisici et chirurghi tra quali ne sono 68 fisici et il restante cerusici et di Firenze sono approvati fisici quattro in detto numero che sono drento alli cinque anni secondo l' ordine dato et trentadue chierurghi et il resto sono tutti del felicissimo stato fiorentino di V. Ill.ma Ecc.za tra' quali cerusici duo soli hanno le patenti libere, li altri poi l' hanno tutte limitate secondo che respettivamente sono apparsi sufficienti.

Sono stati privi totalmente otto che attendevano a medicare et sette privi per a tempo.

Tutto per notitia di V. Ill.ma Eccl.nza alla quale humile inchino.

Da Fiorenza il di 15 di gennaio 1560.

Di V. Ill.ma Eccl.nza

Minimo servo

BERNARDO VERDI.

(Appiè) *Sta bene*

Lelio T(orelli) 23 Ianuar. '60.

Firenze, *Archivio dello Spedale di S. M.a Nuova.* (solita filza di memoriali) n. int. 90.

Digitized by Google

Il Granduca provvide definitivamente con le provvisioni del 12 ottobre 1560, del gennaio 1561, e dell'8 marzo 1562. (Vedi pp. 99, 251, 348, e 361 *Legislazione Toscana del Cantini*, Tomo IV).

Regolarizzata definitivamente per la ferma volontà di Cosimo e dei suoi ministri la questione della matricola in medicina, e sancito in questo modo, come risulta in maniera definitiva e coll'appoggio dei documenti da tutto quanto venne detto di sopra, il privilegio collegiale di fronte a quello della laurea; le cose procedettero normalmente fatta eccezione per quei disordini locali e quei sintomi talora di indisciplina e di decadenza ai quali è accennato nelle lettere e voti che pubblicai nella seconda parte di questo lavoro; quindi all'epoca della morte di Cosimo (1574) tutto oramai era fissato dalle leggi. A Pisa, in tutto l'antico Stato Pisano, in tutto il dominio fiorentino, i medici dovevano compiere i quattro anni di studî a Pisa, e i Chirurghi, egualmente, dovevano conseguire la laurea dal Collegio Facoltà di Pisa, poichè oramai il Collegio nel senso medioevale a Pisa, era scomparso e reso una sola cosa colla Facoltà; dovevano subire l'esame per la matricola davanti al Collegio Medico di Firenze. Questo stato di cose, vista la importanza del Collegio Medico residente a Firenze, le sue attribuzioni, più lo sviluppo così rilevante preso dall'Arcispedale di S. Maria Nuova, portò le sue conseguenze lentamente, ma le portò come, con grande probabilità, aveva preveduto la mente acutissima di Cosimo.

Cosimo infatti, finì dal 1546, fra li altri provvedimenti che prese sottopose li Ospedali di Pisa, di Livorno, e gli altri tutti della Toscana, allo Spedalingo, funzionario ecclesiastico e civile che risiedeva in Santa Maria Nuova con titolo e privilegi prelatizi e amministrava gli Spedali predetti esercitando anche una giurisdizione ecclesiastica. Il regime dei detti prelati che dal 1546 fino al 1771 dominarono gli Spedali, fu altamente benefico anco dal punto di vista scientifico. Ma, appunto per la loro residenza a Firenze e i grandi mezzi materiali ed economici dei quali disponevano in Santa Maria Nuova, questo stato di cose dette origine alle prime Scuole per le quali, nell'Ospedale ricordato, tornò a fiorire l'insegnamento della medicina e segnatamente quello della chirurgia cessato officialmente in Firenze con la morte dello Studio Fiorentino; e questa volta vi tornò in relazione ai privilegi del Collegio Medico Fiorentino, con una certa connessione, da principio molto indiretta con

Digitized by Google

la Facoltà di Pisa, che si rese, per ultimo, necessariamente diretta come dirò in un altro lavoro.

Intanto mi preme di notare che Siena rimase al possesso di tutti i suoi antichi privilegi di Università e di Collegio, e che tutti i successori di Cosimo vollero rispettato codesto fatto che si conservò inalterato fino alla riforma Giorgini (1835).

E d' altro canto, in Firenze, da prima fu favorito lo studio della anatomia; poi, accanto a questo, sorse quello della chirurgia. Vi è un documento nell' Archivio di Santa Maria Nuova, che ha per me una importanza straordinaria ed è la ricostruzione di un teatro per l' anatomia fatto da Mons. Michele Mariani il 1680; quindi se si parla di ricostruzione vuol dire che esisteva già un antico teatro anatomico; ed infatti il 1505, i Maestri di Santa Maria Nuova avevano ottenuto un cadavere di uomo per l'anatomia e nel 1533 uno di donna; ma a quest'epoca già da gran tempo l' anatomia era coltivata a Firenze, poichè Niccolò Falcucci morto il 1411 si era lì occupato di anatomia e Antonio Benivieni morto il 1502, aveva eseguito molte necroscopie. E per di più, il 1680 la Scuola di chirurgia esisteva di già; quella Scuola che poi divenne così giustamente celebre; ed è da notare, gia lo avvertii, come fosse del tutto separata dall'insegnamento universitario.

Si trattava infatti di Scuole — come quella della Confraternita dei SS. Cosimo e Damiano in Parigi, — interamente Collegiali; l'Università, l' insegnamento *alto,* scientifico non avea più che fare con l'insegnamento pratico; la chirurgia veniva ad essere considerata come un *arte minore.* Accade ora un fenomeno inverso a quello succeduto dopo la fondazione delle facoltà medico universitarie; dopo che la chirurgia, da *arte empirica,* volge a destini di scienza e più specialmente quando, nel momento il più fiorente per l'anatomia, gli anatomici divengono maestri di chirurgia. Ora, invece, si verifica il fenomeno opposto. La chirurgia ridiviene arte pratica e per questa branca è una vera fortuna; percorre prontamente cammini più obiettivi della medicina; abbandonata dalle Università (basti in proposito leggere quanto ne hanno lasciato scritto il Fabroni e recentemente il Feroci) la chirurgia trova un asilo nei Collegi dei pratici, e sotto le volte degli Ospedali sorgono, per lei, nuove Scuole.

Digitized by Google

In Toscana queste furono favoritissime dai Monsignori Spedalinghi; segnatamente dai Mons. Mariani, Cappelli e Maggio; quest'ultimo gran fautore dell'anatomia e dell'anatomia patologica (1745).

*
* *

Ma l'anno 1710 (¹) si presentò con gravi complicanze per il Collegio dei medici chirurghi e speziali della città di Pisa.

Il Settembre 1710 il Collegio dei Medici di Pisa reclamò perchè quello dei Medici e Speziali di Firenze, forse avvertito delle matricole chirurgiche che si concedevano abusivamente a Pisa, era ritornato sulle decisioni di Cosimo, e voleva rigorosamente che non solo i medici bensì i Chirurghi prendessero la matricola a Firenze, dichiarando *nulla* la matricola chirurgica data dal Collegio Medico Universitario di Pisa.

La cosa sembra rimanesse in sospeso, non senza però che i Pisani si agitassero. Infatti, il 5 Novembre 1710, il Cav. Michelangiolo Francesco Monti Vice Rettore, si dirige all'Auditore dello studio Niccolò Antinori in Firenze e lo avverte che « relativamente al negozi del Collegio dei Medici e Speziali di Firenze sarà convocato il Collegio dei Medici di Pisa poichè trattandosi di diminuire l'autorità e i privilegi di questo Collegio era necessario che anch'esso dicesse il suo parere (²) ».

Infatti il 7 del mese ricordato, una vera illustrazione della Università Pisana, il Prof. Valerio Galleni si dirige, come decano del Collegio, all'Auditore Antinori ed il Documento è così chiaro che non ha bisogno di commenti.

Lettera del Signor Valerio Galleni Priore del Collegio dei Medici della Università di Pisa (all' Auditore Antinori di Firenze).

« Il Sig. Cav. Monti ha stimato bene partecipare a me come priore presentemente del Collegio de' medici di questa Università l'avviso che V. S. Ill.ma

---

(¹) Mi piace di richiamare l'attenzione del Lettore sulla indizione pisana che vien sempre usata nei documenti pisani, che citerò; è bene quindi di avvertire, e il Lettore rifletta sempre, che l'indizione pisana incomincia ab Incarnatione cioè col 25 di marzo, e quindi precorre di nove mesi e5 giorni la comune; ciò a scanso di equivoci.

(²) Firenze, *Arch. di Stato, Arch. Mediceo.* Carteggio dell'Audit. Niccolò Antionori relativo allo Studio Pisano, filza 1707-1713, n. XXIX, numero in lapis 102.

Digitized by Google

e Clar.ma si è degnata darle in una sua riveritissima che non sia stato possibile trovare temperamento alcuno intorno alle pretensioni che ha il magistrato de' medici e speziali della Città di Firenze d'annullare a' cerusici matricolati in questa università con avvilimento troppo grande della medesima la facoltà di medicare nel distretto pisano e che perciò paia necessario incamminarsene al magistrato de' Signori Consiglieri affine che io adunassi il mio collegio il quale specialmente resta leso; et esposto il tutto a questi SS.[ri] Professori potessi sentire ancora il loro parere e presentare a V. S. Ill.ma le loro istanze. Adunato dunque il collegio considerando questi SS.[ri] che il contestare lite in Firenze, si per le continue mutazioni de' Priori di detto nostro Collegio che si fanno ogni mese per le quali non possiamo prometterci la debita assistenza, come per la nostra assenza e per le molte aderenze che per l'altra parte avevano i medici fiorentini da guadagnarsi almeno l'arbitrio de' giudici potrebbe riuscire facilmente e di molto incommodo e di poco nostro vantaggio, ardiscono perciò mettere sotto l'occhio di V. S. Ill.ma queste loro considerazioni et insieme il loro parere che sarebbe, mentre però venga approvato da V. S. Ill.ma, da cui intendono onninamente dipendere d'indirizzare piuttosto sotto l'efficacissima sua protezione un memoriale al Padron Serenissimo insieme con lo statuto e con qualche ragione appresso da muovere la mente di S. A. R. a conservargli il loro privilegio mantenuto sempre ab immemorabili in viridi observantia ed al quale mai è stato in tempo alcuno derogato ecc.

Pisa 7 novembre 1710.

Firenze, *Archivio di Stato Mediceo.* Carteggio del pres. Niccolò Antinori relativo allo studio Pisano f.[a] n. 102 in lapis.

Il Gran duca Cosimo III, non favorevolissimo allo Studio Pisano, in certi momenti della sua vita, per ragioni che a tutti son note, forse anche noiato dalla insistenza dei Pisani, decise di rimettere il Giudizio al Tribunale della Pratica Segreta, che interloquiva e decideva in materie giurisdizionali. Ed infatti il 15 di Gennaio il Consiglio e Pratica Segreta, udito il Sotto Cancelliere e Provveditore del Collegio de' Medici e Speziali di Firenze intimava il Decreto che qui sotto riporto.

Decreto del Consiglio e Pratica Segreta del Granduca con il quale « sentito messer Andrea Rossellini sottocancelliere e provveditore dell'arte università e collegio de' Medici e speziali di questa città di Firenze che rappresentava come detta arte ha contesa di giurisditione con l'Università e studio Pisano che pretende di esaminare e approvare e reprovare tutti quelli che vogliano esercitare la professione di fisico come di chirurgo nella detta città contado e distretto di Pisa e di

Digitized by Google

condennare quelli che esercitando come sopra senza la facoltà del Vice rettore del detto Studio Pisano contro la disposizione delli statuti et ordini di quest' arte di Firenze et come havendo il Sig. Provveditore di detta arte di Firenze fatto ricorso a sua Altezza Reale acciò comandi quello debba farsi per sfuggire l' inconvenienti che potessero insorgere et essendosi degnato S. A. di avocare a sè tutte le dette differenze in ordine alli medici e cerusici e delegarle al magistrato suddetto clarissimo che perciò faceva instanza di esecuzione di detto benigno rescritto delli 12 gennaio stante accettarsi la predetta causa giurisditionale et a tal' effetto esibiva la sua domanda e successivamente inibissi a detta Università e studio pisani innovare cosa alcuna contro li statuti et ordini di questi anche de' medici e speziali di Firenze e contro de' medici e cerusici di detta città contado e distretto di Pisa alla pena ecc. et assegnarseli un breve termine ad havere eletto luogo e persona reperibile in questa città dove voglino essere citati a tutti gli atti ecc. ».

Ordina quindi il detto magistrato quanto nella predetta istanza si contiene ed assegna un termine di 8 di all' Università Pisana per eleggere domicilio in Firenze.

Fir. *Arch. di Stato Mediceo.* Carteggio del Presidente Niccolò Antinori relativo allo Studio Pisano, Filza in lapis n. 102.

Un altro documento che rende conto della brutta piega di questa vertenza è il seguente, costituito da una lettera di Francesco Ranieri di Primo, Cancelliere dell' Università di Pisa, nella quale avverte l' Auditore che

nella mattina di detto giorno il messo del Tribunale del Commissario di Pisa aveva cercato notificargli l' inibitoria della Pratica Segreta del 15 genn. 1710, ma che egli non l' aveva ricevuta dichiarando che doveva prima di riceverla partecipar ciò al predetto Auditore quale *unico superiore*, di poi ne aveva confidenzialmente ricevuta una copia che compiegava al predetto Auditore (V. qui acclusa).

Chiede il patrocinio del predetto auditore per la conservazione delle prerogative dello studio pisano e che il medesimo ottenga dalla Pratica la sospensione della predetta inibitoria.

Dalla lettera risulta che la differenza fra l' Università di Pisa e il Collegio dell' arte de' Medici e speziali di Firenze consisteva nella pretesa di questo collegio di non far buona la matricola che dà lo studio pisano ai cerusici per l' esercizio della loro professione per la città di Pisa e suo distretto.

Fir. Arch. di Stato Mediceo, Carteggio del Presidente Niccolò Antinori relattvo allo Studio Pisano Filza n. in lapis 102.

Digitized by Google

Ed ogni tentativo fallì come lo dimostra il Documento che qui riassumo ed è del 24 Gennaio 1710, costituito da una minuta di lettera dell'Auditore Antinori al Cav. Monti a Pisa.

Lo avverte, che non essendosi potuti accordare nelle loro differenze il collegio dell'arte de' medici e speziali di Firenze con l'Università di Pisa, non pareva possibile evitare la decisione giudiziale da parte della Pratica segreta, tanto più perchè S. A. R. non poteva prenderne da sè decisione, per non arbitrare a favore dell'una più che dell'altra parte.

Firenze, *Archivio di Stato Mediceo.* Carteggio del Presidente Niccolò Antinori relativo allo Studio Pisano, Filza del 1707 al 1713 n. in lapis 102.

A Pisa fu cercato in tutti i modi di evitare l'intervento della Pratica Segreta, ma disgraziatamente non si riuscì. Il 19 gennaio 1710 il Cav. Monti aveva riscritto all'Auditore Antinori e si lagnava del Rescritto Granducale in data 12 Gennaio 1710 e sopra tutto del non aver trattato in antecedenza coll'Auditore, mentre la causa non aveva bisogno d'altra cognizione. Riassumo il documento:

Si lamenta del rescritto emanato dal Gr. Duca il 12 gennaio 1710 senza averne fatto trattato col predetto Auditore, col quale rescritto rimise la risoluzione della causa av. la *Pratica segreta*, mentre tale causa non aveva bisogno di altra cognizione « se non di riconoscere quale de' due privilegi sia stato prima concesso, cioè se prima quello dell'Università o pure quello di cotesto Collegio (de' medici di Firenze) » e successivamente « se il concesso in secondo luogo abbia forza di derogare al primo come necessariamente si ricerca a voler togliere un privilegio come quello già concesso a questa Università ecc. ».

Chiede che ne informi S. A. R.^le acciò voglia prendere una giusta risoluzione.

Firenze, *Archivio di Stato Mediceo.* Carteggio del Presidente Niccolò Antinori relativo allo studio Pisano, n. in lapis 102.

Quindi si capisce che ogni tentativo fallì; ma la questione fu così grave che andò avanti 16 anni come lo dimostrano i tre documenti ultimi che contengono le sentenze ripetute della Pratica Segreta fino al 1726. Nè qui si finì; perchè un'altra e più singolare sentenza è del 13 Maggio 1734, con la quale si toglie ogni facoltà amministrativa

Digitized by Google

e penale al Collegio di Pisa. Di tal che così rimasero ribadite assolutamente le decisioni di Cosimo del 1560.

Avendo lo Studio Pisano con atto 29 dicembre 1722 avanzato istanza per nullità e per la restitutio in integrum avverso la sentenza della Pratica Segreta del 3-7 ottobre 1722, lo stesso Magistrato il settembre 1726 su relazione di Manlio Urbani, di Giuseppe Maria Casaregis *del 31 agosto 1726*, così pronunziò.

« Dicimus et pronuntiamus sententiamus decernimus et declaramus Universitati et Studio Pisano *non competisse neque competere restitutionem in integrum* adversus sententiam Magistratus nostri dici 7 octubris 1722 lotam ad favorem artis et Universitatis Medicorum et Aromathariorum civitatis Florentiae quam propter declaramus fore et esse confirmandam prout illam confirmamus et pro confirmata haberi volumus et mandamus ambosque partes iustis et ab expensis litis absolvimus etc. et ita non solum predictae sed et omni etc. ».

Firenze, *Archivio di Stato*. Pratica Segreta, F.ª 47 (ad annum et diem).

In ordine alla domanda avanzata dell' Arte dei Medici e speziali di Firenze il 4 febbraio 1727, Conservata nella Filza 47 c. 315 della Pratica Segreta nell' Archivio di Stato di Firenze, la Pratica Segreta Granducale su relazione dell' Auditore Girolamo Vieri del 13 maggio 1734 approva la seguente sentenza.

« Si dichiara non essere competuto nè competere a detta Università e Studio Pisano alcun ius e facoltà non tanto di dichiarare e tassare i crediti delle mercedi dei medici e cerusici della città e distretto di Pisa dependenti dalle loro respettive professioni, quanto ancora di criminalmente processare e condannare quei medici e cerusici della detta città e distretto di Pisa che delinquono nelle loro respettive professioni di medicare, ma l' una e l' altra facoltà essere competente e competere privativamente alla detta arte dei Medici e Speziali della città di Fiorenza. Dichiarando però che quello che si è detto dei medici non deve intendersi di quei medici che *sono di collegio o lettori* [1]. E le parti dalle spese per giusti etc. assolviamo etc. e così etc. non solo etc. ma in ogni etc.

Firenze, *Archivio di Stato*. Pratica Segreta, F.ª 50 dal 1733 al 1735 c. 260.

I consiglieri della Chiarissima Pratica Segreta su relazione 3 ottobre 1722 di Filippo Buonarroti, Diotisalvi Mercati già Neroni, Michelangelo Brocchi approvano la seguente sentenza premessa ecc., visto ecc.

---

[1] Si torna alla decisione e formula del 31 agosto 1560, V. pag. 112.

Digitized by Google

« Diciamo pronunziamo sentenziamo e dichiariamo le cose pretese e domandate dall' Arte dei Medici e Speziali di Firenze contro l' Università e studio Pisano essere state col essere vere ed essersi potute dimandare e ottenere di ragione poichè dichiariamo non essersi competuto nè competere a detta Università e studio Pisano a suo vicerettore alcun ius e facultà di *esaminare e matricolare* cerusici per la città e territorio Pisano ma quella *privativamente competere alla detta arte* de' medici e speziali, assolvendo siccome assolviamo l' una e l' altra parte dalle spese e così ecc., non solo ecc., ma in ogni ecc. ».

Firenze, *Archivio di Stato.* Pratica Segreta F.ª 46 del 1718 al1723 c. 391.

Questa è la pronunzia del Magistrato emanato dopo ben 13 anni dalla contestazione della lite nel 1710 genn. 15.

Nella causa promossa fino dal 14 sett. 1710 dall'Arte degli Speziali di Pisa contro l' arte dei Medici e speziali di Firenze, su relazione di Filippo Buonarroti e di Cosimo Pellegrini la Pratica Segreta Granducale pronunzia come appresso.

« Diciamo pronunziamo sentenziamo e dichiariamo le cose pretese e domandate dai Sig.ri Consoli dell' Arte degli speziali di Pisa contro l' arte dei medici e speziali di Firenze non essere state nè essere vere nè quelle essersi potute nè potere pretendere di ragione poichè dichiariamo li detti Signori Consoli dell' Arte delli Speziali di Pisa essere dependenti e sottoposti all' Arte de' Medici e Speziali di Firenze e perciò alla medesima arte di Firenze essersi competuto e competersi l' ius e facultà di *esaminare e matricolare* tutti gli speziali della città e territorio Pisano privativamente a detti Signori Consoli dell' arte delli Speziali di Pisa.

Item per capo separato dichiamo e dichiariamo essersi competuto e competere alli suddetti Signori Consoli della Città di Pisa l' ius di esigere dai suoi sottoposti tutte le matricole e tasse tanto ordinarie che straordinarie salvo per il ricorso all' arte della città di Firenze in caso di agravio etc. assolvendo l' una e l' altra parte delle spese etc. mandantes etc.

Firenze, *Archivio di Stato.* Pratica Segreta, F.ª 46 dal 1718 al 1723 c. 458.

In questo modo finì la discussione, accadendo ciò nel momento che sempre più progredivano gli studî nell'Ospedale di Santa Maria Nuova ed andavano prendendo carattere scientifico; la Scuola di Chirurgia essendo già salita giustamente in fama, mentre, convien dirlo per la verità, la Scuola Ospitaliera di Pisa vuoi per la Chirurgia, vuoi per l'Ostetricia, era retta da uomini, che saranno stati pratici valenti ma scientificamente non hanno lasciato orma di sè. Faccio osservar questo

Digitized by Google

perchè quando arriviamo al 1768, le provvisioni che si trovano rivelano già l'importanza di Firenze; e qui, per non peccare di parzialità ispirata a soverchio amore cittadino è necessario di comprovare l'esposto con alcuni fatti ed alcuni documenti.

Il Feroci, che sembra non conoscesse la vertenza del 1710, si è spinto, senza esame di documenti, ad alcune asserzioni che rivelano questa mancanza. Egli, a pag. 74 del suo libro precedentemente citato, asserisce quanto segue:

Che in occasione di una nuova vertenza a proposito della matricola degli Speziali, il 1725; querela che si continuò anche nel 1726, i Priori del Comune di Pisa [1] reclamarono l'osservanza delle convenzioni con i Fiorentini ratificate nel 1509. Ed egli opina che il Granduca dasse ragione ai Pisani. Quanto all'esercizio della Medicina tutto rimase immutato e la riforma Cosimiana ebbe seguito senza interruzione fino all'epoca della quale dovrò dire più oltre. Sulla matricola chirurgica non è esatto il medesimo Autore quando dice a pag. 73 « coloro che vollero ottenere il diploma per l'esercizio della Medicina, lo ebbero dalla Facoltà Medica dell'Università », ciò che non è conforme ai documenti; « e gli altri che volevan darsi al solo esercizio della Chirurgia l'ottennero seguendo i Corsi delle Scuole di Chirurgia per quel tempo che rimasero separate e come autonome ». Egli avrebbe dovuto aggiungere, per essere coerente alle ricerche documentarie, che la Matricola veniva unicamente concessa dai Collegi anche in Chirurgia, e qui in Pisa, come l'ho detto tante volte, in antico dal Collegio Universitario, a Siena dal Collegio Medico della città ed egualmente a Firenze che *assorbì dipoi ogni matricola*, come si è veduto poco fa.

La vertenza degli Speziali non è che una conseguenza di quella dei Chirurghi, e la risoluzione fu la stessa, ed ebbe analoga soluzione, perchè il Collegio Fiorentino non cedette sopra i suoi privilegi.

Quanto poi alla Scuola di Santa Maria Nuova, per completare quello che accennai di sopra, debbo far riflettere, che sotto Cosimo I vi dovevano esser Lettori, e sotto Francesco I de' Medici, la scuola esisteva; vi era

---

(1) *R. Archivio di Stato in Pisa;* Libri delle Deliberazioni dei Signori Priori, 28 giugno 1725, pag. 20 item 1726, pag. 54 tergo e 55 r.

Digitized by Google

Maestro un Chirurgo, pel tempo insigne, Bernardino Falcinelli e, vi furono Maestri anche subito dopo, cioè sotto Ferdinando I de' Medici, fin dall' epoca nella quale Ferdinando assunse il Granducato, dopo la morte del fratello Francesco cioè dal 1587.

Ma la maggior celebrità la Scuola di Chirurgia, grado grado la raggiunse di quanto più ci si accostò al Secolo XVIII; in quel tempo appunto nel quale declinava la Scuola Universitaria Pisana, come Scuola di Chirurgia e sorgeva la Scuola Ospitaliera in S. Chiara.

Infatti il Feroci dà come anno di fondazione della Scuola Chirurgica Ospitaliera di Pisa il 1692, essendo Spedalingo Mons. Mariani, del quale G. Targioni ha lasciato scritto « che riuscì il miglior superiore che abbia mai governato l'Ospedale di S. Maria Nuova ». È un fatto però sul quale non dobbiamo, ripeto, lasciarsi illudere dall' amore di paese, nel voler fare apprezzamenti troppo esagerati rispetto alla Scuola Chirurgica Pisana.

Firenze dal principio del 1700 al 1784, ebbe a maestri di Chirurgia uomini del valore di Antonio Benevoli, Pietro Alghisi, Giuseppe Cavallini, un Coltellini, un Castellini, dipoi un Angelo Nannoni, Lorenzo Nannoni, e poco dopo, Giuseppe Vespa uno dei fondatori dell'Ostetricia moderna; ora si paragoni, per giustizia, codesta serie di nomi illustri cogli insegnanti che ebbe Pisa in quel tempo e si vedrà che, per quanto possano aver goduto i Maestri della Scuola Chirurgia Pisana una reputazione buona localmente, non hanno lasciato orma di sè nel campo delle scienze. Chi sa più nulla di Filippo Bianchi, Niccolò Ceccherini, Anton Francesco Cianchi, Niccola Bernardini, Alberto Abati?

Il solo Domenico Barsanti è rimasto assai noto; sia per qualche sua pubblicazione, sia perchè somministrò alcuni materiali clinici al gran Cocchi per la compilazione dell' opera su San Giuliano. Ed anche dei successivi Maestri Pisani, il solo Nisi levò qualche fama di sè, ma ben lungi da quella di cui meritamente godevano i maestri fiorentini; si trattava, lo ripeto, di una *modesta* scuola professionale, dalla quale uscivano dei pratici che, però, dovevano come ho già notato ottenere la matricola chirurgica dal Collegio Medico Fiorentino, e questo anche prima del tempo nel quale il Feroci ammette, a pagina 226 del suo libro, che l'esame di *libero esercizio* si dovesse dare a Firenze; *in fatto,* non furono *mai più annullate* le disposizioni del 1560.

Digitized by Google

E questa digressione sulla importanza della Scuola Chirurgica Fiorentina, io l'ho inserita qui appositamente perchè fu una delle ragioni che influirono grandemente sulle disposizioni ulteriori.

*
* *

Il 17 Maggio 1768, essendo già avvenuta la successione Lorenese e governando la Toscana Pietro Leopoldo da tre anni, viene ripetuta una disposizione antica, ciò che è evidente segno dell'essere rimasto inalterato l'ordinamento sotto tutta la Reggenza.

Con Rescritto Granducale in data del giorno succitato il Granduca prescrive che gli « esaminatori chirurghi debbano essere proposti dal Collegio Medico fra quelli stati Maestri nello Spedale di Santa Maria Nuova ». (F. A. S., Segret. di Stato, Prot. 17).

Ma al Principe riformatore non piacevano le costituzioni invecchiate dalle Corporazioni delle Arti; quindi col 1.° Febbraio 1770 emanò una legge con la quale soppresse i Magistrati delle Arti e della Mercanzia e li sostituì una Camera di Commercio Arti e Manifatture. All'art. 7 stabilisce quanto appresso:

7. « Non ostante la soppressione ed unione predetta si seguirà ad eleggere, nelle solite forme, il « Collegio dei Medici » che continuerà ad avere le facoltà, funzioni e dipendenze determinate dallo Statuto dell'Arte de' medici e speziali ». Cantini, Legisl. Toscana Vol. XXIX pag. 325 e segg.

E il 3 Febbraio dello stesso anno sopprimeva con altra legge le matricole e altre tasse degli Artefici.

Con queste disposizioni si raggiunge il 1780 nella qual'epoca si incontra un documento che sta a riprova di quello che ho sostenuto in tutto questo studio, cioè la necessità della matricola per i provenienti dalla Università di Pisa, di fronte alla indipendenza di quelli provenienti da Siena ove sussistè sempre il Collegio. Infatti Pietro Leopoldo, con motu proprio del 20 Gennaio 1780, abilitò i Medici e i Chirurghi matricolati in Firenze, ed in Siena ad esercitare reciprocamente la professione in tutti e due li Stati fiorentino e senese. (Firenze, *Arch. di Stato, Segr. di Stato.* Prot.° 2.°, n.° 33, Segr. Bonzi).

Digitized by Google

Come si vede di Pisa non vien fatta nemmeno menzione, perchè fino dal 1560 il privilegio collegiale era soppresso.

Seguono anche altri documenti che sempre meglio comprovano questa tesi. Ed infatti, il 30 Novembre del 1780, uscì fuori un nuovo rescritto col quale fu stabilito il sistema e le norme che si dovevano seguire per le matricole dei Medici Chirurghi e Speziali e col quale furono soppresse le propine che si pagavano dagli esaminandi (Firenze, *Arch. di Stato*, Segr. di Stato, Prot. 49, n. 1, Segret. Seratti).

Altro più significante Documento è il seguente ad intender bene il quale bisogna ricordare un avvenimento. Quella Camera di Commercio Arti etc., poco sopra mentovata ebbe vita corta, poco più di dieci anni (29 Maggio 1781): si andò verificando un fatto che ricorda quello della fusione del Collegio con la Facoltà a Pisa; ciò fu probabilmente il frutto dello sviluppo scientifico sempre più florido della Scuola chirurgica fiorentina alla quale andarono ben presto (1750-1770) aggiunte delle cattedre di Medicina, e per le altre in quest'epoca, quella di Clinica Medica, la prima eretta in Toscana ed affidata ad un celebre medico, il dottor Alessandro Bicchierai, Professore della Università di Pisa, con residenza a Firenze.

Questi fu nominato il 1773, succedendo ad un medico illustre, stato anch'egli professore pisano, il Dottor Lorenzo Fabbri, che fu considerato come appartenente all'insegnamento dell'Ospedale ed allo Studio Fiorentino, e, come tale, figura nel Ruolo del 19 Luglio 1720.

Il Bicchierai, nel primo tempo, espose un caso pratico per settimana; ma, nel 1781, venne fondata la Clinica Medica in Santa Maria Nuova con 10 letti dagli uomini e 10 dalle donne, e l'obbligo della lezione quotidiana al letto dell'ammalato. Cinque anni dipoi la medesima cattedra fu istituita a Pisa ed affidata al Prof. Francesco Torrigiani al quale già quattr'anni avanti, per una disposizione Leopoldina, come Lettore di Medicina Pratica, non variando titolo all'insegnamento, erano stati assegnati alcuni letti nell'Ospedale di Santa Chiara, con l'obbligo d'istruire praticamente i giovani.

Furono queste delle primissime Cliniche in Italia; Padova, sebbene abbia avuto un insegnamento di forma Clinica antica, assai prima della Toscana, ebbe quello ufficiale nel 1764, tanto che può dirsi la *prima*

Digitized by Google

di tutte (1); le altre essendo state molto posteriori; Genova, ad es., l'ebbe solo nel 1789, quando non aveva Università; egualmente Bologna lo ebbe nella fine del secolo XVIII; Roma dopo la restaurazione del 1815 (2).

Ora, in questo stesso 1781, il 25 di Marzo, fu emanato un motuproprio dal Granduca col quale si ordina che per l'avvenire il Collegio Medico della città di Firenze, non abbia più alcuna dipendenza dalla Camera delle Arti; e la sua residenza sia in Santa Maria Nuova; il Procurator Cancelliere dell' Ospedale stesso eserciti le funzioni di Cancelliere del detto Collegio, e ne custodisca gli atti ed i fogli.

Per gli esami da farsi a quelli che dimandano la matricola in Chirurgia, Medicina e Farmacia, e per la decisione di tutti gli affari ordinari si radunerà, il detto Collegio, solo nelle persone che sono di turno; per le riforme, per le consultazioni relative ad epidemie, etc., si radunerà invece l'intero corpo dei 12 Professori componenti il Collegio Medico. Il Collegio stesso eleggerà quei medici chirurghi e speziali che dovranno assistere e dar voto alla ammissione delle matricole alle professioni predette. Per la maggiore regolarità degli esami, per conferire le matricole, l'intero Collegio proporrà quel miglior sistema, che crederà conveniente. (Firenze, *Arch. di Stato*, Segr. di Stato, Prot. 11, n. 37, Segretario Seratti).

Intanto si maturava anche un'altra Riforma; quella, cioè, relativa alla presidenza del Collegio Medico: fino ad ora era stato presieduto da un medico di gran fama, con elezione confermata dal Principe; ora cominciano ad emergere i provvedimenti aulici ad usum Corte di Vienna; l'Archiatro viene imposto come Proposto del Collegio; con che, ben si

---

(1) La Università di Padova ebbe un insegnamento Clinico che fu il primo in Europa, nel 1543, per opera di Gio Batt. Da Monte, che nello Spedale di S. Francesco, attivò una Scuola con lo scopo di dare istruzione pratica agli allievi al letto dei malati. Con la morte del Da Monte finì la Scuola. Nel 1761 la Repubblica Veneta stabilì l'insegnamento ufficiale di Clinica Medica. Debbo queste notizie al Chiarissimo Prof. Messedaglia, che in una cortese lettera mi dichiarò di averle desunte dai cenni storici della R. Università di Padova. Padova, Sacchetto, 1873 pagg. 171-172.

(2) La Clinica Medica fu fondata da Pio VII insieme alla Chirurgica. I due primi Clinici Medici furono Tagliabò e De Matthaeis; ebbero a loro settore il Flaiani. Fu clinico chirurgico il Sisco; venne pubblicato il resoconto del nuovo istituto Clinico nel 1816 e si estende fino al Settembre di codest'anno. Debbo queste notizie alla cortesia del Chiarissimo Professor Pensuti.

Digitized by Google

capisce, le libertà Universitarie e dei Collegi, cominciano ad essere menomate. Infatti, il 28 Giugno 1781, un biglietto alla Deputazione sopra agli Ospedali ordina che l'Archiatro pro tempore, della Corte, sia il Proposto del Collegio Medico. (Firenze, *Arch. di Stato*, Segr. di Stato, Prot. 29, n. 1, Segretari Bonzi e Seratti).

Ed infatti, in questo modo, si succedettero i varî Archiatri Granducali alla presidenza del Collegio; il primo dei quali fu il Dott. Giovan Giorgio Lagusio di Vienna, portato da Pietro Leopoldo, professore ordinario senza obbligo di lettura a Pisa (1); gli succedettero, il Petri, il Torrigiani, professori pisani, il Nespoli Clinico Medico a Santa Maria Nuova; e l'ultimo fu il Professore Del Punta Pisano, che molti ancora ricordano.

Il 3 di Luglio dello stesso anno, venivano riformate le tasse di matricola pei medici, chirurghi e speziali, e del tutto riunite alla amministrazione di Santa Maria Nuova. (Firenze, *Arch. di Santa Maria Nuova*, Repert. D. 2. 790, Filza 95, n. 88).

E il 10 un rescritto approvava il regolamento per gli esami dei medici chirurghi e speziali (Firenze, *Arch. di Stato*, Segr. di Stato, Prot. 29, n. 19, Segretario Seratti); come pure un altro rescritto di approvazione di reparto delle tasse per le matricole dei medici chirurghi e speziali, veniva emanato il 14 Luglio dello stesso anno. (Firenze, *Arch. di Stato*, Segr. di Stato, Prot. 29, n. 32, Segretario Seratti).

Ben si capisce che l'attenzione del Principe era diretta a richiamare in onore gli studi di medicina e di scienze, che avevano avuto qui in Toscana, gran lustro per lunga epoca e ad impedire qualsiasi fenomeno di decadenza. Nelle Carte dell'Archivio Universitario di Pisa si trovano dei segni evidenti di questo modo di vedere: per es. nell'estate del 1776, vi è un curioso carteggio fra la segreteria di Stato e il Provveditore dell'Università di Pisa. In quel tempo soggiornava in S. Giuliano, per cura di Bagni, il Principe di Ostrogozia, che poi fu re col nome di Carlo XIII; quegli che adottò, per forza o per amore, il Maresciallo

---

(1) Seguì Pietro Leopoldo il 1790, allorchè succedette al fratello Giuseppe nell'Imporo, e morì a Vienna il 20 decembre 1796.

Digitized by Google

napoleonico Giovan Carlo Bernardotte alla sua successione, che avvenne il 1810. Or bene, in codest' epoca, il medico che accompagnava il Duca di Sudermania, o Principe d' Ostrogozia, chiese la laurea pisana; ma il Granduca rescrisse, negandola; perchè non credette che il querente, potesse avere i requisiti necessari e questa concessione fosse per generare lassezza.

Su questi requisiti verte il motuproprio del 23 Giugno 1783 concernente la matricola in Medicina a Firenze ed a Siena; nella specificazione della località abbiamo un altra riprova luminosa di quanto io ho asserito poco sopra sulla riunione del Collegio Pisano al Fiorentino. (Firenze, *Arch. di Stato*, Segr. di Stato, Prot. 13, n. 9, Segretario Seratti).

Pochi altri documenti importanti si trovano da quest' epoca in giù. Questi riguardano principalmente le matricole in Chirurgia. Ben s' intende erano, per la Medicina, più che sufficienti gli Statuti e i Regolamenti per l' Università di Pisa e il regolamento speciale del Collegio medico per le matricole; ma per la Chirurgia, vista l' indole delle scuole sulla quale mi sono intrattenuto di sopra, il Principe ed i suoi segretari di Stato credettero di dovere determinare norme anche più esatte. Infatti il 12 Luglio 1783 veniva emanato un rescritto col quale si fissavano i requisiti necessarî per ottenere la matricola di Chirurgia (Firenze, *Arch. di Stato,* Segr. di Stato, Prot. 217, n. 7, Segr. Seratti); e col 24 Marzo 1784 un altro rescritto stabiliva che, per ottenere la matricola in Chirurgia debba esser presentato un attestato dei ministri dell' Ospedale di Santa Maria Nuova (Firenze, *Arch. di Stato*, Prot. 17, n. 70, Segr. Bonzi).

Quattro anni di poi si specificava anche di più; venivano passati ordini al Collegio Medico perchè non si propongano per la matricola chirurgica i giovani supplicanti, senza *l'attestato* del *Commissario* e del *Soprintendente* alle Infermerie di Santa Maria Nuova che depongano dell' adempimento del servizio, studio e pratica prescritta nel medesimo Ospedale. (Firenze *Arch. di Santa Maria Nuova*. Rep. E 2. 756 Filza spediti del 1788 n. 90).

Il 10 di Marzo 1789 nuovi ordini venivano emanati relativi alla fissazione dei requisiti per la matricola chirurgica. (Firenze, *Arch. di Santa Maria Nuova*, Repertorio E' 786 Filza spediti del 1789, n. 24.

Digitized by Google

È questo l'ultimo documento di qualche importanza relativo all'ordinamento degli studî pel finire del secolo XVIII, l'ultimo anno che rimase fra noi Pietro Leopoldo.

Sotto Ferdinando III, l'ordinamento degli Studî di Medicina rimase lo stesso, fino al chiudersi del secolo; la costante divisione fra la Scuola di Medicina e la Scuola di Chirurgia non si dileguò che dopo molto tempo; a Pisa è soltanto col 1803 sotto il governo della Regina che si verifica la fondazione, finalmente, di una Clinica Chirurgica.

A Firenze ciò avvenne molto più tardi, sebbene il Visconti, Professore di Istituzioni Chirurgiche, avesse esercitato clinicamente l'insegnamento fino dal 1783.

Sotto il Governo borbonico (1801-1807) e sotto quello napoleonico (1807-1814) non avvennero cambiamenti sostanziali, per quanto nella distribuzione degli studî in Medicina, si cominciasse a seguire un sistema più conforme ai progressi della scienza; però, anche questi ultimi mutamenti, prepararono l'avvenimento finale che si verificò dopo la restaurazione e costituì il lontano ma inevitabile complemento delle disposizioni legislative stabilite da Cosimo I per la sanzione governativa, al diploma di libero esercizio, della Medicina, della Chirurgia, dell'arte farmaceutica. Questo complemento fu costituito dalla fondazione legale di un insegnamento di Medicina e Chirurgia, nell'Ospedale di S. Maria Nuova, col titolo di *Sezione pratica per gli Studî Medico Chirurgici* della Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa in Santa Maria Nuova.

Ma di questo avvenimento e delle ragioni per le quali Ferdinando III, ad istigazione del suo Ministro Senator Fossombroni, si determinò a costituirsi continuatore di Cosimo I nella Riforma degli Studî Medici, cementando l'opera di lui, io dirò, sempre con i documenti alla mano, in altro mio scritto.

Digitized by Google

CAPITOLO VII.

Di alcune costumanze e cerimonie universitarie.

In un Capitolo precedente ho detto implicitamente, citando un documento, di alcune cerimonie universitarie delle quali mi occupai in altro mio lavoro; qui dovrò per illustrare un Documento assai importante da me trovato in Archivio di Stato di Firenze, ritornare, brevemente, sulle Chiese Universitarie e su di alcune cerimonie.

Alle Chiese Universitarie S. Niccola, S. Filippo, S. Michele, Santa Caterina per una osservazione giustamente fattami dal Sen. Buonamici debbo aggiungere San Lorenzo alla Risvolta nella qual Chiesa se non si celebrarono cerimonie Universitarie tradizionali, è certo che furono tenuti insegnamenti segnatamente dai Legali; uno dei più celebri quello di Decio; quindi in una delle epoche maggiormente floride per la Università sotto il dominio fiorentino.

È da avvertire che questa Chiesa importante per l'antichità e, a quanto dice il Morrona anche per l'arte, si trovava in quella parte della Piazza di S. Caterina che ora è occupata dalla fonte. Nel 1096 esisteva di già. Nè dobbiamo dimenticare che era in origine, una dipendenza della Abbazia di S. Michele in Borgo, celebre Monastero così strettamente legato con la storia della nostra Università; e d'altra parte si trovava quasi direi in un centro universitario perchè vicinissima alla

Digitized by Google

Scuola di Medicina, presso S. Caterina ed a quella più antica presso S. Simone al Parlascio. Fu demolita nel 1810.

Altra Chiesa dove talora sembra che si sia adunata l'Università, anche per gli esami di dottorato, è San Martino la celebre Chiesa fondata dal Conte Bonifazio Novello il 1331 e che fu preceduta da una Chiesa ivi già esistente il 1073; il Fabroni stesso ha ricordato, in una nota, l'intervento in San Martino.

Mi piace in ultimo di ritornare sulle cerimonie nella Chiesa Primaziale. Nei miei *Documenti Pontifici* io citai una *laurea* conferita in Duomo; ora per la esattezza storica debbo qui aggiungere, che altre volte figura la Basilica insigne come Chiesa universitaria. Quanto alla cerimonia della inaugurazione una parte della quale si compiva, fino ai tempi nostri nella stessa Chiesa Primaziale, l'uso si stabilì assai tardi, sebbene il Canonico Martini nella sua pregievole opera *Theatrum Basilicae Pisanae* ne riferisca egli pure e ponga il 1.° di Novembre come data della funzione di inaugurazione. « Deinde ad Ecclesiam se confert Archiepiscopus, ac omnes Doctores huius celeberrimae Pisanae Universitatis collegialiter Missam solemnem audituri (1) ».

Un documento che qui pubblico dimostrerà come in antico non fosse così e solo col correre dei tempi le cerimonie dell'apertura degli studii, andassero lentamente a prendere un andamento regolare e fisso.

Il Documento è costituito da una lettera di Baldassarre Anzidei, bidello dello Studio, a Madama Cristina reggente per Cosimo II, essendo il Cav. Vinta Segretario di Stato.

La lettera non ha data e si trova nell'Archivio Mediceo in una Miscellanea di Carte che vanno dal 1605 al 1612, è numerato in lapis 520.

Io credo debba essere del 1611 circa. La reggenza infatti, durò dal 1608 a poco oltre il 1611, poichè alla morte di Ferdinando I Cosimo aveva 19 anni e il Consiglio di reggenza durò fino circa il 1611, dieci anni prima della morte di codesto virtuoso Principe accaduta il 1621 (28 Febbraio). Trascrivo il Documento.

---

(1) MARTINI; *Theatrum Basilicae Pisanae;* Romae, ex Typographia Antonii de Rubeis, 1705 Cap. XIX, pagg. 96-97.

Digitized by Google

« Madama Serenissima.

« È solito negli Studî d'Italia che quando si rincominciano gli Studî si celebra prima la Messa dello Spirito Santo con la presenza di tutti i Dottori e Scolari e poi subbito nella medesima Chiesa si recita l'oratione con la quale si da principio. In Pisa si costuma altrimenti, perchè l'oratione si recita prima in Sapientia e di poi si va alla Chiesa (1) per sentire la Messa. Da questa usanza nascono molti inconvenienti e son questi. Prima recitata l'oratione pochissimi sono quelli che vanno alla Messa, anzi io ho sentito alcuni che non sapevano pure che la Messa si celebrasse a questo fine.

« Di poi la Scola della Sapientia da occasione agli scolari di fare strepito perchê tutti vogliono essere i primi e saltano alle banche e quei che restano indietro che non vedono nè odono non sanno far altro che gridare e fare altre sorti di cose che impediscono chi parla. Questi inconvenienti si fuggirebbono se questo principio di Studio si facesse in Chiesa secondo il solito di tutte le altre Università. Però quando paresse così a V. S. la Chiesa di S.to Offrediano che è congiunta alla sapientia sarebbe a proposito, dove, cantata la Messa e recitata immediatamente l'Oratione si potrà ancora leggere il ruolo dei dottori si come solito di farsi nella Sapientia. Et io resterò con infinito obbligo a V. A. S. Quam Deus etc.

« Di V. A. S.

« Humilissimo Servitore

« Baldassarre Anzidei ».

Di fuori, sulla lettera, è scritto: A Madama Serenissima per Baldassarre Anzidei; e sotto: Al Sig. Cav. Guidi per ordine di S. A. S. Ma della proposta non mi risulta che se ne tenesse conto; certamente però S. Frediano fu considerato come Chiesa Universitaria e servì talora ad esequie di *lettori*, come E. Cappelli ha fatto rilevare in un suo recente scritto, da me citato oltre. Si continuò nel solito modo; soltanto si invertì in tempi più recenti, l'ordine della cerimonia, cominciando

(1) Probabilmente in S. Michele.

Digitized by Google

dal riunirsi all' Università, toccare la Chiesa di S. Michele, nella quale si entrava per brevi istanti, seguitando poi per il Duomo dove si celebrava la Messa dello Spirito Santo; quindi ricevimento dall' Arcicancelliere e, in fine, orazione inaugurale in Sapienza.

La data dell' apertura che in antico era il giorno di S. Simone e Giuda, come fu notato anche da un recente scrittore (1) fu trasportata al 1.° di Novembre come già dissi; e in tempi posteriori all' 11 di codesto mese.

***

Negli Statuti di recente pubblicati dal Sen. Buonamici si parla della Messa in Duomo per la elezione del Rettore, anzi era qui che il Rettore assumeva il Cappuccio simbolo della sua autorità (2).

Ma non si fa cenno delle cerimonie per l' elezione del Vice Rettore. Ora in una filza dell' Archivio Mediceo (Miscellanea N. 90 in lapis) Stanza 6, Carte 19) vi è un Carteggio del Novembre e Dicembre 1677 dove si parla della Messa per la elezione del Vice Rettore. Il 1676 questa era stata celebrata nella storica Chiesa di S. Silvestro che fu sede di una Comunità religiosa di Monache fiorentissima ed in rapporto con le primarie famiglie della Città.

La Chiesa esisteva già il 1119 e le Monache Domenicane a quanto rilevo da alcuni appunti che ho potuto prendere alcuni anni or sono nell'Archivio dell' opera del Duomo, e dalle memorie del chiarissimo musicista P.re Macchetti, erano Monache artiste, che possiedevano numerosi oggetti d' Arte, ed inoltre squisite dilettanti di Musica. Per queste varie ragioni si capisce come venisse scelta quella Chiesa dagli studenti per questa loro cerimonia. Ma durante la Messa accaddero dei disordini, e le Monache se ne lamentarono fortemente tanto che — l' anno appresso — l' Arcivescovo Arcicancelliere, era in quell' epoca Francesco Pannocchieschi Elci, prese le sue misure per tempo e reclamò al Granduca

(1) Vedi: Cappelli Eugenio *Le Vacanze nella Università di Pisa.* In *Ponte di Pisa* del 7 agosto 1910.

(2) Vedi: Buonamici Francesco: « *Statuta Almi Pisani Studii etc.* ». In *Annali delle Università Toscane,* Tomo trentesimo; Pisa, Vannucchi, 1911. Cap. IX.

Digitized by Google

perchè fosse mutata Chiesa, per quanto trovasse nel Vice Rettore moltissima riluttanza. Il Granduca riuscì, sebbene con difficoltà (vedete forza delle consuetudini !), a fare celebrare tal funzione nella Chiesa di Santa Caterina, dove seguitò anche negli anni consecutivi, finchè vi fu Rettore e Vice Rettore a norma degli Statuti.

***

Un altro argomento che fu soggetto delle premure dapprima dei Fiorentini, dipoi di Cosimo, fu la disciplina durante l' anno scolastico. È certo che gli Ordini di Cosimo suonavano severi per il numero delle lezioni; si direbbe che il Principe si ispirasse a quella inesauribile attività dei *Magistri* delle Scuole claustrali e capitolari e delle Università prime delle età di mezzo, sulle quali, meravigliato, portava l'attenzione Ruggiero Bonghi alcuni anni or sono, facendo rilevare quanto mai lavorassero e come li insegnamenti procedessero per ore e ore, con grande differenza dalle perpetue vacanze di molti dei nostri insegnamenti attuali.

Infatti è di Cosimo l'ordine del 29 Febbraio 1775 col quale si determina che ciascun dottore legga almeno 220 lezioni nell' anno scolastico.

A proposito di che giustamente il Cappelli in un pregievole articolo già citato osserva: « Considerando alle numerose vacanze dov' era il tempo di leggere 220 lezioni ? Forse ne leggevano più d' una al giorno ? » Sì certamente; e la lettura degli antichi Annuari *(rotuli)* ne fa certi di ciò, con le lezioni matutine e vespertine e con lezioni di lunga durata.

Ma ciò non toglie che anche con gli Ordini di Cosimo le vacanze fossero numerose e, ammontassero ad un numero considerevole di giorni, giacchè oltre le vacanze di tutti i giorni di festa, domeniche ed altre e di tutti i giovedì dell' anno, che in Quaresima diventava tale il venerdì, erano di 21 giorno per il Carnevale, di 15 giorni per la Pasqua, e di 14 giorni per il Natale; più quella di S. Caterina, di S. Nicola, del giorno di S. Cosimo ed in seguito del giorno del funerale de' Gran Maestri dell' Ordine equestre di S. Stefano; dei fu-

Digitized by Google

nerali per tutti i Dottori, dell' elezione del Rettore e Vice Rettore; della morte di alcuno dei Dottori e via di seguito.

Ma con tutto ciò pare che agli studenti, non bastassero e che i medesimi si permettessero anche dopo gli ordini risoluti del Granduca di commettere disordini nel cortile dell' Università, ad alcuno dei quali accenna anche il Fabroni, raccontando come facessero alle *aranciate* nei giorni precedenti al Carnevale, tirandosi gli aranci e facendo scopo del bersaglio anche i *lettori* che traversavano il Cortile.

Questo stato di cose provocò la seguente lettera diretta a Cosimo dal ben noto Lelio Torelli, che qui riporto integralmente perchè è documento originalissimo.

« Seren.mo S.or mio etc.

« Se per insolentia et bestialità delli disviati dallo studio, e non stanno a pisa per altro che per bravare, si ha a comportare che li lettori per due mesi vadino vacanti et si spenda il loro salario invano, certo lo studio va in ruina. Io havevo provisto che li sbirri stessino per far servare li ordini delli statuti sopra le vacanzie che contra li insolenti non ci è altro rimedio che l' editti. Hora v. Altezza ordini poi che ne io (che d' altri non mi curo) nè il provveditore non po provvedere alla osservanza delli statuti et ordini etc.

« Humil.mo Serv. Lelio T. » (1).

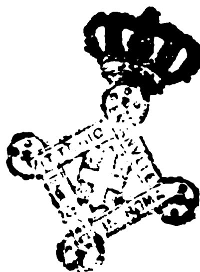
Come scrittura che dipinge al vivo i costumi del tempo l' ho qui riprodotta, tanto più che serve bene a spiegare la natura della vita scolaresca universitaria, spensierata sebbene meno piena di bagordi di quella dei « *Clerici Vagantes* » e degli studenti delle Università nordiche del tempo. Qualità di vita che con qualche modificazione dovuta all' indole dei tempi, più o meno si continuò nello studio nostro anche quando li studî procedevano con molto ordine e la fama della Università si era diffusa dovunque.

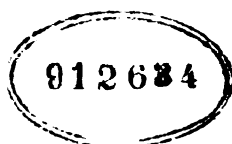
---

(1) Questa lettera si trova nella filza 1687 dell' *Arch. Mediceo* a carte 8. Non ha data. Le altre lettere prossime sono del 1553, 54, 57. È di Lelio Torelli. Nel fascicolo è scritto a principio: *Varie lettere non solo de' principi serenissimi ma de loro ministri negotii spicciolati dal 1540 al 1610.*

Digitized by Google

Un ultimo bagliore di questi schiamazzi degli studenti rimase in tempi non lontani dall' epoca nostra, sino a tutto il primo quarto di secolo del trascorso 1800; il dono delle *mele di marzapane* alle ragazze il giorno di S. Caterina ; la cattura violenta del primo ebreo che usciva di casa nelle contrade da questi abitate, la pesatura in piazza delle Vettovaglie, del malcapitato, con l' aggiunta di *piombo,* quando fosse *troppo magro,* e il riscatto pagato per forza e convertito in confetti da donarsi alle più belle fanciulle che incontravan per via e in ispecie alla porta di S. Caterina; più le scampanellate sempre alle case della Nazione ebrea, e le scene boccaccesche che ne tenean dietro, furono proprio gli ultimi sprazzi di questi lampi di buon umore carnascialesco, dall' età di mezzo e dalla rinascenza trapiantato nella nostra; ora perduti per sempre di fronte a costumi, almeno *apparentemente*, più gentili.

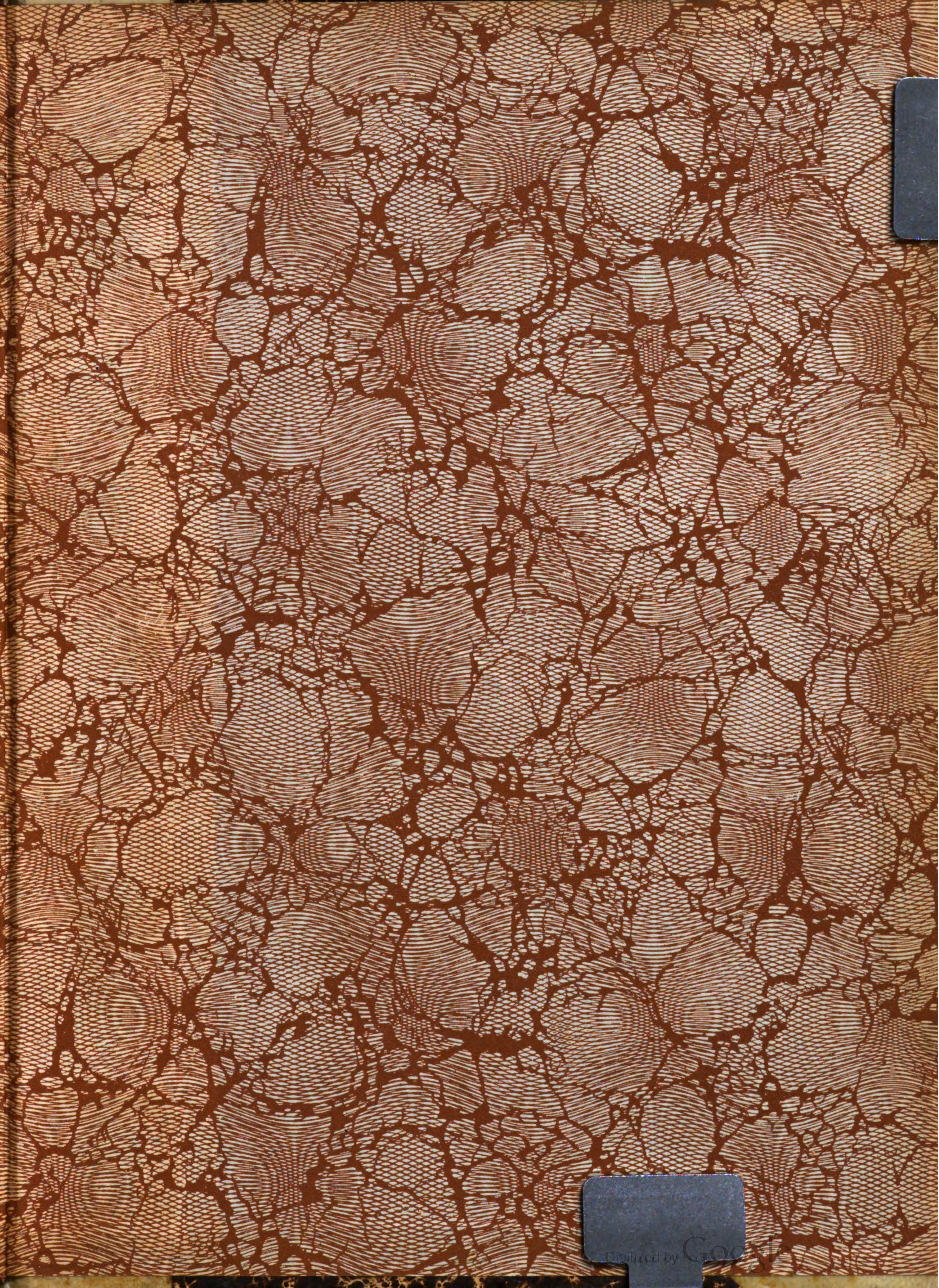



912634

Digitized by Google

Digitized by Google







Google